

# **Tesi di Dottorato**



**Università di Trento**

**Scuola di dottorato in Sociologia e Ricerca Sociale XXIV ciclo**

**Comparative Social Work**

**Le rappresentazioni di significato del servizio sociale nella  
giustizia penale in contesti orientati dal neoliberismo**

**Ruggero Capra**

**Advisor: Prof. Walter Lorenz**

**Università degli Studi di Bolzano**

## Ringraziamenti

Intraprendere un percorso di dottorato a 43 anni è stata un'esperienza dirompente: nuovi legami con persone e luoghi, nuove conoscenze, nuovi ritmi quando il proprio orizzonte di vita sembrava definito e consolidato. La sensazione è stata a tratti piacevole, a tratti disorientante e spesso ho trovato compagni di viaggio e mentori.

Un ringraziamento particolare va al Professor Walter Lorenz che con pazienza e cura, oserei dire quasi paterna ha contribuito alla mia crescita formativa, ridandomi il gusto di guardare con curiosità intellettuale eventi che schemi cognitivi consolidati avevano ormai appiattito e banalizzato. Analogamente si ringrazia la Professoressa Silvia Fargion sia per aver creduto nelle mie potenzialità penso veramente ben nascoste, sia per avermi guidato con la sua esperienza nel percorso complesso della ricerca qualitativa.

Tra le persone che hanno offerto il proprio autorevole parere su alcuni temi della ricerca si ringraziano anche il Professor Giolo Fele ed il Professor Franco Dellacasa.

Si ringraziano i componenti del network accademico TISSA che nel corso dei seminari annuali hanno offerto utili riflessioni e orientamenti per la ricerca: un pensiero particolare va al Professor Hans-Uwe Otto ed al Professor Libor Musil.

Con i propri feed back molti altri hanno aiutato a orientare la mia ricerca ed i miei sforzi, ricordo qui la Professoressa Silvia Gherardi, il Professor Paolo Rossi e la Professoressa Manuela Olagnero. La ricerca non sarebbe stata possibile senza la disponibilità di molti assistenti sociali intervistati che si sono lasciati appassionare con me al progetto di ricerca sacrificando ore del loro tempo libero.

Si ringrazia la professoressa Savorani per aver dato il proprio contributo affinché il corso di laurea in servizio sociale di Genova patrocinasse il convegno “la ricerca nel servizio sociale” in cui sono state presentate alcune ricerche di dottorato. Tra i “compagni di viaggio” si ringraziano sia tutti i dottorandi del XXIV ciclo del corso di dottorato di sociologia e ricerca sociale in particolare Davide e Nicoletta per la loro amicizia fraterna, sia i molti dottorandi di servizio sociale conosciuti in questi anni con cui ci si è confrontati con entusiasmo.

Per l'appoggio dato si ringrazia Delia, per ultime ma solo su questo foglio si ringraziano mia moglie Valeria, per la sua pazienza mentre sembravo con la testa su altri pianeti, e le figlie Julia e Suelen per aver sopportato un “papà nel computer”.

# INDICE

<b>1. Introduzione.</b>	1
<b>2. Le concezioni di professione e la loro applicazione alla figura professionale dell'assistente sociale nel settore della giustizia penale.</b>	
2.1. Introduzione.	8
2.2. I dibattiti relativi alle tipologie delle caratteristiche professionali.	10
2.2.1. Criteri con cui si definisce la professione: la prospettiva tassonomica associata alla valorizzazione della funzione etica delle professioni.	12
2.2.2. Criteri con cui si definisce la professione: le interpretazioni della professione come se fossero orientate al potere.	21
2.3. La professionalità in relazione al <i>welfare state</i> .	41
2.4. Tendenze inerenti ai processi di professionalizzazione dell'assistente sociale.	47
2.4.1. La prospettiva tassonomica applicata alla professione dell'assistente sociale.	48
2.4.2. Applicazione alla professione di assistente sociale delle teorie che considerano la professionalizzazione come orientata al potere.	51
2.5. Conclusioni.	61
<b>3. Teorie della criminalità e servizio sociale.</b>	
3.1. Introduzione.	64
3.2. Le “invenzioni” del sistema penale.	68
3.2.1. Il carcere.	68
3.2.2. L'affermazione progressiva dell'ideale riabilitativo e il <i>probation</i> .	72
3.2.3. Il riorientamento delle finalità del carcere e del <i>probation</i> .	75
3.3. Modi diversi di intendere il crimine e di punire.	85
3.3.1. Considerazioni generali e criteri di classificazione.	85
3.3.2. L'approccio classico: la criminalità come rottura del contratto sociale.	86
3.3.3. L'approccio positivistico e la criminalità come patologia.	89

3.3.4. L'allontanamento dalle teorie che considerano il crimine come patologia individuale o sociale ed il recupero progressivo delle teorie classiche.	101
3.4. Relazioni tra le teorie esaminate ed il servizio sociale nel settore penitenziario.	111
3.5. Conclusioni.	117
<b>4. La scelta della metodologia della ricerca.</b>	
4.1. Introduzione	120
4.2. Strategie e domande della ricerca.	122
4.3. La scelta del materiale utilizzato e le sue motivazioni.	129
4.4. Le metodologie che hanno orientato le scelte di analisi.	135
<b>5. Lo sviluppo del servizio sociale nella giustizia in Italia e sua interpretazione.</b>	
5.1. Introduzione.	141
5.2. La diffusione delle teorie criminologiche nel contesto culturale italiano.	143
5.3. Le fasi storiche di costruzione del sistema delle misure alternative.	145
5.3.1 La creazione e il radicamento delle misure alternative fino alla fine degli anni '80.	145
5.3.2. Le misure alternative entro il processo di trasformazione del sistema penale in senso restrittivo: il triennio 1990-1993.	158
5.3.3. La difficoltà a mantenere una chiara linea politica in materia penale dopo il 1993.	162
5.4. Le modifiche istituzionali e organizzative del servizio che si occupa delle misure alternative.	170
5.4.1. Caratteristiche costitutive del servizio nazionale per le misure alternative alla detenzione.	170
5.4.2. Il dibattito relativo alla riorganizzazione dei servizi per le misure alternative alla detenzione.	173
5.5. Conclusioni.	179
<b>6. Il caso del decreto ministeriale “Mastella”: storia della vicenda e suoi significati.</b>	182
6.1. Introduzione.	
6.2. Presentazione storico-cronologica del caso.	185
6.2.1. Oggetto della vicenda e analisi del contesto.	185
6.2.2. Le vicende che hanno preceduto la stesura del primo decreto Mastella.	189

6.2.3.	Le vicende relative alla prima bozza: l'ipotesi del controllo poliziesco per raggiungere ideali riabilitativi genera più arene di confronto.	194
6.2.4.	Le vicende relative alla seconda bozza: accordi tra il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno e lo sfrangiamento delle posizioni favorevoli al decreto.	201
6.2.5.	Le vicende relative alla terza bozza: l'attribuzione delle funzioni di controllo alla Polizia penitenziaria viene limitata.	205
6.2.6.	Le vicende relative alla quarta bozza: l'attribuzione esplicita di funzioni di pubblica sicurezza alla Polizia penitenziaria.	207
6.3.	Conclusioni.	209

## **7. La risposta professionale rispetto alle bozze del decreto Mastella.**

7.1.	Introduzione.	211
7.2.	La concezione di sicurezza: tra ordine pubblico e promozione del benessere sociale.	215
7.2.1.	La concezione di sicurezza intesa come perseguimento dell'ordine pubblico.	218
7.2.2.	La concezione di sicurezza come promozione del benessere sociale.	220
7.2.3.	L'interpretazione delle concezioni di sicurezza come se fosse orientata alla costruzione del cosiddetto <i>security state</i> .	222
7.3.	I significati della misura alternativa.	223
7.3.1.	La concezione di inclusione e quella di esclusione sociale.	223
7.3.2.	Le rappresentazioni di punizione e di riabilitazione.	229
7.3.3.	Le diverse rappresentazioni del rischio.	243
7.4.	Le rappresentazioni di alcune caratteristiche della professionalità dell'assistente sociale.	250
7.4.1.	La concezione di professionalità tra gli assistenti sociali degli UEPE.	251
7.4.2.	La burocratizzazione rappresentata come deprofessionalizzante per gli assistenti sociali degli UEPE.	257
7.5.	Le rappresentazioni del controllo delle persone sottoposte alle misure alternative.	264
7.5.1.	Criteri di analisi e caratteristiche generali del controllo dei soggetti sottoposti alle misure alternative.	264
7.5.2.	Le rappresentazioni del controllo sulla base delle sue finalità.	265
7.5.3.	Le rappresentazioni del controllo sulla base delle sue modalità.	272
7.6.	Conclusioni.	275

<b>8. Conclusioni.</b>	
8.1. Che cosa si può apprendere dall'analisi della vicenda Mastella circa la relazione tra società e concezione del crimine.	278
8.2. Che cosa si può apprendere dall'analisi della vicenda Mastella circa le rappresentazioni del servizio sociale nel settore della giustizia penale.	283
8.3. Che cosa si può apprendere dall'analisi della vicenda Mastella circa le rappresentazioni del servizio sociale.	288
<b>APPENDICE 1: Tabelle.</b>	291
<b>APPENDICE 2: Traccia dell'intervista per gli assistenti sociali.</b>	293
<b>APPENDICE 3: Figure.</b>	296
<b>Bibliografia.</b>	312

## 1. Introduzione.

La ricerca che ci si propone è orientata a comprendere le rappresentazioni di significato che sia la professione dell'assistente sociale, sia i politici, sia la dirigenza attribuiscono al servizio sociale nel settore della giustizia penale. In particolare si è ritenuto di esplorare le posizioni che gli assistenti sociali assumono quando sono esposti a rilevanti pressioni politiche orientate in direzione neoliberistica.

Il termine servizio sociale ha un significato molto ampio e le sue definizioni sono molteplici, quasi nel tentativo di fissarne delle caratteristiche che altrimenti sarebbero percepite come se fossero in continua evoluzione (Canevini 2005, Neve 2008). Gli elementi che generalmente sono inclusi entro la concezione di servizio sociale sono quello di disciplina, professione, metaistituzione e arte. (ibidem p. 591). Per poter utilizzare questo termine in ricerche empiriche occorre operare una limitazione del suo significato. A questo proposito si è scelto di dedicare attenzione ai temi del servizio sociale inteso sia come disciplina, sia come professione, piuttosto che dedicarsi ad altre tipologie di significato ora presentate.

L'esplorazione delle caratteristiche del servizio sociale è stata compiuta mettendo in relazione questo tema con le trasformazioni della struttura sociale, della cultura e delle politiche sociali. La relazione tra l'evoluzione del pensiero sociologico e le concezioni del servizio sociale è stata evidenziata da Gui (2004). Egli in particolare mette in rilievo come il mutare della concezione di salute e di bisogno incida sullo stesso modo di concretizzare operativamente il servizio sociale. Questa relativa mutevolezza di significati del servizio sociale ha prodotto una sorta di sedimentazione di diverse concezioni, anche in opposizione tra loro, che si sono stratificate nella realtà empirica senza annullarsi del tutto.

Fargion (2002) rileva che il servizio sociale è stato spesso definito a livello teorico ma raramente ciò è avvenuto mediante una riflessione di quanto emerso dal livello empirico. Per tale ragione si sono creati dei *gap* tra le definizioni teoriche del servizio sociale e quanto avviene nella pratica. La mia intenzione è quella di offrire contributi nel tentativo di colmare tale divario tramite uno studio specifico della realtà empirica.

Una prima strategia per perseguire tale obiettivo è quella di analizzare le caratteristiche del servizio sociale inteso come disciplina, sondandone le possibili relazioni sia con la

dimensione sociologica, sia con quella politica. La letteratura relativa all'analisi delle caratteristiche del servizio sociale italiano concorda nel ritenere l'importanza della *trifocalità dell'intervento professionale* (Pieroni 2005, Gui 2004, Fargion 2009). Fargion (2009) per definire l'ottica trifocale afferma quanto segue:

... è l'ottica trifocale che tiene conto contemporaneamente di tre prospettive: quella delle persone singole, quella della comunità e quella istituzionale. Concretamente questo si traduce nella capacità di cogliere contemporaneamente risvolti diversi nelle situazioni di volta in volta affrontate. (Fargion 2009, p 54).

Fargion (2009) osserva che l'ottica trifocale è stata scelta in Italia nel tentativo di superare divergenze tra prospettive che considerano l'individuo, piuttosto che la comunità al centro dell'intervento professionale.

Pur riconoscendo la centralità dell'ottica trifocale in Italia Gui (2004) nota che le conoscenze professionali si sono organizzate intorno a teorizzazioni in campo psicologico, sociologico, giuridico-amministrativo e di scienze dell'organizzazione, senza differenziarsi in scuole di pensiero talvolta confliggenti quali l'orientamento “terapeutico”, quello “socialista” e quello “riformista” come avvenuto nel Regno Unito.

La relazione dialettica tra queste scuole di pensiero può aver stimolato la capacità di teorizzazione da parte degli stessi assistenti sociali nel Regno Unito?

Pur lasciando aperta la risposta a questa domanda, anche altri fenomeni in Italia sembrano aver contribuito a rendere più problematici che nel Regno Unito i processi di accumulo di conoscenza nel settore disciplinare del servizio sociale. In particolare in Italia una forte tendenza alla distruttività, manifestatasi con l'abbandono o con la negazione della metodologia del servizio sociale acquisita in precedenza, ha attraversato le scuole di servizio sociale indebolendo il sistema di conoscenze assorbitesi e diffuse a partire dal secondo dopoguerra (Gui 2004, Ferrario 1996, Fargion 2009, Neve 2008).

La debolezza manifestatasi sia nei processi di accumulo della conoscenza, sia nell'espressione della propria posizione professionale da parte degli assistenti sociali italiani, è stata avvertita da Gui (2004) e da Fargion (2007) soprattutto per quanto concerne la dimensione politica del loro lavoro. La forte attenzione alla dimensione micro di questi professionisti potrebbe essere compresa attraverso la tendenza a non percepire pienamente la



dimensione politica e sociale del loro lavoro (Fargion 2007).

È ipotizzabile che la carenza della dimensione politica nel servizio tenda ad indebolire le posizioni degli assistenti sociali? Quali potrebbero essere le strategie utili per rafforzare le medesime posizioni?

La dimensione sociologica e politica del servizio sociale sarà indagata ponendola in relazione alle recenti tendenze sociali orientate dall'ideologia neoliberista. Il termine neoliberismo è stato sovente messo in relazione a teorie economiche (Calhoun 2009): il suo principio ispiratore è che il mercato e le sue regole interne permettono di raggiungere il migliore benessere sociale possibile. L'affermarsi di tale concezione ha avuto importanti conseguenze politiche, dal momento che l'applicazione concreta di questa teoria tende ad orientare lo Stato ad intervenire in modo molto limitato sulla stratificazione della società, contenendo i processi di redistribuzione delle risorse e confidando nelle regole del mercato per il raggiungimento del benessere sociale. L'applicazione del neoliberismo sul piano concreto ha comportato l'espandersi di un processo di privatizzazione e di esternalizzazione di servizi che in precedenza erano stati amministrati direttamente dallo Stato. Al neoliberismo è anche stato associato un certo sospetto per le politiche legate al mantenimento del *welfare state*: entro una prospettiva neoliberista, si ritiene che i diritti di cittadinanza possono essere raggiunti lasciando che il mercato porti la società a raggiungere il migliore livello di benessere possibile (Calhoun 2009).

Il neoliberismo propone un diverso ruolo dello Stato, non solo sul piano economico, ma anche per quanto riguarda la sicurezza sociale. Le proposte politiche che si fondano su tale teoria propongono il ridimensionamento del *welfare* e, parallelamente, un rafforzamento delle politiche di controllo di polizia finalizzate sia alla prevenzione, sia alla repressione della criminalità. Per Hallsworth (2011) le pressioni del neoliberismo sul *welfare state* sarebbero così forti da trasformarlo in un'entità diversa, quella del *security state*, ove l'ordine pubblico, piuttosto che la promozione del benessere sociale, divengono la priorità entro cui orientare i compiti dello Stato. In questo scenario, l'importanza che è stata data anche storicamente al ruolo dei servizi sociali nel garantire la sicurezza intesa come promozione del benessere sociale progressivamente tende a scemare (Manoukian 2008).

La pervasività dell'ideologia del neoliberismo si coglie concretamente se si osserva l'evoluzione delle politiche sociali in Europa relativamente almeno all'ultimo decennio;

queste politiche sembrano omogeneamente tese a ridurre il ruolo dello Stato nella distribuzione della ricchezza ed a ridimensionare il *welfare*, indipendentemente dall'orientamento politico di destra o di sinistra dei partiti che sono al governo (Lorenz 2010).

Quali possono essere i riflessi dell'ideologia del neoliberismo sulle conoscenze e sulle prassi degli assistenti sociali?

Lorenz (2010) evidenzia che innanzi ad un'evoluzione delle politiche sociali nella direzione del neo-liberismo, vi può essere il rischio che gli assistenti sociali assumano posizioni acritiche circa la trasformazione delle politiche sociali, accettandole senza una riflessione. La tematica ora indicata, per essere indagata empiricamente, deve essere ulteriormente circoscritta e precisata. Le posizioni espresse dagli assistenti sociali potranno essere comprese solo se sarà disponibile una cornice teorica di riferimento capace di sostenere l'interpretazione delle strategie discorsive di questi professionisti.

Per questi motivi saranno analizzate le diverse posizioni teoriche che interpretano il ruolo delle professioni e lo mettono in relazione con le fasi di costruzione e di trasformazione del *welfare state* a seguito della sua esposizione all'ideologia neoliberista. Lo studio della relazione tra lo Stato e le professioni sociali, con particolare riferimento a quella degli assistenti sociali, può costituire una prospettiva per comprendere le motivazioni delle posizioni che diversi centri di *governance* assumono nella concretizzazione di una politica sociale.

Lo studio delle concezioni di professionalità sarà quindi un tema che dovrà essere indagato sia rispetto alle teorie disponibili, sia relativamente alle modalità con cui questa è stata rappresentata nella vicenda che si è scelto di analizzare. Dopo aver analizzato le diverse concezioni di professionalità si è ritenuto necessario approfondire le diverse rappresentazioni teoriche sia della relazione tra la professione e la politica, sia di quella tra la professione e la burocrazia. Questo approfondimento è stato considerato importante per poter comprendere quali siano le posizioni che gli assistenti sociali assumono per definire la propria identità professionale.

Un'altra prospettiva di analisi è data dallo studio delle particolari concezioni riferite ad una politica, esplorandone in particolare i punti di contatto con l'ideologia del neoliberismo. L'area delle politiche che si è scelto di analizzare è quella riferita al servizio sociale penitenziario. Tale area di intervento è stata studiata in modo approfondito soprattutto nel

Regno Unito e negli Stati Uniti d'America, riferendosi soprattutto all'istituto del *probation*, tradotto correntemente in italiano con il termine di “messa alla prova”. In Italia l'istituto, simile a quello del *probation* del Regno Unito, differisce da quest'ultimo sia per alcune caratteristiche giuridiche, sia per i diversi tempi in cui il medesimo è stato applicato storicamente, sia per l'andamento delle trasformazioni giuridiche ed operative che si sono susseguite nel tempo. L'arco temporale, notevolmente più ridotto in Italia rispetto all'esperienza del Regno Unito o a quella degli Stati Uniti d'America, ha permesso un minore accumulo di conoscenza e di letteratura su questa esperienza, soprattutto per quanto concerne la prospettiva di studio sociologica piuttosto che giuridica. La ricognizione bibliografica ha tuttavia permesso di osservare anche in Italia la disponibilità di alcune posizioni su cui poter costruire cornici interpretative utili per la propria ricerca.

I punti di contatto tra *probation*, politiche sociali e concezioni della società hanno ulteriormente incoraggiato ad intraprendere l'analisi di queste relazioni in modo da poter formulare interrogativi sul significato del servizio sociale nel settore della giustizia. Garland (2000) a questo proposito analizza le concomitanze intercorrenti tra l'evoluzione sociale in direzione neoliberale, l'erosione del *welfare state* e i cambiamenti delle politiche relative al *probation* e nota come i medesimi aspetti sembrano intrecciati tra loro. La percezione dell'intreccio dei temi relativi alla criminalità con quelli del neoliberismo è espressa, sebbene più implicitamente sia da McShane e Williams (1995) che contestualizzano storicamente le diverse teorie riferite alla criminalità, sia da Melossi (2002) che analizza le relazioni storicamente intercorse tra la concezione di potere statale e quelle di criminalità.

*Probation* e servizio sociale sembrano intrecciati sia storicamente, sia rispetto ai dibattiti che sono maturati in queste aree culturali e operative. Campanini (2006) per esempio rileva come nel Regno Unito il settore del *probation* abbia costituito una base significativa su cui si è sviluppato il servizio sociale. Un esempio di questo intreccio è dato dal confronto tra le riflessioni di Scott (CEP 2010) e di Fargion (2009). I medesimi, esaminando tematiche parzialmente diverse o solo in parte sovrapponibili, ossia quelle del *probation* (CEP 2010) e quelle del servizio sociale (Fargion 2009) percepiscono una sorta di dicotomia tra la dimensione artistica e quella scientifica.

Queste considerazioni corroborano l'ipotesi che il settore delle misure alternative alla detenzione sia un utile punto di osservazione, non solo perché i soggetti che le gestiscono in

Italia sono assistenti sociali, ma anche perché la disciplina del servizio sociale sembra aver permeato il sapere operativo del *probation*. Si ritiene che, almeno per l'ambito dell'intervento del servizio sociale nel settore penale, le rappresentazioni degli assistenti sociali innanzi a trasformazioni in direzione ispirata all'ideologia neoliberista possano permettere di comprendere le strategie e le posizioni che i professionisti medesimi assumono quando avvertono pressioni potenzialmente estranee alla logica del loro intervento professionale.

L'esame delle posizioni e delle rappresentazioni degli assistenti sociali assume un valore più o meno rilevante sulla base della prospettiva epistemologica assunta. Corbetta (1999) nell'esaminare le diverse metodologie della ricerca le mette in relazione alla loro maggiore o minore pretesa di poter misurare la realtà empirica. Il *paradigma neopositivista* ritiene di poter analizzare la realtà sociale come se fosse oggettivamente misurabile; il *paradigma interpretativo* considera il fatto che chi osserva la realtà sociale è egli stesso coinvolto nella medesima e le sue percezioni sono influenti e significative per la sua comprensione (Corbetta 1999).

La selezione della prospettiva metodologica si è orientata verso il secondo paradigma; più che adottare un'unica prospettiva metodologica si è scelto di organizzare il proprio disegno di ricerca mediante la selezione di prospettive di analisi, o di parti delle medesime, che sono state ritenute particolarmente significative per sondare gli interrogativi formulati (vedi capitolo 4 relativo alla selezione della metodologia della ricerca).

In generale, l'esame di una controversia è stato ritenuto una strategia di analisi utile per poter osservare percezioni e rappresentazioni che scaturiscono dal voler argomentare le proprie posizioni. Questa considerazione ha orientato a scegliere una vicenda in cui i soggetti che si volevano studiare manifestassero posizioni distanti, se non antitetiche. La vicenda che è stata scelta riguarda l'ipotesi di attribuire alla Polizia penitenziaria funzioni di controllo nei confronti dei soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione. La Polizia penitenziaria è un corpo di polizia con la funzione prioritaria di garantire la sicurezza negli istituti penitenziari; questa si occupa dell'applicazione delle norme relative alla restrizione della libertà di coloro che, essendo stati accusati di aver commesso reati, subiscono pene detentive. Se l'ipotesi formulata nel corso della vicenda che si sta presentando fosse stata concretizzata, questo corpo di polizia avrebbe svolto il controllo dei condannati anche in contesti in cui è operativo il sistema del *probation*. Questa trasformazione del Corpo di

Polizia penitenziaria fu proposta nel 2007 con alcune bozze di un decreto ministeriale da parte dell'allora Ministro della Giustizia. Il medesimo decreto era finalizzato ad introdurre la Polizia penitenziaria negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE). Questi uffici, dislocati su tutto il territorio nazionale, si occupano dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione, ossia di un sistema di trattamento di chi ha commesso dei reati molto simile al modello del *probation* formulato originariamente nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America. Negli UEPE fino a quel momento gli unici operatori che si occupavano dell'applicazione e della gestione delle misure alternative alla detenzione erano gli assistenti sociali; se la bozza del decreto fosse giunta ad attuazione, gli interventi fatti dagli assistenti sociali sarebbero stati svolti nello stesso contesto organizzativo in cui avrebbe operato la Polizia penitenziaria. L'analisi della vicenda di questo decreto, d'ora innanzi denominata vicenda Mastella dal nome del ministro della Giustizia nel 2007, sarà orientata a comprendere ed a categorizzare le diverse rappresentazioni di significato che i vari centri di *governance* hanno espresso. Questa analisi verrà compiuta sia rispetto ai centri di *governance* in generale, sia in particolare per quanto concerne quelli in cui forte è la partecipazione degli assistenti sociali. Tali rappresentazioni saranno interpretate mediante il confronto con le diverse teorizzazioni, la maggior parte delle quali già esaminate nei capitoli teorici.

In sintesi, il capitolo 2 sarà finalizzato a presentare le contrastanti concezioni di professione e la loro applicazione alla figura professionale dell'assistente sociale operante nel settore della giustizia penale; il capitolo 3 tratterà le concezioni di criminalità e di trattamento del crimine presentando sia come sono state espresse teoricamente, sia come storicamente hanno permesso di costruire o modificare le istituzioni sociali, sia come hanno interagito con le conoscenze del servizio sociale; il capitolo 4 introdurrà le metodologie ed i criteri che sono stati scelti per l'analisi empirica; il capitolo 5 si propone di presentare le specificità delle caratteristiche delle misure alternative in Italia al fine di comprendere l'esistenza di continuità o di discontinuità con la vicenda che ci si è proposti di analizzare; il capitolo 6 permetterà di analizzare le caratteristiche della politica del decreto Mastella; il capitolo 7 presenterà le diverse concezioni come sono state percepite dai centri di *governance* riferendosi in particolare a quelli composti, in maggioranza o in via esclusiva, dagli assistenti sociali; il capitolo 8 sintetizzerà le conclusioni che si possono trarre dall'analisi, cercando in particolare di comprendere che cosa si può apprendere dall'esperienza esaminata.

## **2. Le concezioni di professione e la loro applicazione alla figura professionale dell'assistente sociale nel settore della giustizia penale.**

### **2.1. Introduzione.**

Il modo di agire o di reagire da parte di un gruppo professionale ad una proposta organizzativa o politica è orientato anche dal proprio senso di appartenenza al gruppo medesimo. In generale, la comprensione di come l'appartenenza ad un gruppo professionale possa essere importante per assumere delle posizioni innanzi a modifiche organizzative, costituisce uno degli obiettivi di questo studio; nello specifico, questa prospettiva è stata applicata allo studio degli assistenti sociali operanti nell'area penale per comprendere come i medesimi esprimono concretamente la propria concezione di professionalità.

Che cosa si intende per *professione*? Per esaminare questo tema bisogna considerare che la concezione di professione non è stata elaborata univocamente, ma ve ne sono diverse corrispondenti alle molteplici teorizzazioni. Le diverse teorie per Touisjn (1997) sono rappresentabili entro un *continuum* in cui ad un polo vengono concepite le professioni come se avessero una funzione entro la società (funzionalismo), mentre al polo opposto vengono percepite come se fossero uno strumento di un gruppo finalizzato a raggiungere o a mantenere dei privilegi (approccio neweberiano). L'attenzione ai processi di formazione di gruppi professionali piuttosto che alla caratteristiche che distinguono una professione da altre attività lavorative suscita interpretazioni differenziate circa il significato della professione nella società. Il susseguirsi delle diverse teorie sembra aver suscitato dei dibattiti, talora a distanza, talora diretti, tra i fautori delle diverse posizioni, ampliandone ulteriormente i temi e le prospettive. Si ritiene che questi dibattiti siano in grado di offrire riflessioni utili per comprendere le caratteristiche della professione dell'assistente sociale. Tale ipotesi è corroborata dal fatto che chi si è occupato di sociologia delle professioni si è sovente dedicato ad analizzare la figura dell'assistente sociale per comprendere particolari processi come, per

esempio, quello della professionalizzazione o della deprofessionalizzazione dei lavoratori<sup>1</sup>.

I principali dibattiti che si sono sviluppati storicamente sono relativi sia al modo di concepire la professione, sia al modo in cui quest'ultima è stata rappresentata nella società nella direzione di un potenziamento (professionalizzazione) o di un depotenziamento (deprofessionalizzazione).

Lo sviluppo di questi dibattiti tocca talvolta altri temi quali:

- il significato delle professioni per la società e la loro autonomia in essa;
- il suo ruolo rispetto ai processi economici ed in particolare rispetto al diffondersi di rapporti sociali basati su vincoli commerciali e di mercato;
- il rapporto tra burocrazia e professionalizzazione;
- la tendenza ad assumere la dimensione collettiva piuttosto che quella individuale per comprendere i fenomeni sociali;
- il contributo della conoscenza per la costituzione delle professioni.

Come questi temi divengono rilevanti per la comprensione delle caratteristiche della figura professionale degli assistenti sociali?

Si ritiene che occorra considerare che i diversi temi sopra presentati sono stati sviluppati dalla professione degli assistenti sociali in un particolare momento storico: quello dello sviluppo del *welfare state* fino agli anni '80 e della sua successiva erosione a cui il neoliberalismo, considerato come ideologia, ha contribuito in modo consistente. Considerati questi aspetti si è ritenuto importante esplorare sia la tematica delle relazioni intercorrenti tra la professione e lo Stato, sia del rapporto tra la professione ed il mercato. Molti tra cui Braverman (1974), Larson (1977, 1998), Derber (1983), Perkin (1989), Entwistle e Laffin (2000), Freidson (2002), Ferguson e Lavalette (2006), nel trattare i temi precedentemente esaminati, hanno ritenuto che queste relazioni fossero rilevanti per le proprie teorizzazioni. Anche in questo caso, come per quanto concerne le posizioni assunte in merito alla concezione di professione, i diversi studi non sono stati concordi nel definire le reciproche influenze tra stato-mercato e professioni.

Le differenziazioni delle diverse prospettive teoriche, se applicate alla figura professionale dell'assistente sociale, potrebbero contribuire a comprendere sia le diverse sfaccettature della

---

<sup>1</sup> In particolare nel capitolo verrà presentato lo studio di Aldridge (1999) che studia i processi caratterizzanti i gruppi professionali mediante l'osservazione di alcuni eventi in cui gli assistenti sociali sono stati coinvolti.

professione, sia le relazioni talvolta sinergiche, talvolta conflittuali con le dimensioni dello Stato e del mercato. Particolare rilievo a tale esplorazione è dato dal fatto che sovente sono gli stessi assistenti sociali ad aver esaminato queste relazioni; le teorizzazioni della sociologia delle professioni sono state assunte nel servizio sociale, soprattutto in quello del Regno Unito, per definire le caratteristiche della professionalità del servizio sociale. I contributi delle diverse teorizzazioni della sociologia delle professioni possono essere studiati per comprendere le caratteristiche della professione degli assistenti sociali. Saranno in particolare esaminate le posizioni che Parsons (1951) assume rispetto al valore e al significato che la professione medica ha avuto per la società per interpretare le possibili funzioni sociali che in generale le professioni possono acquisire (vedi sezione 2.2.2.). Quali sono state allora le funzioni sociali che sono state messe in relazione con la professione di assistente sociale? Come sono state utilizzate le altre teorizzazioni della sociologia delle professioni per rappresentare la professione degli assistenti sociali?

Nel paragrafo 2.2. verranno presentati i temi che sono stati oggetto di dibattito nella sociologia delle professioni; l'esame delle diverse prospettive teoriche nel paragrafo 2.3. si focalizzerà sui reciproci ruoli assunti dal *welfare state* e dai professionisti in interazione tra loro; nel paragrafo 2.4 si esaminerà come le diverse teorizzazioni siano state assunte dalla disciplina del servizio sociale per definire caratteristiche e problematiche della professionalizzazione degli assistenti sociali.

Nel paragrafo conclusivo si tenterà di interpretare in che modo la comprensione dei punti di forza e di debolezza della professionalizzazione dell'assistente sociale possa essere utilizzata per meglio assumere le proprie posizioni nel corso di processi di erosione del *welfare state*.

## ***2.2. I dibattiti relativi alle tipologie delle caratteristiche professionali.***

La concezione di professione è stata interpretata e rappresentata in modo molto ampio. Tousijn (1997) fa alcune distinzioni che consentono di comprendere le caratteristiche del dibattito che si è originato su questo tema. Lo stesso osserva che nella storia del pensiero



sociologico vi sono state almeno due tendenze che possono essere considerate quasi opposte: da un lato si cerca di definire la professione in base ai suoi attributi, dall'altra si cerca di comprendere i processi che ne permettono la formazione. Lo sforzo di distinguere ciò che è professionale da ciò che è un'attività lavorativa è iniziato con l'elaborazione di prospettive tassonomiche, ossia orientate a costruire delle categorizzazioni. Queste prospettive hanno tentato di definire le professioni attribuendo alle medesime delle caratteristiche specifiche e si sono sviluppate soprattutto all'interno del funzionalismo. Esse hanno offerto un grosso contributo per conoscere gli elementi che differenziano una professione da altre attività lavorative. Nella sezione 2.2.1 presenterò questa prospettiva riferendomi in particolare alle sue origini ed a come questa è stata sviluppata da Parsons (1951, 1952, 1954) nella sezione successiva esaminerò le teorizzazioni che hanno tentato di individuare i processi mediante i quali un gruppo che si occupa di specifiche attività lavorative tenta o riesce ad imporsi nella società ottenendo privilegi.

I limiti della prospettiva tassonomica sono stati che tali categorizzazioni, per lo più, non riescono ad interpretare la presenza di attività lavorative in cui gli operatori possiedono solo una parte degli attributi ritenuti caratterizzanti la professione (Tousijn 1997). Il dibattito si è sviluppato sui criteri che sono stati individuati per qualificare la professione. Attraverso queste riflessioni si è giunti a mettere in discussione le stesse modalità con cui i funzionalisti definivano questi criteri. Tousijn in merito scrive quanto segue:

Nel corso degli anni Settanta la teoria funzionalista delle professioni viene sottoposta a una serie di critiche, a partire dalle quali matura una vera e propria svolta teorica. L'attacco muove dall'osservazione che la definizione di professione adottata dai funzionalisti, e ancor più quelle adottate nell'approccio per attributi, coincidono con la definizione che i professionisti stessi forniscono della propria attività. Le caratteristiche 'speciali' delle professioni, in realtà, sono espressione dell'ideologia dei membri delle professioni stesse e in particolare delle loro *élites*, per le quali svolgono una funzione di legittimazione dei privilegi occupazionali. (Tousijn 1997, § 6).

L'attenzione dei critici del funzionalismo e dell'orientamento tassonomico si sposta, quindi, sui processi attraverso i quali i diversi gruppi professionali tendono a definirsi ed a legittimarsi nella società. Questo dibattito ha orientato progressivamente i critici del funzionalismo a formulare ipotesi teoriche relative alla professione che assumessero come

dimensione rilevante quella del potere. Questo mutamento di prospettiva nell'analisi delle professioni ha aperto altri dibattiti in quanto anche la concezione di *potere* è tutt'altro che univoca.

Nella prima sezione di questo paragrafo ci si dedicherà alla prospettiva tassonomica, in quella successiva alle teorizzazioni che hanno studiato i processi mediante cui un gruppo di lavoratori diviene una categoria professionale.

### **2.2.1. Criteri con cui si definisce la professione: la prospettiva tassonomica associata alla valorizzazione della funzione etica delle professioni.**

Tousijn (1997) nota che le teorizzazioni che tendono a dare un peso rilevante ad alcune caratteristiche di un'attività lavorativa affinché la medesima possa dirsi professione si fondano, almeno in parte, su teorizzazioni antecedenti. Per Tousijn (1997) questo modo di costruire le teorizzazioni intorno al concetto di professione è proseguito fino a quando il funzionalismo è stato criticato ed altre teorizzazioni si sono affermate. In questo paragrafo verranno esaminate quelle riconducibili alla prima prospettiva, ossia a quella per cui le professioni possono essere definite sulla base del possesso di alcuni attributi.

#### ***- Il pensiero di Durkheim e la sua influenza nella sociologia delle professioni: la rilevanza dell'etica professionale per la società.***

Agli albori della sociologia, Durkheim si sofferma sugli effetti della divisione del lavoro: questa viene presentata come una “delle basi fondamentali dell'ordine sociale” (Durkheim 1893, trad. it. p. 41). Durkheim (1893) si pone l'interrogativo di come sia possibile che in società sempre più articolate le diverse parti interagiscano senza entrare permanentemente in conflitto. Per Durkheim (1893) si instaura una nuova forma di moralità fondata sulla divisione del lavoro che sarebbe superiore alle precedenti. La forma morale in questione viene definita solidarietà organica; la medesima è caratterizzata da processi di integrazione funzionale delle diverse parti. In una società caratterizzata dalla solidarietà organica “gli individui sono raggruppati non in base alla loro discendenza ma in base alla attività specifica alla quale si consacrano” (Durkheim 1893, trad it. p. 192). L'organizzazione professionale,

pertanto, si sostituirebbe all'organizzazione segmentaria della società. Le diverse professioni, oltre a concorrere alla costituzione della società come forma organica, sono caratterizzate da una forma di solidarietà interna che le caratterizza come comunità professionale (Durkheim 1893).

La costituzione delle professioni è quindi messa in relazione alla divisione sociale del lavoro e quest'ultima viene vista come una forma di evoluzione della società in corrispondenza della quale viene raggiunta una forma etica superiore alla precedente, ossia alla solidarietà meccanica.

Durkheim nella sua teorizzazione, evita di scivolare in facili ideologizzazioni della solidarietà organica, dal momento che ne prevede l'esaurimento con il progredire dei processi di crescente divisione del lavoro (Chicchi 2001).

Per Durkheim (1922) l'etica, ossia la costituzione di un sistema di regole, è ritenuta un aspetto fondamentale e vitale per la società, parimenti alle sanzioni che regolano i rapporti sociali. Per lui le professioni, mediante la solidarietà organica, fanno parte di questa dimensione etica e le regole vengono poste entro un continuum in cui ad un estremo vi sono quelle che riguardano i rapporti di ciascuno con se stesso, relative cioè alla cosiddetta morale individuale, mentre all'estremo opposto vi sono quelle che riguardano i rapporti con gli altri. Sono queste ultime quelle che indicano i doveri reciproci e che vengono considerate da Durkheim (1922, trad. it. 1979) come il punto più alto: la sublimazione di tutto il resto. Lungo questo continuum si inseriscono doveri di diversa natura, dal momento che non sono correlati all'essere uomini, ma ad alcune particolari qualità che non tutti gli uomini hanno. Un'ampia gamma di doveri rientrano tra quelli ascrivibili a quest'ultima categoria, tra cui quelli civici, familiari e quelli professionali. Nell'ultimo caso, i doveri nei confronti degli altri uomini variano in ragione dell'attività professionale e sono più dipendenti degli altri dalle qualità individuali degli uomini in quel particolare momento. Queste differenze possono essere tali da far sì che alcune regole professionali osservate dagli uni sarebbero una trasgressione se fossero rispettate da altre professioni (Durkheim 1922):

Lo studioso ha il dovere di sviluppare il suo spirito critico, di non sottomettere il suo giudizio ad un'altra autorità che non sia quella della ragione; deve sforzarsi di essere uno spirito libero. Il prete, il soldato, sotto certi aspetti, hanno il dovere contrario. Per loro può essere obbligatoria

l'obbedienza passiva, in misura da determinarsi. (Durkheim 1922, trad. it. p. 34).

Per Durkheim questa qualità delle professioni è decisiva per permettere l'articolazione della società. Una delle caratteristiche fondamentali della morale professionale consiste nel fatto che la stessa non è all'attenzione pubblica. Le infrazioni alla sola etica professionale non sono oggetto di sanzione da parte della società nel suo complesso, mentre possono essere ritenute gravi all'interno del gruppo professionale. Tale affermazione viene utilizzata da Durkheim per mettere in risalto l'importanza del gruppo professionale, senza il quale la costituzione dell'etica della professione non sarebbe possibile. È l'autorità di questo gruppo che permette di definire e di far osservare delle regole al suo interno. L'etica riflette quindi ciò che è quel gruppo professionale. Per queste motivazioni la coesione interna del gruppo è decisiva perché l'etica professionale possa avere forza (Durkheim 1922):

Possiamo dire che la morale professionale sarà tanto più sviluppata e funzionante, quanta più coesione e organizzazione avranno i gruppi professionali in questione.(Durkheim 1922, trad. it. p. 37).

Durkheim evidenzia come, al suo tempo, queste condizioni si ritrovano in un numero ristretto di situazioni, soprattutto quelle che hanno un carattere pubblico come l'esercito, l'istruzione, la magistratura, la pubblica amministrazione, ecc.. Ciò permette di evidenziare come sia possibile estendere l'etica professionale anche al di fuori della dimensione istituzionale dello Stato. Da tale affermazione discende la possibilità di estendere il carattere etico anche ad attività economiche. Questa proprietà dell'etica professionale è ritenuta fondamentale per Durkheim in quanto, a suo giudizio, le attività economiche devono essere moralizzate. Anche se la questione non è al centro di questa trattazione, si ritiene tuttavia che ciò permetta di evidenziare per Durkheim il carattere decisivo che le professioni hanno per la società. Ciò è esplicitato come segue da Durkheim (1922):

Ogni disciplina di questo tipo, *ossia relativa alle professioni (ndr)*, è un insieme di regole che prescrivono all'individuo ciò che deve fare per non compromettere gli interessi collettivi, per non sconvolgere l'ordine della società di cui fa parte (...) *Questa permette di definire (ndr)* dove cominciano gli abusi illegittimi e qual è l'opera che egli deve prestare per la conservazione della

comunità. (Durkheim 1922, trad. it. p. 42).

Il pensiero di Durkheim, sebbene sia stato messo in discussione da numerosi sociologi, viene talvolta assunto per rappresentare un modo di intendere la professione in antitesi con altre rappresentazioni più recenti e maggiormente connesse con logiche di mercato.

Tawney (1921) declina la proposta durkheimiana in modo differente: la professionalizzazione, considerata come un fenomeno diffuso ed in espansione nella società, viene rappresentata come una via per soggiogare il dilagante individualismo (*rampant individualism*) ai bisogni della comunità entro una vera “società funzionale”. La professionalizzazione viene quindi considerata come una via per evitare la materializzazione di una società “acquisitiva” (Tawney 1921). Lo stesso, infatti, afferma quanto segue:

The meaning of a profession is that it makes the traitors the exception, not as they are in industry, the rule. It makes them the exception by upholding as the criterion of success the end for which the profession, whatever it may be, is carried on, and subordinating the inclinations, appetites and ambitions of individuals to the rules of an organization which has its object to promote the performance of functions. (Tawney 1921, p. 92).

Sebbene le professioni siano state considerate, sia da Durkheim sia da Tawney, come un elemento centrale per la società, la loro prospettiva di studio non è quella storica. Carr Saunder e Wilson (1933) avviano un'analisi storica delle professioni al fine di individuarne gli elementi caratteristici. La medesima ottica viene assunta anche da Parsons, seppur il suo fine fosse quello di individuare la portata del cambiamento che la professionalizzazione impone nel mondo moderno. Il pensiero di Parsons appare quindi rilevante in quanto costituisce uno dei primi tentativi di rappresentare le professioni moderne ed il significato che le stesse hanno per la società.

**- *Parsons e la concezione di professione come se la medesima fosse funzionale per la società.***

Nel definire le professioni, Parsons (1954) rileva che le conoscenze sviluppatasi entro ambiti universitari ed accademici inizialmente quasi non si incontravano con l'esercizio di attività che richiedevano l'applicazione di quelle conoscenze. Una delle ragioni di questo fenomeno è data dal fatto che le università si sono sviluppate prevalentemente in ambito

religioso e, come tale, lontano dall'esercizio di attività manuali. Per lungo tempo, coloro che esercitavano attività professionali non avevano possibilità di accedere alla conoscenza accademica in quanto dediti ad attività manuali. Tipico esempio è il caso dei medici: coloro che curavano i malati erano i barbieri. Ciò rendeva difficoltoso il trasferimento di sapere acquisito dalla conoscenza pratica nell'ambito scientifico o accademico. Parsons (1954) nota che la trasformazione dell'università e la sua evoluzione istituzionale ha fatto sì che la medesima non sia stata più influenzata dalla sfera religiosa; ciò ha comportato che la formazione universitaria divenisse orientata a produrre conoscenze utili per l'applicazione pratica. In questo modo la distanza tra alcuni tipi di attività lavorativa e le conoscenze prodotte in ambito accademico si è rapidamente attenuata: è questo il processo che ha permesso la nascita delle professioni intese in senso moderno (Parsons 1954).

La distanza tra la formazione universitaria e le attività che comunque richiedevano un certo grado di conoscenza ha orientato chi svolgeva quelle attività ad associarsi in forme simili a quelle degli artigiani, al fine di condividere e tutelare le proprie pratiche; la differenza tra le associazioni professionali e quelle artigiane è tuttavia data dal fatto che queste ultime non sono prevalentemente caratterizzate da relazioni gerarchiche, quanto dalla necessità di condividere la conoscenza utile per la propria attività lavorativa (Parsons 1954). L'ideologia che si è sviluppata in tale contesto è quella del "servizio" (Parsons 1954) che rappresenta la professione svincolata da gruppi economici orientati al mercato.

Gradualmente, la professionalizzazione delle attività lavorative si è estesa a varie attività non originariamente classificabili tra quelle professionali. Tale estensione ha comportato una parziale attenuazione dell'ideologia del servizio. La tendenza ad associarsi senza privilegiare modelli di rapporto gerarchico si è invece diffusa: ciò è stato considerato da Parsons (1954) come un merito delle professioni. Il rapporto gerarchico è infatti associato all'organizzazione di tipo burocratico. Parsons (1954) considera alcuni aspetti negativi dell'organizzazione di tipo burocratico e concorda con Weber sul diffondersi del modello burocratico nelle organizzazioni, connotando questo fenomeno come una degenerazione. Tale fenomeno sarebbe però per Parsons (1954) ormai superato, dal momento che l'espansione di un modello organizzativo alternativo entro le professioni contribuisce a controbilanciare spinte degenerative del sistema. Parsons, a questo proposito, afferma quanto segue:

Il coinvolgimento del personale professionale di alto livello in moltissimi tipi di organizzazione moderna è stato l'occasione di importanti mutamenti delle organizzazioni stesse: il più visibile è che il vecchio tipo di autorità burocratica "gerarchica" non è più caratteristico se non di un piccolo gruppo di organizzazioni di grandi dimensioni. Il modello fondamentalmente associativo di strutturazione delle relazioni fra pari professionali, che ha dovuto essere esteso alle relazioni fra personale professionale e funzionari operanti a livelli simili nelle rispettive gerarchie, è venuto ad essere di enorme importanza nel tipo di organizzazione formale. (Parsons 1954, trad. it. p. 85).

La prospettiva ora presentata si inserisce nella più ampia teoria funzionalista della stratificazione sociale di cui Parsons è l'artefice. A tal proposito Touisjn (1979), riferendosi al funzionalismo, evidenzia che il meccanismo di controllo e di ricompense sociali mediante il riconoscimento delle professioni può essere considerato come uno dei meccanismi della stratificazione sociale.

Anche la ben nota analisi di Parsons del rapporto medico-paziente (Parsons 1951), costituisce una puntuale applicazione dei concetti caratteristici della teoria funzionalista. Nel paragrafo che segue è ben delineato ciò che Parsons intende per *funzione della professione*: laddove vi possono essere disfunzioni sociali, date per esempio dalle malattie che impediscono di estrinsecare pienamente i ruoli sociali, le professioni intervengono per far fronte a queste problematiche.

La salute è inclusa tra i bisogni funzionali del singolo membro della società per cui, dal punto di vista del funzionamento del sistema sociale, un livello generale di salute troppo basso, cioè un'alta incidenza di malattia, risulta disfunzionale. Ciò deriva in primo luogo dal fatto che la malattia rende incapaci a svolgere efficacemente i ruoli sociali (...). La professione medica costituisce un meccanismo del sistema sociale per far fronte alle malattie dei suoi membri (...), è organizzata sulla base dell'applicazione della conoscenza scientifica ai problemi della malattia e della salute, cioè al controllo della malattia. (Parsons 1951, trad. it, p. 438-440).

Quanto evidenziato per il medico, ossia il carattere di controllo di ciò che è potenzialmente deviante e che, come tale, minaccia la società nel suo complesso, viene affermato anche per gli avvocati (Parsons 1952) e per le professioni in genere.

- ***L'individualizzazione degli attributi che caratterizzano il professionalismo.***

Barber (1963) sviluppa ulteriormente l'approccio funzionalistico definito da Parsons. Anche per lui come per Parsons, le professioni sono orientate verso interessi comunitari. In una società in cui l'individualismo diviene dominante e regolatore del mercato, il processo di professionalizzazione viene visto come un controbilanciamento di tale spinta. Il tentativo di Barber (1963) è quello di individuare cosa differenzia le *professioni* dalle *occupazioni*. Egli delinea quattro caratteristiche essenziali:

- a) un alto grado di conoscenza generale e sistematica;
- b) un orientamento verso l'interesse comunitario, piuttosto che verso l'interesse individuale;
- c) un alto grado di autocontrollo attraverso codici di etica interiorizzati nel processo di socializzazione al lavoro e attraverso associazioni volontarie organizzate e dirette dagli specialisti stessi del lavoro;
- d) infine un sistema di riconoscimenti (monetari e onorari) che è fondamentalmente una serie di simboli dei successi raggiunti nel lavoro, che sono fini in se stessi. (Barber 1963, trad. it. p. 95).

Una professione può dirsi tale quando tutto il gruppo professionale ha queste caratteristiche. Ci sono, tuttavia, settori occupazionali caratterizzati dal fatto che una parte del gruppo ha questi requisiti, mentre una parte non li ha ancora. Sono queste le *professioni emergenti o marginali* in cui Barber include anche gli assistenti sociali. Le motivazioni di questo fenomeno sono da ricercarsi nel fatto che vi è una rapida evoluzione delle conoscenze, per cui vi è una spinta nei confronti di gruppi non professionali a diventarlo. Tale spinta comporta che una parte del gruppo si professionalizzi. In questo modo si costituisce una *leadership* che tenta di definire un codice etico. Tale processo può essere difficoltoso, dal momento che il livello di conoscenze non è tale da renderlo univocamente riconosciuto. Il processo di professionalizzazione, pertanto, attraversa tensioni a causa di queste problematiche.

Si noti che, per Barber, la produzione di nuova conoscenza sistematizzata è il motore principale del processo di professionalizzazione. Il tema della conoscenza viene affrontato in modo diverso da Wilensky (1964) che rileva come l'utilizzo di conoscenze provenienti da diversi settori non permetta di gestire in modo monopolistico la conoscenza nel lavoro. Ciò consente a Wilensky di escludere dalle professioni le occupazioni che non sono in grado di monopolizzare la conoscenza. Il modo con cui è definita e considerata la conoscenza utile per



i processi di professionalizzazione diviene determinante per includere o escludere alcune occupazioni tra le professioni. Infatti, è sulla base della concezione di *conoscenza* che il primo autore include gli assistenti sociali tra le professioni emergenti, mentre il secondo li esclude.

Per Barber (1963), inoltre, il diffondersi del processo di professionalizzazione in molteplici settori occupazionali viene comunque giudicato positivo, non solo perché è un controbilanciamento degli interessi individuali, ma anche perché permette di diffondere modelli organizzativi diversi da quelli burocratici. Riecheggiando Parsons, anche Barber evidenzia che i codici etici delle professioni orientano le relazioni interpersonali in direzioni differenti da quelle gerarchiche.

L'enfatizzazione eccessiva del concetto di *funzione* viene avvertita dagli stessi funzionalisti negli anni '50 e, a tal fine, gli stessi si concentrano maggiormente sul tentativo di individuarne gli attributi, tentando di uscire da astratti schematismi. Tra questi spicca Greenwood (1957); gli attributi che lui ha individuato sono cinque, ma non sono ritenuti esclusivi delle professioni: sarebbe la presenza contemporanea di tutti e cinque gli elementi a determinare una professione. Le diverse attività lavorative possono, quindi, essere collocate lungo un *continuum* che si estende tra due categorie: quella della professione, in cui vi sono tutti e cinque gli attributi e quella di mera occupazione, in cui compaiono pochi o nessuno di questi. Greenwood (1957) definisce gli attributi che possono essere più o meno posseduti e ne riassume le caratteristiche nel seguente modo:

- a) conoscenze organizzate entro un sistema coerente che ne costituisce il *corpo teorico*;
- b) l'*autorità professionale* consistente nel fatto che, nella relazione con il cliente, è il professionista a stabilire ciò che va fatto;
- c) le *sanzioni della comunità*, intese come riconoscimento da parte della comunità di una serie di poteri e di privilegi. Queste vengono concesse a seguito del riconoscimento dell'utilità della professione per la società. Ciò comporta la creazione del meccanismo del *licensing* o "abilitazione" che permette solo a chi è in possesso di titoli riconosciuti dallo Stato di poter esercitare quella professione;
- d) un *codice di regole etiche*; tutti i codici etici presentano alcune caratteristiche uniformi come la neutralità affettiva verso il cliente e un comportamento cooperativo ed egualitario tra i colleghi;
- e) la *cultura professionale* come effetto della tendenza dei membri ad associarsi al fine di

autotutelarsi e di autocontrollarsi come gruppo.

Il merito di Greenwood consiste nell'aver tracciato in modo chiaro la tipicità delle professioni. Il limite è dato dal fatto che la tipizzazione è storicamente condizionata, infatti la sua sistematizzazione è coerente con quanto stava avvenendo negli anni '50, caratterizzati dal rafforzamento delle professioni libero-professionali. Più arduo è invece adattare il modello di Greenwood a quanto sarebbe avvenuto dopo, ossia all'emergere di professioni che vengono esercitate per lo più alle dipendenze di altri (Prandstraller 1980).

**- *Le ragioni per cui le professioni sono ritenute funzionali per la società.***

In generale, l'approccio struttural-funzionalistico è caratterizzato dalla concezione che le professioni sono orientate al servizio alla comunità. Tale orientamento è assicurato sia attraverso un particolare processo di socializzazione al quale sarebbero sottoposti i candidati all'esercizio delle professioni stesse, sia mediante il controllo formale ed informale esercitato dalla comunità dei colleghi, soprattutto attraverso i codici etici. In cambio, la società garantisce ai professionisti vantaggi e privilegi, quali un reddito ed un prestigio sociale elevati, e protegge l'autonomia delle professioni dalle interferenze dei "laici" (Rueschemeyer 1964).

Un altro aspetto positivo che Parsons (1951, 1954) in particolare, ma anche altri funzionalisti (Barber 1963) evidenziano è che le professioni sono in grado di preservare la società dagli aspetti degenerativi della burocratizzazione. Come già ricordato in questa sezione di paragrafo, Parsons (1954) concorda con Weber sia circa la tendenza della società moderna ad espandere la burocratizzazione, sia nel considerare il processo medesimo in modo positivo.

La burocratizzazione permette una maggior razionalità strumentale, ma presenta anche aspetti negativi quali l'enfatizzazione di un modello gerarchico di organizzazione. Sia Durkheim (1893, 1922), sia Tawney (1921), sia Parsons (1951, 1952, 1954), dopo aver identificato potenziali spinte degenerative all'interno della società, presentano, seppur implicitamente, le professioni come una via per neutralizzare quelle degenerazioni da loro precedentemente individuate.

### **2.2.2. Criteri con cui si definisce la professione: le interpretazioni della professione come se fossero orientate al potere.**

Tra le critiche mosse all'approccio struttural-funzionalistico, troviamo il fatto che lo stesso si limita ad una mera descrizione delle professioni e non le analizza più in profondità (Hughes 1971) se non per definire in modo unilaterale la loro utilità per la comunità. A tal proposito Millerson (1964), esaminando i lavori di ventuno autori, ha messo insieme una lista di ventitré attributi: nessuna lista presentata da un autore coincide con quella di un altro.

La visione ottimistica del funzionalismo circa l'espansione e l'effetto positivo delle professioni nella società diverrà uno degli argomenti su cui si svilupperanno le critiche e le teorizzazioni ad esso alternative. Wilensky (1964), per quanto le sue teorizzazioni siano vicine al funzionalismo (Prandstraller 1980), percepisce con un certo fastidio l'enfaticizzazione dell'importanza della diffusione della professionalizzazione delle occupazioni da parte dei funzionalisti. Un altro limite del funzionalismo è colto da Abbott (1995), che, nelle sue prime ricerche sugli assistenti sociali, applica un approccio funzionalista tentando una classificazione "à la Parsons" (Abbott 1995, p. 876), poi criticata in suoi studi successivi. Abbott (1995), allontanandosi dalla sua classificazione originaria, evidenzia il tentativo dei funzionalisti di compiere classificazioni sulla base di funzioni che loro stessi tentano di definire ma che, di fatto, sono ben lontane dal processo definitorio compiuto all'interno di una professione quale quella degli assistenti sociali.

La diffusione progressiva della teoria funzionalista e dell'approccio per attributi hanno comportato la strutturazione di una critica sempre più sistematica a tali teorie. La rilevanza della funzione etica della professione per la società verrà avvertita con disagio o criticata aspramente. Lo studio della professione come processo che permette l'acquisizione o il mantenimento di privilegi considererà come fondamentali altre categorie sociologiche, *in primis* quella del potere. Tale nozione permette di poter applicare concetti macrosociologici a ricerche empiriche sulle professioni (Tousijn 1997). La definizione del potere nella sociologia, tuttavia, non è univoca, ma è strettamente correlata alle diverse teorie sociologiche. Quelle che maggiormente evidenziano tale interconnessione sono l'approccio neo-weberiano e quello marxiano (Tousijn 1997).

Il modo nel quale il potere viene rappresentato incide profondamente nella teorizzazione

complessiva elaborata dai diversi autori e permette di individuare relazioni diverse con altre dimensioni che caratterizzano la professione, quale l'orientamento alla conoscenza ed ai valori professionali (Macdonald 1995). Considerate queste riflessioni, si ritiene necessario sia esaminare le diverse accezioni di “potere” come sono state espresse nell'approccio weberiano e in quello marxiano, sia come le medesime concezioni di potere sono state elaborate dalla sociologia delle professioni.

Nelle parti seguenti di questa sezione di paragrafo mi occuperò di definire le diverse prospettive con l'avvertenza che l'utilizzo dei classici da parte degli autori contemporanei non è rigidamente classificabile.

- ***Potere, concezione di classe e capitalismo: le opposte visioni di Marx e di Weber.***

Il concetto di potere è definito diversamente da Marx ed Engels (1848) e da Weber (1913, 1922): ciò dipende dai loro presupposti teorici parzialmente antitetici.

Marx ed Engels (1848) esprimono implicitamente la concezione di potere nello stesso testo in cui il capitalismo viene qualificato come una particolare strutturazione dei mezzi di produzione da parte della borghesia.

A questo proposito Marx ed Engels affermano quanto segue:

La borghesia non può esistere senza rivoluzionare continuamente gli strumenti di produzione, quindi i rapporti di produzione, quindi l'insieme dei rapporti sociali. Prima condizione di esistenza di tutte le classi industriali precedenti era invece l'immutata conservazione dell'antico modo di produzione. (Marx e Engels 1848, trad. it., p.77).

In questi termini, il potere assume un'accezione spiccatamente economica piuttosto che sociale: il dominio di una classe su un'altra avviene in forza di meccanismi economici. Il concetto di “classe” diviene allora il termine per riferirsi a parti della società che detengono i mezzi di produzione.

Per Weber (1922) il potere è esercitato anche sulla base di presupposti relazionali oltre che economici. Le relazioni sono il cardine dei fenomeni sociali; queste sono la base per cui si costruiscono nella società le associazioni (Weber 1922); tale concetto viene utilizzato per studiare come una comunità di interessi persegua questi ultimi attraverso l'esercizio

monopolistico di alcune risorse. Se l'esercizio di un monopolio è uno stimolo per tentare di far parte di una comunità, dall'altro si creano forme di chiusura per limitarne l'accesso: è tale principio che garantisce la permanenza di situazioni di monopolio (Weber 1922). Il concetto di chiusura si riferisce alla possibilità di escludere altri soggetti in forza di una caratteristica comune: è questa per Weber (1922) la strategia fondamentale per costituire dei monopoli. Weber (1913) esplicita che i fenomeni economici trovano i propri presupposti nei fenomeni sociali; i fenomeni economici sarebbero interpretabili a partire dai meccanismi sociali in cui la comunità è una delle forme elementari e costitutive. Per Weber (1922) queste modalità riguardano molteplici fenomeni relativi alla costituzione di gruppi sociali.

Macdonald (1995) nota che per Weber, al contrario di quanto accade in Marx, il concetto di monopolio non è utilizzato esclusivamente per indicare rapporti di produzione e la gamma potenziale di monopoli tende a divenire molto vasta. L'esercizio monopolistico è diretto contro altri concorrenti contraddistinti da una caratteristica comune: il loro fine è la chiusura di opportunità sociali ed economiche agli estranei, non importa in quale ambito; parimenti non è importante se le caratteristiche utili per garantire un monopolio siano positive o negative.

Macdonald (1995) e Tousijn (1997), esaminando il modo in cui il pensiero di Marx è stato utilizzato per interpretare le professioni, notano che il medesimo non ha esplicitato la sua concezione di professione. L'applicazione della teoria marxista all'evoluzione odierna delle professioni è stata conseguentemente oggetto di forti critiche (Macdonald 1995; Tousijn 1997). Alcuni marxisti quali Oppenheimer (1973), Braverman (1974), Poulatzas (1975), McKinlay (1982), Derber (1983), nonostante le difficoltà incontrate nell'applicare alla società contemporanea il loro paradigma di riferimento, hanno offerto contributi per interpretare i limiti e le problematiche relative al raggiungimento dell'autonomia professionale. Tale tema, che rientra nel più ampio dibattito circa le tendenze delle professioni, è a mio giudizio rilevante per la ricerca.

Tousijn (1997), esaminando il modo in cui il pensiero weberiano ha permesso di costruire interpretazioni circa le professioni nella società odierna, nota che l'attenzione di Weber agli aspetti relazionali ha permesso di studiare come si creino e si garantiscano i privilegi, andando oltre i rapporti economici ed i processi di concentrazione della ricchezza. È attraverso lo studio delle relazioni che si possono interpretare fenomeni storici. La prospettiva

ora delineata permette di superare letture economicistiche che interpretavano la professione sulla base di leggi universalmente valide e non storicamente situate. A tal proposito Dietrich e Roberts (1997) presentano l'approccio neoweberiano come segue:

The neo-Weberian literature focuses on-market conditions, viewing society as an arena where competing groups struggle with each other, to gain power and status. Conflict is a catalyst for change and the segmented nature of occupations that strive for professional status is crucial to this process. Segmentation creates a diversity of need and wants, which are central to forming an occupation's experience of professionalization. (...) The central role of conflict and struggle, and the need to achieve and consolidate professional status, necessitates historical analysis of professional organisation in stark contrast to the static, a historical approach that characterises the economic literature. Central to this historical analysis is a recognition of the power sources utilised by occupations in their struggle to achieve and maintain professional status, and the way this power is institutionalized within the emerging profession. (Dietrich e Roberts 1997, p. 22).

La prospettiva neo-weberiana considera, quindi, gli aspetti storici e li interpreta entro processi quali quello dell'istituzionalizzazione delle professioni. Le professioni non vengono analizzate in modo statico: così facendo, si pone l'attenzione sui modi in cui le stesse riescono ad ottenere e mantenere un proprio *status* e un minore o un maggior potere.

La concezione di potere come processo storicamente definito ed interpretabile, crea le premesse per articolare ricerche empiriche che interpretino i fenomeni della professionalizzazione. Il concetto di chiusura sociale permetterà di studiare il modo in cui le professioni definiscono se stesse al fine di creare e mantenere specifici privilegi.

**- *L'approccio neo-marxista e la tendenza alla professionalizzazione nella società.***

La gamma di posizioni dei neo-marxisti per quanto concerne il significato attribuito alle professioni nella società è piuttosto vasto: ad un estremo troviamo chi come Poulatzas (1975), concepisce le professioni come strumento per soddisfare le funzioni del capitalismo in termini generici; al polo opposto altri come Braverman (1974), Oppenheimer (1973), Derber (1983), McKinlay (1982) concepiscono le professioni come soggette al processo di proletarizzazione con conseguente dequalificazione e perdita di abilità specifiche alla professionalità (*deskilling*).

- Il concetto di proletarizzazione è stato formulato da Oppenheimer (1973) come se

fosse un idealtipo. Le caratteristiche che lo stesso prevede sono le seguenti:

- esiste una divisione del lavoro estensiva così che il lavoratore tipico esegue solo un compito o un esiguo numero di compiti nel processo globale;
- il ritmo di lavoro, le caratteristiche del posto del lavoro, la natura del prodotto, gli usi ai quali esso è destinato e le sue condizioni di mercato sono determinate non dal lavoratore, ma da più alte autorità (...);
- la fonte primaria di reddito del lavoratore è il suo salario, che è determinato da condizioni di mercato e processi economici su vasta scala (...), piuttosto che dalla contrattazione individuale faccia a faccia;
- il lavoratore, per difendere la sua situazione dal deterioramento delle condizioni di vita e/o di lavoro, si muove in qualche modo verso la contrattazione collettiva. (Oppenheimer 1973, trad. it. p.155).

Per Oppenheimer (1973), sia le professioni costituite da tempo, come la medicina, sia quelle nuove, come l'ingegneria, sia quelle semiprofessionali, come quelle relative al servizio sociale, tendono ad essere assimilate alla classe del proletariato. La spinta in tale direzione è data dalla burocrazia che tende a riprodurre nel posto di lavoro le condizioni della fabbrica in cui la produzione è regolata sulla base di rapporti gerarchici e il lavoro tende a specializzarsi a causa di una divisione del lavoro su larga scala. In questo scenario verrebbero annullate le soddisfazioni che il professionista trae dal suo lavoro in quanto lo stesso diverrebbe parcellizzato e routinarizzato.

Con un'impostazione simile, Braverman (1974) si sofferma sul ruolo dello *scientific management*, avente come principale obiettivo la dettagliata divisione del lavoro e la scomposizione delle conoscenze e delle tecniche di produzione, prima monopolio dei lavoratori qualificati.

La teoria elaborata da Braverman ha avuto un impatto profondo tra i teorici del pensiero radicale del servizio sociale (si veda: Simpkin 1979; Bolger *et al.* 1981; Jones 1983; Joyce *et al.* 1988). A questo proposito Harris (1998), evidenzia come tali autori ritennero che lo *scientific management* minasse alla base l'autonomia degli operatori sociali in posizione di *front-line*, a diretto contatto con l'utente finale. Lo stesso Harris nella seguente affermazione propone lo *scientific management* come *framework* entro cui viene creato l'approccio del servizio sociale radicale:

This model of intensified managerial control through scientific management became the analytical framework for understanding the labour process within and against which radical social work was to be created. (Harris 1998, p. 840).

Derber (1983), seppur vicino alle tesi di Braverman per quanto concerne la perdita di controllo sul lavoro, osserva che Marx intendeva il controllo con due accezioni diverse; la prima è inerente al processo di lavoro: come questo è gestito e come il lavoro è organizzato; la seconda forma di controllo riguarda invece l'utilizzo e le caratteristiche del prodotto stesso: come questo viene concepito e definito per essere immesso nel mercato (le caratteristiche riguardano soprattutto il prezzo ed i mercati in cui il prodotto viene commercializzato).

Questi due modi per cui i lavoratori possono essere privati del controllo del loro lavoro hanno due significati e conseguenze diverse. La perdita di controllo del processo di lavoro comporta che questo venga acquisito dal *management* mentre le attività del lavoratore tendono a routinarizzarsi. Al contrario, la perdita di controllo sul prodotto ha come conseguenza l'incapacità di stabilire il fine stesso del lavoro da parte del lavoratore; questa perdita di controllo sul prodotto viene chiamata proletarianizzazione ideologica per distinguerla da quella descritta precedentemente come proletarianizzazione tecnica (Derber 1983).

Technical proletarianization can leave workers great, moderate, or few degrees of discretion and skill in the actual performance of work. The lack of control over the product can be reconceptualized more broadly as the lack of control over the ends of one's work. Called here ideological proletarianization, it will refer to the appropriation of control by management over the goals and social purposes to which work is put. Elements of ideological proletarianization include powerlessness to choose or define the final product of one's work, its disposition in the market and its uses in the larger society, and the values or social policy of the organization which purchases one's labour. (Derber 1983, p. 312-313).

Con questi presupposti è allora possibile che si verifichino situazioni in cui i professionisti mantengano proprie specifiche abilità. L'interesse dei manager, per Derber (1983), non sarà sempre quello di controllare specifiche abilità tecniche. Laddove ciò non è possibile per le caratteristiche stesse del processo di lavoro, il *management* riesce tuttavia a controllare ugualmente il lavoro perché è in grado di controllare alcune caratteristiche del prodotto. In



questo caso i professionisti, pur esercitando le proprie abilità professionali, non possono più controllare i fini delle proprie azioni. La creatività e la libertà del lavoro viene allora impoverita. A proposito del lavoro professionale Derber (1983) aggiunge quanto segue:

It reduces the domain of freedom and creativity to problems of technique; it thus creates workers, no matter how skilled, who act as technicians of functionaries. Moral, social and technological issues are subtly removed from the purview of the worker, as he is deprived of control of his product and his relation to the larger community. While this occurred (...) in the early proletarianization of the nineteenth-century wage worker, it was later overshadowed by the profundity of technical proletarianization. (Derber 1983, p. 316).

Le teorie neo-marxiane hanno generato perplessità e critiche: Prandstraller (1980) per esempio, nell'esaminare il pensiero di Oppenheimer (1973) mette in rilievo la forzatura dei dati empirici che non testimonierebbero affatto un processo di proletarizzazione delle professioni. Macdonald (1995) evidenzia come le varie interpretazioni delle professioni facciano parte dei numerosi tentativi di risolvere problematiche che la stessa teorizzazione marxiana aveva aperto a seguito di un eccessivo determinismo per quanto concerne la struttura della società.

**- *L'approccio neo-weberiano e la reinterpretazione del “professionalismo”.***

L'approccio neo-weberiano interpreta il processo di professionalizzazione utilizzando il concetto di “chiusura” o *enclosure* (Macdonald 1995; Tousijn 1997). Johnson è stato uno dei primi che ha compiuto tale scelta; ciò gli ha permesso di proporre una diversa interpretazione del professionismo rispetto a quelle degli autori funzionalisti a lui contemporanei. Johnson (1972) a tal proposito afferma quanto segue:

Il professionalismo viene dunque ridefinito come un particolare tipo di controllo occupazionale piuttosto che come espressione della natura inerente a peculiari occupazioni. (Johnson 1972, trad. it., p. 119).

Sulla base di questi presupposti teorici, Johnson (1972) si occupa di definire il potere professionale. Per lui la professionalizzazione è un particolare modo di gestire la relazione

produttore-consumatore. Questa relazione è caratterizzata da una condizione di incertezza originata dalla divisione del lavoro e dalla conseguente distanza sociale produttore-consumatore. È da tale situazione che il produttore può trarre vantaggio. In quest'ottica le professioni non sono più definite sulla base della loro natura, ma si costituirebbero sulla base di un rapporto di forza che può essere o meno a vantaggio del produttore. Questa situazione di incertezza è descritta da Johnson (1972) come segue:

È la distanza sociale, come prodotto della divisione del lavoro che crea questa potenzialità di autonomia, ma non si può identificarla con essa. Piuttosto, la distanza sociale crea una struttura di incertezza (...) nella relazione tra produttore e consumatore, dando luogo in tal modo ad una tensione nella relazione che bisogna risolvere. Vi è un irrinunciabile ma variabile minimo di incertezza in ogni relazione tra consumatore e produttore, e sulla base del grado di indeterminatezza del contesto socio-strutturale, varie istituzioni sorgeranno per ridurre l'incertezza stessa. Le relazioni di potere determineranno se l'incertezza è ridotta a spese del produttore o del consumatore. (Johnson 1972, trad. it., p. 119).

La distanza sociale può essere mantenuta in vari modi: uno di questi è il fatto di possedere conoscenze definite dal Johnson (1972) come “esoteriche”, ossia non accessibili ai consumatori. Il produttore quindi tenterà di mantenere come inaccessibili le conoscenze anche in situazioni in cui i processi di produzione si possono semplificare grazie all'utilizzo di nuove tecnologie. In tale prospettiva non è fondamentale che la conoscenza sia inaccessibile a coloro che non esercitano la professione. Ciò che è determinante per professionalizzare un'occupazione è la sua capacità di mantenere la distanza sociale a proprio vantaggio, fino ad arrivare ad una vera e propria mistificazione, come esplicitamente esposto in quanto segue:

Il rapporto di potere esistente tra il professionista e il cliente, può essere tale, quindi, da permettere al professionista di aumentare la distanza sociale, la propria autonomia e il controllo sul lavoro professionale impegnandosi in un processo di “mistificazione”. L'incertezza, pertanto, in origine non è solo comprensibile ma può essere deliberatamente accresciuta per scopi manipolativi e manageriali. (Johnson 1972, trad. it., p. 121).

Riuscire a gestire questa condizione di incertezza a proprio vantaggio non è possibile per tutti i gruppi occupazionali ma solo per chi riesce a legarsi a gruppi sociali dominanti.

Vi sono poi altre strategie quali la capacità di inserirsi in aree in cui il consumatore è particolarmente debole: si pensi a tal proposito ai medici che si occupano di situazioni di acuta vulnerabilità o in cui l'esercizio di determinate attività può essere connesso a riti sociali di passaggio quali la morte o la nascita. Riuscire a mantenere questo vantaggio non è scontato e acquisito, ma è un fatto storico e localizzato: dipendente cioè anche dal modo in cui lo Stato controlla le professioni. Tutto ciò permette a Johnson (1972) di ridefinire le professioni come segue:

Una professione non è dunque un'occupazione, ma un mezzo per controllare una occupazione. La professionalizzazione è un processo storico specifico che alcune occupazioni hanno subito in un momento particolare, piuttosto che un processo che certe occupazioni possono aspettarsi di subire per i loro requisiti essenziali. (Johnson 1972, trad. it., p. 123).

Il tema del potere diviene con Johnson (1972) uno dei più rilevanti nello studio delle professioni e del concetto di professionismo. Dietrich e Roberts (1997) presentano il potere professionale in modo simile a Johnson (1972) e ne enfatizzano il ruolo decisivo nel modellare la struttura sociale ed economica della società. Per Dietrich e Roberts (1997), il potere non è visto solo in una dimensione economica, ma viene esercitato nelle pratiche professionali. Le basi economiche del potere sono mantenute grazie all'esercizio del potere nelle pratiche professionali. Dietrich e Roberts (1997) a questo proposito scrivono quanto segue:

The power perspective in sociology is concerned with profession's ability to access and maintain power in order to lay claim to professional status. We would argue that, to provide a rationale for professions, power must be understood in both structural and processual senses. It follows that power plays a pivotal role in understanding the role and the nature of professional activity. The structural bases of economic power are only possible to maintain, in a social context, if divergent relations of dominance are reproduced in social practices. (Dietrich e Roberts 1997, p. 24).

Quanto sopra ha conseguenze per quanto riguarda la definizione dell'etica professionale: questa non sarebbe originata sulla base della funzione professionale, ma diverrebbe uno strumento per accedere al ed esercitare il potere. L'etica, infatti, è uno strumento per acquisire uno *status* senza il quale sarebbe impossibile acquisire potere. Dietrich e Roberts (1997)

ancora affermano quanto segue:

It follows that professional ethics are the filter through which economic and social power mutually reinforce each other. Without social status, as recognised in a professional ethic, the potential offered by economic power cannot be realised. (Dietrich e Roberts 1997, p. 24).

L'etica viene quindi messa in relazione alle dimensioni del potere e ne viene evidenziata la funzione sociale che ne travalica i contenuti. La posizione funzionalista per cui le professioni sono eticamente al servizio della società è qui totalmente confutata: l'etica sembra divenire una modalità per gestire rapporti di potere.

Già in Johnson il concetto di chiusura viene utilizzato al fine di studiare i processi di professionalizzazione; ciò diviene ancora più evidente in Larson (1977) che presenta esplicitamente la professionalizzazione come una forma di progetto. È mediante il progetto professionale che gli attributi professionali vengono utilizzati concretamente entro una strategia per rafforzare il proprio *status*. Questo processo è espresso da Larson (1977) come segue:

These cognitive and normative elements are important (...), because they can be used (with greater or lesser success) as arguments in a process which involves both struggle and persuasion. In this process, particular groups of people attempt to negotiate the boundaries of an area in the social division of labour and establish their own control over it. (Larson 1977, p. XII).

Per rafforzare o difendere il proprio potere, occorre che si tenti di mantenere e costruire i confini della professione. Per questo motivo si costituiscono arene in cui negoziare le proprie aspirazioni con quelle di altri gruppi. Si tratta di un 'progetto professionale' costituito da due processi: un processo di creazione e controllo del mercato dei servizi professionali e uno di mobilità sociale collettiva, ossia di innalzamento collettivo dello *status* sociale di un'occupazione (Larson 1977).

Per quanto concerne il primo processo analizzato da Larson (1977), ossia il controllo del mercato dei servizi professionali, questo è avvenuto storicamente nella società industriale. A seguito della creazione di questo mercato, le professioni moderne hanno segnato una forte discontinuità con il passato. Obiettivo di Larson (1977) è studiare come si è determinato

storicamente questo fenomeno costruendo sulla base degli eventi accaduti alcuni idealtipi delle professioni.

Per quanto attiene il secondo processo analizzato da Larson (1977), ossia la mobilità sociale collettiva, questo è riconducibile al fatto che per alcuni gruppi che svolgono attività lavorative omogenee, l'ottenere una propria autonomia offre dei vantaggi che possono essere utilizzati anche ai fini di un migliore posizionamento entro gli strati della società.

L'analisi di Larson fa emergere il carattere ideologico delle professioni e tenta una interpretazione di tale fenomeno. A suo avviso queste non sono altro che mistificazioni che tentano di mascherare sia la vera lotta per ottenere poteri e privilegi, sia il processo reale di stratificazione sociale. Larson (1977) a questo proposito sostiene quanto segue:

The persistence of profession as a category of social practice suggests that the model constituted by the first movements of professionalization has become an ideology – not only an image which consciously obscures real social structures and relations. Viewed in the larger perspective of the occupational and class structures, it would appear that the model of professions passes from a predominantly economic function – organizing the linkage between education and the marketplace – to a predominantly ideological one – justifying inequality of status and closure of access in the occupational order. (Larson 1977, p. XVIII).

Il progetto professionale è orientato da due spinte: da un lato l'individuo cerca di raggiungere posizioni di prestigio attraverso la propria professione, dall'altro la professione si organizza collettivamente per incrementare il proprio potere. Si noti che secondo questo modello ogni professione è in competizione con le altre, quindi gli spazi di potere potrebbero essere contesi tra professioni diverse. Il progetto professionale per Larson (1977) ha una dimensione collettiva piuttosto che individuale in quanto le aspirazioni sociali dei singoli trovano una risposta nei gruppi professionali: ciò permette di connettere i processi di professionalizzazione a quelli di stratificazione sociale. Tale connessione è piuttosto diffusa tra i neoweberiani (Tousijn 1997). A tal proposito Larson (1977) si esprime come segue:

In this first place, the professional project of social mobility is considered as a collective project, because only through a joint organizational effort could roles be created – or redefined – that would bring the desired social position to their occupants. This point connects the professional project with broader processes of social stratification at work in the “great transformation”. Suffice

it to note here that the aims of this collective mobility project are, ultimately, individualistic, although the project and its means are collective: it is through the upgrading of an occupation – with the attempts to control the individual members which this involves – that prestige is to be attached to the professional roles, and by extension, to their occupants. (Larson 1977, p. 67).

Sebbene quindi le finalità del progetto siano orientate da logiche individualistiche, il progetto viene definito attraverso la collettività rappresentata da una determinata comunità professionale e i fruitori dei benefici sono gli stessi professionisti.

Per Larson (1977) i progetti professionali possono essere schematicamente differenziati sulla base di tre dimensioni: il mercato, la tradizione e una maggiore o minore autonomia dei gruppi sociali. Inizialmente i progetti professionali sono indipendenti dal mercato essendo più legati alle tradizioni e dipendenti da specifici gruppi sociali; gradualmente, se le caratteristiche di una determinata società lo permettono, questi divengono maggiormente legati ai processi competitivi del mercato piuttosto che alla tradizione. Gli stessi, inoltre, tendono a sviluppare conoscenze specifiche e ad essere meno dipendenti dalla tendenza di altri gruppi a definirli. Ciò è evidente nelle seguenti affermazioni di Larson (1977):

- a) In terms of their relation to the professional market: are they attached to structures relatively independent from the professional market or do they flow, instead, from an achieved market position? (...)
- b) In terms of their modern or traditional character (...) This dimension distinguishes the old or *ancien régime* professionals, (...) from the professionals who are attempting to devise their own criteria or exclusion-inclusion on the basis of tested competence and tested mastery over a professionally defined body of knowledge. (...)
- c) In terms of the “autonomous” or “heteronomous” character of the means employed: “autonomous” are those means in the definition or formation of which the professional (or pre-professional) groups played a significant, if not major, role; heteronomous” are means chiefly defined or formed by other social groups. This dimension overlaps with the preceding one (“traditional” and “modern” means) only in part. (Larson 1977, p. 67).

Date queste premesse, una professione può definirsi diversamente in relazione alle risorse disponibili nei set di significati presenti in una determinata società. Le professioni sono quindi in continua trasformazione e ridefinizione al variare sia delle condizioni di mercato,

sia di quelle sociali. Per Larson (1977), attraverso i processi storici sopra delineati, le professioni moderne sono emerse dai legami personali di dipendenza caratteristici delle formazioni sociali precapitalistiche e si sono organizzate sul modello del mercato per scambiare i loro servizi per un prezzo.

Una conseguenza importante di questa impostazione è che essa individua elementi di forte discontinuità tra le professioni moderne e quelle tradizionali emerse nell'epoca medievale o, addirittura, tramandate dal mondo antico. La continuità reclamata dalle professioni stesse è più formale che sostanziale ed è usata essenzialmente come fonte di prestigio sociale. Inoltre l'interpretazione di un progetto professionale attraverso un set mutevole di caratteristiche consente di poterlo situare in funzione delle variabili strutturali di una determinata società. In altre parole, le caratteristiche che Larson individua si possono comporre e si sono storicamente composte con modalità tra loro molto differenti.

Nel comprendere come i progetti professionali si possono estrinsecare, Larson (1977) individua alcuni caratteri che permettono il posizionamento di una professione all'interno del mercato; uno di questi è quello della standardizzazione delle conoscenze: l'obbiettivo di unire la professione per far fronte alla competitività con altre occupazioni, comporta la necessità di individuare un unico paradigma conoscitivo. Questa esigenza incide quindi sulle caratteristiche della conoscenza che viene richiesta; per Larson le caratteristiche di questa conoscenza sono l'essere formale e il più possibile oggettiva. Larson (1977) a questo proposito scrive quanto segue:

The condition for the unification of a professional area is obviously, that there be a group of professionals ready to champion the propagation of one "paradigm", and that this group have enough persuasive or coercive power to carry the task through. The task is immensely easier when knowledge is depersonalized by formalization, for all depersonalized knowledge tends to become objectified, if not objective. (...) The more formalized the cognitive basis, the more the profession's language and knowledge appear to be a connotation free and "objective". (Larson 1977, trad. it., p. 40).

Le professioni pertanto utilizzano il carattere scientifico della conoscenza per raggiungere la propria unità (Larson 1977); è per tale motivo che la professione controlla direttamente la conoscenza richiesta per potervi accedere. Tale controllo è per Larson, alla base del principio

di chiusura mediante cui si determinano le professioni modernamente intese. Larson (1977) a questo proposito ancora afferma quanto segue:

The production of professional producers cannot be arbitrarily limited by standards extraneous to a profession's functions. Closure is justified only in terms of the special skills acquired by professional producers who have been friendly admitted to training and judged by universalistic criteria. (Larson 1977, p. 34).

Un altro carattere fortemente variabile è dato dal fatto che la professione si definisca autonomamente o eteronomamente. Molte professioni moderne sono definite, almeno inizialmente, prevalentemente nel secondo modo. Tale constatazione permette a Larson di studiare il ruolo dello Stato a proposito dei processi di professionalizzazione.

Se il cardine concettuale di Johnson e Larson è il controllo del mercato da parte delle professioni attraverso i processi di chiusura sociale, Freidson sposta la propria attenzione sul controllo del processo lavorativo, posizionandosi così in modo eclettico entro l'approccio neo-weberiano (Tousijn 1997).

La differenza della prospettiva può essere già colta nella seguente definizione di professionalismo data da Freidson (2001):

Il professionalismo è un insieme di istituzioni che permettono ai membri di una professione di guadagnarsi da vivere controllando il proprio lavoro. Si tratta di una condizione di notevole privilegio; infatti non può esistere professionalismo se non si crede che le specifiche attività svolte dai professionisti sono così diverse da quelle della maggior parte dei lavoratori che è essenziale il loro autocontrollo. (Freidson 2001, trad. it., p. 47).

Il professionalismo in questa ottica è quindi legato a caratteristiche specifiche delle attività professionali che lo rendono differenti dalle altre occupazioni. Le peculiarità delle attività professionali sono da ricercarsi nelle caratteristiche delle conoscenze e delle competenze che le professioni, diversamente da altre attività, richiedono. A tal proposito il tentativo di Freidson (2001) è quello di costruire un idealtipo del professionismo per verificare poi come nella pratica questo si sia concretizzato; tale riflessione gli permette di fare alcune considerazioni sia sullo stato attuale delle professioni contemporanee, sia sulle problematiche



che le stesse devono affrontare.

Per costituire l'idealtipo del professionismo, Freidson (2001) fa alcune considerazioni in merito alla divisione del lavoro e al processo di specializzazione crescente che sta caratterizzando la società contemporanea. Le direzioni di questo processo sono due: la specializzazione manuale e quella intellettuale. Per entrambe le specializzazioni sono richieste e selezionate conoscenze specifiche che, tuttavia, differiscono tra loro per alcune caratteristiche. A tal proposito Freidson (2001) distingue tra conoscenza ordinaria, conoscenza pratica, conoscenza formale e conoscenza tacita.

La conoscenza ordinaria è quella della quotidianità: in possesso all'uomo comune, questa può variare da società a società e sulla base di genere, etnia e classe sociale. In ogni caso, comunque, è diffusa ed esercitata ordinariamente. La conoscenza pratica è legata a delle competenze, ossia alla capacità di sapere portare correttamente a termine un lavoro. La conoscenza formale è tale in quanto istituzionalizzata. La conoscenza tacita attiene a delle competenze non manifeste, ma che sono decisive per portare a compimento certi lavori.

Ciò che caratterizza le specializzazioni intellettuali, e quindi anche le professioni, è l'alto livello di conoscenza formale congiunto, comunque, ad un discreto livello di conoscenza pratica. Le altre forme di conoscenza non appartengono alle specializzazioni intellettuali se non in modo residuale.

Freidson (1986), operando questa distinzione, vuole enfatizzare lo stretto legame che vi è tra lavoro e conoscenza. Data l'importanza della conoscenza, le professioni hanno individuato soluzioni per garantirla a chi le svolge. Per questo motivo sono state istituite forme di controllo del possesso dei prerequisiti che consentono di accertare l'acquisizione delle conoscenze utili per svolgere le attività di quella professione. Freidson (1986) a tal proposito afferma quanto segue:

Professions (are) those occupations that have in common credentials testifying to some degree of higher education and that are prerequisites for holding jobs. Higher education presupposes exposure to a body of formal knowledge, a professional 'discipline'. (Freidson 1986, p. XXI).

La costruzione dell'idealtipo del professionismo continua studiando le possibili caratteristiche della divisione del lavoro. L'analisi viene compiuta considerando come variano le caratteristiche della base di controllo del lavoro, ossia “chi o che cosa operi il controllo”

(Freidson 2001).

Le diverse forme della base di controllo vengono distinte partendo dai classici: queste sono la burocrazia, il libero mercato e lo stato. Nel caso della burocrazia, il controllo viene esercitato sulla base dell'autorità gerarchica; nel caso del libero mercato è il consumatore a dettare le regole del controllo del lavoro. Nel caso del controllo da parte delle professioni, queste riescono ad imporre il proprio controllo in ragione della conoscenza formale richiesta per esercitare la propria attività lavorativa. Infatti, in questo caso, sono i lavoratori specializzati che esercitano un controllo diretto della durata, delle condizioni, degli obiettivi e del contenuto del loro specifico lavoro. (Freidson 2001).

Il modello che propone Freidson (2001) è una forma idealtipica nel senso che le caratteristiche individuate nella realtà empirica si presentano intrecciate con quelle di altri modelli. Nonostante ciò, Freidson offre una serie di esempi per evidenziare come anche nella realtà empirica ci si avvicini talvolta a questo modello. Se il modello burocratico nella realtà empirica è espresso nella forma del managerialismo e quello del libero mercato nella forma del consumismo (nel senso che è il consumatore a controllare il processo lavorativo), il professionalismo si propone come terza logica tra queste due (Freidson 2001). Freidson a questo proposito scrive quanto segue:

In analogia al modello weberiano di burocrazia razional-legale (che rappresenta il managerialismo) ed al modello di libero mercato proposto da Adam Smith (che rappresenta il consumismo), anche questo terzo modello indica ciò che potrebbe (ma, di fatto, non potrà mai pienamente) essere realizzato. (...) Ho riflettuto sulle differenze fra questi tre modelli di controllo e le relative diverse conseguenze, e ho argomentato che un controllo operato dalle professioni (o dai lavoratori) rappresenta un modello teoreticamente rilevante al pari del più noto libero mercato e della burocrazia razional-legale. Esso costituisce, dunque una possibilità logica ben definita, una terza logica. (Freidson 2001, trad. it, 261-262).

Le caratteristiche di questo modello, oltre al fatto che è il lavoratore a controllare il lavoro attraverso la conoscenza, sono per Freidson (2001) le seguenti:

- ☐☐ una discrezionalità nel definire il proprio lavoro;
- ☐☐ un mercato del lavoro controllato dalle professioni attraverso il credenzialismo, ossia un sistema di credenziali formative in entrata e una mobilità di carriere;

- ☞ un programma formativo controllato dalle professioni in modo che possa fornire le credenziali richieste e sviluppare nel contempo i contenuti richiesti nel processo lavorativo;
- ☞ un'ideologia al servizio di un valore superiore e che sostenga la necessità di dedicarsi con più dedizione alla realizzazione di un buon lavoro piuttosto che al compenso economico. (Freidson 2001, trad. it., 262-263).

Freidson si chiede allora se questa logica alternativa è positiva o negativa per la società; nello specifico se il monopolio, il credenzialismo, l'elitarismo sono da combattere o rafforzare.

Per quanto concerne il monopolio usualmente questo è connotato negativamente dagli economisti in quanto non permetterebbe il pieno sviluppo economico; il concetto di chiusura sviluppato a partire da Weber è spesso correlato con il concetto di dominio. Per Freidson, invece, l'esercizio del monopolio è utile per le professioni, in quanto consente loro di utilizzare la conoscenza in modo discrezionale. Ridurre il monopolio significa ridurre la discrezionalità del lavoro. Ciò significa che il lavoro potrebbe essere controllato dai manager con l'obbiettivo di contenere i costi. Tale modificazione degli obbiettivi legati al lavoro professionale comporta il non pieno raggiungimento degli obbiettivi professionali con possibile danno per i consumatori.

Rispetto all'esercizio del potere attraverso il monopolio delle conoscenze, Freidson (1986) ritiene che questo permetta dei vantaggi, ma che la forza di questo potere sia limitata in sfere specifiche. Per Freidson (1986) è quindi possibile vedere le professioni in due prospettive diverse: da un lato esse esercitano la propria conoscenza come un monopolio, dall'altro sono deboli rispetto ad altre logiche quali quelle di mercato.

Rispetto al credenzialismo, Freidson (2001) lo considera una valida via per garantire che chi svolge determinati lavori abbia le conoscenze necessarie per farlo. Freidson (2001), citando Bridges (1996), rileva una diffusa nota polemica nei confronti del sistema di concessione di titoli formali per l'esercizio delle professioni. Il quesito che a suo avviso occorre porsi, non è tanto quello di individuare alcuni effetti deleteri del credenzialismo, quanto, piuttosto, verificare l'esistenza di soluzioni alternative che permettano di operare esclusioni sulla base delle effettive capacità. Il giudizio dei consumatori, invocato da molti economisti, soprattutto da quelli neoliberali quali Friedman, non sarebbe efficace a giudizio di Freidson (2001). Infatti i consumatori non sarebbero in grado di fare scelte disponendo di

tutte le informazioni necessarie, dal momento che queste ultime sono distorte dalle azioni pubblicitarie. Inoltre, anche se i consumatori le avessero, la maggioranza di loro non possederebbero le competenze per prendere delle decisioni. Il credenzialismo innanzi a conseguenze molto gravi date dallo svolgere attività professionali senza avere le competenze per farlo, sembra quindi a Freidson (2002) la migliore soluzione possibile.

*L'élitarismo* è un termine utilizzato per definire criticamente l'ideologia delle professioni. In particolare, utilizzando questo termine, ci si riferisce negativamente all'assunto sostenuto dai professionisti secondo cui i consumatori non sono in grado di operare scelte nel proprio interesse. Chi si scaglia contro questo principio definisce l'ideologia professionale elitaria. Sovente tali critiche sono assunte da chi esprime scelte neoliberiste e ribadisce la capacità del consumatore di ottenere le prestazioni che sono per lui effettivamente necessarie. Le argomentazioni di Freidson (2001) a questo proposito sono molto simili a quella mosse per sostenere il credenzialismo e consistono nel sostenere che i consumatori non sono in grado di operare autonomamente tale scelte. Nel seguente brano l'ideologia del professionalismo viene invece vista come positiva:

L'ideologia del professionalismo sostiene che la competenza assicura propriamente un'influenza specifica su determinati settori perché si basa su un pensiero sistematico, una ricerca o un esperimento di un elevato livello e, nel caso di singoli individui, su un'esperienza, svolgendo il lavoro specializzato per il quale essi hanno ricevuto una formazione prolungata ed appropriata. (Freidson 2001, trad. it., p. 299).

Più che essere contestata l'ideologia professionale, lo sono logiche che tentano di indebolirla. Infatti l'accusa di elitarismo delegittima le professioni e rafforza il managerialismo e la burocratizzazione. Tale effetto è esteso a tutte le critiche mosse al professionismo, in tal senso Freidson (2001) continua come segue:

L'effetto finale dell'assalto al professionismo da parte dei pregiudizi relativi a monopolio, credenzialismo ed élitarismo è stato pertanto solo quello di indebolirne la credibilità nei confronti dell'opinione pubblica e la capacità di respingere le pressioni del capitale e dello stato. (Freidson 2001, trad. it, p. 301).

La proposta di Freidson (2001) allora è quella di rafforzare “l'anima del professionismo” ossia quella parte intimamente connessa con la sua ideologia. Concordemente a Parsons, egli definisce l'ideologia professionale come ideologia di servizio: questa permette di orientare le azioni del professionista verso un bene superiore.

L'ideologia del professionalismo sostiene soprattutto la devozione all'uso di una conoscenza e competenza disciplinate e finalizzate al bene pubblico. Le singole discipline si occupano dei diversi aspetti di quel bene, che in alcuni casi è il bene collettivo. (...). Ma un tale servizio va sempre considerato e valutato a confronto con un più ampio bene pubblico, talvolta con un bene che ci si aspetta nel futuro. I professionisti e le loro associazioni hanno il dovere di valutare ciò che fanno alla luce di un valore sempre più ampio e complesso, dovere, questo, che li autorizza ad essere qualcosa di più che servitori dello Stato, del capitale, dell'azienda del cliente, persino dell'immediato bene pubblico. (Freidson 2001, trad. it., 299).

Per Freidson, quindi, rafforzare l'ideologia del servizio significa rendere più efficace il raggiungimento degli stessi obiettivi del professionismo. Il cuore di tale ideologia è l'etica professionale, intesa come modo in cui le professioni trasformano le intenzioni in azioni (Freidson 2001).

A tal proposito, Freidson (2001) distingue tra etica della pratica, che guida la condotta dei professionisti attraverso dei codici professionali, ed etica istituzionale che legittima le professioni e contiene le politiche che ne limitano l'azione.

L'etica istituzionale si occupa della legittimità morale delle politiche e delle istituzioni che limitano la possibilità di operare, ancorandola ad una prospettiva che benefichi la gente e si sottometta al valore superiore di una disciplina: essa è animata dalla preoccupazione morale per il fine ultimo delle discipline. (Freidson 2001, trad. it., p. 311).

È quindi l'etica professionale ciò che consente alla *terza logica* del professionismo di esprimersi, rendendo possibile il fatto che i professionisti definiscano autonomamente i propri obiettivi orientati all'ideologia professionale.

Per Freidson, quindi, le accuse mosse al professionismo sono strumentali al rafforzamento di altre modalità per controllare il lavoro. Le stesse sottendono ideologie, quali quella neo-liberista che sostiene il modello del libero mercato.

Sia le teorizzazioni di Larson, sia quelle di Freidson, considerano il potere come elemento centrale per spiegare i processi di professionalizzazione. In una fase iniziale entrambi si sono dedicati, seppur con toni diversi, a studiare le modalità con cui le professioni esercitano forme di controllo e di potere. Più recentemente, i loro lavori testimoniano una rinnovata attenzione all'etica. Abbiamo infatti visto che Freidson dedica molta attenzione all'etica professionale definita come anima del professionismo. Larson (1998) non usa gli stessi toni, ma dedicandosi alle funzioni nomiche delle professioni focalizza la sua attenzione sugli stessi temi. Se per quest'ultima il ruolo del credenzialismo si è ridotto nella società, il valore della conoscenza rimane comunque molto elevato. Nella frase che segue, Larson (1998) afferma che i professionisti possono porsi l'obiettivo di essere parte attiva nella costruzione dell'ordine sociale e nella riscoperta della sfera pubblica:

Se i professionisti (o coloro che reclamano questo nome) aspirano ad un ruolo nella ricostruzione dell'ordine sociale, dovranno dimostrare che la loro competenza è reale (ovvero costantemente aggiornata) e dovranno inventare i metodi convincenti per dimostrare i parametri etici del loro comportamento (...). Il benessere è inestricabilmente collegato alla pubblica messa in discussione dei bisogni, dei metodi per soddisfarli e dell'autoregolamentazione di chi li fornisce e di chi li utilizza, uniti in uno sforzo collettivo per riscoprire le molteplici sfaccettature della sfera pubblica. (Larson 1998, trad. it., 106-107).

Per quanto concerne le critiche mosse alle teorizzazioni neo-weberiane, è stata messa in dubbio la validità del concetto di chiusura (Tousijn 1997). Tale concetto è visto come inadeguato in quanto si applica anche a fenomeni sociali molto lontani dalla sociologia delle professioni. Se per un verso questa nozione è troppo generale, dall'altra è troppo restrittiva in quanto si è dimostrato che non tutte le professioni perseguono e, tanto meno, conseguono obiettivi di monopolizzazione (Macdonald 1995).

La predominanza dell'orientamento neo-weberiano si è attenuata negli anni '90, anche se non sembra essersi costituito un movimento alternativo (Tousijn 1997). L'impossibilità di poter assumere con certezza una teorizzazione come valida, se da un lato è un limite, dall'altro è un'occasione per esplorare l'applicabilità delle medesime teorizzazioni alla vicenda che sarà l'oggetto di analisi. Si esploreranno pertanto i diversi aspetti della realtà empirica associando ad essa l'interpretazione teorica che si ritiene di volta in volta più utile per

comprenderla. In altre parole le diverse rappresentazioni espresse dai centri di *governance*, ed in particolare da quelli in cui sono rappresentati gli assistenti sociali, saranno comprese associando alle medesime le diverse teorizzazioni finora esaminate.

### ***2.3. La professionalità in relazione al welfare state.***

Molte delle diverse posizioni espresse rispetto alle concezioni di professione hanno più o meno implicitamente affrontato la relazione tra la costruzione e il consolidamento del *welfare state* e le professioni che operano in quel settore.

Secondo Perkin (1989) sarebbero le stesse professioni ad aver avviato il processo mediante cui lo Stato ha individuato e definito i problemi sociali attribuendoli alla dimensione collettiva piuttosto che a quella delle responsabilità individuali. L'impiego entro il *welfare state* di queste professioni avrebbe contribuito a evidenziare ulteriori problematiche e possibili soluzioni. Perkin (1989) a questo proposito scrive quanto segue:

What was new in the twentieth century was the belief that most social problems, not just the obvious ones like sanitation and water supply, were the products of social organization rather than individual inadequacy (...). Problems thus defined as institutional and societal rather than moral and individual cried out for collective, professional solutions rather than moral discipline and exhortation. And once the legislative and administrative treatment began, the process of professionalization and feedback set in, by which the welfare professionals uncovered new problems which demanded further legislative and administrative solutions and the recruitment of still more welfare professionals. (Perkin 1989, 356–357).

Perkin (1989), mette quindi in evidenza che la funzione anti-individualistica con cui i funzionalisti interpretano le professioni ha avuto una rilevanza storica nella costruzione del moderno *welfare state*. Le professioni che partecipano alla costruzione del *welfare state* riflet-terebbero in esso il loro desiderio di estendere i propri ideali di mutualità al resto della società (Perkin 1989).

Entwistle e Laffin (2000), pur reputando che le posizioni di Perkin possano essere caratterizzate da un eccesso di idealismo, notano tuttavia come si siano diffuse concezioni in

cui l'ideologia del servizio espressa originariamente da Parsons è nuovamente considerata.

Passando ad esaminare l'approccio neomarxista, lo *scientific management* così come definito da Braverman (1974)<sup>2</sup>, è una modalità di gestione che caratterizza tutta la società capitalistica compresi quindi le istituzioni statali. Derber (1983) rileva che lo Stato ha impiegato dei professionisti soprattutto nel settore del *welfare*. La proletarizzazione dei professionisti è stata per Derber particolarmente rilevante. Derber (1983), nel seguente brano, esprime la tendenza alla trasformazione dei fini professionali da parte della burocrazia statale:

Greenblatt e Richmond, in their study of welfare offices, indicate a tendency to dissolve any sustained relation between social worker and client through management imposing a “workload”, rather than a “caseload”, system; staff workers see incoming clients on rotating basis as they enter the office and are not permitted to see any client on a regular basis. This rather drastic separation of professional and client, introduced by welfare managers in New York as a “cost-effective” measure, profoundly undermines the capacity of service workers to develop their own goals and objectives in working with clients. (Derber 1983, p. 323).

Secondo Derber (1983) la ricerca di Greenblatt e Richmond (1979) permette di affermare che le modalità metodologiche che privilegiano la relazione e la cura del cliente verrebbero distorte dalla dirigenza per controllare i costi dei servizi. Il rapporto tra costituzione del *welfare state* e le professioni celerebbe quindi delle contraddizioni: nel momento in cui lo Stato organizza il *welfare state* impiega delle professioni, cercando però di modificare i loro stessi fini. La conclusione di Derber (1983) che si può comprendere nel seguente brano è che le professioni, entro il *welfare state*, tentano di opporsi a questo processo, provocando instabilità entro del medesimo sistema di *welfare state*:

The integration of professionals within capitalist relations of productions has, nonetheless, been marked by various forms of resistance, as manifest now in rapid unionization of teachers, engineers, some medical professionals, and some social welfare professionals. This suggests important sources of dissent that may counteract some of the processes of accommodation described here, particularly among a growing group of public sector professionals whose declining labor market prospects in the coming decade may spell not only increasing job-insecurity but declining income and heightened productivity demands. (Derber 1983, p. 334).

---

<sup>2</sup> Vedi sezione 2.2.2.



Se quindi, per coloro che sono orientati teoricamente entro il funzionalismo, la costruzione del *welfare state* è stata possibile grazie alle professioni (Perkin 1989), per i neomarxisti è lo Stato che, mentre costruisce il *welfare*, ne regola i fini mediante il proprio apparato burocratico. In una posizione intermedia sembrano porsi i neo-weberiani che esaminano la relazione Stato-professioni attraverso il *frame* teorico del progetto professionale (vedi sezione 2.2.2.). L'interpretazione neo-weberiana delle professioni pone in rilievo la relazione tra la decisione di costituire il modello del *welfare state* e il progetto professionale delle professioni che sono state coinvolte nella sua creazione (Tousijn 1997). Per Larson (1977) è lo Stato che, costruendo il *welfare state*, interviene nel processo definitorio delle professioni. Le professioni che vengono richieste nel *welfare state* si originano entro un modello burocratico.

Larson (1977) nel paragrafo che segue utilizza come esempio per illustrare questi processi quanto è avvenuto agli assistenti sociali nel corso della costruzione del *welfare state*:

The emergence of paid full-time social workers, as well their subsequent quest for expertise, were originally the outcome of a largely heteronomous move toward the bureaucratization of welfare. In pursuing their own strategy, however, the caseworkers helped to accelerate the transformation of welfare work from “voluntary service imbued with semi-religious sanctity” into a form of urban social control based on formalized methods and justified by professional expertise. (Larson 1977, p. 181).

Il progetto professionale diviene così un *framework* per interpretare i processi di burocratizzazione in generale e di quelli relativi al *welfare state* in particolare. Il processo che delinea Larson (1977) scaturisce dalla burocratizzazione di un'attività: quella caritativa; l'esigenza di ciò è rendere efficienti i servizi offerti. Larson (1977), anche attraverso le seguenti affermazioni, evidenzia che la professionalizzazione dell'operatore sociale risponde a questi obiettivi:

The basis and the initial impulse for the movement were generated by a *redefinition of organizational form which was to render a service*. The search for efficiency in mainly private philanthropic agencies led to bureaucratization. Thereafter, bureaucratization and professionalization efforts were conjugated. The bureaucratic tendency was prolonged and confirmed by the State's appropriation of the relief function. Not coincidentally, the professional

goal of making entry dependent on formal education was considerably advanced in the 1930s - that is to say, at the time when the State's welfare function was finally institutionalized. (Larson 1977, p. 182).

In questo brano Larson evidenzia che, sebbene la burocratizzazione e la professionalizzazione siano due processi che avvengono contemporaneamente, questi sono potenzialmente antagonisti. La burocratizzazione diviene possibile per le conoscenze acquisite dalla nuova professione, ma tali conoscenze sono finalizzate entro un progetto professionale i cui obiettivi possono divergere dalla stessa organizzazione burocratica. Si creano, infatti, associazioni e centri accademici controllati dalla professione che divengono interlocutori delle organizzazioni burocratiche in cui gli assistenti sociali lavorano. Larson (1977) a questo proposito afferma quanto segue:

Thus, on the one hand, bureaucratization stimulates claims of expertise: on the other hand, the quest of *externally sanctioned* expertise by aspiring professions tends to subtract from the discretionary power inherent in a bureaucratic hierarchy. In other words, as specialists generated by bureaucratic organizations seek to professionalize, they introduce into the career patterns of the organization checks that are administered by other organization – namely, professional and graduate schools, professional associations, and when licensing is attained, State boards. (Larson 1977, p. 184).

La funzione della professionalizzazione nei servizi pubblici è complessivamente valutata positivamente da Larson (1998). La medesima, nel concentrarsi sulle funzioni regolative delle professioni e del loro progetto professionale, si sofferma ulteriormente sul rapporto professioni-Stato. A questo proposito Larson (1998) rileva che uno degli attori che crea e modifica i bisogni sociali è lo Stato e ciò avviene in collaborazione con alcune figure professionali. È la presenza dei professionisti e la loro azione nella definizione dei bisogni che connota il potere statale in termini positivi. Tale pensiero è ben esemplificato in quanto segue:

Anche se dovessimo concentrarci solo sulla dimensione di mercato in cui si colloca il progetto professionale, questo implica ancora la produzione di nuovi bisogni e l'interpretazione di bisogni vecchi e ancora non riconosciuti. Quando i professionisti agiscono come funzionari pubblici o

statali, come nel caso della fissazione di parametri, della creazione di bisogni sociali e della loro gestione in forme operative già stabilite, contribuiscono a costruire un'immagine positiva del potere statale. Perciò, nel promuovere l'operatività di una funzione, le professioni diventano elementi centrali nella costituzione della sfera pubblica e ciò attraverso il loro discorso e l'esercizio della professione stessa. (...) Ovviamente, la benevolenza che circonda il soddisfacimento del bisogno esperto porta legittimazione allo Stato ed allo *status quo* sociali (...) La costituzione di forti stati sociali ha, in ogni luogo, stimolato le fortune delle professioni legate ai servizi alla persona, ma ha anche rafforzato il modello del professionismo nella pubblica amministrazione. (Larson 1998, trad. it. p. 100-101).

Larson (1998) tenta di tracciare delle relazioni tra la costituzione delle nuove professioni, i loro progetti professionali e il ruolo dello Stato. La promozione di nuovi profili professionali entro la pubblica amministrazione tende ad avere una funzione antagonista alla burocratizzazione e sembra facilitare nel contempo l'attribuzione di un'immagine positiva del potere statale.

Se queste sono le valutazioni, soprattutto rispetto alla fase di consolidamento del *welfare state*, quali possono essere le interpretazioni in un'epoca in cui il medesimo *welfare* sembra in fase di forte ridimensionamento?

Ferguson e Lavalette (2006), nel commentare il processo di erosione del *welfare state* a seguito dell'affermarsi dell'ideologia neo-liberistica in Australia e Regno Unito, osservano che la trasformazione del sistema del *welfare* non ha implicato un minor utilizzo del servizio sociale. Ciò che si è modificato profondamente è il tipo di intervento, passando da un modello orientato alla riabilitazione del cliente ad uno orientato al controllo del rischio (Ferguson e Lavalette 2006). Sebbene questa tendenza non sia del tutto generalizzabile, Facchini (2010) evidenzia che nonostante le difficoltà finanziarie che caratterizzano molti Paesi tra cui l'Italia, si moltiplicano le aree entro cui gli assistenti sociali sono utilizzati.

Freidson (2002), nel criticare l'interpretazione neo-liberistica delle professioni (vedi sezione 2.2.2.), mette implicitamente in rilievo l'importanza del professionismo per il *welfare state*. Il rafforzamento del professionismo orienta verso la valorizzazione e la concretizzazione dei principi etici delle professioni e quindi, in ultima analisi, ad individuare motivazioni e argomentazioni per rendere pubblici i servizi e garantirli ai cittadini (per es. l'assistenza sanitaria e l'istruzione).

Sulla base dell'analisi ora presentata, sembra potersi concludere che chi si è occupato della relazione tra le politiche per il *welfare state* e le professioni, pur avendo assunto posizioni differenziate, ha messo in evidenza un rapporto dialettico tra i diversi centri di *governance*<sup>3</sup>. Il fatto che l'elaborazione delle politiche di *welfare* si allontani dai propositi originari a cui i professionisti che operano nel *welfare state* avevano aderito, crea problematiche che sembrano attivare processi di deprofessionalizzazione. Quale significato può avere tale fenomeno? Alcuni, come Larson (1998) e soprattutto Freidson (2002), pur dissociandosi apertamente dalle prospettive funzionalistiche, non si esimono dal compito di richiamare l'importanza che hanno le professioni per la società fino al punto di utilizzare questo concetto per costituire un idealtipo alternativo ad altre logiche di produzione. Nel *welfare state* si può allora realizzare una situazione in cui tendere a concretizzare l'idealtipo della professionalità? L'analisi finora compiuta evidenzia che, se da un lato, come osservato da Parsons (1951), la costruzione del *welfare* negli Stati sembra non poter fare a meno delle professioni, dall'altro, come osservato da Oppenheimer (1973), Braverman (1974), Poulatzas (1975), McKinlay (1982), Derber (1983), nel momento stesso in cui gli Stati si pongono in relazione con la dimensione della professione, tendono a limitarne l'autonomia. La burocratizzazione che caratterizza gli Stati moderni, da un lato sembra essa stessa limitare e ridefinire le professioni, dall'altro sembra essere un sistema che, per non degenerare, non può fare a meno delle medesime (Barber 1963, Larson 1977, Freidson 2001). Le teorizzazioni marxiste evidenziano delle contraddizioni insolvibili nella relazione Stato-professione. Secondo tali considerazioni, la possibilità di avvicinarsi all'idealtipo del professionalismo delineato da Freidson (2001), non sarebbe mai del tutto raggiungibile. In questa prospettiva si ritiene che professioni quali quella dell'assistente sociale non riescano ad avvicinarsi all'idealtipo del professionalismo.

---

<sup>3</sup> Soprattutto mi riferisco alle associazioni che a diverso titolo rappresentano le professioni e ai centri di potere politico che assumono decisioni in merito alle politiche sociali.

## ***2.4. Tendenze inerenti ai processi di professionalizzazione dell'assistente sociale.***

Come evidenziato nel paragrafo 2.2., il tema inerente alle caratteristiche delle professioni è maturato in direzioni diverse dipendenti, almeno parzialmente, da come il tema della professionalizzazione è stato ricondotto a più generali *frameworks* sociologici: è possibile occuparsi della professionalizzazione tentando di definire una sorta di tassonomia oppure si può tentare di individuare i processi di professionalizzazione o di deprofessionalizzazione intesi come acquisizione di potere dei gruppi professionali nella società.

La prospettiva tassonomica già esaminata nella sezione 2.2.1. ed in particolare il dibattito circa l'esistenza delle cosiddette semi-professioni (Greenwood 1957) ha permesso di evidenziare quali sono le caratteristiche degli assistenti sociali che li avvicinano all'essere una professione mostrando, nel contempo, gli attributi carenti o del tutto mancanti (Flexner 1915; Etzioni 1979; Toren 1969).

Le prospettive che considerano la professionalizzazione come una strategia per acquisire potere hanno permesso di comprendere i processi che catalizzano od ostacolano l'acquisizione di potere da parte di un gruppo lavorativo.

Come già esaminato nella sezione 2.2.2., le diverse analisi che utilizzano questa prospettiva interpretano il fenomeno della professionalizzazione o, al contrario, della deprofessionalizzazione, in modi diversi in base alle diverse concezioni di potere a cui le medesime teorizzazioni si riferiscono.

Chi ha utilizzato le prospettive neweberiane o neo-marxiane per comprendere come è rappresentata la figura professionale dell'assistente sociale si è riferito ad una gamma piuttosto vasta di temi che comprendono la managerializzazione (Harris 1998; Hugman 1998; Jones 1983; Carey 2007), la deprofessionalizzazione (Hugman 1998; Dominelli 2004; Aldridge 1999; May e Annison 1998) e le strategie che potrebbero essere utili per fronteggiare questi fenomeni (Dominelli 2004; Lorenz 2006a; Lorenz 2006b; Ferguson 2006; Kessl 2009).

Nella sezione seguente del paragrafo si analizzeranno i contributi che le teorizzazioni tassonomicamente orientate hanno offerto per la rappresentazione della figura professionale dell'assistente sociale; nella sezione successiva si svolgerà una analisi simile, considerando le

teorizzazioni che assumono come elemento rilevante la nozione di potere.

#### **2.4.1. La prospettiva tassonomica applicata alla professione dell'assistente sociale.**

Flexner (1915) nel celebre intervento *“Is Social Work a Profession?”* tenutosi nel corso della quarantaduesima conferenza *“Charities and Corrections”* di Baltimora, elenca i sei criteri utili per definire se una professione sia reale o meno:

- le professioni comprendono di solito azioni che richiedono una forte responsabilità individuale;
- esse acquisiscono le loro risorse dalla scienza e dall'apprendimento;
- elaborano queste risorse per un fine pratico e definito;
- possiedono tecniche trasmissibili mediante l'insegnamento didattico;
- aspirano all'auto-organizzazione;
- le loro motivazioni diventano in modo crescente tendenti all'altruismo.

Flexner (1915) applica questi criteri a diverse professioni al fine di poterli comparare con le caratteristiche intrinseche degli assistenti sociali. In tal modo emerge che una specificità degli assistenti sociali è quella di esercitare la propria attività intellettuale non tanto utilizzando una conoscenza specifica, quanto mediando con altri professionisti.

The social worker takes hold of a case, that of a disintegrating family, a wrecked individual, or an unsocialized industry. Having localized his problem, having decided on its particular nature, is he not usually driven to invoke the specialized agency, professional or other, best equipped to handle it? (...). To the extent that the social worker mediates the intervention of the particular agent or agency best fitted to deal with the specific emergency which he has encountered, is the social worker himself a professional or is he the intelligence that brings this or that profession or other activity into action? The responsibility for specific action thus rests upon the power he has invoked. The very variety of the situations he encounters compels him to be not a professional agent so much as the mediator invoking this or that professional agency. (Flexner 1915, p. 160).

Gli stessi fini che si prefiggono gli assistenti sociali nella propria azione non sono così precisi come quelle delle altre professioni. Questa proprietà riconosciuta alle professioni è

determinante in quanto permette loro di tracciare chiari confini: tale chiarezza manca agli assistenti sociali (Flexner 1915). Flexner continua la sua riflessione come segue:

Lack of specificity in aim affects seriously the problem of training social workers. Professions that are able to define their objects precisely can work out educational procedures capable of accomplishing a desired result. But the occupations of social workers are so numerous and diverse that no compact, purposefully organized educational discipline is feasible. (Flexner 1915, p. 162).

Le caratteristiche professionali che invece Flexner attribuisce agli assistenti sociali sono l'autoconsapevolezza di essere una categoria professionale e la consapevolezza che i propri fini trascendono interessi individuali, ma sono bensì altruistici. Quest'ultimo aspetto è particolarmente enfatizzato da Flexner (1915) e gli consente di poter affermare che lo "spirito" che ispira gli assistenti sociali è comunque professionale.

In the long run, the first, main, and indispensable criterion of a profession will be the possession of professional spirit, and that test social work may, if it will, fully satisfy. (Flexner 1915, p. 165).

Il dubbio che Flexner nutre circa la reale possibilità di includere gli assistenti sociali tra le professioni è un tema su cui Etzioni (1969) e Toren (1969) si sono soffermati. In entrambi i casi permane l'approccio tassonomico delineato nel precedente capitolo: il loro approccio consiste nell'individuare diverse caratteristiche che debbono possedere le professioni e di valutare se le medesime sono possedute dagli assistenti sociali. Toren (1969) in particolare constata la forte distanza tra il livello in cui è interiorizzato nella professione degli assistenti sociali l'ideale del servizio e il livello di conoscenza acquisito per gestire i processi operativi richiesta alla medesima figura professionale.

Although the service ideal is strongly emphasized in social work its knowledge base is still in the process of crystallization, upgrading, and integration. These two distinctions have to be taken into account if we intend to rank an occupation on a continuum of professionalization. (Toren 1969, p. 143).

Le parole di Toren (1969) dimostrano che la riflessione sulle caratteristiche dell'attività intellettuale sarà uno dei terreni su cui il dibattito sarà particolarmente fecondo e si baserà

frequentemente sui fondamenti posti da Flexner (1915).

Studi più recenti mantengono una prospettiva tassonomica, focalizzata quindi su un insieme di caratteristiche, ma sembrano considerare il livello di professionalizzazione raggiunto dagli assistenti sociali in modo più ottimistico rispetto agli studi finora esaminati. Holosko e Leslie (2001) valutano il livello di professionalizzazione riferendosi soprattutto alla realtà canadese. Nella loro analisi considerano la posizione di lavoratore dipendente come un potenziale fattore che deresponsabilizzerebbe la categoria, facendola quindi scivolare tra le occupazioni, piuttosto che tra le professioni. La loro conclusione è che questa ipotesi non si è verificata in Canada ove il lavoro degli assistenti sociali prevede ampi spazi di autonomia; un'altra prova del consolidamento della professione di assistente sociale è che la valutazione (*assessment*) di questo professionista è divenuta necessaria per poter fruire di determinati servizi. Holosko e Leslie (2001) rilevano che, anche per quanto riguarda la comunicazione della conoscenza, l'assistente sociale ha ottenuto soddisfacenti risultati mediante la divulgazione scientifica. L'alto livello di auto-organizzazione degli assistenti sociali, già individuato da Flexner, si è andato diffondendo attraverso organizzazioni che certificano gli standard conoscitivi e professionali. Tale tendenza è stata per Holosko e Leslie (2001) indipendente dagli indirizzi politici che storicamente si sono avvicinati entro le nazioni. La disamina termina considerando i fini altruistici: anche in questo caso gli autori individuano fenomeni storici che hanno visto gli assistenti sociali come protagonisti del miglioramento sociale.

Holosko e Leslie (2001), inoltre, comparano le tendenze positive delineate in Canada con lo sviluppo della professione negli USA e concludono che tale sviluppo è indipendente dall'assetto politico ed economico, ma è trasversale ad entrambe le società. Ciò potrebbe far presupporre che l'affermazione della professione non dipenda da scelte politiche di singole nazioni, ma faccia parte di una trasformazione sociale più ampia. I medesimi autori a questo proposito affermano quanto segue:

However, two issues do tend to tip the balance toward identification of social work as a profession. The first is evidenced by the apparent universality or consistency of social work values, knowledge, and approach. This has been demonstrated by showing that although the political, economic, working, and social environments in which social work functions are quite different in Canada, the outcomes in social work ethics, associational structures, levels of



commitment, educational experiences, and practice modalities are quite similar to those in the United States. These similarities indicate a level of consistency that supersedes national boundaries, showing affiliation to profession above all. (Holosko e Leslie 2001, p. 208).

Holosko e Leslie (2001), come Flexner, nel seguente brano considerano lo spirito professionale in termini di aderenza a valori con finalità altruistiche ed evidenziano la tenuta di questi valori innanzi alle prove della storia.

Second, social work's continued existence, consistent process, and continued commitment reflect the wisdom of Flexner's overall conclusion that the spirit of a profession can go a long way toward professional establishment. Clearly, social work would not and could not have survived the trials and tribulations of the 20th century with such internal consistency and dedication had there not been and were there not yet a strong professional spirit. (Holosko e Leslie 2001, p. 208).

Holosko e Leslie (2001) che utilizzano l'approccio tassonomico per comprendere le caratteristiche della professione dell'assistente sociale, sembrano quindi tendere a dedicarsi a valutare l'esistenza o meno sia dello spirito di servizio, sia di un comportamento eventualmente orientato a dei valori. Le loro conclusioni sono tendenzialmente positive, anche se ciò non impedisce loro di mettere in rilievo le difficoltà che la professione degli assistenti sociali troverà nel futuro.

#### **2.4.2. Applicazione alla professione di assistente sociale delle teorie che considerano la professionalizzazione come orientata al potere.**

Gli autori neo-marxisti, come già esaminato nella sezione 2.2.2., hanno una visione sostanzialmente pessimistica circa il processo di professionalizzazione; più sfumate sono invece le considerazioni dei neo-weberiani, soprattutto per quanto concerne il pensiero di Freidson (2001). Entrambe le posizioni sono state assunte negli studi sulla professione dell'assistente sociale. La prima, quella neo-marxista, è stata assorbita dal pensiero radicale del servizio sociale (Simpkin 1979; Joyce, Corrigan e Hayes 1988; Jones 1983; Harris 1998; Bolger, *et al* 1981; Hugman 1998; Jones 1983; Carey 2007; Dominelli 2004; Lorenz 2006a;

Ferguson e Lavalette 2006; Kessl 2009); la seconda, quella neo-weberiana, è stata considerata soprattutto a partire degli anni '90 nelle ricerche relative ai processi di deprofessionalizzazione degli assistenti sociali (Aldridge 1999; May e Annison 1998)<sup>4</sup>.

- *L'approccio radicale del servizio sociale e l'interpretazione sia della managerializzazione, sia della professionalizzazione.*

Il già citato Braverman (1974)<sup>5</sup> ebbe un impatto profondo tra i teorici del pensiero radicale del servizio sociale quali, per esempio, Simpkin (1979), Bolger, Corrigan, Docking e Frost (1981), Jones (1983), Joyce, Corrigan e Hayes (1988). Questi autori ritengono che gli assistenti sociali siano soggetti a processi di proletarizzazione al pari di altri lavoratori. Secondo Jones (1983), per esempio, la proletarizzazione è messa in relazione con i controlli di tipo burocratico:

For many social workers proletarianisation has become an increasing feature of their experience of work in a local authority social services department, especially as a consequence of increasing bureaucratic controls over their work. (Jones 1983, p. 122).

L'applicazione della teoria di Braverman (1974) ha consentito ai teorici del servizio sociale radicale di presentare gli assistenti sociali che operavano a contatto con l'utenza come soggetti ad un processo di riduzione della propria autonomia professionale. Harris (1998) a questo proposito afferma quanto segue:

This model of intensified managerial control through scientific management became the analytical framework for understanding the labour process within and against which radical social work was to be created. (Harris 1998, p 840).

Harris (1998) evidenzia che le affermazioni dei primi teorici del servizio sociale radicale non consideravano adeguatamente la realtà empirica; gli assistenti sociali in quei casi man-

---

<sup>4</sup> Sia Aldridge (1999), sia Annison e May (1998) si riferiscono al processo di deprofessionalizzazione che avrebbe coinvolto gli assistenti sociali occupati nel sistema del *probation*.

<sup>5</sup> Vedi sezione 2.2.2.

tenevano sfere significative di autonomia nel proprio lavoro per cui non si poteva parlare di proletarianizzazione così come intesa da Braverman (1974). Il modello dello *scientific management* presentato da Braverman (1974) doveva allora essere modificato considerando quanto emergeva dalla realtà empirica.

Harris (1998) propone come *framework* teorico alternativo a quello di Braverman (1974) il modello dello *scientific management* come definito da Derber (1983). È attraverso l'utilizzo di questa rinnovata concezione di *scientific management* che si può rilevare l'esistenza di un processo di svuotamento delle finalità del lavoro dell'assistente sociale, nonostante il mantenimento della sua autonomia tecnica. Harris (1998) commentando le posizioni di Derber (1983), afferma quanto segue:

Derber's distinction between the ideological and technical components of the labour process suggested that some state welfare professionals might retain considerable degrees of technical autonomy in determining responses to service users' needs was not the labour process of such workers. (Harris 1998, p. 842).

Con queste affermazioni si comprende che l'autonomia tecnica, seppur rimanga nelle mani di categorie professionali come gli assistenti sociali, non sia sufficiente da sola sia per rispondere ai bisogni degli utenti, sia per garantire adeguati livelli di professionalità. La politica sociale sembra non essere raggiunta dalle scelte tecniche che compiono gli assistenti sociali; la medesima politica sembra mantenere una sfera autonoma rispetto alle scelte che le professioni compiono.

La tensione esistente tra le scelte politico-organizzative e le teorizzazioni marxiste che sono state assorbite dagli assistenti sociali viene considerata da Hugman (1998). Egli osserva che, fino agli anni '70, la posizione dei teorici radicali si è mantenuta critica rispetto a valutazioni di opportunità circa l'aspirazione a professione da parte degli assistenti sociali (Hugman 1998). Successivamente, negli anni '80-'90, gli effetti dirompenti della managerializzazione nei servizi sociali, specialmente in quelli del Regno Unito, hanno orientato i teorici radicali a riconsiderare le proprie posizioni originarie. Hugman (1998), in particolare, nota che l'approccio politico di difesa dei diritti di chi è discriminato socialmente viene coniugato alla metodologia professionale. Hugman (1998), a questo proposito, osserva quanto segue:

It is in this way that the placing of “anti-discrimination and anti-oppression” (UK) or “Social Justice” (Australia, Canada) at the core of professional agenda for social work should be seen, not just as a superficial political gesture by an occupation based on social democratic ideals which are under threat, but as a reformulation of the ideological component of professionalism. Indeed, connections between the ideological and the technical aspects of anti-discriminatory and anti-oppressive practice have been articulated by social work theorists who approach the issue from different positions, suggesting that a new paradigm is emerging. (Fook 1993; Mullay 1993; Thompson 1993; Dominelli 1996). (Hugman 1998, p. 192).

Se da un lato le teorizzazioni radicali tentano di elaborare prospettive metodologiche che riconsiderino le istanze politiche, dall'altro particolare attenzione viene data al processo di managerializzazione che caratterizza soprattutto le organizzazioni dei servizi sociali del Regno Unito, dell'Australia e del Canada (Hugman, 1998). Carey (2007) affronta i temi sia del managerialismo in generale, sia del *care management*.

Al contrario di Braverman, Carey (2007) nel seguente testo evidenzia la coesistenza di processi di incremento e di perdita di capacità professionali:

Thus, further investigation reveals that many examples of labour process upskilling for agency workers lead to what were identified as forms of surreptitious deskilling, in which new and sometimes elaborate skills, often learnt quickly ‘on the job’ or in training, lead in practice to new forms of deskilling. (Carey 2007, p. 95).

La coesistenza dei processi di incremento e di perdita di abilità è interpretata da Carey (2007) in modo simile a quello di Derber (1983): l'incremento di abilità sollecitato dai processi di managerializzazione copre la perdita di altre abilità. Carey (2007) propone come esempio le attività di documentazione e di *assessment*: nel Regno Unito queste sono praticamente raddoppiate dopo l'applicazione della tecnologia informatica. La conseguenza di ciò è la sottrazione di tempo ad altri tipi di attività che presuppongono competenze specificamente professionali.

Carey (2007) evidenzia la tendenza a sottrarre ai professionisti il tempo per applicare le proprie competenze. Hadley e Clough (1996) rilevano altre modalità per giungere allo stesso obiettivo; questi ultimi studiano le aspettative che dirigenti e politici hanno nei confronti de-

gli assistenti sociali. Ciò che sembra poco importante agli occhi dei dirigenti sono le competenze professionali mentre l'attenzione si sposta su altri aspetti quali seguire correttamente le istruzioni, svolgere le procedure entro i tempi richiesti, gestire fondi economici inadeguati, modificare e placare le domande dei clienti e non compromettere la buona immagine del servizio per cui operano.

Le considerazioni di Carey (2007) e di Hadley e Clough (1996) permettono di comprendere che l'ideologia neoliberale modifica le medesime finalità del *welfare state*.

Se le finalità perseguite all'interno del *welfare state* orientato dall'ideologia neoliberale sono cambiate, come sono rappresentate le relazioni tra il processo di affermazione dell'ideologia del neo-liberismo e il lavoro sociale? Nel seguente brano Jones (2002) evidenzia la perdita di attenzione rispetto agli ideali riabilitativi e il crescente utilizzo del servizio sociale per pratiche di controllo sulla popolazione più povera.

State social work continues; its clients are as poor as they ever were and in many respects they are more stressed (Jones, 2001), given the extent to which poverty has deepened and, inequalities have widened since the late 1970s. However, there is no longer any preference at rehabilitation with respect to children and their families. (Jones 2002, p. 48).

Non è quindi messa in dubbio l'esistenza del servizio sociale, dal momento che i poveri aumentano, quanto piuttosto la finalità riabilitativa che caratterizzava la stessa professionalità dell'assistente sociale.

L'affermarsi recente di logiche neoliberiste ha conseguenze anche per la professionalizzazione dell'assistente sociale? Secondo Harris (2003) l'assistente sociale viene visto sempre più come colui che ha una micro gestione delle risorse piuttosto che come professionista.

Scrupulous gate-keeping and strict rationing of resources: Businessology requires social workers to see themselves not as professionals but as micro-managers of resources who carefully control access to and ration the distribution of services. (Harris 2003, p. 5).

Il pensiero sembra essere orientato su come razionare le risorse piuttosto che su come riabilitare; la managerializzazione inoltre ha un altro significato: quello di differenziare il

processo di produzione tra chi pensa e chi fa (Dietrich e Roberts 1998).

Gli effetti della managerializzazione in termini di deprofessionalizzazione sono stati ulteriormente evidenziati da Dominelli (2004) nel testo che segue:

La frammentazione dell'attività lavorativa ha incentivato la professionalizzazione delle mansioni di basso livello e, viceversa, la deprofessionalizzazione dei livelli più alti. In Gran Bretagna, ciò accade grazie ai finanziamenti che incrementano la qualificazione degli addetti all'assistenza (assistenti geriatrici, operatori socio assistenziali), soprattutto donne senza uno specifico titolo di studio che lavorano già da molti anni in ambito assistenziale. Queste donne stanno ricevendo un minimo di addestramento con una qualifica riconosciuta. Benché siano incaricate di svolgere compiti precedentemente assolti dagli assistenti sociali, queste operatrici non possono avere alcun sviluppo di carriera, perché mancano di qualifiche superiori, così rischiano di rimanere bloccate in un limbo occupazionale di basso status e sottopagato. (Dominelli 2004, trad. it., p. 89).

La managerializzazione è qui rappresentata come un processo che tende ad enfatizzare gli aspetti tecnici, riducendo gli spazi di autonomia degli assistenti sociali. La conseguenza dell'orientamento neo-liberista delle politiche di *welfare* sulla professione dell'assistente sociale sembra essere la riduzione dell'autonomia professionale rispetto alle decisioni aventi rilevanza politica (Dominelli 2004; Lorenz 2006a; Ferguson e Lavalette 2006; Kessler 2009). Kessler (2009) a questo proposito rileva l'esistenza di un processo di delegittimazione politica nei confronti degli assistenti sociali sia nel Regno Unito, a partire dagli anni '80, sia in Europa a partire dagli anni '90. Kessler (2009) afferma che a seguito di questo processo la funzione di sostegno dei diritti degli utenti, che a suo avviso dovrebbe caratterizzare la professionalità dell'assistente sociale, tende ad essere negata alla medesima professione.

So social work is in a highly imbalanced and politically weakened position; at least a form of social work that still tries to act as a critical agency, an agency oriented to offering or creating new options to the users which they had been denied. (Kessler 2009, p 309).

La delegittimazione degli assistenti sociali pone la necessità di ricercare modelli del servizio sociale in grado di restituire loro la capacità di incidere politicamente come professionisti nel proprio contesto lavorativo (Jones 2001; Ferguson e Lavalette 2006; Kessler 2009).

Ferguson e Lavalette (2006), attraverso l'analisi di diverse ricerche e di eventi significativi

accaduti sia nel Regno Unito, sia in altri Paesi, evidenziano che è ipotizzabile individuare forme di resistenza all'affermazione del neoliberismo nel lavoro sociale. Le basi di queste forme di resistenza sono da ricercarsi nell'evidenziazione delle contraddizioni interne al sistema neo-liberista che da un lato depotenzia il lavoro sociale, dall'altro non può rinunciarvi.

The fact that, despite everything, social work has survived in the UK, albeit in a truncated form, under both Conservative and New Labour governments, and that social work education is currently expanding, suggests that social work continues to be seen by the Government and the State as having a role to play, primarily in the management of problem individuals and families. (Ferguson e Lavalette 2006, p. 312).

Ferguson e Lavalette (2006), nel seguente brano, offrono un esempio di questo depotenziamento del servizio sociale nel Regno Unito:

So the first potential basis of change lies in the limitations of a social work based on a narrow 'what works' agenda, focused primarily on managing risky behaviours, and so beloved of New Labour politicians. Put starkly, a 'what works' agenda which does not address issues of process, relationship and structural oppression often simply does not work (McIvor, 2004). (Ferguson e Lavalette 2006, p. 312-313).

La medesima volontà di comprendere che cosa funziona nel lavoro sociale finisce implicitamente per limitare la prospettiva di analisi impedendo di comprendere i processi che opprimono alcune fasce della società. La comprensione di questi meccanismi e la rilevazione di queste contraddizioni possono divenire per Ferguson e Lavalette (2006) una forma di resistenza al neoliberismo da parte degli assistenti sociali. Ciò è possibile, a condizione che questa modalità sia associata ad altre forme di resistenza. Le medesime per Ferguson e Lavalette (2006) possono essere sintetizzate come segue:

proposte di trasformazione che partano dall'osservazione del lavoro sociale a contatto con l'utenza (*front-office*) da parte degli assistenti sociali che occupano posizioni a livello di base;  
collegamento ed alleanza con il punto di vista dei fruitori dei servizi depurato, per quanto possibile, da prospettive orientate al mercato che considerano l'utente come consumatore;

collegamento con le aspirazioni dei movimenti anticapitalistici ed antibellici che si sono sviluppati a livello internazionale a partire dagli anni '90.

Il mantenimento della dimensione politica entro la sfera professionale sembra, in ultima analisi, la soluzione che Ferguson e Lavalette (2006), Jones (2001; 2004) e Lorenz (2004) indicano affinché gli assistenti sociali siano in grado di fronteggiare l'erosione del *welfare state*.

Quanto questa strategia di resistenza al neo-liberismo da parte della professione degli assistenti sociali è diffusa in Italia?

Trivellato e Lorenz (2010), esaminando i risultati di una ricerca relativa alle caratteristiche della professione in Italia (Facchini, 2010), rilevano che gli assistenti sociali attribuiscono una forte rilevanza alla dimensione relazionale con l'utente, mentre inferiore è l'attenzione per la conoscenza e per la gamma dei metodi del servizio sociale.

Pur nella non univocità dei risultati della ricerca (Lorenz e Trivellato 2010), il fatto che l'assistente sociale ideale sia rappresentato come prevalentemente orientato alla “mano tesa” nei confronti dell'utente, piuttosto che alla comprensione sociologica dei fenomeni, può essere un elemento che espone ad una potenziale debolezza: quella di non percepire e criticare le trasformazioni delle politiche sociali. Facchini (2010) nel testo seguente conferma l'ipotesi dell'esistenza di questa fragilità.

La professione tende così ad assumere una dimensione marcatamente relazionale (Marzotto 2002), rispondendo presumibilmente alle stesse aspettative di chi ne intraprende il percorso formativo, ma lasciando in ombra altri aspetti ai quali pure, la letteratura italiana e internazionale di servizio sociale, attribuisce forte valore. Ci riferiamo ai temi innovativi della organizzazione della *governance*, della ricerca e della valutazione dell'impatto complessivo dei propri interventi, della riflessività e dell'apprendimento teorico. (Facchini 2010, p. 183).

***- L'applicazione delle teorie neo-weberiane per interpretare la deprofessionalizzazione degli assistenti sociali.***

Accanto a questi processi di contrazione dell'autonomia professionale ve ne sono altri consistenti nella riduzione di spazi entro cui esercitare la professione di assistente sociale. A questo proposito, May e Annison (1998) ed Aldridge (1999) evidenziano l'esistenza di



processi di deprofessionalizzazione nell'ambito dei servizi preposti al *probation* in Gran Bretagna e nel Galles. In tali Stati, il settore del *probation* era tradizionalmente gestito dagli assistenti sociali; il ministro Michael Howard negli anni '90 creò un percorso di studi specifico per il “*probation officer*” differenziando il suo curriculum formativo da quello dell'assistente sociale. Aldridge (1999) osserva che il governo aveva motivato tale scelta a partire dall'esigenza di fornire al *probation officer* formazione e conoscenze specifiche. Aldridge (1999) rileva che il nuovo profilo di *probation officer* è orientato a far sì che questa figura sia in grado di conoscere una serie di procedure che occorrono per il suo lavoro; la formazione che gli viene fornita è molto specifica e non gli consente di mettere in relazione le proprie prassi con più ampie teorie di riferimento, né tantomeno di connetterle con principi etici e deontologici. Aldridge (1999) nel commento che segue ha rilevato che ciò ha comportato una minor capacità di argomentare scelte professionali autonome:

The new training system appears designed not only to entrench this notion that effective practice is the correct following of procedures, but to encourage a parochial frame of reference. Officers will be the creature of their employer with no wider knowledge or identification. (Aldridge 1999, p. 76).

Aldridge (1999) ha quindi avuto il merito di essere riuscita ad evidenziare empiricamente l'esistenza di processi di deprofessionalizzazione nel servizio sociale. Ciò le ha permesso di mettere in luce anche le ragioni per cui questo processo è stato avviato. Aldridge (1999) a tal proposito utilizza il *framework* proposto da Freidson per evidenziare come, contrariamente a quanto il modello idealtipico del professionalismo propone (vedi sezione 2.2.2.), molte professioni, tra cui quella dell'assistente sociale, operano entro modelli statali orientati più dalla burocratizzazione che dal professionalismo. Questa situazione pone una serie di problematiche alle professioni come gli assistenti sociali che lavorano su richiesta dello Stato.

Nor are ‘professional’ and ‘bureaucratic’ modes of occupational control now theorized as in opposition. Working as an independent fee-taker is rare – and may always have been more ideal-typical than actual (Freidson 1986, p. 122).(...) The real purchaser of services is the State. And for large numbers of professionals the local or national State is the effective employer, particularly in health, welfare and education (...) ‘Organizational professions proper are *generated* by

heteronomous bureaucracies and primarily by the expansion of the bureaucratic apparatus of the state' (Larson 1977, p. 179, emphasis in original). Even more importantly, it is the State which controls the critical mechanisms of licensing and closure. (...) The State is always involved in the creation of 'labour market shelters' and may even instigate them to meet supply-side problems of professional expertise. (Dingwall and Fenn 1987; Freidson 1996; Halliday 1987; Macdonald 1995). (Aldridge 1999, p. 74-75).

La tendenza che Aldridge (1999) riscontra a proposito dell'operatore che si occupa del *probation* è che la sua formazione non è più quella accademica, ma impartita da agenzie di formazione orientate a soddisfare criteri commerciali piuttosto che esclusivamente formativi. Implicitamente, Aldridge nota che lo Stato tenta di rivolgersi al mercato della formazione per ricostruire un'immagine del *probation officer* coerente con la sua politica neoliberista. Aldridge a questo proposito si riferisce alla cultura promozionale come segue:

Since 1979 – and particularly since 1988 – a key dimension of the 'internal markets' imposed on those parts of the state which have not actually passed into for-distributed-profit ownership (Le Grand and Bartlett 1993) has been the requirement for 'suppliers' to adopt the presentational style of the commercial firm. Higher education provides vivid examples (Fairclough 1993; Wernick 1991, ch. 7), compellingly demonstrating that this demand to show 'enterprise' has been to a large extent an end in itself, a moral crusade to change UK cultural values (Fairclough 1991). Adopting the style of effective self-promotion has become a necessary (if not sufficient) criterion of deservingness for state funding. The impact is all-pervasive: on organizational form (the allocation of resources to external relations work); on daily tasks (the demand that routine documentation goes – but not too far – beyond simple information); on the environment (new signage, logos and house styles, perhaps some fellow employees in corporate uniforms); even on self-identity. (Aldridge 1999, p. 79).

L'alta formazione viene quindi riorientata verso diversi valori rispetto al passato; la logica del definire i contenuti formativi come se fossero un prodotto da commercializzare sembra prevalere; la tendenza a divulgare mediante questi prodotti formativi delle pratiche predefinite che richiedano una scarsa discrezionalità sembra affermarsi. Le logiche che sembrano funzionali al mercato vengono quindi utilizzate per disancorare la professione da equilibri di potere preesistenti. Aldridge a questo proposito afferma:

Professionals-turned-educators in higher education have historically been positioned to advance the interests of professions, both by building intellectual capital as a resource within the policy community, and by their ability to exert more direct influence through national groupings like the probation subcommittee of the Joint University Council for Social and Public Administration. As in the case of front-line practitioners, the internal market in training is surely intended to fragment such groupings – a process which has already begun as some would-be course providers distance themselves from any taint of social work. (Aldridge 1999, p. 76-77).

I legami tra gli ambienti formativi e i gruppi professionali sono rotti e frammentati nella dimensione locale dei nuovi istituti di formazione.

Gli elementi che evidenzia Aldridge sono legati alla figura professionale dell'assistente sociale nel *probation* del Regno Unito: le sue affermazioni non sono automaticamente generalizzabili sia ad altri settori professionali, sia ad altri contesti nazionali.

Gli studi di Aldridge (1999) e di May e Annison (1998) hanno aperto una prospettiva di ricerca che potrebbe essere ulteriormente sondata in altri contesti sia nazionali che lavorativi.

## ***2.5. Conclusioni.***

Lo sviluppo di diverse teorizzazioni sociologiche ha contribuito a illustrare opposte visioni della concezione di professione. Lo “spirito di servizio” con cui Parsons (1954) si riferisce alle professioni per mettere in evidenza la sua funzione sociale è stato criticato in molte teorie successive (Tousijn 1997; Prandstraller 1980); tale prospettiva ha permesso di focalizzarsi sulla relazione esistente tra società e professione. Le teorizzazioni neo-weberiane hanno permesso di ipotizzare che la conoscenza legata all'attività lavorativa può contribuire a mantenere o a costruire privilegi (Larson 1977), oppure che può essere utilizzata per alcuni processi di produzione senza la quale i medesimi non potrebbero verificarsi (Freidson 2001). La relazione tra *welfare state* e professioni che sembra emergere dalle teorizzazioni di Parsons (1954), da Larson (1977) e da Freidson (2001) non appare interpretabile in modo univoco. Se da un lato la professionalizzazione limita i processi di burocratizzazione (Parsons 1954) e ciò rappresenta un vantaggio per la stessa affermazione del *welfare state*, dall'altro nel *welfare state* l'avvicinamento della professione alla sua dimensione idealtipica sembra

essere assai problematico. Questo fenomeno non è facilmente interpretabile e presumibilmente vi è un insieme di motivazioni: se da una parte il neoliberismo contribuisce ad erodere la professionalizzazione, dall'altra i processi di burocratizzazione sembrano contribuire a ridimensionare l'autonomia dei professionisti impegnati nell'area del *welfare state*.

Innanzitutto alle critiche mosse da posizioni neo-liberali sulla tendenza delle professioni di creare monopoli, le teorizzazioni neo-weberiane hanno individuato specificità e valori che sono stati considerati essenziali per la stessa professione (Larson 1998; Freidson 2001)<sup>6</sup>.

Questi dibattiti permettono di osservare la professione di assistente sociale entro una molteplicità di prospettive e di comprendere le relazioni esistenti tra la medesima professione e altre dimensioni quali il mercato (Ferguson e Lavalette 2006; Aldridge 1999), l'ideologia del neoliberismo (Aldridge 1999; Ferguson e Lavalette 2006; Jones 1999; Dominelli 2004; Lorenz 2006a; Kessl 2009) o altri fenomeni quali la costruzione prima e l'erosione poi del *welfare state* (Facchini 2010; Lorenz 2006, 2010; Harris 1998; Kessl 2009; Aldridge 1999).

La disamina delle rappresentazioni della professione di assistente sociale ha evidenziato che alcuni centri di *governance* vicini alla professione di assistente sociale hanno assunto le posizioni elaborate dalla sociologia e le hanno utilizzate per affrontare problematiche specifiche del lavoro sociale (vedi sezione 2.4.2.). Tale prospettiva di analisi è stata formulata soprattutto entro le teorizzazioni radicali, ma non mancano casi in cui anche altre teorizzazioni quali quelle neo-weberiane sono state utilizzate con la stessa finalità. Queste rappresentazioni e posizioni sono state continuamente a contatto con le trasformazioni della società ed hanno permesso di disporre di interpretazioni critiche circa i processi in atto. Con la trasformazione della società in direzione neo-liberale, le finalità del *welfare state* sono state modificate e, sia il controllo sociale, sia la gestione del rischio, sono divenute le priorità degli interventi del servizio sociale (Ferguson e Lavalette 2006; Harris 1998). La riformulazione delle finalità del *welfare state* è stata progressivamente orientata da logiche manageriali (Dominelli 1999; Ferguson e Lavalette 2006; Harris 1998; Hugman 1998) che hanno suscitato reazioni di disorientamento tra gli assistenti sociali. Tale disorientamento è dato dalla progressiva distanza tra le finalità delle organizzazioni che svolgono attività di servizio sociale e gli orientamenti professionali degli assistenti sociali (Jones 2001; Fenton 2011).

---

<sup>6</sup> Si vedano in merito i commenti su Larson (1998) e Freidson (2001) riportati nella sezione 2.2.2.

Le teorizzazioni a proposito della concezione di professione e la sua applicazione alle situazioni contingenti fronteggiate dagli assistenti sociali hanno permesso a questi ultimi di elaborare strategie di resistenza (Ferguson e Lavalette 2006). Entro questo scenario, l'orientamento radicale è forse quello che più insiste sulla necessità di ricercare nuove strategie per permettere all'assistente sociale di essere nuovamente legittimato politicamente (Lorenz 2006; Dominelli 2004; Ferguson e Lavalette 2006; Kessler 2009).

Se Kessler (2009) osserva che le tendenze in direzione neo-liberale si stanno diffondendo in tutta l'Europa, la situazione in Italia ha alcune specificità. Facchini (2010) osserva che in Italia il processo di managerializzazione dei servizi sociali sembra più limitato, pur essendovi stati cambiamenti significativi anche nel contesto italiano del *welfare state*; le attività di servizio sociale sono state interessate da processi di esternalizzazione dei servizi che impongono nuove e diverse prassi (Facchini 2010). L'attenzione alla dimensione relazionale e il debole interesse per gli aspetti amministrativi percepiti negativamente come burocratici, sembrano mantenere l'assistente sociale lontano da interpretazioni dei fenomeni sociali che riguardano la propria attività professionale (Lorenz e Trivellato 2010).

### **3. Teorie della criminalità e servizio sociale.**

#### **3.1. Introduzione.**

In questo capitolo si esploreranno le idee che nella storia hanno influenzato sia le politiche penali in generale, sia il *probation* in particolare. Ciò permetterà di comprendere il contesto culturale dell'assistente sociale che opera nel settore delle misure alternative alla detenzione. Le idee che hanno permeato la cultura di chi opera nel settore penale sono state utilizzate dai diversi operatori per assumere e mantenere le proprie posizioni interloquendo con soggetti politici o con dirigenti. L'esame delle medesime idee è quindi importante per comprendere come sono state utilizzate nel processo interlocutorio tra questi soggetti.

Come esaminare le concezioni del crimine maturate nella storia? Come gli elementi di contesto hanno inciso nella formazione di teorie? Quali sono le idee di criminalità sottese a queste teorie?

Inizialmente si individueranno le principali fasi storiche che hanno caratterizzato sia l'origine, sia lo sviluppo delle politiche penali; successivamente, si contestualizzeranno storicamente le teorie che saranno esaminate dedicando attenzione al modo in cui le medesime hanno influito sulle prassi del settore penale.

Prima di presentare analiticamente la sequenza ora esposta, si ritiene utile considerare che questi temi sono fittamente intrecciati tra loro. Williams e McShane (1994), Melossi (2002) e Garland (2000) evidenziano aspetti diversi delle relazioni tra realtà storica e produzioni teoriche.

Williams e McShane (1994), nel presentare le teorie criminologiche sviluppatesi soprattutto in Nord America, le relazionano sistematicamente al contesto storico in cui sono state formulate. Ciò permette di comprendere le relazioni tra le caratteristiche storiche del contesto sociale e le teorie criminologiche ivi originatesi. I mutamenti storico-culturali contribuiscono così a comprendere le diverse direzioni acquisite dalle teorie criminologiche e viceversa.

Melossi (2002), oltre a ribadire quanto già sostenuto da Williams e McShane (1994), evidenzia che la stessa estrazione sociale di alcuni teorici influenza il loro pensiero: in altre

parole, ciò che viene affermato è fortemente influenzato sia dal clima culturale in cui questi vivono, sia da alcuni aspetti della loro biografia<sup>7</sup>.

Garland (1990; 2000) evidenzia le strette relazioni tra la costituzione del sistema penale moderno e la struttura sociale. In particolare egli analizza come la struttura sociale che caratterizza la modernità abbia contribuito a costruire il sistema penale così come è stato conosciuto per buona parte del XX secolo (Garland 1990). Le teorie criminologiche vengono quindi incorporate nei discorsi e nelle pratiche di un'epoca e contribuiscono a comprendere le origini sia del sistema penale moderno, sia del concetto di delinquenza.

Date queste premesse, nel primo paragrafo si considereranno quelle che possono essere storicamente intese come “invenzioni” del sistema penale.

La prima “invenzione” della quale ci si occuperà è quella del carcere così come si sviluppa a partire dal XVII secolo. L'analisi della nascita delle carceri permette di evidenziare che ciò che sembra ovvio, ossia la punizione mediante la segregazione di chi ha commesso un crimine, sia in realtà un'invenzione della società capitalistica (Ignatieff 1978, Cohen 1985).

La seconda “invenzione” a cui ci si riferirà è quella relativa a ciò che Garland (2000) definisce come sistema penale assistenziale. Tale istituzione contraddistingue gli Stati Uniti d'America e il Regno Unito nel periodo intercorrente tra la fine del XIX secolo e buona parte del XX. La medesima è caratterizzata dal proposito di tentare di riabilitare il condannato senza ricorrere ad una pena retributiva. È su questi presupposti che si sviluppa il sistema del *probation* basato sulla sospensione di una condanna e sulla contemporanea *messa alla prova* di chi ha commesso un reato .

La terza invenzione, o meglio, la trasformazione che Garland (2000) individua, consiste nella profonda modifica del sistema penale assistenziale a partire dagli anni '70 del XX secolo. La modifica riguarda le istituzioni del sistema penale e la politica penale. Garland (2000) osserva che il carcere viene “reinventato” nel senso che le aspettative circa la sua funzione sociale vengono nuovamente modificate in questo periodo storico:

---

Un'istituzione contrassegnata da una lunga storia di aspettative utopiche e da ricorrenti tentativi di

<sup>7</sup> Melossi (2002) in particolare nota con amara ironia che Lombroso apparteneva alla classe dominante e la sua teoria sull'origine genetica della delinquenza fu fatta mediante l'osservazione di un cranio di un contadino calabrese (il cranio di Vilella) accusato di brigantaggio. Analoghi fenomeni sono stati riscontrati da Melossi (2002) anche in altri periodi storici e il medesimo non esclude che possano essere tuttora attuali.

reinvenzione – dapprima come penitenziario, poi come casa di correzione e, più recentemente, come luogo deputato alla rieducazione – ha visto, infine, le sue aspirazioni azzerarsi ai livelli della neutralizzazione della pena retributiva. Ma nel corso di questa caduta libera, il carcere si è ancora una volta trasformato. Nel corso di pochi decenni è passato dall'essere concepito come istituzione correzionale screditata e in declino, a pilastro portante e apparentemente indispensabile dell'ordine sociale contemporaneo. (Garland 2000, trad. it. 2001 p. 75-76).

Questa ridefinizione delle funzioni coinvolge tutti gli istituti del sistema penale ed alcuni tipi di intervento quale quello del *probation* vengono mantenuti ma, sia sul piano giuridico, sia su quello sociale, ne viene modificata la prospettiva:

Le potenzialità rieducative del sistema penale sono ora comunemente subordinate ad altre finalità penali, in particolar modo a quelle retributive, neutralizzative e di gestione del rischio. (Garland 2000, trad. it. 2001 p. 66).

La discontinuità rispetto al sistema precedente è tale che, ad avviso di Garland (2000) si può parlare di una nuova fase, quella della società post-moderna, caratterizzata dalla crisi del *welfare* e dall'emersione di nuovi obiettivi. La trasformazione di cui tratta Garland (2000) consiste nella tendenza ad abbandonare gli obiettivi correzionali e riabilitativi caratterizzanti in modo crescente il sistema penale tra il 1890 e il 1970, pur mantenendo alcune pratiche che lo caratterizzavano. Il *probation*, soprattutto quello rivolto ai giovani delinquenti, diminuisce numericamente (Cohen 1985) e vengono adottate pratiche simili al controllo poliziesco (Wacquant 2006).

L'analisi di queste fasi verrà compiuta nel paragrafo 3.2. e permetterà di comprendere ulteriormente i punti di contatto tra le trasformazioni sociali e lo sviluppo di teorie che hanno contribuito sia a concretizzarle, sia a legittimarle. Queste ultime saranno esplorate nel paragrafo 3.3.

Le diverse teorie saranno presentate in ordine cronologico e saranno classificate al fine di valutare quanto le medesime si avvicinino a concezioni terapeutico-riabilitative piuttosto che a logiche punitive. La valutazione delle diverse teorie sarà quindi orientata a comprendere come si sono sviluppate al loro interno le concezioni di punizione e di patologia. Le trasformazioni delle prassi del trattamento di chi ha commesso un reato verranno messe in relazione



con le diverse teorie.

In particolare si metterà in relazione la svolta che negli anni '70 ha caratterizzato il sistema correzionale statunitense con le teorie criminologiche che hanno considerato il rischio di reiterazione del crimine come uno dei principali oggetti di studio.

Un ulteriore livello di analisi consisterà nella comprensione di come le teorie hanno permesso agli operatori sociali di sostenere le proprie pratiche nel settore penale. A questo proposito Garland (2000) osserva che le medesime teorie hanno permesso agli esperti del sistema penitenziario di avere un riferimento per le proprie pratiche. Un esempio può aiutare la comprensione della relazione tra teorie e prassi svolte dagli operatori del sistema penale. La *labelling theory* o *teoria dell'etichettamento*, sviluppata da Lemert (1951), da Matza (1968)<sup>8</sup> e da Wilkins (1965), ha evidenziato che i processi di stigmatizzazione possono essere considerati responsabili del comportamento criminale. Tale prospettiva di analisi ha permesso di poter teorizzare modalità di intervento utili per consentire di prevenire o di arginare il fenomeno della criminalità con prassi tendenti a destigmatizzare il comportamento deviante.

Si ritiene che questa modalità di analisi ora esemplificata debba essere compiuta almeno per le teorie criminologiche più diffuse comprendendovi anche quelle che Melossi (2002) chiama dell'*ecologia della paura* (Melossi 2002, p. 215). Queste teorizzazioni, conosciute anche come “teorie della razionalità” (Williams e McShane 1994), sono caratterizzate dal fatto che il fine delle medesime diviene quello di evidenziare le condizioni utili per difendersi dal criminale (Melossi 2002).

La diffusione di queste teorizzazioni accompagna la trasformazione sociale che sopra è stata definita come reinvenzione del sistema penale assistenziale. La prospettiva della gestione e della riduzione del rischio sostituisce altre prospettive di analisi quali quella dell'etichettamento proprio nel momento di reinvenzione del sistema penale nella direzione dello smantellamento del cosiddetto *welfare* penale (Garland 2000) .

Se la riduzione del rischio diviene l'obiettivo anche del *probation*, quale trasformazione di significato assume il servizio sociale nel settore penale? La relazione tra le teorie

---

<sup>8</sup> L'inserimento di Matza tra coloro che hanno elaborato la teoria dell'etichettamento non è stata fatta da tutti gli autori esaminati: Melossi (2002), per esempio, pur riconoscendo che anche se la sua teoria è conosciuta come la più diffusa espressione della teoria dell'etichettamento, nota che vi sono espresse alcune concezioni che la distanziano dalla medesima; Williams e McShane (1994) classificano gli studi di Matza tra le teorie delle associazioni differenziali.

criminologiche e le prassi del *probation* verrà approfondita nel paragrafo 3.4. Si tenterà in particolare di comprendere le possibili conseguenze date dal fatto che, se inizialmente valori e principi dell'assistente sociale che si occupava del *probation* sono tendenzialmente coincidenti o in relazione sinergica con gli obiettivi politici, dopo il 1970, nel Regno Unito e negli USA si assiste ad un progressivo divario tra i medesimi (Fenton 2011).

### **3.2. Le “invenzioni” del sistema penale.**

Prima del 1775 la punizione di chi aveva commesso reati era la tortura la marchiatura e la gogna; la detenzione era utilizzata per le persone in attesa di un giudizio. Successivamente si iniziò a recludere in case di lavoro coloro che erano stati condannati per reati minori. L'organizzazione di questi luoghi di detenzione e i loro fini si trasformarono nel tempo. Il carcere è la prima “invenzione” in ordine temporale del sistema di trattamento dei criminali e sarà presentato nella prossima sezione di paragrafo; successivamente verrà esaminato come l'originario sistema si trasforma fino ad essere considerato parte del *welfare*; infine si esaminerà la relazione intercorrente tra il fenomeno del neoliberalismo e la reinvenzione del sistema penale con particolare riferimento al *probation*.

#### **3.2.1. Il carcere.**

Secondo la ricostruzione storica di Ignatieff (1978), il carcere si sviluppa in Inghilterra a partire dal 1775. La differenza principale rispetto alle forme di segregazione precedentemente utilizzate dallo Stato consiste nel fatto che queste ultime divengono luogo della pena e non sono solo una soluzione per far fronte ad esigenze di difesa sociale o giudiziarie (Ignatieff 1978).

Il carcere si differenzia così da altri luoghi di segregazione: mentre prima venivano confinati nelle prigioni malati psichici, delinquenti ed indigenti, il carcere si specializza per

l'esecuzione di una pena inflitta a seguito di un processo che ha condannato la persona a causa di un reato. Cohen (1985) individua quattro grandi cambiamenti nelle modalità di gestione della devianza e della criminalità:

- a) la crescita del coinvolgimento dello Stato nel controllo del crimine;
- b) lo sviluppo di un apparato burocratico e centralizzato per la sua punizione e il suo trattamento;
- c) una progressiva differenziazione dei devianti in categorie specifiche cui vengono associate conoscenze scientifiche specializzate;
- d) la creazione di istituzioni che segregano ed escludono in modo specifico categorie di emarginati al fine di modificarne il loro comportamento;
- e) la modificazione dell'oggetto della pena che non è più solo il corpo ma anche, e soprattutto, la mente.

La creazione del carcere è stata accompagnata dal diffondersi di teorie che propongono punizioni proporzionate all'entità del reato, quali quelle di Beccaria (1764) e di Bentham (1789), e decise dopo un processo che avrebbe dovuto garantire uniformità nei criteri di condanna (vedi sezione 3.3.2.).

L'attenuazione delle pene corporali e la limitazione della pena di morte vengono rappresentate come una forma di progresso sociale.

La ricostruzione della vita di un detenuto al carcere di Pentoville<sup>9</sup> fatta da Ignatieff (1978) costituisce l'esempio di come, dopo una serie di sperimentazioni fallite, si sia raggiunto l'obiettivo di lasciare nell'isolamento totale il detenuto nella convinzione che questo trattamento, associato al lavoro ed alla disciplina, potesse permettere il ravvedimento del medesimo. Il risultato fu in realtà sovente il diffondersi nelle carceri di malattie psichiatriche, dei suicidi, o ancora di forme di fobia che accompagnavano l'ex detenuto per tutta la sua vita restante (Ignatieff 1978).

Diversi riferimenti culturali anche molto distanti tra loro sembrano convergere nelle indicazioni che vengono date per riformare le prigioni così come erano prima del 1775. Howard, appartenente alla setta religiosa dei quaccheri, assumeva le proprie posizioni partendo dal presupposto che il crimine si potesse considerare una forma di peccato

---

<sup>9</sup> Questo carcere fu aperto nel 1842 e rappresenta la massima espressione del primo modello carcerario fondato sul terrore attraverso l'isolamento e la disciplina piuttosto che attraverso la punizione corporale.

(Ignatieff 1978); Bentham (1789) considerava l'uomo come una sorta di macchina: il reato per lui era paragonabile ad una sorta di errore di una macchina e la punizione era un modo per eliminare questo errore. I due riformatori, pur partendo da posizioni molto distanti, supponevano la possibilità di correggere il detenuto; Ignatieff (1978) a questo proposito afferma quanto segue:

In tal modo Howard e Bentham giungevano entrambi a negare l'incorreggibilità, anche se da posizioni diametralmente opposte, poiché uno accettava l'idea del peccato originale, l'altro la negava, il primo insisteva sull'universalità della colpa, il secondo sull'universalità della ragione. Materialisti come Bentham (...) affermavano che gli uomini potevano essere migliorati attraverso una corretta socializzazione dei loro istinti verso il piacere. Howard credeva che essi potessero cambiare risvegliando in loro la consapevolezza verso il peccato. (Ignatieff 1978, trad. it. p. 74).

La volontà di redimere attraverso la religiosità si intersecava e fondeva con i principi considerati scientifici in quella società. Ancora Ignatieff (1978) osserva quanto segue:

La psicologia materialistica, facendo crollare la distinzione tra mente e corpo, pareva offrire una spiegazione scientifica dell'asserzione di Howard secondo cui il comportamento morale degli uomini poteva essere alterato disciplinando il loro corpo. (Ignatieff 1978, trad. it. p. 74).

Le rappresentazioni dei riformatori, quali Bentham (1789) e Howard tendono a presentare il sistema penitenziario come una forma di progresso occultando altri processi sociali (Cohen 1985; Melossi 2002).

Cohen (1985) mette in relazione l'affermazione del sistema capitalistico con "l'invenzione" del carcere. La classe sociale emergente aveva bisogno di uno strumento per vincere le resistenze della classe operaia cercando di dimostrare che quel medesimo strumento era "umano" e "progressista". Cohen a questo proposito scrive quanto segue:

The new control system served the requirements of the emerging capitalist order for the continual repression of the recalcitrant members of the working class, and at the same time, continued to mystify everyone (including the reformers themselves) into thinking that these changes were fair, humane and progressive. (Cohen 1985, p. 22).

Il pensiero dei riformatori, che si approfondirà ulteriormente nel paragrafo relativo alle teorie classiche, per Cohen (1985) fu utilizzato come una forma di mistificazione che garanti la stessa accettazione di quel nuovo sistema penale.

Per Melossi (2002) la restrizione della libertà acquista una nuova funzione: quella di rieducare l'individuo ai valori diffusi nella società. Melossi (2002) a proposito degli Stati Uniti, una delle nazioni in cui si diffonde e struttura la nuova prigione, nota che il carcere diviene un potente mezzo per esportare ed imporre i valori della colonizzazione.

Lo stato moderno per Melossi (2002) finisce per plasmare un nuovo ideale di umanità ed il carcere diviene lo strumento per imporlo nella società. Le teorizzazioni per cui le pene sono istituite per mantenere e rispettare il contratto sociale che lega gli individui l'un l'altro viene commentata con ironia da Melossi (2002):

Fu così quindi che sia nella pratica sia nella teoria della nascente società borghese, la teoria del contratto sociale conobbe un'inversione curiosa: quello "Stato" che veniva costituito in forza di un supposto contratto dei suoi soggetti – soggetti che tale contratto potevano sottoscrivere sulla base della loro definizione di soggetti "razionali" – si pose il compito di costituire a sua volta i propri soggetti, il che significava appunto renderli "razionali" secondo parametri di razionalità che si ispiravano, come non poteva non essere, alle concezioni filosofiche e morali che si andavano facendo egemoniche all'interno di quella nuova forma sociale. (Melossi 2002, p. 20)

Rusche e Kirchheimer (1939), mettono in relazione l'invenzione del carcere con l'affermarsi della struttura capitalistica della società. Una delle caratteristiche di discontinuità tra le più antiche prigioni e il carcere è che quest'ultimo diviene luogo sia di isolamento per facilitare il "pentimento", sia di lavoro non retribuito nella supposta convinzione che ciò serva per rieducare e formare nuovi cittadini. Rusche e Kirchheimer (1939) notano così che, se il lavoro diviene la risorsa essenziale per la produzione, il carcere permette di disporre di vasta forza lavoro con bassi costi rappresentati unicamente dal sostentamento del detenuto.

Melossi e Pavarini (1977) considerando la funzione "rieducativa" del carcere fondato sulla cosiddetta manifattura osservano che la finalità del carcere non è tanto la produzione o la riduzione del costo del lavoro quanto il disciplinare l'uomo affinché produca secondo il modello capitalistico della fabbrica. Il carcere diviene così concreto strumento di imposizione di valori in chi vi è rinchiuso e severo monito per chi non ne valica le mura di cinta.

Melossi (2002) osserva che l'invenzione del carcere è contemporanea ad un processo di "soggettivizzazione" (Melossi 2002, p. 25) in cui le qualità del nuovo soggetto sono "saper leggere, scrivere, far di conto, essere puntuali e prevedibili, praticare un'*autonomia* che si basi sull'introduzione delle norme di comportamento più che sulla minaccia esterna." (Melossi 2002, p. 25).

### **3.2.2. L'affermazione progressiva dell'ideale riabilitativo e il probation.**

La funzione della pena progressivamente si modificò fino a comprendere la concezione di riabilitazione. L'avvio di questo passaggio può essere idealmente rappresentato con il *Gladstone Report* del 1895. Secondo questo atto, il condannato non solo andava punito ma poteva essere anche riabilitato: le forme per giungere a questo obiettivo si differenziarono e, seppur implicitamente, si diffuse l'ipotesi che il carcere non era l'unico strumento per giungere alla riabilitazione.

Per Vanstone (2007, 2008) la ricostruzione circa le origini delle esperienze del *probation*, non possono essere ricostruite in modo univoco; tre sono le esperienze che sul finire del 1800 sono state riconosciute come l'origine del *probation* sia negli Stati Uniti, sia nel Regno Unito. Frederick Rainer nella settima decade del 1800 fece una donazione ad un'associazione ecclesiale denominata Church of England Temperance Society al fine di rompere il ciclo di offese e di conseguenti sentenze (Probation Association). Il medesimo Rainer accompagnò la donazione con una lettera al suo amico canonico Henry Ellison, capo e co-fondatore come lui della CETS, un'associazione ecclesiale protestante in Inghilterra, nella quale gli suggeriva di collocare i suoi missionari all'interno dei tribunali al fine sia di mitigare le pene detentive, sia di trovare forme di condanna diverse dal carcere (Vanstone 2007, 2008). John Augustus, un filantropo di Boston è stato considerato il primo operatore del *probation* (*probation officer*) ed ha partecipato ai giudizi emessi dai tribunali penali (NYC Department of probation). Walter Stanton, anch'egli appartenente ad una società protestante del Midlands, partecipò alle decisioni dei tribunali penali. I verbali di Edward Cox e di Mathew Davenport Hill, rispettivamente in Middlesex e Birmingham sono un'ulteriore documentazione delle esperienze di *probation* nel Regno Unito (Vanstone 2007).

Vanstone (2008) osserva che il *probation* è stato connotato dal ruolo del volontariato, da un atteggiamento amichevole nei confronti di chi ha commesso un reato assorbito nelle procedure processuali. Vanstone (2008) a questo proposito afferma quanto segue:

Although, as the above deference to Augustus and Hill's contribution confirms, the voluntary, humanistic, befriending strand of *probation* is a vital part of the history, *probation* as we understand it today was not possible until these strands had been absorbed into legal processes (Vanstone 2008, p. 737).

La diffusione del *probation* negli Stati Uniti è rappresentata da Dellacasa (1998) come il tentativo di mitigare la durezza delle pene che venivano comminate con la cosiddetta “invenzione” del carcere moderno (vedi paragrafo 3.2.1.). Il significato retributivo della pena che si era diffuso con il carcere veniva modificato da prassi quali il *probation* o il *parole* (liberazione condizionale) che privilegiavano la riabilitazione piuttosto che la retribuzione.

La riabilitazione della persona che ha commesso un reato implica l'applicazione di metodologie per lo più derivate dalla psichiatria e dalla psicologia anche se non si esclude, come si vedrà nei prossimi paragrafi, l'influenza di teorie sociologiche. Si diffonde in questo modo quello che Garland (2000) chiama “*welfare* penale assistenziale”.

L'assistenzialismo penale, che affonda le sue radici nell'ultimo decennio del XIX secolo e vede il suo più fervido sviluppo negli anni '50 e '60 del Novecento si afferma negli anni settanta quale modello politico consolidato sia negli stati uniti sia in Gran Bretagna. Il suo assioma di base – e cioè che le misure penali dovrebbero, laddove possibile, promuovere interventi riabilitativi e non ricorrere alla pena retributiva – ha permesso l'instaurarsi di una rete di principi e pratiche. Tra questi si annoverano le leggi che prevedono la possibilità di condannare a pene indeterminate seguite da una liberazione anticipata, come previsto dall'istituto della parole (...), il trattamento individualizzato fondato sul giudizio e sulla classificazione da parte degli esperti; una ricerca criminologica centrata sulle questioni eziologiche e l'efficacia del trattamento; l'assistenza sociale nei confronti degli autori di reato e delle loro famiglie; il ricorso a un regime carcerario improntato a finalità rieducative e a un intervento volto alla reintegrazione poco prima della scarcerazione. (Garland 2000, trad. it. p. 104).

La formazione degli uffici per il *probation* sia nel Regno Unito, sia negli Stati Uniti d'America, si sviluppa mediante iniziative individuali quali quella già citata di Augustus o

riportate nei verbali di Cox e Hill. Solo successivamente le prassi del *probation* furono recepite dalla leggi statali del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America; in questo modo il *probation* si sviluppò soprattutto entro la dimensione territoriale della comunità. Questa caratteristica fu mantenuta nel tempo; le ragioni di quella scelta, compiuta nel Regno Unito fino agli anni '90, sono state quelle di mantenere i servizi vicini alla realtà locale, promuovendone un ampio decentramento (Lacey 2002, Vanstone 2007).

Se, come rileva Vanstone (2007, 2008), il *probation* si costituì attraverso l'azione quasi missionaria di alcuni individui come Augustus, Glueck (1939) evidenziò che il cosiddetto modello anglo-americano del *probation* non sarebbe stato possibile senza la diffusione delle prime teorie criminologiche classiche, in particolare quelle di Beccaria e di Howards.

La diffusione del *probation* è stata interpretata in modo differenziato: se i verbali dei primi tribunali che applicarono il *probation* evidenziano l'esigenza di umanizzare la pena, Timasheff (1949) evidenzia altre motivazioni quali la riduzione della possibilità della contaminazione tra i detenuti dei comportamenti criminosi, la riduzione della carcerazione, la possibilità di inculcare abitudini di comportamento congruente con il rispetto delle leggi. Vanstone (2008) oltre a condividere l'interpretazione di Timasheff (1949) esamina come interpretazione plausibile anche l'abbattimento dei costi sostenuti dallo Stato a seguito della detenzione del condannato.

L'assetto complessivo del sistema del Regno Unito fino all'ultimo decennio dello scorso secolo ha mantenuto la finalità sia di ridurre i pericoli legati al comportamento criminale, sia di mantenere la fiducia nella possibilità di rieducare efficacemente nella propria comunità di appartenenza chi ha commesso crimini (Lacey 2002, Vanstone 2007).

L'istituto del *probation* si diffuse tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900 in molti Stati, soprattutto europei (Timasheff 1943; Trought 1927; Harris 1995; Hamai e Villé 1995). Trought (1927) osservò che i modelli di *probation* che si diffusero in occidente si differenziavano secondo tre parametri: il tipo di agenzia che decide il *probation* (un tribunale o un organo amministrativo), la forma di sospensione (giudiziale o amministrativa), la presenza o assenza di supervisione della persona a cui veniva provvisoriamente concessa la libertà. Se si include nel *probation* la liberazione condizionale senza presenza di supervisione di colui che ha commesso un reato, già ad inizio del 1900 molti Paesi avevano applicato questa forma di misura alternativa al carcere (Vanstone 2008).



La motivazione di questa diffusione non sembra essere esplorata da molti (Vanstone 2008). Vanstone tenta un'interpretazione del *probation* che possa superare la sua semplice attribuzione a fenomeni di progresso sociale. Per Vanstone (2008) le motivazioni sono più complesse e sono da mettere in relazione con la diffusione delle discipline criminologiche in particolare con la psichiatria e la psicologia. A questo proposito Vanstone (2008) afferma quanto segue:

Alongside this, psychiatry, in exchange for promotion to the forefront of penal and criminal justice processes, provided the intellectual framework (determinism and rejection of free will) and some of the language (moral imbecile, moral insanity, degeneracy, feeble-mindedness). (Vanstone 2008 p. 749)

La ricerca delle cause del crimine nell'individuo sviluppata dalla criminologia e dalla psichiatria sarebbe stata il paradigma culturale che ha veicolato la diffusione del *probation* anche se con forti differenze nei diversi Stati (Vanstone 2008). Garland (2000) condivide la tendenza della criminologia a concentrarsi sulle motivazioni attribuibili a cause individuali, tuttavia mette in relazione la concezione di riabilitazione del condannato con teorie sociologiche che considerano la stessa società piuttosto che l'individuo come cause del comportamento criminale.

### **3.2.3. Il riorientamento delle finalità del carcere e del probation.**

Già nel paragrafo 3.1. si è analizzata l'interpretazione di Garland (2000) a proposito della trasformazione del sistema penale negli Stati Uniti d'America e nel Regno Unito. La crisi è così profonda che Garland (2000) afferma che si sta assistendo ad una nuova invenzione degli istituti sociali preposti ad occuparsi di colui che ha commesso un crimine. Qui ci si propone di approfondire le caratteristiche del sistema penale "reinventato". Garland (2000) indica delle nuove tendenze del sistema che possono essere riassumibili come segue:

- *Il declino dell'ideale riabilitativo* e, nello stesso tempo, il moltiplicarsi di differenti obiettivi come la retribuzione, l'incapacitazione e la gestione del rischio. La retribuzione

si basa sul presupposto che chi commette il reato debba “pagare” mediante forme di restrizione della libertà. L'incapacitazione ha come obiettivo quello di mettere il criminale in condizione di non nuocere; la gestione del rischio diviene un modo per cambiare la prospettiva precedente di riabilitazione di chi ha commesso un reato: ciò che conta non è più la persona che può essere riabilitata ma il rischio che la medesima rappresenta.

- *Il riaffermarsi della valenza punitiva della pena* e della volontà di imporre giustizia mediante la pena. Lo Stato mediante la carcerazione si assume il compito di punire e di ottenere giustizia per la vittima.
- *Il cambiamento del tono emotivo delle politiche criminali* dal momento che l'enfasi viene posta sul timore della pubblica opinione. La rappresentazione del delinquente come se fosse uno svantaggiato, condizionato dai propri bisogni, è praticamente scomparsa. Le politiche del governo sembrano enfatizzare invece la paura che il criminale può fare. L'idea di aiutare chi ha commesso un reato come se fosse, almeno in parte, vittima della struttura sociale sembra essere definitivamente tramontata.
- *La vittima torna ad essere oggetto di attenzione nelle politiche penali.* La medesima, anche mediante lo strumento della mediazione penale, sembra divenire centrale mentre chi ha commesso il reato sembra essere lasciato sullo sfondo. Chi ha commesso un reato non viene più considerato per i suoi bisogni quanto piuttosto come uno strumento per indennizzare la vittima.
- *Le libertà civili dei cittadini vengono poste in relazione con la nuova enfasi relativa al rafforzamento del controllo.* Il controllo e la repressione della criminalità vengono rappresentati come strumento di garanzia delle medesime libertà civili dei cittadini.
- *Il processo di assunzione delle decisioni politiche è divenuto politicizzato e populistico.* L'ottenimento del consenso dell'opinione pubblica è ritenuto possibile mediante delle punizioni esemplari.
- *La modifica della rappresentazione di significato della prigione:* inizialmente nel periodo post bellico veniva considerata come se fosse l'ultima soluzione disponibile, successivamente è stata considerata come lo strumento principale di incapacitazione. La punizione mediante il carcere viene ritenuta capace di soddisfare le richieste di pubblica sicurezza e di retribuzione del danno commesso a seguito del reato.

- *La trasformazione delle teorie criminologiche* da una posizione post bellica che considerava i criminali come deprivati a quella attuale in cui i criminali sono considerati come perfettamente normali e come tali con responsabilità personali. Le azioni di chiunque, anche di chi commette un reato, sono spiegate come dipendenti dalla volontà personale e quindi dalle proprie colpe piuttosto che da motivazioni esterne al medesimo individuo.
- *L'espansione delle infrastrutture utili alla prevenzione del crimine e alla sicurezza della comunità.* Ciò che sembra contare nelle nuove politiche penali non è tanto l'integrazione sociale, quanto le azioni che possono essere percepite come uno strumento diretto per ridurre il fenomeno della criminalità.
- *La commercializzazione del controllo del crimine:* il mercato e le logiche commerciali permeano anche le politiche penali. Il controllo del crimine sia nella fase di mantenimento dell'ordine pubblico, sia nella fase di punizione del medesimo viene affidato ad agenzie private.

Cohen (1985) osserva l'affermazione di logiche simili a quelle descritte da Garland (2000) e le mette in relazione alla tendenza verificatasi negli anni '60 di destrutturazione del modello carcerario preesistente. Per Cohen questi *impulsi alla destrutturazione* del sistema finiscono sia per orientare verso modelli di controllo del crimine più rigorosi, sia a concepire la riabilitazione come inefficace. Cohen (1985) riassume come segue le tendenze alla destrutturazione del sistema carcerario affermatosi fino agli anni '50:

*Away from the State:* “decentralization”, “deformalization”, “decriminalization”, “diversion”, “non intervention”: a call toward divesting State of certain control functions (...)

*Away from the expert:* “deprofessionalization”, “demedicalization”, “delegalization”, anti-psychiatry: a distrust of professionals and experts and a demystification of their monopolistic claims of competence in classifying and treating various forms of deviance.

*Away from the institution:* “deinstitutionalization”, “decarceration”, “community control”: a lack of faith in traditional closed institutions and a call for their replacement by non segregative, open measures, termed variously “community control”, “community treatment”, “community corrections” or “community care”.

*Away from the mind:* back to justice, neo-classicism, behaviourism (...) a call to reverse the positivist victory and to focus instead on body rather than the mind, on act, rather than the actor (Cohen 1985, p. 31).

Queste tendenze costituiscono da un lato le premesse per l'affermazione del *probation*, almeno fino agli anni '70 negli Stati Uniti d'America e fino agli anni '90 nel Regno Unito: termini quali *diversion* e *community care* appartengono alla cultura del *probation*. Pur tuttavia, nella stessa destrutturazione del sistema vi sono orientamenti che contrastano con la cultura del *probation* e orientano la società diversamente. Il testo sopra riportato evidenzia sia che la tendenza a prendere le distanze dalla centralizzazione statale potrebbe aver stimolato l'iniziativa del mercato ad occuparsi del sistema detentivo, sia che la tendenza ad orientarsi verso teorie classiche potrebbe aver incoraggiato l'applicazione di metodologie utili per creare strumenti di controllo e di deterrenza. Come lo stesso Cohen (1985) afferma nel seguente brano, le conseguenze della tendenza a destrutturare il sistema sono state del tutto inattese e contrarie alle volontà iniziali:

So it was not merely a question of reform “going wrong”. The benevolent-sounding destructuring package had turned out to be a monster in disguise, a Trojan Horse. The alternatives had merely left us with, wider, stronger and different nets. (Cohen 1985, p. 38).

Come questa sorta di “cavallo di Troia” di cui scrive Cohen si è concretizzato storicamente?

Le vicende storiche che hanno accompagnato la trasformazione del sistema penale sono state negli USA la crisi petrolifera del 1974 e nel Regno Unito un'inversione di tendenza delle politiche sociali durante i governi Thatcher (tra il 1979 e il 1989) e Major (tra il 1989 e il 1997).

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, dinanzi a difficoltà economiche e a problematiche relative al loro ruolo internazionale, si diffuse un senso di insicurezza tra la cittadinanza a cui i politici conservatori, in quel periodo al governo, risposero con la cosiddetta “tolleranza zero” al crimine: il numero di detenuti crebbe in modo rilevante e si costruirono nuove prigioni; accanto a questi fenomeni le politiche di lotta alla povertà vennero attenuate (Williams e McShane 1994, Melossi 2002). I criminali, prima visti anche come cittadini bisognosi, furono considerati in modo crescente con “antipatia” (Melossi 2002) ritenendoli gli esclusivi responsabili delle loro azioni (Williams e McShane 1994). Le modalità che avevano caratterizzato la prassi della riabilitazione di chi aveva commesso un reato iniziarono

ad essere modificate in senso restrittivo: il *probation* venne sempre più affidato a personale che doveva aver svolto brevi corsi specifici (Abadinsky 2009) e la cui formazione era più paramilitare che orientata alla disciplina del servizio sociale (Wacquant 2006).

Nel Regno Unito a partire dagli anni '80 vi fu una rivalutazione del carcere in aperta controtendenza a quanto rappresentato in precedenza; questa rivalutazione delle funzioni della detenzione culminò nel 1993 con la dichiarazione di Howard che “*prison works*” (cfr. in Aldridge 1999 e Lacey 2002). La rivalutazione del carcere sembra essere speculare al mutamento della rappresentazione del medesimo. Dopo un lungo periodo in cui la funzione del carcere era stata interpretata come se fosse anche di riabilitazione del detenuto, progressivamente si percepì che tale funzione non era pienamente perseguibile all'interno degli istituti per la detenzione. L'idea che il sistema giudiziario dovesse proporsi la finalità di riabilitare e non solo di contenere dei pericoli sociali rimaneva tuttavia presente. Vanstone (2008) nota che finché il carcere è stato associato all'ideale riabilitativo, la sua medesima efficacia è stata progressivamente ridimensionata. Con la già menzionata dichiarazione di Howard che “le prigioni funzionano” il carcere è stato ritenuto efficace; il criterio di efficacia non è più associato alla riabilitazione ma al fatto che, mediante il carcere, si punisce e si rendono inoffensive le persone che hanno commesso dei reati (Lacey 2002). Questa dichiarazione è stata considerata come il ritorno alle concezioni del sistema penale di cento anni prima, quando il sistema penale cosiddetto assistenziale (Garland 2000) non era stato ancora “inventato”. Lacey a questo proposito scrive quanto segue:

Looking back, this can be seen as the turning point, when the century-old assumptions about the criminal justice system were being abandoned. (Lacey 2002, p. 29).

Il declino dell'ideale riabilitativo non riguarda solo gli interventi penitenziari, ma concerne in generale tutto il sistema penale coinvolgendo il *probation* (Lacey 2002; Garland 2000, Vanstone 2008). La riabilitazione non è più ritenuta dai politici il criterio per verificare l'efficacia degli interventi di *probation* (Lacey 2002). In Inghilterra e nel Galles il declino dell'ideale riabilitativo è stato interpretato da Aldridge (1999) e da Gregory (2010) come ciò che ha contribuito in modo rilevante ad orientare i politici verso una modifica del sistema di formazione del *probation officer*, ossia dell'operatore che ha in carico le persone sottoposte

alle misure alternative alla detenzione.

Come già esposto nel capitolo relativo alle trasformazioni della concezione di professione, la modifica del profilo professionale del personale che si occupa di verificare la condotta di coloro che sono sottoposti al regime del *probation* è stata ritenuta da alcuni (Aldridge 1999, Gregory 2010; Annison e May 1998) come l'esito di un processo di deprofessionalizzazione. L'operatore che aveva in carico la persona sottoposta a misure alternative alla detenzione non doveva avere più la qualifica di assistente sociale conseguendo una laurea, ma doveva effettuare una formazione specifica che gli permettesse di svolgere l'attività di *probation officer*. Gregory (2010) ritiene che la modifica del profilo professionale del *probation officer* sia stata fatta per poter implementare con minori difficoltà nuove politiche nel settore penale. La deprofessionalizzazione è stata infatti interpretata da Gregory (2010) come un modo per poter disporre di *probation officers* più disponibili a modificare i propri obiettivi operativi e le relative prassi conformemente a quanto richiesto dal nuovo indirizzo politico.

Con queste modifiche la volontà politica sembra ora orientata a creare gli strumenti operativi ed organizzativi per poter controllare le persone sottoposte al *probation*, non più per riabilitarle (Aldridge 1999, Gregory 2010, Lacey 2002). Per Lacey (2002) il declino dell'ideale riabilitativo e il riorientamento verso fini diversi ha orientato i politici a riorganizzare il sistema di *probation*. La volontà politica di potenziare l'orientamento al controllo piuttosto che quello alla riabilitazione, ha spinto il legislatore del Regno Unito a creare un sistema il cui controllo è maggiormente dipendente rispetto al passato dalle decisioni di un'autorità centrale. Come esaminato nel paragrafo precedente, il decentramento è stato una delle caratteristiche che hanno contraddistinto il sistema di *probation* fin dalla sua nascita (Lacey 1993, Vanstone 2007). Ciò aveva permesso di costituire localmente dei servizi vicini alle istanze ed alle caratteristiche della comunità: il criminale veniva così riabilitato entro la propria comunità di riferimento e la medesima comunità era coinvolta in quel processo di reinserimento sociale (Vanstone 2007, 2008; Cohen 1985). La decisione del legislatore del Regno Unito nel 2001 è stata quella di creare un sistema nazionale per il *probation* la cui direzione è stata affidata al difensore civico che si occupa delle prigionie. Oltre a ridimensionare l'autonomia dei servizi che si occupano del sistema di *probation*, il nuovo sistema centralizzato ha potuto assorbire le logiche e gli orientamenti che contraddistinguono il carcere. Lacey commenta questa decisione del legislatore del Regno

Unito come segue:

It is ironic that a service with its roots in advertising, assisting and befriending the offender, is, from July 2001, subject to the scrutiny of the Ombudsman for prison to ensure that the power exercised by probation staff is not abused. (Lacey 2002, p. 35).

Il controllo del soggetto che ha commesso un reato deve essere fatto con una discrezionalità limitata ed essere orientato da standard operativi decisi da un'autorità centrale. In questo modo è ridimensionata la tendenza degli operatori a relazionarsi a chi è sottoposto al *probation* con modalità di aiuto e di accompagnamento (Aldridge 1999, Gregory 2010).

Hill (2002) osserva che la costituzione del sistema nazionale dei servizi di *probation* decisa dal legislatore nel 2001, ridefinisce gli spazi di autonomia ed interazione con i tribunali senza necessariamente negarli. A questo proposito Hill (2002) riferisce quanto segue:

Court duty has sometimes been described as the shop window of the *probation* services, but the image is far too passive for the nature of the task for the future. The CDO must be seen to play a key role in beginning the engagement with offenders. That role carries with it. As much responsibility for positive modelling as for any other member of staff involved to delivering what works (Hill 2002, p. 94).

Per Lacey (2002) gli spazi degli operatori per poter concretamente sostenere le persone sottoposte al *probation* sono comunque ancora recuperabili nel nuovo sistema. Ciò che sembra essere fortemente modificato è il modo di considerare la relazione tra il sistema di *probation* e la società civile. Lacey (2002) su questo argomento evidenzia la tendenza a non pubblicizzare gli aspetti non punitivi degli interventi svolti nei confronti di coloro che hanno commesso dei reati. Le decisioni che ha preso il legislatore non sono state divulgate attraverso i mass media. Lacey (2002), commentando la legge di riforma del sistema degli uffici che si occupano della messa alla prova in sostituzione della condanna, afferma quanto segue:

It is remarkable, given the resources which are now being allocated to the service, that the creation

of the National *probation* Service in April 2001 went entirely unremarked in the national media. This need not have been the case. Had Ministers wanted the public to know about the aspirations for the new service, they would have ensured a high-profile launch. Yet it seems they have made a calculation that dealing with offenders in the community is a strategy that will harm them electorally. Does this silence matter so long as they continue to support the service in its work, however quietly (...)? Yes, it does matter (Lacey 2002, p.31)

Per Lacey (2002) la scelta se e come pubblicizzare la trasformazione del sistema degli uffici del *probation* è stata fatta sulla base del calcolo dell'aumento o della perdita di voti alle successive elezioni. Trattare il tema del *probation* è stato percepito come rischioso in termini di consenso elettorale. Tale timore sembrò orientare il governo anche quando decise per una riforma finalizzata a controllare maggiormente gli uffici preposti al *probation*. Lacey (2002) osserva che, mentre l'Home Office dichiarava nel 1994 che le prigioni funzionavano e che bisognava attenuare i rischi che si potevano correre mettendo alla prova i criminali, il numero dei casi di applicazione delle misure di *probation* stavano aumentando. Per Lacey (2002) le decisioni del governo sembravano orientate da logiche di mercato applicate al consenso degli elettori; il consenso era ottenuto pubblicizzando un sorta di marchio (*brand*). Lacey a proposito di questo fenomeno continua a scrivere quanto segue.

We live in an age where “branding” is of the highest consequence. Commercially, and in the voluntary sector, much attention is given to branding. Companies know that they have to gain attention before they can begin to sell; and once they have sold their product, the brand gives a guarantee of satisfaction, essential if customers are return. (...) Business experience shows that there is only a fleeting moment to catch that attention of potential customers; if you miss the moment to catch the attention of potential customers; if you miss the moment, you cannot begin to persuade. If the new National probation Service does not establish a high profile then it cannot get into dialogue with members of the public. Lacey 2002, p. 31).

Il modo di presentare il nuovo sistema di *probation* alla pubblica opinione sembra essere condizionato da logiche commerciali; la ricerca del “marchio” che permetta di presentare il *probation* come uno strumento affidabile sembra tuttavia essere di difficile applicazione.

Entro questo processo di riorganizzazione e di riformulazione del significato del *probation* le prassi all'interno degli uffici di *probation* considerarono in modo crescente il



rischio di recidiva (Kemshall 1996) e furono orientate da calcoli attuariali (Feeley e Simon 1992; Kemshall 1996; Walton e Young 1998). Con questa nuova logica operativa le decisioni che furono prese erano orientate dalla probabilità che il rischio di un nuovo crimine si avverasse.

Quali possono essere le relazioni tra queste trasformazioni nel settore del *probation* e quelle più generali della società?

Faulkner (2002) mette in relazione il fenomeno della trasformazione del *probation* con quello del neoliberismo. Il fenomeno del neoliberismo riguarda il declino delle istituzioni rappresentative e delle forme tradizionali d'autorità; riguarda i mercati non tanto intesi come veicolo per il consumismo ma anche come fonte d'autorità (Faulkner 2002).

Associato alla managerializzazione il fenomeno del neoliberismo trasforma il significato sia della giustizia, sia del *probation*. La managerializzazione, ma anche le pratiche orientate dall'evidenza empirica (*evidence based practice oriented*), ossia quelle orientate dai risultati conseguiti mediante determinate forme di intervento, sembrano trasformare la prospettiva della giustizia penale. Faulkner (2002) riferendosi alla managerializzazione e alle *evidence based practices* nel settore penale afferma quanto segue:

They take an utilitarian and instrumental view of criminal justice. They are inclined to favour the “rights” of the majority as against those of suspects, defendants and offenders. They are linked with the “new criminology.” (Faulkner 2002, p. 40-41).

La giustizia penale nella società orientata all'ideologia neoliberistica diviene quindi utilitaristica e strumentale e gli interventi, ora orientati alle *evidence based practice* e ispirati a logiche manageriali, divengono degli strumenti utili per concretizzarla.

La relazione tra l'erosione del *welfare state* e il mutamento delle politiche in area penale è esplorata sia da Lea (2002), sia da Pratt (2005). Lea (2002) mette in relazione l'erosione del *welfare state* con il mutamento delle politiche in area penale evidenziando che con la contrazione del *welfare state* crescono le attività dello stato orientate a costringere o a sorvegliare. Pratt (2005) intreccia il fenomeno dell'erosione del *welfare* con l'espansione del modello neoliberistico in cui lo Stato sembra ridurre le proprie responsabilità innanzi ai cittadini; l'orientamento in area penale è quello di intensificare la punizione di chi commette

un reato.

Hallsworth e Lea (2011) sostengono che la trasformazione del modello di *welfare state* nell'ambito penale tende a costituire un nuovo modello: quello del *security state*. Si passa così da uno Stato il cui l'obiettivo è quello di garantire la fruizione di diritti ad un altro in cui ci si occupa di tentare di eliminare o di gestire il rischio mediante forme di coercizione. Ciò viene espresso in quanto segue (Hallsworth e Lea 2011).

The *welfare state* traditionally sought to confront social problems through the extension of social rights and entitlement to *welfare*. In contrast, the emerging security state reconstructs problems as risks requiring ever more coercive forms of management. (Hallsworth e Lea 2011, p. 144).

Il modello di *security state* analizzato da Hallsworth e Lea (2011), evidenzia che la concezione di crimine è ora modificata rispetto al periodo di costruzione e di consolidamento del *welfare state*.

Crime was as a social problem that the *welfare state* could engineer away through reducing poverty and inequality and by promoting a socially included affluent working class.(...) Some elements of *welfare* citizenship continue to be acknowledged and indeed have arguably been expanded to include various human rights. But now, in a world of slowing economic growth, insecurity and growing social inequality combined with geographical segregation (Dorling et al., 2007), *welfare* citizenship has fractured and the social bonds that once underpinned social integration have faltered (see Dorling et al., 2008). The heavily indebted middle classes feel separated from and threatened by the urban poor and are less interested in sharing universalistic *welfare* rights with them and more interested in security and protection from them (Garland, 2001; Lea, 2002). (Hallsworth e Lea 2011, p. 144).

Il risultato dell'indebolimento del *welfare state* sarebbe quindi stato un maggior desiderio di sicurezza associato ad una relativa minore difesa dei diritti sociali.

La costruzione del *security state*, sviluppato a seguito del diffondersi del neoliberismo, si avvale delle moderne tecnologie per gestire il rischio. La diffusione di queste tecnologie ha come conseguenza l'incremento dell'autoritarismo che si diffonde come una sorta di infezione (Hallsworth e Lea 2011). Hallsworth e Lea (2011) affermano quanto segue.

The security state searches for new technologies of power and risk management aimed at ‘external’ threats that, in a globalized world, may originate in the next street or in another continent. The resulting incremental authoritarianism at the periphery can avail itself of mechanisms of control by banishment and coercion which have long been available in the techniques of imperial and colonial rule (Duffield, 2007). In turn, these technologies and practices come to infect the government of the population as a whole. The latter becomes subject to intensifying levels of surveillance and control in a process of ‘securization’ that becomes the preeminent model for the regulation of post-disciplinary ‘societies of control’ (Deleuze, 1995). (Hallsworth e Lea 2011, p. 142).

I livelli di sorveglianza e di controllo sono forse raggiunti anche mediante il nuovo modello di *probation* del Regno Unito. La costruzione di diversi indicatori per individuare i livelli di rischio di coloro che sono sottoposti al *probation* (Fenton 2011, Feeley e Simon 1992) e l'applicazione di procedure standardizzate di gestione del rischio sembrerebbero avvicinarsi alla prospettiva del *security state* delineata da Hallsworth e Lea (2011).

### ***3.3. Modi diversi di intendere il crimine e di punire.***

#### **3.3.1. Considerazioni generali e criteri di classificazione.**

Quali sono le concezioni di crimine e di punizione implicitamente contenute nelle diverse teorie criminologiche? Come si possono distinguere le differenze sia tra le medesime teorie criminologiche, sia tra le medesime concezioni di crimine e punizione?

Williams e McShane (1994) considerano un'insieme di parametri quali la dimensione micro o macro sociale della teoria, l'attenzione all'eziologia del crimine piuttosto che alle cause insite nella stessa struttura della società, l'ispirazione alla teoria criminologica classica o a quella positiva. Quest'ultima classificazione implica la necessità di chiarire che cosa si intende con tali termini. Williams e McShane (1994) utilizzano il termine “classico” in criminologia per designare ciò che Melossi (2002) definisce come “prima criminologia”, ossia le teorie che si riconducono a considerazioni maturate nel XVIII secolo soprattutto in

ambito giuridico. Queste teorie hanno contribuito a fondare il pensiero criminologico e sono divenute riferimento per le riflessioni teoriche successive. Williams e McShane (1994), concordemente con Melossi (2002), rilevano che le teorie classiche sono caratterizzate dal fatto che il crimine costituisce la rottura del contratto sociale per cui la risposta a questo tipo di infrazione deve essere tale da permetterne la sua ricostituzione.

La classificazione di tutte le teorie secondo la polarità classico-positivismo permette di evidenziare se e come le teorie contrattualistiche siano state assorbite nelle teorie criminologiche.

Il termine “positivismo” viene utilizzato da Williams e McShane (1994) per designare due qualità per certi versi distanti: da un lato il determinismo della stessa teoria, dall'altro la concezione di crimine come patologia. Se la fusione di questi due concetti entro un'unica categoria può generare alcune perplessità, il merito di Williams e McShane (1994) è stato quello di compiere osservazioni sistematiche su tutte le teorie criminologiche per comprendere se ed in che modo il crimine è considerato come una patologia.

Nella sezione di paragrafo 3.3.2. si esamineranno le cosiddette teorie classiche; nel paragrafo 3.3.3. verrà trattato l'approccio positivista comprendendo con tale termine sia quello tradizionalmente inteso, sia quello classificato mediante i criteri di Williams e McShane (1994) ora esposti; nella sezione di paragrafo 3.3.4. si considereranno le recenti teorie che si riferiscono nuovamente ai classici recuperando le concezioni contrattualistiche della società ed applicandole al crimine.

### **3.3.2. L'approccio classico: la criminalità come rottura del contratto sociale.**

Le teorie classiche possono essere interpretate come lo studio sia delle conseguenze della rottura del contratto sociale provocata dal comportamento criminale, sia dell'individuazione di modalità che permettano di ricostituire il contratto sociale incrinato (Williams e McShane, 1994). Beccaria, per analizzare il rapporto tra contratto sociale e pene, scrive quanto segue:

Le leggi sono le condizioni, colle quali gli uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra (...). Essi ne sacrificarono una parte per goderne di restante con sicurezza e tranquillità: la somma di tutte queste porzioni di libertà sacrificate al bene di ciascheduno forma la sovranità di una nazione, ed il sovrano è il legittimo depositario ed amministratore di quelle; ma non bastava il formare questo deposito, bisognava difenderlo dalle private usurpazioni di ciascuno uomo in particolare (...). Vi volevano de' motivi sensibili che bastassero a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell'antico caos le leggi della società. Questi sensibili motivi sono le pene stabilite contro gl'infrattori delle leggi. (Beccaria 1764, p. 7).

Per Beccaria (1764) le leggi sono utili per evitare che uomini usurpino la libertà altrui e il modo per far rispettare queste regole è prevedere delle pene che vengano applicate a chi infrange la legge. Sulla base di questi presupposti Beccaria (1764) afferma la necessità che le pene non siano inflitte con criteri arbitrari ma siano amministrate secondo principi di razionalità. La punizione viene concepita come un male necessario: la determinazione della sua giusta quantità diviene fondamentale per evitare un atteggiamento dispotico da parte dello Stato. Il principio di proporzione della pena rispetto al male commesso è ciò che permette di evitare la tirannide. Beccaria (1764) si sofferma sulla proporzionalità delle pene rispetto al male commesso.

Non solamente è interesse comune che non si commettano delitti, ma che siano più rari a proporzione del male che arrecano alla società. Dunque più forti debbono essere gli ostacoli che rispingono gli uomini dai delitti a misura che sono contrari al ben pubblico, ed a misura delle spinte che gli portano ai delitti. Dunque vi deve essere una proporzione tra i delitti e le pene. È impossibile di prevenire tutti i disordini nell'universale combattimento delle passioni umane. All'esattezza matematica bisogna sostituire nell'aritmetica politica il calcolo delle probabilità. (...) Se la geometria fosse adattabile alle infinite ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi dovrebbe essere una scala corrispondente di pene , che discendesse dalla più forte alla più debole: ma basterà al saggio legislatore di segnare i punti principali, senza turbar l'ordine, non decretando ai delitti del primo grado le pene dell'ultimo.(Beccaria 1764, pp. 17-18).

Rispetto a Beccaria, la formulazione di calcoli razionali per prevedere l'entità e la qualità della pena sembra condizionare ancora più fortemente il pensiero di Bentham (1789): il medesimo osserva che l'infrazione del contratto sociale è dovuta al tentativo di raggiungere il

proprio piacere personale arrecando però danno ad altri individui. Partendo da questo principio Bentham (1789) si pone il problema di calcolare la quantità di punizione necessaria per controbilanciare correttamente il vantaggio ottenuto da un'azione criminale: l'obbiettivo della punizione è quello di annullare il piacere che l'azione criminale permetterebbe di ottenere. Bentham (1789) a tal proposito afferma quanto segue.

Pleasure then, and the avoidance of pains are the ends which the legislator has in view: it behoves him therefore to understand their value. Pleasures and pains are the instruments he has to work with; it behoves him therefore to understand their force, which is again, in another point of view, their value (Bentham 1789, p.27).

Per Bentham (1789) le pene, come i piaceri sono caratterizzati da quattro circostanze, la durata, l'intensità, la certezza o l'incertezza, la sua minore o maggiore raggiungibilità. Il compito del legislatore sembra quindi essere quello di determinare l'intensità sia dei piaceri, sia delle pene e di far in modo che i piaceri che confliggano con l'interesse generale sia controbilanciato da congrue pene. Il calcolo sembra essere piuttosto meccanico, si tratta di valutare le "forze" in gioco e di individuare idonei contrappesi. Per Bentham le azioni per mantenere l'ordine sociale vanno coerentemente improntate su criteri di razionalità (Williams e McShane 1994, Ignatieff 1978, Melossi 2002).

Il modello di uomo che costruisce Bentham sembra orientato dal principio dell'utilità. Tale principio sembra essere il cardine del suo pensiero.

The principle of utility is the foundations of the present work (...). By the principle of utility is meant that principle which approves or disapproves of every action whatsoever, according to the tendency which it appears to have to augment or diminish the happiness of the party whose interest is in question: or, what is the same thing in other words, to promote or to oppose that happiness. (Bentham 1789, p. 24).

I principi dell'utilità e del comportamento razionale saranno quelli che informeranno in modo più o meno esplicito tutte le teorie che si ispirano in diversa misura ai classici (vedi paragrafo 3.3.4.). Per lungo tempo nella storia del pensiero sociologico questo verrà trascurato e sarà preso in considerazione solo quando la finalità della sociologia della

devianza sarà esplicitamente quella di comprendere come ridurre il rischio della criminalità (Williams e McShane 1994).

### **3.3.3. L'approccio positivistico e la criminalità come patologia.**

In generale l'approccio positivistico permette di comprendere i diversi modi in cui il crimine può essere considerato come patologia. Nello specifico sia l'approccio tradizionale, sia quelli più eterodossi, sebbene positivisticamente orientati, pur essendo tra loro molto differenziati, hanno la comune caratteristica di attribuire al termine di crimine la dimensione di patologia (Williams e McShane 1994). Ciò avviene attribuendo anche a quest'ultima dimensione significati differenti ed in certi casi contrastanti.

#### ***- L'approccio positivistico tradizionale.***

L'approccio positivista in criminologia è connotato dalla volontà di categorizzare tutti gli aspetti che possono concorrere a spiegare la criminalità. L'iniziatore di questa tendenza è stato da più parti indicato in Lombroso, considerato per lo più il padre della criminologia moderna. Come già accennato, il crimine viene associato ad una patologia, più che alla rottura del contratto sociale; non a caso Lombroso (1876), ritenuto da molti il padre della criminologia, era un medico. La volontà positivista di categorizzare tutti gli aspetti della personalità criminale diviene evidente; molte caratteristiche somatiche e di ordine comportamentale sono associate alla predisposizione verso il crimine tanto che, sulla base di queste categorie, Lombroso (1876) definisce le caratteristiche del “delinquente nato”.

Tali sono, per esempio: la bassa capacità cranica, la fronte ritratta, seni frontali molto sviluppati... prognatismo; obliquità delle orbite; alto tasso di pigmentazione della pelle; capelli crespi e fitti; orecchie grandi. A questo possiamo aggiungere anomalie dell'orecchio; grande agilità; relativa insensibilità al dolore... abbruttimento dei sentimenti; precocità nel piacere dei sensi; alta incorreggibilità delle donne; pigrizia assenza di rimorso impulsività, che a volte appare sotto forma di coraggio, altre volte come spericolatezza, trasformandosi quindi in codardia. Inoltre, si riscontrano un alto grado di vanità, passione per il bere e il gioco d'azzardo; passioni violente e fluttuanti; straordinaria sensibilità verso la propria personalità; una concezione speciale di Dio e della morale

(Lombroso, 1876).

Le critiche mosse a Lombroso sono quelle di non aver considerato gli aspetti economici e sociali come possibili cause della criminalità. Successivamente Lombroso (1900) include alcuni di questi fattori tra le possibili cause, pur continuando a considerarli come fattori secondari rispetto alle determinazioni biologiche della criminalità.

Ferri (1881, edizione 1900) tenta di individuare tutte le possibili cause della criminalità attraverso una rigorosa classificazione che distingue fattori causali di tipo fisico (razza, geografia, temperatura e clima), antropologico (età, sesso, psiche, organismo) e sociale (costumi, religione, economia, densità della popolazione).

Fin dalle prime teorie sulla criminalità si evidenzia come estremamente complesso individuarne le possibili cause. La ricerca di una teoria in grado di spiegare le ragioni della criminalità è anche complicata dalle diverse interpretazioni di ciò che può essere definito come criminale. Già Garofalo (1885 edizione 1900) ritiene insufficiente definire il crimine sulla base di aspetti legali e cerca di individuare gli atti che tutte le società definiscono come criminosi: il suo obiettivo è quello di definire ciò che è il “crimine naturale”. La definizione di quello che la società ritiene essere un crimine diverrà uno dei temi fondamentali sia del positivismo, sia di coloro che si ispireranno ai classici.

In seno allo stesso positivismo inizia così il tentativo di definire che cos'è il crimine attraverso frequenti riformulazioni che non permettono tuttavia alla criminologia di raggiungere certezze consolidate (Williams e McShane 1994). La definizione di ciò che è un crimine viene ricercata dai positivisti mediante l'individuazione di ciò che è “normale”: solo così è possibile individuare le anomalie e le sue cause. Garofalo (1885) a questo proposito riconosce che tutte le società civilizzate nutrono sentimenti profondi sul valore della vita, dei diritti umani e della proprietà: la mancanza di questi valori viene considerata come un'anomalia morale talvolta riscontrabile anche in anomalie fisiche.

Con i primi positivisti matura così la tesi secondo cui le cause prevalenti per la spiegazione della criminalità sono da ricercarsi entro caratteristiche individuali.

Le teorie del positivismo nel senso tradizionale del termine sono quelle di Dugdale (1877) che ha condotto uno studio su sei generazioni della famiglia Juke concludendo che la tendenza a commettere atti criminali veniva trasmessa ereditariamente. Successivamente, oltre agli



studi longitudinali si sono moltiplicati anche quelli sui gemelli omozigoti per dimostrare che se uno dei due fratelli è criminale vi è un'alta probabilità che lo sia anche l'altro (Cortes e Gatti 1972; Dalgaard e Kringlen 1976; Christiansen 1977; Ellis 1982). Sheldon (1949), invece affronta il tema della trasmissibilità ereditaria del comportamento criminale. Egli ha ritenuto che le caratteristiche somatiche siano degli importanti predittori del comportamento criminale, poiché sono geneticamente trasmissibili come lo stesso comportamento deviante.

- *Il neopositivismo contemporaneo.*

Già Lombroso e Ferri considerano una molteplicità di fattori ritenendo quelli individuali i maggiori responsabili della criminalità. Successivamente maturano teorie che tentano di mettere in relazione le diverse cause come se facessero parte di un'equazione matematica, definita appunto equazione comportamentale (Mednick 1977). Lo studio del comportamento su basi matematiche tende a caratterizzare alcune teorie contemporanee. Si moltiplicano così modelli comportamentali in cui le cause della criminalità vengono combinate in modi diversi. Un altro esempio con un significato analogo è offerto da Jeffery (1989a; 1989b) che evidenzia che la criminalità può essere spiegata sulla base dell'interazione tra elementi biologici, psicologici e sociali. I primi due elementi, non solo predispongono al comportamento criminale, ma ne sono la causa. I fattori socio-ambientali, al contrario, possono incrementare la probabilità che un certo comportamento si manifesti ed incidono sui parametri biologici dell'individuo con un effetto di feedback. L'esposizione a sostanze inquinanti è per esempio più frequente in condizioni di povertà: la tossicità di queste sostanze sarebbe la causa di determinati comportamenti tra cui anche quello della criminalità. L'ambiente diviene nella teorizzazione di Jeffery una causa indiretta (Jeffery 1989a; 1989b) dal momento che agisce su fattori biologici.

La tendenza a spiegare il crimine a partire dalle caratteristiche individuali è comunque molto forte nella criminologia contemporanea. Un esempio di ciò è offerto da Pinatel (1997) che, per presentare gli elementi caratterizzanti del metodo scientifico utilizzato in criminologia, ripropone una metafora già utilizzata da Correa (1932). Per comprendere di che cosa si occupa la criminologia viene utilizzata la figura simbolica del cono: ogni crimine è al vertice del cono, l'individuazione delle cause si rileva esaminando la base del cono che corrisponde

all'ambiente in cui vive il criminale; il centro della base del cono corrisponde alla personalità criminale; la relazione tra personalità e crimine è paragonabile a quella che si evidenzia esaminando l'asse del cono che collega la base (l'ambiente in cui è inserito il criminale) con il vertice (il crimine). L'ambiente conterrà in sé fattori che possono spingere all'atto: l'individuazione delle cause ambientali è quindi importante nella criminologia ma il centro del suo studio è sia per Pinatel, sia per Correa, la personalità criminale.

- ***Gli studi psicologici orientati positivisticamente.***

Williams e McSchane (1994) utilizzano il termine positivismo per riferirsi a teorie caratterizzate da un approccio deterministico della spiegazione del crimine. L'orientamento positivista in questa accezione comprende teorie molto diverse dal positivismo originario. Ne sono un esempio gli studi psicologici.

Il concetto di conflitto inconscio, elaborato dalla teoria psicoanalitica, è utilizzato da psichiatri per spiegare le origini del comportamento criminale (Aichorn 1925, Abrahamsen 1944; Friendlander 1947). A questo proposito Healy (1915), Alexander e Healy (1935), Brooner e Healy (1936) studiano dei giovani all'interno di un istituto psichiatrico e sottolineano che coloro che hanno commesso crimini hanno subito un "trauma emotivo". Per lo più l'orientamento psicoanalitico evidenzia che alla base del comportamento criminale vi è un disturbo nevrotico della personalità (Pinatel 1997).

- ***L'orientamento positivista e gli approcci sociologici: l'approccio ecologico.***

L'approccio positivista nel senso utilizzato da Williams e McShane (1994) si svilupperà soprattutto con la scuola di Chicago, sebbene già Tarde (1890) avesse considerato la socializzazione come un elemento fondamentale per spiegare il comportamento.

Al contrario che per gli studi medico-psicologici, per quelli sociologici l'eziologia del crimine non costituisce il preponderante oggetto di studio. Già Quetelet (1831) nelle proprie analisi statistiche iniziò a mettere in relazione i tassi di criminalità con diverse caratteristiche della società. Il suo obiettivo diviene quello di evidenziare gli effetti della struttura sociale sulla criminalità.

Gli anni '30 costituiscono una premessa importante per lo sviluppo di teorie che spiegano la criminalità utilizzando cause di tipo sociale. Un importante ruolo a questo proposito è dato

dall'elaborazione teorica della scuola di Chicago. A partire dalle analisi di Burgess (1925), Chicago diviene un laboratorio entro cui condurre numerose ricerche sociali. I risultati che Burgess elabora a proposito delle caratteristiche sociali della città divengono la base per molteplici studi successivi finalizzati anche a studiare le caratteristiche della criminalità. Per Burgess (1925) la città di Chicago è suddivisibile in cerchi concentrici: al centro vi è la zona degli uffici, il primo anello è una zona di transizione in cui confluiscano gli immigrati appena arrivati in città; via via che le loro condizioni economiche migliorano, tendono ad allontanarsi dal centro della città spostandosi in anelli più periferici. Il processo con cui i diversi anelli si modificano è stato assimilato a quanto viene studiato in ecologia. L'arrivo di soggetti con caratteristiche sociali differenti trasforma le stesse condizioni ambientali di quell'area.

Shaw e McKay (1942) evidenziano che i livelli di disgregazione sociale sono più alti nelle zone di transizione e più bassi via via che ci si allontana dalla città.

La disgregazione sociale è un concetto centrale nel pensiero della scuola di Chicago; Sampson e Groves (1989) elencano quattro elementi che la caratterizzano:

- basso status economico;
- mescolanza di gruppi etnici diversi;
- alta mobilità di residenti verso e fuori dal quartiere;
- nuclei familiari disagiati o spezzati.

Shaw e McKay (1931) mettono in relazione la disgregazione sociale con i tassi di criminalità e dimostrano che a Chicago i livelli di disgregazione sono proporzionali con i tassi di criminalità. Come sono trasmessi i comportamenti criminali all'interno di queste aree? Shaw e McKay (1942) tentano di rispondere a questa domanda elaborando la teoria della trasmissione culturale: i giovani che vivono in aree socialmente disgregate, hanno maggiori possibilità di venire a contatto con individui che abbracciano valori criminali o delinquenti. Si instaura così una tradizione delinquenziale, attraverso cui i valori devianti vengono trasmessi.

La mappa che rappresenta la distribuzione della delinquenza per periodi successivi, indica che, anno dopo anno queste concentrazioni hanno interessato sempre le stesse aree. Ciò significa che i ragazzi di queste zone non solo vengono a contatto coi delinquenti della loro stessa età, ma anche con quelli più vecchi, che a loro volta ebbero rapporti con quelli che li avevano preceduti, e via di seguito fino all'inizio della storia del quartiere. Questi contatti significano che le tradizioni delinquenti possono

essere e vengono trasmesse di generazione in generazione di ragazzi, in una maniera del tutto simile a quelle che trasmettono il linguaggio e altre forme sociali. (Shaw e McKay 1942, p. 168).

I concetti dell'ecologia sociale hanno permesso di elaborare una nuova teorizzazione in cui l'ambiente sociale diviene la causa che spiega la criminalità. I processi culturali che caratterizzano un territorio sono ritenuti rilevanti nella trasmissione della cultura criminale: la causa della criminalità non è tanto la cultura di provenienza, quanto quella che viene vissuta in un determinato ambiente.

La volontà di affrontare le piaghe sociali riscontrata nella scuola di Chicago ha avuto profonde conseguenze politiche: sulla base delle teorizzazioni ora esaminate si sono sviluppati programmi di prevenzione del crimine. Shaw e McKay hanno elaborato il *Chicago Area Project* con la finalità di ristrutturare i quartieri dando loro l'organizzazione sociale mancante (Williams e McShane 1994). Le indicazioni che sono state date tendono a considerare come fondamentale il coinvolgimento della comunità nell'attuazione dei cambiamenti: i membri della comunità sono incoraggiati ad acquisire potere politico ed a stabilire il controllo sulle loro aree di residenza. I progetti specifici prodotti da questa esperienza hanno condotto spesso ad istituire aree ricreative e spazi per i giovani all'interno della comunità.

**- *Il positivismo e gli approcci sociologici: l'interazionismo simbolico.***

Negli studi sul crimine e sulla devianza il rigido legame tra cause sociali e comportamento criminale sembra essere a volte messo in discussione da alcune teorizzazioni. L'interazionismo simbolico pur rimanendo entro l'orientamento positivista (Williams e McShane 1994) può essere considerato un esempio in tal senso. Mead (1934) è stato uno dei primi che ha sviluppato questa teoria che si sviluppa sull'idea che il comportamento umano sia il mero prodotto di simboli scambiati tra individui. I simboli recano in sé dei significati che influenzano la nostra maniera di vedere il mondo.

Il processo comunicativo o di simbolizzazione diviene fondamentale per la costituzione della propria e dell'altrui identità, la percezione individuale di se stessi è condizionata da come ci si sente visti dagli "altri". Sulla base di tali affermazioni ne discende che il comportamento umano non è governato da alcun sistema di regole universali, né da principi assoluti.

Vi sono luoghi in cui il comportamento ritenuto normale dagli appartenenti ad un gruppo viene definito deviante dall'esterno. Come esemplificazione di quanto finora affermato, Williams e McShane (1994) propongono come esemplificazione le considerazioni di Thomas a proposito degli *hobos jungles*, ossia da quartieri abitati da mendicanti o da persone che si spostavano da una parte all'altra degli Stati Uniti alla ricerca di lavori temporanei; il loro comportamento non poteva essere considerato deviante rispetto al contesto specifico di vita, ma in relazione al resto della società; il crimine, sulla base di queste affermazioni, diveniva un comportamento che la società definisce patologico: la definizione del crimine era un prodotto della società e non era un assunto universale.

Questa teoria, seppur ancora caratterizzata per certi versi da un'impostazione deterministica vicina alle radici epistemologiche del positivismo (Williams e McShane 1994), rifiutava tuttavia l'ipotesi che esistano regole universali. L'interazionismo mise infatti in evidenza che era il contesto a creare regole di volta in volta differenti. Da questo approccio, che si distanzia parzialmente dal positivismo, si svilupperanno sia approcci che se ne distaccheranno ulteriormente, sia altri che rimarranno entro la matrice positivista. Gli esempi che si possono fare sono, per il primo tipo, la teoria dell'etichettamento e, per il secondo tipo, la teoria delle associazioni differenziali (Williams e McShane 1994).

**- *Il positivismo e gli approcci sociologici: la teoria delle associazioni differenziali.***

Come già esposto la scuola di Chicago è stata il crogiolo per molte delle teorie successive. Sutherland (1939, 1947), nella teoria delle associazioni differenziali, riformulò alcuni concetti basilari della scuola di Chicago. Il proposito di Sutherland era sia di spiegare il comportamento criminale individuale, sia di determinare le cause della criminalità entro la struttura della società.

Sutherland (1939) utilizzò la nozione di associazione differenziale per affermare che i modelli dell'associazione variano a seconda degli individui. Il concetto di associazione differenziale consiste nel fatto che la criminalità è appresa socialmente. Sutherland (1947) a questo proposito fa un esempio che rende facilmente comprensibile la sua teoria.

In an area where the delinquency rate is high, a boy who is associable, gregarious, active, and athletic is very likely to come in contact with the other boys in the neighborhood, learn delinquent

behaviour from them, and became a gangster; in the same neighborhood, the psychopathic boy is isolated, introverted, and inert may remain at home, not become acquainted with the other boys in the neighborhood, and not become delinquent. In another situation, the sociable, athletic, aggressive boy may become a member of a scout troop and not involved in delinquent behaviour. The person's associations are determined in a general context of social organization. (Sutherland 1947, p. 80)

Un individuo con identiche qualità può divenire o meno criminale in base ai gruppi sociali con cui è a contatto. Alcune qualità individuali possono favorire il comportamento criminale, ma non sono per Sutherland sufficienti a generarlo. Da parte di Sutherland (1939) l'utilizzo dei concetti elaborati dalla scuola di Chicago, in particolare quelli del conflitto culturale e della disgregazione, è evidente:

Il comportamento criminale sistematico è dovuto all'associazione differenziale in una situazione in cui esiste un conflitto culturale, nonché in ultima analisi, alla disgregazione sociale presente in quella situazione. (Sutherland 1939, p. 9).

La disgregazione sociale a cui si riferisce Sutherland in questa citazione è stata considerata come una possibile causa della criminalità. Mediante la combinazione di questi concetti Sutherland (1948) tenta di individuare le relazioni tra caratteristiche della società e conflitto. Il comportamento criminale in ultima analisi per Sutherland (1948) non dipende dalle caratteristiche personali, quanto dai gruppi di appartenenza di quella persona che veicolano sia valori negativi, sia tecniche del crimine. La presenza di una molteplicità di gruppi tra loro diffusi aumenta la possibilità che gli stessi veicolino valori negativi. Sutherland riscontra che una volta che il comportamento criminale viene messo in atto vi è la tendenza a riferirsi alle associazioni che propongono modelli valoriali attinenti a quel comportamento. La proposta di modelli alternativi diviene quindi decisiva per interrompere la replicazione di comportamenti criminali.

- ***Il positivismo e gli approcci sociologici: la teoria del controllo sociale.***

Williams e McShane (1994) considerano Durkheim come il precursore delle teorie del controllo; già Durkheim (1895) individuava per il crimine una funzione sociale: quella di conformare il comportamento alle norme. Il controllo sociale, e con esso l'indignazione e la

punizione per i comportamenti devianti, diviene in Durkheim (1895) fondamentale per garantire l'integrità della società. La mancanza di norme ossia l'anomia, indebolisce il controllo sociale ed è considerata negativamente.

Le teorie del controllo sociale si ispirano alla scuola di Chicago in quanto sono tese a dimostrare che le cause della criminalità sono individuabili nella società piuttosto che nell'individuo. Ciò che le differenzia dalle teorie originarie della scuola di Chicago è l'ipotesi che vi sia un solo modello sociale possibile per cui vi è un solo sistema di valori condiviso da tutta la società (Bernard 1987). Non venivano quindi considerati i legami di appartenenza a gruppi ristretti appartenenti ad una cultura deviante a cui la scuola di Chicago si riferiva sistematicamente (Williams e McShane 1994).

L'interesse dei sociologi che hanno elaborato la teoria del controllo sociale non è tanto quella di individuare le cause di ciò che provoca la patologia, quanto di ciò che mantiene sana la società. La domanda che si propongono questi teorici come Hirshi (1969) è “perché le persone rispettano le regole?” (Hirshi 1969, p.10) .

Negli anni '50 molti criminologi spiegano la delinquenza a partire dal controllo sociale e aprono la strada all'approccio criminologico contemporaneo. Il controllo sociale viene assunto come determinante per la manifestazione o meno del comportamento criminale.

Per Reiss (1951) il comportamento criminale si manifesta se vi è una carenza di autocontrollo.

Il controllo sociale si esprime per Reckless (1961) in forme di contenimento interne o esterne all'individuo. Per Reckless ogni persona fa esperienza di spinte e attrazioni verso il crimine: riuscire a sottrarsi dipende dalla buona concezione di sé. Conseguire questo obiettivo è possibile se il controllo sociale ha un effetto marginale sull'individuo.

Il controllo sociale esterno diviene invece fondamentale nei lavori di Matza e Sykes (Matza e Sykes 1957, Matza 1964). Il controllo esterno può essere “neutralizzato” dall'individuo attraverso forme di sospensione temporanea ai valori sociali aprendo spazi di “libertà” per la commissione di reati. Williams e McShane (1994) riassumono le modalità di “neutralizzazione” del controllo individuate da Matza e Sykes (1957) come segue:

1. negazione della responsabilità ...”non volevo farlo”;
2. negazione del danno ... “non intendevo far male a nessuno”;

3. negazione della vittima ... “mi hanno portato fino a questo punto”;
4. condanna di chi condanna ... “ce l'hanno con me”;
5. Richiamo a lealtà più alte... “si aiuta sempre un amico”... “non l'ho fatto per me”. (Williams e McShane 1994, p. 187).

Lo stesso Matza (1969) in uno studio successivo formula il concetto di “legame con l'ordine morale”: mediante tale termine egli intende riferirsi alla relazione esistente tra gli individui e i valori sociali dominanti. L'indebolimento di questo legame è causa del crimine: occorre pertanto individuare le cause del suo allentamento o del suo rafforzamento. Per Matza (1969) la neutralizzazione comporta l'allentamento dei legami con i valori dominanti e conduce l'individuo in una sorta di limbo in cui la strada per il crimine è già aperta sebbene non percorsa. Commettere un atto criminoso è considerato da Matza (1969) un atto di volontà: la volontà di fare qualcosa o perché si è già preparati a farlo avendo commesso altri crimini, o perché si è disperati. Il crimine presuppone quindi una responsabilità individuale sebbene attenuata dalle circostanze (Williams e McShane 1994). In generale la teoria di Matza, pur riconoscendo l'etichettamento sociale come un possibile processo di formazione della devianza, coniuga tale fenomeno con altri in cui le responsabilità e le volontà individuali sono riconoscibili (Melossi 2002).

Il raggiungimento della libertà a commettere il crimine viene spiegato in modo differente da Hirshi (1969, 1975, 1979): l'individuo, più che neutralizzare il controllo sociale, rompe i legami sociali preesistenti. Anche per Hirshi (1969) vanno individuate le cause del rafforzamento o dell'indebolimento del legame sociale; questi elementi sono: *l'attaccamento, l'impegno, il coinvolgimento, la convinzione* (Hirshi 1969).

L'attaccamento si costruisce nelle relazioni con gli altri ed è ciò che più di altri processi permette l'interiorizzazione delle norme. L'impegno rappresenta l'investimento che ogni individuo ha effettuato per essere coerente con aspirazioni sociali: allontanarsene, commettendo un crimine, significa per l'individuo sostenere un costo dal momento che abbandona precedenti obiettivi o regole. Hirshi esprime questa concezione come segue.

The idea, then, is that the person invests time, energy, himself in a certain line of activity – say, getting an education, building up a business, acquiring a reputation for virtue. When or whenever he considers deviant behaviour, he must consider the costs of his deviant behaviour, the risk he runs of



losing the investment he has made in conventional behaviour. (Hirshi, 1969)

Il *coinvolgimento* indica il grado con cui si è impegnati nelle attività che la società richiede: l'effetto del coinvolgimento è quello di sottrarre energia ad attività potenzialmente devianti (Hirshi 1969).

La *convinzione* che il proprio comportamento sia giusto non è necessariamente coerente con quanto si crede diffusamente nella società. A proposito del comportamento criminale Hirshi (1969) afferma quanto segue.

They may well believe these acts are wrong, but the meaning and efficacy of such beliefs are contingent upon other beliefs and, indeed, on the strength of other ties to the conventional order. (Hirshi 1969, p. 296).

Per Hirshi (1969) la combinazione di questi elementi genera dei legami che possono evitare il comportamento criminale. Il suo obiettivo è quello di spiegare le motivazioni per cui l'individuo rimane entro il comportamento sociale conforme. In ogni caso per Williams e McShane (1994) la prospettiva di Hirshi rimane positivista in quanto rimane la volontà di spiegare il comportamento, pur tuttavia ci si concentra più sulla conformità del medesimo piuttosto che sul tema della devianza od eventualmente sulla patologia.

**- *Il positivismo e gli approcci sociologici: l'applicazione della concezione dell'anomia alla criminalità.***

La relazione tra anomia e criminalità è stata esplorata in Clinard (1964) attraverso una serie di studi tra cui quello di Merton (1964). Merton (1964) compie una disamina relativa alle modalità con cui il pensiero sociologico europeo in generale ed in particolare quello di Durkheim è stato assorbito e sistematizzato negli Stati Uniti. Secondo Merton (1964) i primi che tentarono tale sistematizzazione sono stati Park e Burgess nel 1921. Per Merton (1964) inizialmente la concezione dell'anomia era considerata come riferita a fenomeni specifici della società quali per esempio il suicidio; a suo avviso gli studi statunitensi avevano faticato a comprendere la possibilità di costruire vere e proprie teorie basate sulla concezione di anomia. Merton (1964) a questo proposito afferma quanto segue.

For, by this time, it was bound to become evident that the notion of anomie had very broad implications that went far beyond the special phenomenon of suicide, just as it was evident that the concept was not an ad hoc idea, unconnected with ways of thinking about social and cultural structure. Obviously, the immediate theoretical problem was to find a way of construing systematically the character of anomie in terms of social and cultural variables and of construing systematically, rather than in ad hoc descriptive fashion, the types of behavioural responses to anomie (Merton 1964, p. 215).

La criminalità e la devianza vengono messe in relazione da Merton (1964) con la concezione dell'anomia al fine di comprendere la struttura sociale; non limitando quindi la propria analisi a studi descrittivi. Merton (1964) applica la concezione dell'anomia per studiare la società americana a lui contemporanea. Ciò che Merton (1964) coglie come caratterizzante la propria società sono i valori del successo e dell'autorealizzazione personale. La società tende a strutturarsi in base alla possibilità degli individui di conseguire dalla propria posizione sociale il proprio successo personale (Merton 1964). Merton (1968) considera con particolare attenzione il valore del successo e, in parte provocatoriamente, afferma quanto segue:

La teoria sostiene che ogni qualvolta vi sia un'accentuazione del valore del successo – si tratti di successo scientifico, di accumulazione di ricchezza o, con un po' di immaginazione, delle conquiste di un Dongiovanni. Si verificherà il fenomeno di una diminuita conformità alle norme istituzionali che stabiliscono quale comportamento sia appropriato per raggiungere quella particolare forma di successo e, in maniera maggiore, ciò avverrà fra coloro che si trovano socialmente svantaggiati per affrontare la competizione. La causa, quindi, che produce una tensione in direzione dell'anomia è il conflitto che si instaura fra le mete culturali e la possibilità di usar i mezzi istituzionali, qualunque sia il carattere delle mete (Merton 1968; trad. it. 1992, p. 356).

La strutturazione della società sulla base delle mete condivise diviene il modo per spiegare la criminalità. La riduzione dell'anomia viene messa quindi implicitamente in relazione da Merton (1968) con la capacità di utilizzare mezzi istituzionali in grado di permettere a coloro che si trovano in una posizione socialmente svantaggiata di affrontare la competizione sociale.

Per Merton (1968) la struttura della società non è imm modificabile: un mutamento delle

condizioni sociali da cui può scaturire un maggiore o minore grado di disuguaglianza sociale influenza anche la quantità di anomia e, indirettamente, la quantità di devianza.

### **3.3.4. L'allontanamento dalle teorie che considerano il crimine come patologia individuale o sociale ed il recupero progressivo delle teorie classiche.**

#### **- *Considerazioni generali.***

Coloro che si sono ispirati ai classici hanno formulato teorie in cui il contratto sociale e la sua rottura vengono assunti come oggetto rilevante per la spiegazione del crimine (vedi sezione 3.3.1.). Il fatto di soffermarsi su questi elementi impedisce alle teorie ispirate dai classici di concepire il crimine come se fosse una patologia.

Le teorie della criminalità che si orientano verso la prospettiva delle teorie criminologiche cosiddette classiche sono molteplici: alcune possono essere incluse con certezza in questa categorizzazione, altre con maggiori dubbi. Di seguito presenterò le più importanti teorizzazioni segnalando quanto e in che modo le medesime si siano ispirate alle teorie classiche. I criteri di classificazione che seguirò sono quelli di Williams e McShane (1994) illustrati nel paragrafo 3.3.1.

Fino agli anni '30 il primo positivismo che individuava le cause del crimine prevalentemente nell'individuo aveva caratterizzato la criminologia e le teorie cosiddette classiche non erano state utilizzate per sviluppare ulteriori teorizzazioni. Negli anni '30, con il sorgere della scuola di Chicago, si sono moltiplicate le teorizzazioni che spiegavano la criminalità mediante cause di tipo sociale per spiegare la criminalità. L'orientamento di quella scuola rimaneva comunque positivista, ma ha costituito le premesse per la costruzione di teorie vicine all'impostazione classica (Williams e McShane 1994). La motivazione di ciò è da ricercarsi nel fatto che quella scuola includeva nelle proprie formulazioni teoriche sia delle considerazioni in merito alla relazione tra l'individuo e le norme sia sociali, sia legislative. Tale peculiarità ha permesso ad alcune teorie che si ispiravano alla scuola di Chicago di allontanarsi dal positivismo (Williams e McShane 1994) recuperando con diverse intensità l'importanza della responsabilità individuale nella rottura del contratto sociale. Al polo in cui l'importanza della responsabilità individuale può essere rappresentata come minima troviamo

la teoria dell'etichettamento, in quello in cui è rappresentata come massima troviamo quella del comportamento razionale. Vi è poi una vasta gamma di teorie, che sarà esaminata in questa sezione di paragrafo, in cui le medesime possono essere posizionate entro queste due polarità.

- ***La teoria dell'etichettamento.***

La teoria dell'etichettamento ha rinunciato a spiegare il crimine come se fosse una patologia fondandosi invece maggiormente sul concetto alternativo di devianza (Cohen 1985). L'affermazione di Becker (1970) su questo tema è esemplificativa:

Considero la devianza come lo studio delle persone il cui lavoro consiste nel commettere reati o nell'arrestare criminali. (Becker in Debro 1970, p. 166).

L'attività criminale è quindi considerata un lavoro e viene posta in relazione con quella che vi si oppone: quella della polizia.

Partendo da queste premesse Becker (1963) formula la teoria dell'etichettamento; l'assunto per cui il contratto sociale viene rotto dal comportamento criminale è riformulato con l'obiettivo di comprendere gli effetti delle regole che i gruppi sociali stabiliscono.

I gruppi sociali creano la devianza stabilendo delle regole la cui violazione costituisce un atto deviante, applicandole a persone particolari etichettate come outsiders. Da questo punto di vista, la devianza non consiste nella qualità dell'atto che la persona commette, ma è una conseguenza dell'applicazione delle regole e sanzioni su di un "reo". Il deviante è un soggetto a cui una particolare etichetta è stata applicata con successo; vanno considerati devianti questi tipi di comportamento che la gente definisce come tali. (Becker 1963, p. 9).

L'atto criminale in questo senso può esistere solo come concezione nei gruppi sociali: sarà l'esistenza di questo concetto a generare la conseguente infrazione. Il problema diviene capire come i devianti vengano definiti ed etichettati. La domanda "che cosa è la criminalità" viene abbandonata per comprendere per esempio perché la polizia individua come criminali dei maschi appartenenti alle classe inferiori piuttosto che ad altre categorie (Williams e McShane 1984).

Quali sono le conseguenze del processo di etichettamento in colui che viene considerato deviante?

Wilkins (1965) osserva che il soggetto che etichetta rafforza questo comportamento nello stesso momento che lo mette in atto; d'altra parte l'essere etichettati comporta l'interiorizzazione dell'etichetta fino a definirsi devianti. Sono questi i processi che portano all'avvio di una carriera deviante. All'etichettamento corrisponde la preclusione dei canali leciti per giungere al successo sociale per cui quelli illeciti finiscono per essere l'unica scelta.

L'interiorizzazione dell'etichetta è uno degli aspetti su cui si concentra questa teoria: è il processo di etichettamento che diviene fonte di devianza (Lemert 1951). Un esempio in questo senso è dato dal consumo di stupefacenti: un giovane che prova a farne uso viene etichettato; l'etichetta comincia ad "appiccicarsi" e le persone circostanti cominciano a trattarlo come se fosse un "tossico". È probabile che il giovane accetti la definizione esterna e cominci a frequentare gruppi di tossicodipendenti, accettando poi l'identità di consumatore di stupefacenti. L'assunzione di un'etichetta esterna come se fosse vera per la propria identità produce l'adesione ad una subcultura: è questo il processo per cui si tende a creare devianza.

Lemert (1951) dedica particolare attenzione alle conseguenze dell'etichettamento sull'individuo descrivendone il percorso di stigmatizzazione come segue.

Devianza primaria; 2) sanzioni sociali; 3) ulteriore devianza primaria; 4) sanzioni e emarginazioni più intense; 5) ulteriore devianza, seguita da ostilità e risentimento; 6) la crisi tocca la soglia della tolleranza, manifestandosi attraverso la stigmatizzazione formale del deviante da parte della comunità; 7) perpetrazione della condotta deviante, in reazione alla stigmatizzazione e alle pene subite; 8) accettazione finale dello status sociale di deviante e adattamento al ruolo ad esso associato (Lemert 1951, p. 27).

Per Lemert quindi la reiterazione del comportamento deviante comporta delle sanzioni associate ad un processo di emarginazione sempre più intenso. Le pene fanno parte della stigmatizzazione formale da parte della società del comportamento deviante. Alla pena corrisponde il riconoscimento dello status di deviante da parte del soggetto che ha messo in atto i comportamenti sanzionati; quando viene inflitta una pena il soggetto non può far altro che adattarsi a quello status che gli è stato attribuito.

La forza dell'etichettamento viene evidenziata da Hughes (1945) e da Becker (1963)

mediante il concetto di *status egemone* e di *interpretazione retrospettiva*. Per status egemone si intende il fatto che alcune caratteristiche possono connotare l'individuo agli occhi degli altri mettendo in ombra altre caratteristiche. La criminalità è uno status egemone: il fatto che una persona abbia commesso un crimine annulla agli occhi altrui le altre caratteristiche. Inizia così una lettura retrospettiva che spiega tutti gli eventi precedenti come prova del comportamento criminale riscontrato successivamente. L'interpretazione retrospettiva è un processo diffuso tra la gente comune ed è particolarmente frequente da parte delle agenzie di controllo.

Il processo di etichettamento è derivante dall'imposizione di regole da parte di chi detiene il potere nella società: le etichette non sono definitive ma sono l'esito di un conflitto tra gruppi sociali a deteminarle. A questo proposito Becker (1963) afferma quanto segue:

Differences in the ability to make rules and apply them to other people are essentially power differentials (either legal or extralegal). Those groups whose social position gives them weapons and power are best able to enforce their rules. Distinction of age, sex ethnicity, and class are all related to differences in power, which accounts for differences in the degree to which groups so distinguished can make rules for others. In addition to recognizing that deviance is created by the responses of people to particular kinds of behaviour, but the labelling of that behaviour as deviant, we must also keep in mind that the rules created and maintained by such labelling are not universally agreed to. Instead,, they are the object of conflict and disagreement, part of the political process of society. (Becker, 1963 p. 196).

Per Becker (1963) le etichette sono il risultato dell'imposizione del potere del gruppo in quel momento dominante su altri gruppi. Nelle diverse società si hanno differenti forme di etichette: la devianza è rappresentata come una molteplicità di forme di etichettamento che variano di società in società.

Le etichette inoltre possono avere anche una connotazione positiva, non necessariamente legata al concetto di devianza (Schwartz e Skolnick 1962).

La teoria dell'etichettamento può essere considerata ispirata ai classici in quanto sottolinea il ruolo delle norme sociali e legali nei processi di formazione del comportamento criminale (Williams e McShane 1994). Il parziale scostamento dai classici è dato dal fatto che mentre per i classici le norme sono considerate il cardine per la costituzione del contratto

sociale, per i teorici dell'etichettamento le norme sono rappresentate come una sorta di premessa perché si possa parlare di reati (Williams e McShane 1994). Infatti le leggi divengono il riferimento in base al quale attribuire un'etichetta che diviene essa stessa fonte di devianza. Per le teorie dell'etichettamento anche il ruolo delle agenzie di controllo sociale è interpretato come generatore di potenziale devianza e di criminalità.

Queste teorie sono state fortemente criticate ma nel contempo hanno avuto una vasta diffusione e risonanza politica.

Le motivazioni della critica sono da un lato l'incoerenza concettuale data dal fatto che l'etichetta è considerata sia come effetto della reazione sociale che suscita devianza, sia come causa della criminalità (Williams e McShane 1994); dall'altro che non vi sono riscontri empirici (Hirshi 1975; Wellford 1975; Gove 1976).

#### - *La teoria del conflitto.*

Già la teoria dell'etichettamento pone attenzione al conflitto dal momento che è sulla base di questo fenomeno che viene attribuita un'etichetta al comportamento deviante. Il tema del conflitto sociale diviene dominante nella teoria omonima basata sull'assunto che è la conflittualità, più che il consenso, a caratterizzare la società. In criminologia le teorie del conflitto sono state declinate in due modi differenti: quello conservatore e quello radicale.

Nella prospettiva conservatrice della teoria del conflitto i gruppi sociali entrano in competizione tra loro per acquisire potere. Tale obiettivo viene raggiunto mediante il controllo delle risorse: chi ha più risorse riesce a disporre di maggior potere. La detenzione del potere permette di influenzare la formazione delle decisioni sociali imponendo i valori alle classi inferiori. L'importanza delle teorie del conflitto in criminologia è data dal fatto che la legge costituisce parte delle risorse per acquisire il potere: chi riesce a influenzare le leggi orientandole verso i propri valori si impone sugli altri gruppi sociali. Bernard e Vold (1986) a questo proposito, dopo aver posto in rilievo la competizione fra i gruppi, affermano quanto segue.

L'intero processo di produzione, violazione e applicazione delle leggi riflette i conflitti più profondi tra i gruppi di interesse e le lotte relative al controllo complessivo del potere di polizia dello stato (Bernard e Vold 1986, 274).

L'analisi della legislazione penale diviene quindi uno strumento per rivelare l'esistenza di questi conflitti (Bernard e Vold 1986). Il tema del conflitto viene considerato esplicativo per la criminalità non tanto nella dimensione individuale quanto rispetto a gruppi che confliggono tra loro per cambiare le loro condizioni di vita. Ciò avviene in condizioni di risorse limitate per cui i conflitti sono finalizzati a orientare l'allocazione di queste risorse. Per Bernard e Vold (1986) i gruppi che detengono un potere sono in grado non solo di disporre delle risorse di cui necessitano (detenendo il potere) ma anche di dimostrare che tale allocazione è accettabile per gli altri gruppi (usando il potere). Anche Quinney (1970) considera il conflitto sociale come fondamentale nella sua *teoria della realtà sociale del crimine*. Questa prevede che il conflitto tra i gruppi sociali sia alla base della costruzione della stessa realtà sociale e non solo di quella criminale. Quinney (1970) a tal proposito afferma quanto segue:

The differential distribution of power produces conflict between competing groups, and conflict, in turn, is rooted in the competition for power. Wherever men live together conflict and a struggle for power will be found. (Quinney 1970, p. 215).

La detenzione del potere permette ai gruppi dominanti di definire sia le condotte criminali, sia quelle legali. Vi sono cioè comportamenti simili a quelli illegali che vengono resi legali da definizioni politiche che li considerano desiderabili. Per Quinney (1970) le modalità di rappresentazione di ciò che è ritenuto criminale dipende dalle decisioni del gruppo che è al potere; a tale proposito il medesimo afferma quanto segue:

Crime is a definition of human conduct that is created by authorized agents in a politically organized society.(...) Thus crime is created. (Quinney 1970, p. 217).

Il processo di rappresentazione di ciò che è ritenuto criminale è reso possibile dai mezzi di comunicazione di massa che, grazie alla loro pervasività, costruiscono una realtà sociale in cui certi comportamenti vengono rappresentati come *naturalmente legali* e certi altri *come naturalmente criminali*. Quinney (1970) a questo proposito afferma quanto segue:

The “real world” is a social construction: man with the help of others creates the world in which he



lives. (...) These conceptions are constructed by communication. In fact, the construction of criminal conceptions depends on the portrayal of crime in all personal and mass communications. (Quinney 1970, p. 221).

Il controllo dei mezzi di comunicazione da parte da parte del gruppo che è al potere è quindi considerato fondamentale da Quinney (1970).

Turk (1981) approfondisce ulteriormente il tema del potere distinguendo come segue tra la *detenzione* e l'*uso del potere*:

Having power in a social relationship means having some relative control over the resources available to persons in that relationship. Using power means demonstrating that control by altering the range of relative attractiveness of behavioural options open to others in the relationship. (Turk 1981, p. 245).

L'uso del potere permette di far sì che il gruppo che lo detiene possa far accettare le leggi agli altri gruppi mediante il consenso ed, eventualmente, anche con la coercizione. Per Turk (1981) la coercizione consiste nell'uso della forza fisica mentre il sistema legale è un modo per far accettare le norme mediante la creazione di forme di consenso. *L'utilizzo della coercizione o la creazione del consenso* ha implicazioni sul livello di criminalità. Con la prima modalità sarà più probabile che i gruppi subalterni tentino di sottrarsi agli obblighi imposti: ciò susciterebbe il comportamento criminale. Se il gruppo dominante cerca di ottenere *il consenso* degli altri gruppi, la tendenza è quella che gli altri gruppi condividano le norme legali e vi si adeguino generando livelli di criminalità minori rispetto ai casi in cui viene utilizzata la coercizione. Per Turk (1981) il controllo più efficace si ottiene quindi dimostrando che “c'è poco da punire” e tale processo è un processo di ricerca di consenso politico. Turk a questo proposito afferma quanto segue:

Effective control is demonstrated to the extent that there is little to detect and punish. Policing is the mechanism by which authorities, whether or not they realize it, establish the framework and gain the time needed for the development and operation of even more subtle and powerful modes of political socialization. (Turk 1981, p. 253).

Se i gruppi subalterni credono che i loro livelli di vita siano migliorati o mantenuti

dall'autorità politica, la sfida all'autorità politica sarà presumibilmente limitata ai crimini convenzionali; in caso contrario i crimini saranno anche quelli che Turk (1981) chiama crimini politici, caratterizzati dal dissenso, dalla disobbedienza e dalla violenza.

Il conflitto è considerato rilevante anche per *i teorici radicali* che lo inseriscono nella prospettiva marxista denominandolo come “lotta di classe”. In questo caso la criminalità è interpretata entro più ampi processi che si ritiene caratterizzino la società nel suo complesso (William e McShane 1994). I criminologi radicali individuano tre connessioni tra lotta di classe e criminalità:

- la legge è di per sé uno strumento in mano alle classi dominanti (Bohlander e Michalowski 1976);
- tutti i tipi di criminalità sono il prodotto delle lotte di classe (Bohm 1982; Quinney 1977);
- l'alienazione dai mezzi di produzione e la concentrazione del plusvalore nelle mani dei capitalisti ha come conseguenza la crescita della criminalità vista come il tentativo di riappropriarsi del plusvalore da parte del proletariato (Quinney, 1977; Spitzer, 1975).

Tali connessioni sono state considerate come semplicistiche (Pinatel 1997; Williams e McShane 1994) dal momento che non riescono a spiegare le cause della criminalità nei Paesi non capitalisti.

Per quanto concerne gli effetti politici delle teorie radicali, i criminologi marxisti nutrono forti dubbi circa la possibilità che lo Stato possa effettivamente tentare di eliminare il crimine (Williams e McShane 1994); il motivo è dato dal fatto che lo Stato è una sovrastruttura controllata dalla classe dominante e quindi, per eliminare la criminalità, occorrerebbe cambiare la struttura della stessa società.

**- *Il deciso avvicinamento alle teorie classiche: le teorie “razionali”.***

Dopo circa duecento anni dalla loro elaborazione originaria, le teorie classiche, già esaminate nel paragrafo 3.2.1., furono assunte esplicitamente alla base di nuove teorie dette *teorie razionali*. L'individuo come essere razionale e responsabile del proprio comportamento torna al centro dell'attenzione dei criminologi: come spiegare questo fenomeno? Perché riutilizzare teorie o fondamenti teorici di molto tempo prima?

Le teorie razionali furono formulate negli anni '80, soprattutto negli Usa dopo un periodo

di stagnazione intellettuale (Braithwaite 1989; Williams e McShane 1994; Meier 1985; Whitehead 1986; Williams 1984). In quel periodo la stessa validità delle teorie era attaccata a livello sia politico, sia culturale. Le modalità che erano condivise dai politici e dall'opinione pubblica consistevano nell'aumentare il livello di repressione. Il modo in cui erano formulate queste obiezioni è così narrato da Williams e McShane (1994):

Negli anni Ottanta la teoria criminologica venne definita come uno spreco enorme di soldi e di energie. Ci dissero che bastava fare assumere alle persone malvagie la responsabilità dei crimini che avevano commesso, per poi punirli. Avevamo bisogno di cose molto semplici: un sistema penale più efficiente, un numero maggiore di prigionieri e più polizia nelle strade. (Williams e McShane 1994).

È innanzi a tale attacco alle teorie criminologiche che alcuni iniziarono a considerare l'azione individuale come se fosse caratterizzata da razionalità. Williams e McShane (1994) notano che il comportamento razionale nella società viene assimilato a quello economico.

Ispirandosi all'approccio economico, i teorici della scelta razionale si esprimono in termini di opportunità, costi, benefici ogni volta che analizzano le scelte dei criminali di commettere un reato. (Williams e McShane 1994, p. 116)

Sulla base di questa prospettiva la riduzione della criminalità può essere conseguita in due modi:

- creare le condizioni perché le opportunità di commettere un crimine siano ridotte;
- aumentare i costi conseguenti all'aver commesso un reato in termini di eventuale punizione.

Questi principi sono declinati in modo simile in teorie che vengono di volta in volta definite con appellativi diversi quali: *teorie degli stili di vita* (Garofalo et al. 1978), *teoria delle attività di routine* (Cohen e Felson 1979), *la prospettiva delle opportunità* (Clarke et al. 1976) o del *modello della scelta razionale* (Clarke e Cornish 1986).

*La teoria delle attività di routine* avanzata da Cohen e Felson (1979) divenne la più importante degli anni '80. Secondo la medesima affinché si verifichi un evento criminale sono necessari tre requisiti: *vi deve essere un aggressore motivato, una vittima designata e l'assenza di un guardiano capace*. Il primo elemento è comune a molte altre teorie della

criminalità, gli altri due sono specifici di questa teoria: l'attenzione si sposta dal criminale alla vittima e alle condizioni per alimentare la deterrenza a commettere il crimine. Le attività di routine costituiscono delle occasioni di incontro tra aggressori motivati e vittime designate e divengono un potenziale scenario per il crimine laddove il controllo è carente.

Gli elementi ora considerati vengono applicati anche nello studio dei mutamenti sociali dal momento che gli stessi possono ridurre la presenza di guardiani capaci: da ciò ne discende un possibile aumento delle vittime e quindi l'aumento degli atti criminali a parità di numero di soggetti motivati a commettere un crimine.

Questa teoria coniuga ad elementi di razionalità economica altre concezioni mutuata dalle teorie ecologiche, in questo senso si può assumere che vi sia continuità tra questa teoria e quelle maturate in seno della scuola di Chicago (Williams e McShane 1994). Melossi (2002) tuttavia nota che la prospettiva ecologica viene utilizzata in modo diverso: il territorio urbano non è più considerato come luogo in cui avvengono processi di adattamento ma come luogo in cui è presente il rischio della criminalità. Per questo motivo Melossi (2002) per riferirsi alla teorie della criminalità utilizza l'appellativo di "ecologia della paura"(Melossi 2002 p. 215).

La finalità della teoria della routine di Cohen e Felson (1979) non è tanto quella di comprendere le ragioni del crimine quanto piuttosto di considerarle come delle routine che in un dato territorio entrano in relazione con altre routine. Cohen e Felson (1979) a questo proposito affermano quanto segue:

Criminal violations are treated here as a routine activities which share many attributes of, and are interdependent with, other routine activities. This interdependence between the structure of illegal activities and the organization of everyday sustenance activities leads us to consider concepts from human ecological literature. (Cohen e Felson 1979, p. 315).

Le politiche che le teorie razionali suggeriscono consistono nell'aumentare la presenza dei potenziali guardiani efficaci o nell'educare le vittime designate a sottrarsi da tale ruolo; il criminale viene presentato come soggetto responsabile da punire.

Le teorizzazioni dei classici sembrano essersi sedimentate nella cultura odierna ma, private del contesto storico in cui sono state generate e portate alle estreme conseguenze come nel caso delle teorie razionali, sono divenute strumento per affermare l'impossibilità di

rieducare. Williams e McShane (1994) a questo proposito affermano:

Sia il pubblico che gli Stati hanno ormai abbracciato la concezione di “criminale razionale”. Ciò rende più facile incolpare il reo di tutti gli aspetti del crimine, invece di dividere le colpe con la società che crea condizioni che costringono le persone a commettere reati. Se la condizione criminale è frutto di una decisione individuale, allora l'individuo è moralmente responsabile, e merita di essere punito. (...) In questa maniera, la rieducazione e riabilitazione dei detenuti non rientrano più tra i compiti del carcere (Williams e McShane, 1994).

Da questo punto di vista le teorie formulate dai classici tendono ad imputare all'individuo la responsabilità del crimine piuttosto che suddividerla entro la società.

### ***3.4. Relazioni tra le teorie esaminate ed il servizio sociale nel settore penitenziario.***

In che modo le diverse teorie esaminate hanno avuto un'influenza nel strutturare il servizio sociale nel settore penitenziario?

Garland (1990; 2000), Vanstone (2008), Williams e McShane (1994) hanno percepito l'importanza delle teorie criminologiche per la definizione di prassi da parte degli operatori del settore pena.

Vanstone (2008) ritiene che la criminologia sia stata la disciplina che abbia permesso di diffondere nel mondo l'istituto del *probation* in un arco temporale relativamente breve. Vanstone (2008) ritiene che l'influenza più significativa sul *probation* sia data dagli approcci psicologici e psichiatrici delle teorie criminali piuttosto che da quelli sociologici. Per Vanstone (2008) questi studi hanno contribuito a diffondere una rappresentazione del crimine basata su un'interpretazione eugenetica. Ciò che Vanstone (2008) ritiene particolarmente significativo è il fatto che entro questa prospettiva il crimine è concepito come se fosse una patologia. La responsabilità dell'individuo è così ridimensionata dal fatto che si presume che le vicende legate ai reati siano tali da interpretare come se fossero una possibile conseguenza di una patologia; è entro questo contesto culturale che il *probation* si è sviluppato. Vanstone

(2008) a questo proposito scrive quanto segue:

Finally, although *probation* as a part of the transformation of penalty was associated with eugenic thinking, some of that thinking was soft at the edges. This opened the way for the development of Saleilles' (1911) system of true responsibility, which acknowledged that individual freedom and responsibility may be affected by health, pathology or mental disorder. Combined with an international return to optimism about the possibility of changing criminality and the nascent scientific framework provided by psychiatry and criminology, this theoretical flexibility created fertile ground in which reformative enterprises such as *probation* could flourish. *probation*, however despite the resilience inherent its complex and tenacious development and dispersion, was never to escape the shadow of the prison, whose temporary eclipse had been strong and ubiquitous factor in its birth. (Vanstone 2008, p. 751).

Considerando le conclusioni di Vanstone (2008) si può quindi ipotizzare che il servizio sociale possa interagire entro il *probation* grazie alla costruzione della prospettiva riabilitativa costruita grazie alla criminologia. L'esame storico dell'affermazione dell'istituto del *probation* ha tuttavia permesso di rilevare delle ambiguità date dal fatto che la logica punitiva del carcere può contaminare la cultura del *probation*.

Il riferimento degli operatori sociali alle discipline criminologiche e sociologiche è percepito da Garland (2000) come particolarmente importante. La forza o la debolezza con cui queste teorie si sono affermate nel tempo ha condizionato l'orientamento e le prassi degli operatori impegnati in questo settore (Garland 2000). Garland (2000) a questo proposito osserva quando segue:

Proprio negli anni in cui i fautori del correzionalismo facevano retromarcia rispetto ai loro principi di riferimento, questi ultimi venivano definitivamente accantonati dai loro sostenitori accademici del passato. Tutto ciò si rivela assai significativo se si rammenta che il progetto penale assistenziale si radicava principalmente sul sapere dei gruppi professionali che lo animavano.(...) Tali gruppi erano particolarmente sensibili ai cambiamenti degli orizzonti culturali, e vulnerabili a tutto ciò che poteva screditare le loro conoscenze esperte (Garland 2000, trad. it. 2001, p 148).

Le teorie criminologiche a cui si riferisce Garland per comprendere il forte legame tra le teorizzazioni e le prassi degli operatori impegnati nel settore penale sono sia quelle che che si

riferiscono prevalentemente alla psicologia, sia quelle che si riferiscono alla sociologia.

Williams e McShane (1994) offrono esempi di come le teorie criminologiche abbiano contribuito a costruire le caratteristiche delle politiche penali soprattutto negli Usa. Williams e McShane (1994) hanno osservato che negli Stati Uniti d'America le prassi relative alla concessione della libertà condizionale si sono fondate su alcuni assunti teorici delle teorie differenziali. Tali prassi, divulgate non solo negli Stati Uniti d'America ma anche in Italia, prevedono che la persona si allontani o non entri ulteriormente in contatto con gruppi al cui interno sono veicolati valori che possono spingere verso la devianza; il controllo che viene effettuato segue quindi criteri fondati su una teoria sociologica e non su semplici considerazioni di ordine poliziesco. Abadinsky (2009), osserva che l'operatore che si occupa del *probation* seguendo le teorizzazioni di Sutherland (1939, 1947)<sup>10</sup> può dedicarsi a inserire la persona di cui si occupa in associazioni con codici morali che contribuiscono ad allontanarlo da comportamenti criminali.

Williams e McShane (1994) evidenziano che la diffusione delle teorie dell'etichettamento ha avuto numerose implicazioni politiche negli Stati Uniti soprattutto per quanto concerne la criminalità minorile. Cohen (1985) a proposito della teoria dell'etichettamento osserva che la medesima ha contribuito a orientare il trattamento del criminale entro la prospettiva della reintegrazione sociale piuttosto che della riabilitazione intesa come rimedio per la patologia criminale. Le politiche che in modo rilevante hanno considerato la teoria dell'etichettamento sono state la politica di *diversion*, consistente nell'allontanamento dal circuito giudiziario, la depenalizzazione per cui certi comportamenti non vengono considerati più reati a patto che i soggetti vengano affidati ai servizi sociali e la deistituzionalizzazione dei malati di mente. L'intervento sociale, sulla base di questa teoria, potrebbe caratterizzarsi come una sorta di etichettamento in direzione contraria. La prospettiva indicata da Schwartz e Skolnick (1962) per cui l'etichetta può essere anche positiva e non necessariamente legata al fenomeno della criminalità potrebbe essere feconda per il servizio sociale in quanto si potrebbero individuare percorsi individuali che creino etichettamenti positivi o limitino quelli associati alla devianza.

Per quanto concerne la concezione dell'anomia così come riformulata da Merton (1964, 1968), questa implica che i valori sono definiti nella società per tutti gli individui. Ciò ha

---

<sup>10</sup>La teoria delle associazioni differenziali con riferimento anche a Sutherland (1939, 1947) è stata presentata in questo capitolo nella sezione 3.3.3.

come conseguenza che gli individui tendono a fissare le proprie mete coerentemente con i valori della società; questa tendenza si verifica anche quando le risorse utili per il perseguimento delle mete sociali non sono disponibili. Ciò è alle origini della devianza e della criminalità. Williams e McShane (1994) hanno osservato che in tale prospettiva le politiche sociali tendono ad acquisire funzioni di redistribuzione delle risorse. La teoria di Merton è stata rielaborata da molti altri e sono state proposte soluzioni politiche più facilmente realizzabili quali programmi per accrescere le opportunità occupazionali ed educative (Williams e McShane 1994). Quali possono essere le conseguenze implicite di questa teoria per il servizio sociale? Coerentemente con questa teoria il servizio sociale potrebbe orientarsi secondo la logica dell'*attivazione* sulla base della quale occorre mettere a disposizione dell'individuo delle risorse perché lo stesso possa perseguire le proprie mete sociali. Abadinsky (2009) valuta la teoria dell'anomia di Merton importante per l'operatore del *probation* in quanto lo sensibilizza a proporre alla persona deviante a porsi obiettivi che possano essere effettivamente raggiungibili data la sua condizione sociale. Nel contempo l'importanza di garantire pari opportunità in modo legale lo orienta a cercare soluzioni per migliorare le condizioni sociali di chi è sottoposto al *probation*. In merito Abadinsky (2009) afferma quanto segue:

What does the theory of anomie offer the *probation* officer and the real problems of his or her practice? One consideration has to do with aspirations. Offenders often have unrealistic goals: their aspirations surpass their ability. In such cases, if anomie is to be avoided, the *probation* officer must help the client to make a realistic assessment of the situation and then to assist him or her with the achieving goals that are both constructive and reality based. Each client should be encouraged to achieve to the limits of his or her ability. The officer also has a responsibility to see that the client's goals are not blocked by such barriers as discrimination; in such instances, the *probation* officer must make use of the various agencies that are responsible for enforcing equal opportunity laws. (Abadinsky 2009, p. 242).

Le parole di Abadinsky (2009) sembrano contenere opportune indicazioni operative ispirate alla teoria dell'anomia di Merton. Le sue affermazioni sembrano tuttavia implicitamente indicare possibilità che l'operatore del *probation* si occupi di rendere *adeguate* le aspirazioni del deviante a quanto gli può offrire effettivamente la società. La



teoria dell'anomia di Merton sembra quindi essere interpretabile con due modalità diverse nel servizio sociale della giustizia: garantire opportunità a tutti per evitare situazioni di anomia, oppure adeguare le aspettative del deviante a quanto può effettivamente offrirgli la società.

Per quanto concerne le teorie radicali quali quelle di Bohlander e Michalowski (1976), Bohm (1982) e Spitzer, (1975), Groves e Lynch (1989) elencano i seguenti elementi che le caratterizzano nei paesi anglosassoni:

- la riforma del sistema delle cauzioni per assicurare a tutti gli arrestati un trattamento giudiziario equo;
- l'abolizione dell'ergastolo;
- la penalizzazione e il perseguimento dei reati economico-finanziari;
- la promozione di misure alternative alla carcerazione.

Alcune ricerche orientate dalle teorie radicali quali quelle sui detenuti immigrati di McShane (1987) e di Fields (1984) hanno dimostrato l'opportunità di estendere anche a loro i programmi di *probation*.

La svolta delle politiche penali negli USA nella direzione della reinvenzione sia del carcere, sia del *probation* sono state accompagnate da modifiche profonde nelle teorizzazioni relative alla criminalità. Queste modifiche sono state percepite come profonde e radicali (Williams e McShane 1994). Il recupero delle teorizzazioni classiche presentato nel paragrafo 3.3.2. ha finito per assumere come reale la possibilità che l'individuo sia responsabile delle proprie colpe e che le politiche della criminalità debbano essere orientate da questo presupposto.

Le teorie della razionalità esaminate nel paragrafo consentono di individuare i territori ove è più probabile che il comportamento criminale si manifesti. L'elaborazione di mappe del rischio o di predittori che consentano di gestire il rischio diviene e una modalità per ridurlo. L'oggetto dell'intervento penale finisce per essere la riduzione del rischio associata alla colpevolizzazione di colui che ha commesso un reato. Le teorie della criminalità fondate sulla razionalità dell'individuo hanno costituito la base di quella che è stata definita giurisprudenza attuariale, ove le decisioni nel confronto di chi ha commesso un rischio sono state prese in base alla probabilità che il medesimo reiteri comportamenti criminali. Un esempio dell'applicazione della nuova "penologia", come la denominano Feeley e Simons (1992) è offerto da Fenton (2011) nella descrizione del programma MAPPA: un programma per la valutazione

del livello di rischio dei criminali sperimentato prima in Inghilterra e in Galles e poi in Scozia.

MAPPA is a system of multi-agency case-conferences that determine the level of risk of an offender (categorized into one of three risk levels) and formulate an action plan in response (Scottish Government, 2007). This would seem to be the clearest example of all of managing offenders classified by risk and of putting public protection at the heart of criminal justice work, and is very much in keeping with Feeley and Simon's (1992) 'new penology'. Even the language of the legislation and the policy makes this explicit. (Fenton 2011, p. 16).

Con il MAPPA la giustizia penale è rappresentata come se fosse uno strumento per ridurre il rischio di criminalità. Per Fenton (2011) l'obiettivo della riduzione del rischio che venga commesso un crimine si riflette in modo differenziato su diversi interventi di *probation*. Fenton (2011) per esempio osserva che in Scozia è stato formulato un programma di trattamento specifico dei *sex offender*: il CONSTRUCTS. Tale programma, pur essendo basato su nozioni di psicologia comportamentale, sembra essere orientato, come il MAPPA, a ridurre il rischio piuttosto che individuare strategie di riabilitazione della persona sottoposta al *probation*.

CONSTRUCTS is a programme of groupwork, based on cognitive-behavioural psychology and designed to 'obtain a measurable reduction in re-offending for participants who complete the programme' (Criminal Justice Social Work, Development Centre for Scotland (CJDCS 2009, p. 8). The evaluation of Constructs noted that issues such as drug misuse and accommodation difficulties were often 'ignored' (CJDCS 2009, p. 6) and also stated that the only legitimate needs for attention were those considered 'criminogenic', namely those directly linked to the specific offending behaviour. Clearly, then, the CONSTRUCTS programme is focused on the internal thinking of the offender, and not concerned with the environment or context in which *welfare* issues usually sit (unless a direct link can be drawn between the *welfare* issue and the offending behaviour). Currently, then, we have high-risk offenders 'managed' by MAPPA and 'other' offenders also 'managed' via programmed, cognitive-behavioural groupwork within a managerial, correctional framework - again, both processes congruent with a 'new penology'.

Gli orientamenti del *probation* attuale, quello *reinventato* a partire dagli anni '90 nel Regno Unito ed esaminato nel paragrafo 3.2, sembrano convergere con le *teorie razionali*

presentate nella sezione 3.3.4. modificando il ruolo degli assistenti sociali negli uffici per il *probation*. La gestione del rischio e gli strumenti per prevedere il comportamento criminale piuttosto che la riabilitazione sembrano essere i temi prevalenti per le politiche relative al settore del *probation*. Fenton (2011) a questo proposito scrive quanto segue:

So, are social workers still involved in anything like social *welfare*, helping work with offenders? Should they be? Or are they concerned, as a priority, with holding the offender accountable, managing risky groups and providing rigidly prescribed, narrow programmes of work to reduce offending, within a correctional framework? (Fenton 2011, p. 10).

La gestione del rischio e la riduzione della criminalità sembrano divenire l'obiettivo affidato agli assistenti sociali in sostituzione del precedente lavoro di sostegno finalizzato alla riabilitazione del criminale.

La diffusione delle nuove prassi può quindi generare una sorta di *disjuncture* (Di Franks 2008), ossia di discrepanza tra i valori degli operatori appartenenti al servizio sociale del settore penale e le loro medesime prassi. Fenton (2011), ipotizza che questo fenomeno possa realizzarsi tra gli operatori del *probation* scozzese, soprattutto quando sono orientati ad agire sulla base dei propri valori professionali. La riorganizzazione del *probation* in Scozia è avvenuta in modo meno radicale dell'Inghilterra e Galles, pur tuttavia, la discrepanza tra valori e prassi è stata comunque avvertita ed è stata rappresentata da Fenton come una problematica che può avere come conseguenza il *burn out* degli operatori. Ciò può essere interpretabile come una sorta di monito rispetto all'orientamento attuale di alcuni Stati di orientare il *probation* entro una prospettiva di riduzione del rischio piuttosto che di riabilitazione.

### **3.5. Conclusioni.**

Il fatto che gli istituti penali sono stati “inventati” (Ignatieff 1978, Garland 1990, Melossi 2002) evidenzia che i medesimi non sono sempre esistiti e che sono stati il prodotto delle trasformazioni sociali. Nel paragrafo relativo a queste invenzioni (par. 3.2) l'impressione che è che le medesime sono l'espressione della tendenza dell'affermazione del capitalismo

intrecciandosi a idee anche molto diverse diffusasi nella società (Ignatieff 1978). Alcune teorie criminologiche presentate nel paragrafo relativo alle diverse concezioni di intendere il crimine e di punire (par. 3.3) confermano questa percezione: la teoria del conflitto di Quinney (1970), per esempio, evidenzia che il crimine, come peraltro la stessa realtà, è una costruzione sociale.

Il ruolo delle teorie criminologiche per la diffusione degli istituti aventi una rilevanza penologica è stato reputato come molto importante non solo per l'invenzione del carcere (Ignatieff 1978, Melossi 2002, Garland 1990) ma anche per il *probation* (Vanstone 2008). Se la diffusione delle teorie classiche ha contribuito a conferire l'impressione che il carcere fosse l'espressione del progresso sociale (Cohen 1985) e non solo di terrore e sofferenza (Ignatieff 1978), le teorie criminologiche, a partire dal positivismo hanno permesso di diffondere l'ipotesi che le patologie il cui sintomo è il comportamento criminale potessero essere riabilite non solo nel carcere ma nella società (Vanstone 2008).

La finalità della riabilitazione è divenuta possibile grazie al sapere criminologico che ha diffuso la concezione per cui alla base della criminalità vi sono patologie. È stata la diffusione dell'ideale riabilitativo a legittimare gli operatori del sistema penitenziario, tra cui gli assistenti sociali, ad operare entro quel sistema prima quasi esclusivamente occupato da agenti di custodia.

Le teorie che si sono diffuse soprattutto fino agli anni '70 hanno contribuito a radicare il *probation* entro l'ideale riabilitativo. La prospettiva sociologica della criminalità sembra essere stata decisiva in quanto ha permesso di conferire all'ideale riabilitativo una dimensione sociale e non solo individuale (vedi sezione 3.3.4.). La concezione del crimine nelle teorie sociologiche viene messa in relazione più o meno deterministicamente con la struttura sociale e le sue caratteristiche (vedi sezione 3.3.4.). L'analisi delle relazioni tra le teorie criminologiche ed il servizio sociale nel settore penitenziario (paragrafo 3.4.) ha dimostrato che l'intreccio di idee, teorie e esperienze pratiche di *probation* sembra essere stato particolarmente fecondo. Questa fecondità della relazione tra esperienze e teorie si è concretizzata tendenzialmente in due modi: da un lato le politiche che hanno costituito il *probation* hanno assorbito alcune indicazioni teoriche (Williams e McShane 1994), dall'altro gli operatori che hanno svolto funzioni di *probation* si sono confrontati con le teorie sociologiche e hanno provato a coglierne delle indicazioni operative. Le considerazioni di

Abadinsky (2009) presentate nel paragrafo concernente la relazione tra teorie criminologiche e indicazioni agli operatori del *probation* ne sono uno esempio.

Le riflessioni sulla storia del *probation* sembrano permettere di affermare con Garland che la sua trasformazione è accompagnata dal successo o dal declino di alcune teorie criminologiche (Garland 2000).

Alcune delle teorie quali quelle razionali che si sono sviluppate a partire dagli anni '80 hanno iniziato a considerare in modo crescente le responsabilità individuali di chi commette il crimine ed hanno ipotizzato che il loro comportamento fosse orientato da un'azione razionale. Tale prospettiva teorica ha permesso di individuare risposte per combattere il crimine non più orientate dall'ideale riabilitativo ma dal principio utilitaristico per cui l'individuo agisce per raggiungere il massimo piacere possibile. Fu così che le affermazioni di quasi cento anni prima per cui il carcere è ritenuto efficace perché punisce vengono nuovamente rivalutate (Lacey 2002).

Queste trasformazioni non sono solo il frutto di una diversa impostazione teorica, anzi è la teoria che sembra essere fortemente influenzata dalle trasformazioni sociali (Williams e McShane 1994, Garland 2000). Ciò che tra gli anni '70 e '90 viene messo in discussione prima negli Usa e poi negli Uk, è il *welfare state*. Il diffondersi del neoliberalismo, tende a trasformare il *welfare state* in *security state* (Hallsworth e Lea 2011): se la sicurezza, piuttosto che la soddisfazione di bisogni come se fossero diritti sociali divengono la priorità, il *probation* viene riorientato politicamente entro fini parzialmente diversi da quelli preesistenti.

Le considerazioni di Lacey (2002) nella sezione di paragrafo relativa al riorientamento delle finalità del carcere e del *probation* (par. 3.2.3.) hanno evidenziato che se prima degli anni '70 la funzione del *probation* era stato progressivamente integrato entro un sistema di *welfare state*, ora sembra essere rappresentato come una sorta di prodotto commerciale. Il nuovo *probation* viene considerato come se potesse essere quasi “commercializzato” dai politici. I medesimi sembrano valutare come presentarlo all'opinione pubblica riferendosi implicitamente a concezioni come quello di “marchio commerciale”; il loro tentativo, forse fallito, sembra essere quello di presentare il *probation* con una sorta di marchio alternativo, orientato al controllo del rischio, nella speranza di conquistare fiducia e ottenere consenso. È coerentemente con questi orientamenti che, entro il sistema per il *probation* sono stati

elaborati programmi finalizzati tendenzialmente a ridurre il rischio della criminalità piuttosto che a tentare di riabilitare la persona che ha commesso reati (Garland 2000, Williams e McShane 1994, Fenton 2011). Se questi programmi si fondano su complessi calcoli attuariali e sofisticate tecnologie, i principi che li orientano sembrano appartenere all'invenzione originaria del carcere piuttosto che a quello successivo presentato da Garland (1990; 2000) come sistema penale assistenziale. L'obiettivo primario del sistema penale diviene nuovamente quello di trovare dei deterrenti che possano permettere la riduzione del fenomeno criminale: entro questa logica la riabilitazione sperimentata nel sistema "penale assistenziale" viene considerata come un fallimento. Entro questo rinnovato contesto penologico l'assistente sociale non sembra più trovare i propri originari riferimenti culturali e sembra essere esposto a fenomeni di *disjuncture* (Di Franks 2008, Fenton 2011), ossia di discrepanza tra i valori e l'osservanza delle procedure richieste dal servizio in cui il medesimo lavora.

## **4. La scelta della metodologia della ricerca.**

### ***4.1. Introduzione***

In questo capitolo si presenteranno le strategie che hanno orientato sia il processo di definizione e di selezione della vicenda, sia l'individuazione dei criteri utili per analizzare la

medesima.

La costruzione del disegno di ricerca ha comportato la necessità di definire sia le strategie, sia la domanda, sia il metodo di ricerca.

Per la selezione delle strategie di ricerca si è considerato quanto suggerisce Poggio (2004): la strategia di ricerca deve essere selezionata chiedendosi se la medesima può essere in grado di permettere di rispondere alle domande generali che ci si è posti.

Le indicazioni di Poggio (2004) circa la selezione della strategia di ricerca sono applicabili anche per quanto concerne la strutturazione della metodologia della ricerca: la sua selezione tra le molte possibili avviene mettendo in relazione le diverse metodologie sia con le domande, sia con le caratteristiche del medesimo campo di ricerca.

L'esigenza di esplorare aree di significato quali quelle relative al servizio sociale, scarsamente osservate per lo meno empiricamente, ha orientato verso un percorso che, per molti versi, si può accostare a quello della *grounded theory* (Glaser e Strauss 1967). Come per la *grounded theory*, si è privilegiata una logica induttiva nella lettura dei fenomeni osservati, costruendo a partire dai dati raccolti delle ipotesi interpretative.

L'orientamento alla *grounded theory* ha fortemente influenzato il modo di selezionare il materiale: si è trattato di “interrogare” sistematicamente il materiale raccolto per comprendere sia come può rispondere alle domande della ricerca, sia quali nuovi interrogativi suscita.

Considerare che il materiale da analizzare è esso stesso produttivo di domande di ricerca significa che le domande e la loro interpretazione sono formulate come se fossero costantemente provvisorie, almeno fino alla fine della medesima ricerca (Glaser e Strauss 1967; Clarke 2005). Pur con questa consapevolezza Clarke (2005), seguendo le riflessioni di Charmaz (2000), formula una metodologia orientata al costruzionismo. La medesima si propone di associare al metodo induttivo la prospettiva costruzionista per cui le medesime categorie della realtà sono costruite entro un processo di socializzazione. Tale prospettiva è stata ritenuta particolarmente feconda per la propria ricerca ed, integrata ad altre che verranno presentate in questo capitolo, è stata utilizzata per l'analisi della vicenda in esame.

Nel paragrafo 4.2. assumerò alcune prospettive epistemologiche per presentare come le stesse sono state considerate per selezionare la strategia della ricerca.

Nel paragrafo 4.3. presenterò le caratteristiche del materiale selezionato per studiare la vicenda oggetto di analisi; dedicherò inoltre particolare attenzione a presentare i criteri che

hanno orientato la selezione del materiale medesimo.

Nel paragrafo 4.4. presenterò sia i criteri di scelta di alcune metodologie di analisi narrativa, sia l'intreccio di tali strumenti tra loro e tra quelli che possono essere forniti da software di ricerca.

#### ***4.2. Strategie e domande della ricerca.***

La prima questione che ritengo occorra porsi quando si inizia una ricerca penso sia quella di decidere quale valore attribuire ai dati e alle informazioni che progressivamente si acquisiscono.

Ragin e Becker (1992) aiutano a comprendere il tipo di prospettiva con cui considerare le informazioni raccolte distinguendo tra *realismo* e *nominalismo*. Nella prima prospettiva i realisti “believe that there are cases (more or less empirically verifiable) out there”. L'oggetto dello studio è considerato come oggettivo e rimane quindi invariato indipendentemente dalle posizioni assunte dal ricercatore. Opposta è invece la prospettiva dei nominalisti: “nominalists think that cases are theoretical constructs that exist preliminary to serve the interest of investigators”. La realtà in questa accezione è essa stessa il prodotto di una teorizzazione e viene costruita mediante un insieme di convenzioni. Ancora Ragin e Becker continuano come segue a distinguere la prospettiva realista da quella nominalista:

A realist sees cases as either given or empirically discoverable. A nominalist sees cases as the consequences of theories or conventions. (Ragin e Becker 1992, p. 8).

Le considerazioni di Ragin e Becker stimolano a porsi la domanda se i casi sono empiricamente comprensibili o la loro interpretazione è il risultato dell'esistenza di teorie o di convenzioni. L'esame sia delle teorie relative alla sociologia delle professioni, sia delle teorie criminologiche sembra permettere di individuare situazioni in cui le medesime teorie sono state esse stesse il prodotto di una società specifica e storicamente determinata.

I processi di “invenzione” di alcune istituzioni quali il carcere o il medesimo *probation* possono forse offrire un esempio del modo di intendere la realtà sociale entro questa



prospettiva. Nel terzo capitolo, relativo alle teorie criminologiche, si è infatti visto che tali istituzioni sono state teorizzate in circostanze storiche e sociali ben precise e che le medesime circostanze sono state il sostrato su cui quelle teorizzazioni sono divenute ipotizzabili e materialmente possibili. Gli esempi ora fatti non sembrano essere da soli sufficienti per corroborare l'ipotesi nominalista circa l'interpretazione della realtà sociale. Le riflessioni finora compiute permettono tuttavia di considerare come elemento rilevante per la costruzione della realtà sociale la sua stessa percezione e rappresentazione. Sulla base di queste considerazioni, ciò che costituisce una rappresentazione o una percezione acquista rilevanza. È per questi motivi che si ritiene interessante l'orientamento costruttivista: il medesimo offre alcune informazioni circa il processo che permette di costruire le convenzioni nella realtà sociale. Berger e Luckmann (1966) a questo proposito osservano alcune caratteristiche di tale processo. L'essere umano si distingue dagli animali perché non è strettamente vincolato alla propria condizione biologica. La gamma di scelte che l'uomo può compiere impone la necessità di individuare forme di consuetudinarità.

Tutta l'attività umana è soggetta alla consuetudinarità: ogni azione che venga ripetuta frequentemente viene cristallizzata secondo uno schema fisso, che può quindi essere riprodotto con una economia di sforzo e che, *ipso facto* viene percepito dal suo autore come *quel* dato schema. L'abituazione implica (...) che l'azione possa essere eseguita ancora in futuro nello stesso modo e con lo stesso sforzo economico. (...) L'abituazione comporta l'importante vantaggio psicologico che le scelte vengono ridotte. (...) Questi processi di consuetudinarità precedono ogni istituzionalizzazione, anzi possono essere applicati a un ipotetico individuo solitario staccato da ogni interazione. (...) Dal punto di vista empirico, la parte più importante dell'abituazione dell'attività umana coincide con l'istituzionalizzazione di quest'ultima. (Berger e Luckman 1966, p. 86-87).

L'esigenza di creare situazioni consuetudinarie è per Berger e Luckman alla base della costruzione delle istituzioni. Storicamente le istituzioni divengono oggettive. Berger e Luckman a questo proposito affermano quanto segue:

Tutte le istituzioni appaiono nello stesso modo, come date, inalterabili e autoevidenti. (Berger e Luckman 1966, p. 90).

Per Berger e Luckman il processo di oggettivazione che avviene per le istituzioni è più generale e riguarda la società. A questo proposito i medesimi affermano quanto segue:

La società è un prodotto umano. La società è una realtà oggettiva. L'uomo è un prodotto sociale.  
(Berger e Luckman 1966, p. 92).

Date queste considerazioni generali sulla società, comprendere le rappresentazioni di significato circa il lavoro professionale dell'assistente sociale può risultare alquanto ostico senza aver compreso quali sono le convenzioni che orientano il processo di definizione delle medesime rappresentazioni. Nelle parti in cui sono state esaminate sia le concezioni di professione (2.2), sia di crimine (3.3) ed in cui quei significati sono stati messi in relazione con altri quali quello del servizio sociale (2.3; 2.4; 3.4) è emerso che definizioni quali quelle di professione, Stato, crimine e politiche di repressione del crimine non possono essere comprese mediante semplici osservazioni empiriche: quei significati e le loro relazioni sono fortemente influenzati dalla realtà storica e sociale e dalle convenzioni ivi operanti. Analoga considerazione potrebbe valere per le rappresentazioni di significato che l'assistente sociale formula circa il proprio lavoro professionale.

L'obiettivo di individuare le convenzioni esistenti in un caso orientano Ragin e Becker (1992) a definirle sulla base di due dimensioni:

- a) il livello di generalizzabilità che si può assumere dal caso;
- b) se il medesimo caso è considerato come unità empirica piuttosto che come costruzione teorica.

Queste due dimensioni possono permettere di individuare diverse risposte alla domanda che cosa è un caso. Le considerazioni di Ragin e Becker (1992) orientano ad esaminare il caso ponendosi l'interrogativo sia rispetto al livello di generalizzabilità che il caso può assumere, sia rispetto alle convenzioni che il medesimo può svelare. Sono questi i criteri che per Ragin e Becker (1992) consentono di comprendere di che cosa è esemplificativo il mio caso o, con le parole di Ragin e Becker, "What my case is a case of?" (Ragin e Becker 1992, p.8). Per Ragin e Becker (1992) questo interrogativo ha sempre una risposta provvisoria lungo tutto il processo di ricerca dal momento che ogni informazione che progressivamente si acquisisce può permettere di modificare quelle affermazioni che sembravano consolidarsi

come possibili risposte. Le riflessioni di Ragin sono state assunte come guida nel processo di ricerca e la riflessione circa la significatività delle informazioni raccolte e selezionate ha orientato lo studio che è stato proposto in queste pagine.

Il livello di specificità della vicenda è stato analizzato chiedendosi se la medesima può essere interpretata come esemplificativa di tendenze politiche e sociali che attraversano l'Italia e la coinvolgono entro più ampi processi originariamente individuati negli Stati Uniti e nel Regno Unito. La vicenda è stata quindi studiata come una possibile rappresentazione delle trasformazioni delle politiche penali in direzione neoliberista. Si sono quindi analizzati i diversi aspetti della vicenda per confermare tendenze che si erano già rilevate nella storia delle politiche in materia di amministrazione penitenziaria o per rilevarne nuove che possono essere interpretate come predittive di nuovi processi trasformativi delle medesime.

Le rappresentazioni di cui è ricca la vicenda possono essere comprese mediante *frameworks* teorici: in questa sede ritengo opportuno soffermarmi su alcuni che considerano il linguaggio come decisivo per la definizione della realtà sociale.

Habermas (1981a) concorda con Wittengstein nel ritenere che la conoscenza avviene attraverso la creazione di associazioni tra segni linguistici e oggetti. È attraverso tale processo che l'uomo conosce e nello stesso tempo definisce la realtà; la realtà diviene essa medesima ciò che l'uomo definisce mediante il linguaggio (Wittengstein 1921).

Habermas analizza le diverse tipologie di comunicazione e ne evidenzia forme diverse. La comunicazione nomologica ha una funzione informativa tra soggetti coinvolti: la medesima serve per giungere alla definizione di oggetti; tale processo è inizialmente rivolto a colui che intende utilizzarla ed è poi trasferito anche a colui con cui si comunica per poi condividere la definizione dei medesimi oggetti. Habermas oltre a tale forma di comunicazione aggiunge quella che diviene utile per tematizzare le modalità stesse di comunicazione.

Solo nell'agire comunicativo la reciproca comprensione ed intesa costituiscono il meccanismo stesso del coordinamento delle azioni. Per Habermas "l'azione comunicativa non si esaurisce nell'atto della comprensione compiuto mediante l'interpretazione" (Habermas 1981, trad. it. p.178).

La teoria della comunicazione sembra essere adeguata ad una teoria sociologica dell'azione a condizione che si mostri come atti comunicativi "assumano la funzione del coordinamento di azioni e contribuiscano a stabilire delle interazioni." ( Habermas 1981, trad.

it. p.386). Lo studio della comunicazione diviene quindi in grado di comprendere i contesti situazionali che rappresentano a loro volta “squarci del mondo vitale dei partecipanti dell'interazione” (Habermas 1981, trad it. p. 386). Per Habermas la comprensione del *Lebenswelt* o mondo vitale, originariamente definito da Husserl (trad. it. 1983) per indicare sia una conoscenza del mondo di tipo pre-scientifico, sia quel tipo di conoscenza che sta a fondamento di tutti gli altri e a cui si perviene per intuizione, diviene essa stessa l'oggetto della sociologia.

Stabilita la relazione tra linguaggio e mondi quali quello giuridico, tecnico, della vita Habermas (1981a; 1981b) studia la tendenza presente nella società capitalista di intaccare il mondo della quotidianità da parte di altri mondi. I processi di colonizzazione della sfera pubblica da parte della sfera giuridica (Habermas 1981b) divengono un modo per interpretare i processi di burocratizzazione già tematizzati da Weber (Habermas 1981b); questa prospettiva viene considerata da Habermas come un fenomeno patologico della società capitalistica (Habermas 1981b). Successivamente ad Habermas, Ardigò (1982, 1983) Donati (1982) e Villa (1992) considerano i processi di colonizzazione del mondo vitale come importanti per comprendere la trasformazione del *welfare state* in cui il mondo vitale della quotidianità tende ad essere colonizzato da sistemi sociali. Le differenze tra mondo vitale e sistema sono riassunte da Ardigò (1982, 1983) come segue:

Per mondo vitale quotidiano, s'intende l'ambito di relazioni intersoggettive (e prima ancora l'intenzionalità del soggetto aperto all'esperire del mondo vitale) che precedono e accompagnano la riproduzione della vita umana e che attraverso comunicazioni simboliche tra due o poche persone, formano la fascia di relazioni di familiarità, di amicizia, di interazione quotidiana con piena comprensione reciproca del senso dell'azione e della comunicazione intersoggettive. (...) Nel mondo vitale, le comunicazioni e le interazioni di esperire vivente, come le azioni, chiamano in causa rapporti indiretti e diffusi tra persone, in un medesimo ambiente locale e in un dato tempo comune. Sono rapporti tra l'io e l'Altro o pochi Altri, che insieme vivendo (...) facciamo Noi. (Ardigò 1983, p. 15).

Ardigò formula la seguente definizione di sistema:

Per sistema sociale intendiamo un insieme di relazioni sociali tipizzate e dotate di alcune proprietà. È un insieme organizzato capace di sopravvivenza e d'autodirezione. In un dato tempo e nei

confronti di un dato ambiente. Ogni sistema sociale tende ad essere strutturato attorno ad una trama di istituzioni e di rapporti tra esse da cui dipende la stabilità e l'identità del sistema sociale in un dato tempo e ambiente, Grazie alla sua struttura (sociale), o forma, ogni sistema sociale si distacca – in quanto tipo ideale storicamente datato – dalle relazioni che gli sono servite di supporto. (Ardigò 1983, p. 11).

Ardigò (1982; 1983) propone quindi il tema della colonizzazione di alcuni sistemi su parti del mondo vitale più vicine a quel “Noi” a cui egli si riferisce. Il sistema burocratico è interpretato come uno dei sistemi che colonizzano il mondo vitale. Ardigò (1982, 1983), Donati (1982) e Villa (1992) propongono modelli alternativi di costruzione di un *welfare state* che considerino i processi di colonizzazione dei modi vitali. Lorenz (2010), fondando il proprio pensiero sulle considerazioni habermasiane, afferma che il tema della colonizzazione del mondo vitale può essere utilizzato per comprendere il ruolo del servizio sociale nel proteggere o comunque limitare i fenomeni di colonizzazione del medesimo.

Date queste considerazioni generali, l'analisi del linguaggio e delle forme di comunicazione può essere considerata una strategia interpretativa di mondi vitali attinenti alla pena ed al servizio sociale. La cosiddetta vicenda Mastella sarà esplorata considerando questo *framework* teorico di riferimento pur nella consapevolezza che, da sola, l'interpretazione del linguaggio utilizzata nei documenti è solo sufficiente per suggerire, ma non per dimostrare con certezza, i processi di colonizzazione dei mondi vitali.

La partecipazione numerosa di soggetti che hanno assunto una propria posizione è una caratteristica che ha reso interessante ai fini della ricerca sociale la vicenda di cui si propone l'analisi. Le posizioni manifestatesi sono talvolta in aperto contrasto tra loro, altre volte possono essere considerate come complementari. Si è scelto di analizzare le interpretazioni dei diversi soggetti, dedicando particolare attenzione alle posizioni contrarie degli assistenti sociali che avversavano le politiche penitenziarie emergenti.

L'interpretazione della realtà sociale mediante lo studio di controversie è stata sviluppata in molte direzioni utilizzando metodologie specifiche di analisi. Le basi epistemologiche di questo tipo di strategia di ricerca sono state considerate da Boltanski e Thévenot. L'analisi di Boltanski e Thévenot (1991) si concentra sia sui processi mediante i quali soggetti con posizioni diverse raggiungono degli accordi, sia situazioni in cui permangono conflitti. Boltanski osserva che in entrambi i casi i processi di giustificazione poggiano su “basi

grammaticali” che li regolano (Boltanski e Vitale 2006). Queste situazioni sono per Boltanski delle occasioni in cui si può comprendere come le parti giustificano la propria azione servendosi di parole comuni o di parole appartenenti a sfere semantiche o “famiglie” (Boltanski e Vitale 2006) tra loro distanti.

Queste strategie di ricerca ora presentate sono state utilizzate per studiare tematiche differenti quali per esempio la critica agli aiuti umanitari (Boltanski 2000), le concezioni relative alla nascita e all'aborto (Boltanski 2003), i conflitti e le controversie entro le *banlieues* parigine (Boltanski 1990).

Per Boltanski e Thévenot (1983; 1991) lo studio delle controversie diviene una strategia per studiare le caratteristiche dei processi di giustificazione delle azioni sociali. Tale considerazione si basa sul presupposto che, per gli autori ed in particolare per Thévenot (1983), lo stesso processo di attribuzione attraverso il quale è possibile formulare classificazioni scientifiche nelle scienze sociali è profondamente influenzato dal giudizio individuale. Le controversie vengono quindi studiate dal momento che costituiscono l'occasione per l'espressione di più giudizi individuali.

La funzione del giudizio nei processi di classificazione viene ulteriormente indagato in una ricerca successiva (Boltanski e Thévenot 1983) in cui è stato richiesto a dei gruppi di individuare una persona sulla base di alcune caratteristiche descritte; tale ricerca ha evidenziato che i vincoli e le condizioni entro cui avvengono i processi di categorizzazione influenzano lo stesso modo in cui vengono definite le categorie (Boltanski e Thévenot 1983). La giustificazione delle azioni perde così, almeno in parte, la sua oggettività (Boltanski e Thévenot 1983, Boltanski 1991).

Le considerazioni di Boltanski e Thévenot sull'importanza delle controversie per comprendere i processi di attribuzione di significato della realtà sociale ha orientato la selezione della vicenda che ho scelto per la ricerca. La scelta di una situazione in cui si fossero formate posizioni contrastanti è stata ritenuta una strategia per poter meglio comprendere il significato di alcuni temi che, in termini generali, stavo selezionando. La nozione di giustificazione così come formulata da Boltanski e Thévenot (1991) e l'analisi dei testi finalizzata ad individuare concezioni comuni o dissimili a cui sono stati associati i medesimi termini sono elementi che hanno contribuito ad orientare la presente ricerca.

È stato attraverso tali strategie di ricerca che si è deciso di tentare di rispondere alle

seguenti domande volte a comprendere specifici aspetti del significato del lavoro professionale degli assistenti sociali:

- a) Come gli assistenti sociali riescono a posizionarsi nell'area della giustizia penale? Quindi, in altre parole qual è il significato della loro attività professionale nel settore penale?
- b) Come si riescono a conciliare gli orientamenti e principi del servizio sociale con la necessità di controllare il livello di criminalità? Questi elementi vengono percepiti come antitetici o sono invece rappresentati come funzionalmente reciproci?
- c) Quali sono le ragioni degli assistenti sociali innanzi a politiche orientate in direzione neoliberale? Alcune decisioni permettono di interpretare la recente politica penale in una direzione neoliberale nel senso che si sta assistendo ad una crescente responsabilizzazione dell'individuo e ad una concomitante minore attenzione ai processi sociali che possono motivare il comportamento criminale (vedi capitolo terzo), benché con intensità decisamente minore rispetto a quanto avvenuto nel Regno Unito e negli USA; quali sono le motivazioni con cui gli assistenti sociali si oppongono a questo tipo di politiche?

### ***4.3. La scelta del materiale utilizzato e le sue motivazioni.***

La formazione di una controversia entro la vicenda oggetto d'analisi ha dato origine ad un discorso nel cui ambito alcuni temi sono stati dibattuti e definiti. La comprensione delle caratteristiche del discorso e l'individuazione della specificità delle vicenda sono processi strettamente correlati.

Le controversie possono essere esplorate in diversi modi: mediante la partecipazione diretta, mediante interviste qualitative o attraverso lo studio della documentazione prodotta. La partecipazione diretta consente la conoscenza non mediata di gran parte dei fenomeni accaduti nel corso della vicenda, mentre l'analisi di interviste o della documentazione può essere maggiormente parziale.

Le informazioni che sono state raccolte mediante l'osservazione partecipata o che sono state raccontate nel corso dell'intervista o, ancora, che sono state conservate mediante artefatti, divengono interpretabili mediante le note di campo, la trascrizione delle conversazioni registrate o lo studio degli artefatti quali, per esempio, la cosiddetta

documentazione grigia, ossia quella non formale prodotta nelle organizzazioni.

La decisione di osservare una vicenda che contenesse una controversia al fine di individuare dei significati che potessero divenire oggetto di interpretazione ha limitato la gamma delle scelte possibili circa gli strumenti di analisi.

Nel periodo in cui è stata svolta la ricerca non si è ritenuto che vi fossero controversie in atto che potessero essere utili per raggiungere i fini conoscitivi già definiti. I criteri di selezione della vicenda sono stati la disponibilità di tracce documentali ed il fatto che le medesime fossero state prodotte in un tempo relativamente ristretto. Il caso in esame ha visto partecipare diversi soggetti quali alcune testate della stampa specializzata, alcuni politici (il ministro della Giustizia e alcuni parlamentari), dei dirigenti (soprattutto il capo dipartimento amministrazione penitenziaria), degli assistenti sociali operanti negli uffici di esecuzione penale esterna, alcune associazioni di categoria (per esempio i sindacati e l'ordine nazionale degli assistenti sociali) e delle associazioni di volontariato che hanno prodotto complessivamente novantasei documenti ai quali si è potuto avere accesso (vedi tabella 1).

Le particolarità della vicenda sono il fatto che, da un lato, il processo di confronto è stato molto serrato ed è durato solo sette mesi, dall'altro lato, la possibile imminente decisione politica ha sollecitato sia la volontà di assumere una posizione, sia di partecipare esprimendo la propria opinione. Nella vicenda che si è deciso di analizzare, un tema quale quello dell'attribuzione di compiti di controllo alla polizia penitenziaria che ha dato vita a dibattiti e convegni (vedi capitolo 5, relativo alla storia delle misure alternative alla detenzione in Italia) è stato affrontato animatamente in un periodo limitato di tempo.

L'accesso alla conoscenza della vicenda, e quindi alle informazioni oggetto di analisi, è stato relativamente semplice in quanto la maggioranza del materiale raccolto era disponibile su diversi siti internet quali “solidarietà assistenti sociali” ed alcuni siti sindacali<sup>11</sup>. La vicenda ha prodotto un buon numero di artefatti il cui accesso è durato nel tempo data la loro disponibilità su supporto digitale. Si è ritenuto che il processo di individuazione dei soggetti e degli artefatti da includere nell'esame della situazione debba considerare che il discorso, oltre ad essere socialmente costruito, è a sua volta costitutivo “in quanto costituisce situazioni, oggetti di conoscenza, identità sociali e relazioni sociali tra persone e gruppi di persone” (Poggio 2004, p. 27). Questa relazione tra discorso e realtà sociale ha orientato il processo di

---

<sup>11</sup> I siti su cui si è reperito il materiale analizzato sono i seguenti: <http://solidarietaasmilano.blogspot.it/>; .



selezione degli elementi da includere nel discorso.

La selezione degli artefatti è stata orientata dalle considerazioni di Clarke (2005) che propone di procedere nella scelta dei medesimi chiedendosi sistematicamente di che cosa è esemplificativo il discorso che si sta per conoscere. Questa domanda, secondo Clarke (2005), può essere articolata in una serie di domande specifiche che permettono di comprendere quali sono le informazioni aggiuntive acquisite attraverso il materiale che si sta analizzando. Sono queste informazioni ad orientare sia le domande successive, sia la conseguente scelta di ulteriore materiale utile per tentare di rispondere ai nuovi interrogativi. A questo proposito, Clarke (2005) utilizza un modo di procedere per selezionare il materiale da includere nella ricerca che è tipico delle metodologie di analisi definite di *grounded theory*. L'applicazione che ne propone Clarke (2005) considera le differenti caratteristiche degli artefatti: per ogni tipologia dei medesimi (interviste, documenti, note di campo) propone tecniche specifiche di analisi. Tarozzi (2008), a proposito della metodologia di analisi elaborata da Clarke (2005), nota che la medesima, pur riferendosi alla prospettiva della *grounded theory*, tenta di rendere compatibile quel modo di procedere con l'approccio costruzionista; Tarozzi (2008) evidenzia quindi da parte di Clarke (2005) la tendenza ad allontanarsi dalla logica puramente induttiva che aveva caratterizzato le teorizzazioni di Glaser e Strauss (1967).

La comprensione di una vicenda può avvenire quindi “interrogando” i testi a disposizione o creandone nuovi mediante interviste. Seguendo le linee ispiratrici della proposta di Clarke (2005) sono stati esaminati i documenti a disposizione chiedendosi di volta in volta che cosa si stava comprendendo e che cosa rimaneva ancora inesplorato delle proprie domande di ricerca.

L'analisi della documentazione ha messo in evidenza le argomentazioni contrarie alla proposta di sperimentare una nuova organizzazione degli uffici di esecuzione penale esterna. I documenti contenevano le motivazioni e permettevano di costruire gran parte della vicenda, ma lasciavano in ombra parte dei vissuti, almeno di quelli che non volevano essere mostrati entro un processo di negoziazione tra due controparti.

I comunicati sindacali, le lettere di accompagnamento delle bozze degli atti normativi, le lettere aperte, i testi di alcune interrogazioni parlamentari, gli articoli apparsi soprattutto nel web sono stati esaminati considerando le finalità concrete per cui i medesimi erano stati prodotti. Tali finalità sono andate oltre la semplice affermazione del pensiero dei diversi attori

che hanno partecipato alla vicenda in esame. I documenti sono stati prodotti con una specifica strategia argomentativa che è stata selezionata per conseguire i fini dei medesimi attori. Questa strategia ha influenzato i contenuti stessi dei documenti; alcuni esempi a questo riguardo possono essere utili per comprendere questo processo che consiste nello strutturare rappresentazioni sulla base di intenzioni.

Di seguito verranno presentati alcuni esempi nei quali il concetto di rischio che venga commesso un crimine è rappresentato con modalità specifiche, orientate da precise intenzioni che, per lo più, rimangono implicite:

e) scegliere se e come parlare di rischi conseguenti l'applicazione delle misure alternative alla detenzione fa parte di un modo di argomentare le proprie posizioni e di criticare le decisioni altrui;

f) la non esplicitazione del termine “rischio” può essere dovuta al timore di confermare l'ipotesi assunta dal ministro della Giustizia che le misure alternative siano rischiose;

g) l'associazione del termine “rischio” a dimensioni quali l'irrazionalità può essere una modalità per confermare le proprie posizioni, presentando come deboli quelle degli altri soggetti che partecipano al discorso.

Lo schema narrativo che si è sovente analizzato nei testi tende ad enfatizzare le contrapposizioni: forse tale caratteristica può essere dovuta alla finalità di raggiungere specifici scopi entro un processo di negoziazione.

Gli esempi ora fatti ed il riferimento all'analisi dello schema narrativo sembrano corroborare l'ipotesi di Brooks (1984) per cui il modo di raccontare o di assumere le proprie posizioni è orientato dalle intenzioni dello stesso narratore .

Questi comportamenti che emergono nel materiale di ricerca devono essere interpretati mediante altro materiale che permette di acquisire informazioni aggiuntive. Il tentativo di comprendere le valutazioni non esternate nel corso della vicenda, ha orientato ad esplorare le posizioni degli assistenti sociali mediante interviste in profondità. L'obbiettivo che si è cercato di raggiungere è stato quello di includere il più possibile una vasta gamma di reazioni intervistando assistenti sociali in situazioni diverse sia per la loro posizione lavorativa, sia per alcune caratteristiche strutturali della sede dell'Uepe in cui lavorano. Per quanto concerne la posizione lavorativa degli assistenti sociali, sono state considerate le loro posizioni organizzative in modo che potessero rappresentare non solo la dimensione dell'assistente

sociale a stretto contatto con l'utenza, ma anche quella in posizione dirigenziale (vedi tabella 2). Per quanto riguarda le caratteristiche strutturali degli Uepe in cui lavoravano gli assistenti sociali intervistati, sono stati considerati due aspetti: la collocazione degli Uepe nelle diverse aree geografiche del territorio nazionale<sup>12</sup> e l'entità potenziale del bacino di utenza del medesimo<sup>13</sup> (vedi tabella 4 e 5).

Le interviste rivolte ad assistenti sociali sono state quattordici; per approfondire la propria conoscenza giurisprudenziale della materia oggetto di studio è stata svolta anche un'intervista ad un dirigente di un provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria; le finalità di quest'ultima intervista sono state diverse da quelle delle altre quattordici e la medesima non è stata inclusa tra i testi che sono stati poi analizzati con il software per l'analisi qualitativa dei testi Nvivo7.

Considerate le domande della ricerca si è ritenuto importante entrare in contatto con assistenti sociali la cui posizione era contraria alla politica che il ministero della Giustizia in quel periodo stava tentando di implementare, pur non escludendo del tutto la possibilità di intercettare anche pareri favorevoli alla medesima.

Considerato che ogni intervista poteva permettere di approfondire ciò che non si conosceva ancora e che poteva essere esplorato, si è scelto di formulare interviste semistrutturate per poter rispondere meglio a questa esigenza. Sono state quindi definite tutte le aree che si volevano esplorare decidendo di volta in volta se lasciare che l'intervistato rispondesse in modo più o meno approfondito ai diversi aspetti che stava selezionando nel proprio discorso, oppure se orientarlo verso interrogativi che in quella fase della ricerca si sentiva l'esigenza di dover comprendere più approfonditamente.

La scelta di effettuare delle interviste ha comportato la decisione di interagire con l'organizzazione in cui si è svolta la vicenda oggetto di studio. L'interazione con parte della dirigenza ha rappresentato la possibilità di notare in prima persona che, nel caso di controversie interne a delle organizzazioni, l'accesso a quelle situazioni può non essere autorizzato. Tale fenomeno è stato sondato nel corso della ricerca e la percezione di chi scrive

---

<sup>12</sup> Per quanto riguarda questo aspetto i diversi Uepe in cui lavoravano gli assistenti sociali intervistati sono stati inseriti in aree geografiche molto ampie.

<sup>13</sup> Per quanto concerne questo aspetto, è stato verificato l'ammontare della popolazione presente sul territorio di competenza dell'Uepe presso cui lavorano gli assistenti sociali intervistati.

è che questa scelta possa essere motivata dal fatto di proteggere quanto sta avvenendo, o è avvenuto, nell'organizzazione da interpretazioni esterne. La stessa azione del ricercatore sembra essere stata interpretata dalla dirigenza come un possibile fattore che avrebbe attivato nuovamente posizioni contrastanti tra gli operatori, pur ad una certa distanza temporale dall'evento che le aveva suscitate. Queste reazioni della dirigenza hanno incoraggiato a mantenere la decisione di sondare la vicenda. Si è infatti confermata la percezione che la vicenda esprimesse una serie di concezioni che potevano essere messe in relazione con le domande della ricerca.

Ciò che sembrava preoccupare la dirigenza, ossia la manifestazione di modi differenziati di intendere sia la professione di assistente sociale, sia la politica in materia penale, diveniva interessante per la ricerca. Si è avuta la percezione che la vicenda che si era deciso di studiare potesse essere interpretata come una sorta di agente catalizzatore che permetteva la manifestazione di una vasta gamma di significati relativi all'azione professionale dell'assistente sociale nel settore penale. Si è ritenuto che tale fenomeno potesse essere importante per i propri fini di ricerca, in quanto normalmente tali significati non sono espressi con la stessa forza ed intensità che si è percepita esaminando la vicenda.

Le problematiche relative alla possibilità di accedere al campo di ricerca sono stati superati con contatti informali con alcuni *stakeholder* che hanno permesso di raggiungere operatori disponibili ad effettuare delle interviste al di fuori del proprio luogo ed orario di lavoro. Considerata la posizione della dirigenza circa l'accessibilità al campo di ricerca si è scelto di trovare soluzioni per non rendere riconoscibili gli intervistati e le sedi di servizio in cui i medesimi lavoravano. L'accettazione a svolgere l'intervista da parte degli intervistati ha comportato sia l'impegno di occupare parte del proprio tempo libero sia, talvolta, l'impegno di trovare un luogo dove svolgere l'incontro. Si ritiene pertanto che la motivazione ad esprimere il proprio punto di vista sulla vicenda sia stato piuttosto forte da parte di coloro che hanno offerto la propria disponibilità ad essere intervistati.

Tale percezione è stata confermata anche da alcune espressioni di apprezzamento dell'iniziativa di ricerca da parte degli intervistati che hanno talvolta ritenuto che le domande fatte li avevano aiutati sia a ripensare la vicenda, sia a riflettere su alcuni elementi del proprio lavoro.

#### ***4.4. Le metodologie che hanno orientato le scelte di analisi.***

La controversia che ha dato origine alla vicenda che si è deciso di analizzare può essere considerata genericamente come una forma di discorso a cui hanno partecipato diversi attori e che è esaminabile attraverso la lettura dei testi che sono stati prodotti. Le metodologie che hanno orientato le scelte di analisi sono quelle elaborate per l'analisi del discorso. La selezione della metodologia è stata orientata da alcune considerazioni circa la stessa vicenda. L'interazione tra diversi soggetti e la definizione o ridefinizione di alcuni concetti attraverso questo processo di interazione sembra essere un elemento che ha caratterizzato tutta la vicenda.

Clarke (2005) suggerisce di mettere in relazione il discorso oggetto di analisi con i diversi mondi sociali che hanno contribuito a costituirlo. In questo modo i temi che compongono il discorso divengono espressione di più ampie realtà sociali. Clarke (2005) precisa che i mondi sociali entrano in relazione con il discorso senza che vi siano relazioni causali mentre vi è la possibilità che tra i medesimi vi siano degli scambi, delle relazioni, che possono modificarne le caratteristiche.

Questa interazione tra discorso e mondi sociali e tra i medesimi avviene per Clarke (2005) entro arene discorsive che sono ricostruite dal ricercatore nel momento in cui il medesimo tenta di interpretare il discorso in esame. L'individuazione delle arene discorsive è per Clarke (2005) un atto interpretativo della narrazione che è orientato da delle domande da parte del ricercatore. Lo strumento della rappresentazione di queste arene mediante mappe concettuali fa parte per Clarke (2005) di questo atto interpretativo. L'esame degli elementi che concorrono alla narrazione permette di studiare come i medesimi entrano in scena e si relazionano con il tema oggetto della ricerca. La relazione tra gli elementi consente di iniziare a definire come le arene entrano in relazione tra loro e come le medesime compongono la situazione. Lo studio delle arene che propone Clarke (2005) avviene entro una prospettiva longitudinale nel tempo evidenziandone le trasformazioni e le loro motivazioni. Clarke (2005) propone un'analisi storica la cui finalità non è meramente descrittiva; con questa prospettiva mi soffermerò sui fenomeni relativi all'entrata ed all'uscita di scena dei soggetti che hanno partecipato al dibattito inerente la polizia penitenziaria, delineando ed

interpretando le caratteristiche principali dell'evoluzione del dibattito stesso.

Il termine “arene discorsive” come utilizzato da Clarke (2005) diviene piuttosto ampio ed include la rappresentazione sia dell'interazione tra i soggetti, sia dell'interazione tra i temi che hanno composto il discorso. Quest'ultimo modo di definire le arene discorsive è stato ritenuto di interesse nel corso della ricerca in quanto permette di mettere in relazione diversi temi tra loro. La rappresentazione delle arene discorsive mediante mappe concettuali è per Clarke (2005) fondamentale. Il seguente testo evidenzia tale centralità:

First and most important, doing them forces you – the analyst – to actively draw the social worlds/arena(s) map. You must figure out how best to conceptualize and represent collective actors-the social worlds and arenas in your study. The process of producing the map is analytically important in itself. Second, even crude representations are often quite adequate to grasp the limited and simplified stories that we can actually tell in an article – or even a book. They suffice far more than one would imagine at first glance as they become the *conceptual infrastructure* of the project at hand, undergirding many of the analytic stories later told. Last, once you have tried to produce such a map, you often remain engaged with it, seeking to improve it, make it better represent your interpretation of your data. These kinds of engagements help sustain interest and deepen the analysis in the research process over time. They set up ongoing interrogations of the self as analyst. (Clarke 2005, p. 116).

Il processo di produzione di mappe concettuali per Clarke (2005) fa parte del processo di interpretazione e di comprensione che caratterizza l'azione di ricerca ed aiuta ad orientarla mentre la medesima azione è in corso. Personalmente, la produzione di mappe concettuali mi ha effettivamente aiutato a poter rappresentare il discorso semplificandolo e rendendolo intellegibile.

L'analisi delle arene discorsive mediante mappe concettuali può quindi costituire una delle prospettive metodologiche utilizzabili; ritengo tuttavia utile integrare questa prospettiva con altre che considerino anche le specificità che un discorso acquisisce quando avviene entro una dimensione politica.

Hajer e Laws (2006) evidenziano che, accanto a modelli che tentano di individuare dei principi alla base dei processi decisionali in materia politica, se ne stanno affermando altri in cui viene considerata la funzione sia dell'interazione sia del discorso per agire in condizioni di

complessità e di incertezza politica. In questo paragrafo esaminerò brevemente questi modelli selezionando quelli che ritengo applicabili ai miei obiettivi.

Il primo modello presentato da Hajer e Laws (2006) considera come centrali le credenze: tale orientamento è stato sviluppato soprattutto da Sabatier e Jenkins-Smith (1993) nel cosiddetto “*advocacy coalition framework*” (ACF). Secondo questa prospettiva gli attori che partecipano alla definizione di una politica pubblica vengono considerati come soggetti che sviluppano degli insiemi di credenze; queste permettono la formazione di coalizioni utili per soddisfare i propri interessi. Hajer e Laws (2006) evidenziano che, secondo questo modello, l'azione collettiva resa possibile mediante le coalizioni, produce un ordine e una stabilità nel campo politico. Hajer e Laws (2006) sottolineano che, seppur questa teoria utilizzi un linguaggio vicino a quello del costruzionismo, sono individuate delle relazioni causali fra i processi di coalizione e quelli relativi alla costituzione delle credenze. Tale assunto sembra escludere l'ipotesi che esistano molteplici processi per la costituzione sia delle coalizioni, sia dei sistemi di credenze. Le ragioni degli assistenti sociali, entro tale modello teorico, sarebbero assimilate facilmente agli interessi presenti all'interno di una collettività, come per esempio quelli del proprio gruppo professionale; si ritiene che ciò potrebbe impedire di comprendere eventuali altre motivazioni che non rientrino entro questi nessi causali.

Il secondo orientamento utilizza la nozione di *framing* per interpretare le interazioni tra gli attori che originano una politica pubblica. Tale concetto, elaborato originariamente da Goffman (1974), è stato interpretato in una molteplicità di accezioni. Per Goffman il governo degli eventi avviene mediante dei *frames* ossia delle “cornici” che li regolano. A questo proposito Goffman afferma quanto segue:

Io assumo che le definizioni di una situazione sono costruite in accordo con i principi di organizzazione che governano gli eventi – almeno quelli sociali – e il nostro coinvolgimento soggettivo in essi; *frame* è la parola che io uso per riferirmi a questi elementi di base che sono in grado di identificare. Questa è la definizione di *frame*. La mia espressione *frame analysis* è uno slogan per riferirmi in questi termini all'esame dell'organizzazione dell'esperienza. (Goffman 1974 trad. it. p. 54).

Hajer e Laws (2006) polarizzano entro un *continuum* le diverse concezioni di *frame*: da un lato si ritrovano concezioni in base alle quali la finalità del *framing* consisterebbe nello

sviluppare un sistema di credenze con modalità simili a quelle già descritte da Sabatier e Jenkins-Smith (1993); al polo opposto questo processo è visto come facente parte dell'azione del narrare ed è stato sviluppato da Schön e Rein (1996). Hajer e Laws (2006) notano che, se ci si avvicina al primo polo e quindi alla metodologia di analisi di Jenkins-Smith sopra presentata, il fine dell'azione di *framing* sarebbe quella di lottare contro il dubbio che minaccia le credenze e di sconfiggerlo. Ciò sarebbe perseguito connettendo insieme fatti, valori, azioni come se tali legami fossero naturali o autoevidenti. Hajer e Laws (2006) sottolineano che, sulla base di questi assunti, gli strumenti di ricerca sono selezionati per testare i fatti, mettendo in relazione i legami ora accennati. Per quanto concerne il secondo polo, quello secondo cui il *frame* fa parte dell'azione narrativa, Schön e Rein (1996) notano che in questo caso il *frame* non ha più la funzione strategica di costituire le credenze, ma serve per separare l'oggetto di attenzione di una determinata politica da ciò che viene lasciato sullo sfondo. Questi autori presentano il concetto di *frame* mediante quattro immagini che si integrano reciprocamente come segue:

- a) può essere inteso come una struttura forte e stabile per supportare un edificio: anche se questa struttura non è evidente permette all'edificio di non crollare;
- b) può essere visto come un modo per definire e delimitare ciò che merita la nostra attenzione, come se fosse la cornice di un quadro che aiuta a focalizzare le immagini in esso contenute;
- c) può essere concepito come uno schema di interpretazione che permette agli individui di localizzare, percepire, identificare ed etichettare quanto accade entro il loro spazio di vita, rendendo significativi degli eventi e permettendo che questi possano orientare all'azione;
- d) può infine essere concepito come un particolare tipo di storia normativa/percettiva che permette di dare un senso e una lettura ai problemi.

I concetti di *frame* e di *framing*, intesi entro queste accezioni, possono essere utili per comprendere le caratteristiche ricorrenti che strutturano lo stesso discorso delimitandolo e definendone la lettura con criteri comuni.

Il terzo approccio che propongono Hajer e Laws (2006) a proposito dell'analisi dei processi di decisione politica è quello specificamente narrativo. Entro la vasta gamma di prospettive di analisi questo tipo, Roe (1994) formula delle definizioni relative al racconto e specificamente ai processi di *policy making*. A questo proposito, viene fatta una distinzione



tra le “storie” che sottoscrivono e condividono gli assunti dei *policy makers*; le “non-storie”, che sono interventi che criticano particolari storie ma non hanno pienamente una struttura narrativa, e le “meta-narrazioni”, che sono un insieme di storie e non-storie che complessivamente rappresentano il dibattito politico da cui si può desumere il meta-significato della stessa vicenda. Roe (1994) nel proporre questa distinzione, specifica che le storie si caratterizzano per avere un inizio, uno svolgimento e una fine delineati. Le non-storie evidenziano le critiche mosse ai processi relativi alle decisioni politiche. Le meta-narrazioni sono generate dalla comparazione tra le storie e le non-storie. L'analisi narrativa nella concezione di Roe (1994) diviene quindi utile per comprendere le contraddizioni, ciò che non ha senso o ciò che soggiace alle controversie.

Quest'ultima prospettiva e quella di *framing* secondo le teorizzazioni di Schön sono state utilizzate per l'analisi delle informazioni assunte nel corso della ricerca. La prospettiva meta-narrativa che propone Roe (1994) può essere assunta per comprendere il significato delle controversie originate con la proposta di inserire la polizia penitenziaria negli Uepe: secondo questa prospettiva, la storia oggetto di analisi diverrebbe il tentativo di concretizzare il decreto Mastella, mentre gli atti di opposizione a questo progetto potrebbero essere classificati come “non-storie”. La comparazione dei due elementi potrebbe permettere di individuare la meta-narrazione. Questa prima classificazione del materiale offerto dalla vicenda sembra presentare difficoltà interpretative se applicato alla vicenda in esame: la storia non ha un epilogo chiaro<sup>14</sup> e le meta-narrazioni sono identificabili con difficoltà. Ritengo, tuttavia, che la decisione di far entrare in dialogo gli artefatti prodotti nel corso della vicenda possa costituire uno strumento per comprendere ciò che non è stato espresso esplicitamente.

Per quanto riguarda la prospettiva di analisi mediante l'esame del processo di *framing* proposto da Schön e Rein, si ritiene che la rilevanza di ciò che non è stato espresso o dei significati sottesi alla stessa vicenda potrebbe essere messo in luce mediante questo tipo di analisi. A questo proposito ritengo che le diverse immagini proposte da Schön e Rein per definire la concezione di *frame* abbiano il vantaggio di poter studiare i processi di *framing* da

---

<sup>14</sup> L'interruzione dell'*iter* del decreto ministeriale è improvvisa, non motivata ufficialmente; peraltro i propositi di inserire la polizia penitenziaria negli Uepe sembrano contenuti implicitamente anche in altri atti successivi, pur non avendo sortito effetti.

molteplici punti di vista:

- a) individuando ciò che viene comunicato in modo costante e che costituisce la stessa struttura del discorso complessivo;
- b) evidenziando ciò che viene messo al centro e ciò che viene lasciato come sfondo nei diversi discorsi;
- c) mettendo in relazione questo processo con le strategie messe in atto dai diversi soggetti che partecipano al discorso.

Secondo questa prospettiva, la ricerca si è orientata all'individuare dimensioni entro le quali sono state espresse le diverse concezioni in merito ad alcuni temi specifici. L'insieme di tematiche che sono state affrontate nella corso della vicenda, per divenire intellegibile, deve essere orientato secondo criteri che possono essere ricostruiti sia mediante l'analisi empirica, sia chiedendosi se e in che modo questi temi possono essere collegati a più generali teorizzazioni. Lo sforzo di individuare le dimensioni entro le quali i temi sono stati espressi e possono divenire intellegibili si è dimostrato fondamentale per rispondere alle domande generali della ricerca. Diversamente, ossia seguendo una procedura che costruisca le categorie di analisi esclusivamente su base empirica, si è sentito il rischio di individuare tematiche eccessivamente descrittive che avrebbero permesso di aggiungere ben poco circa la conoscenza delle convenzioni operanti nella vicenda in analisi.

I temi individuati e le diverse concezioni che li riguardano sono stati analizzati mediante processi di *labelling* o etichettamento, ossia di attribuzione di temi a frammenti dei testi analizzati. Tale processo è stato intrecciato con studi sulla ricorrenza di alcuni lemmi che si è ritenuto che più di altri potessero permettere di comprendere le caratteristiche delle tematiche oggetto di analisi. Mediante l'utilizzo del *software Nvivo7* è stato inoltre possibile incrociare tra loro le tematiche e le caratteristiche che erano state attribuite alle singole porzioni di testo. Ciò ha permesso di comprendere le forme con cui i diversi temi si sono manifestati sulla base di specifiche dimensioni. Tale processo è stato fondamentale per poter individuare *frames* discorsivi a cui i diversi attori si sono riferiti.

Le metodologie di analisi sono state accompagnate da mappe concettuali e da grafici di analisi del discorso. Tali strumenti sono stati considerati importanti non solo per le loro capacità descrittive, ma per la loro capacità di orientare la comprensione delle informazioni analizzate.

## **5. Lo sviluppo del servizio sociale nella giustizia in Italia e sua interpretazione.**

### **5.1. Introduzione.**

In Italia quali sono le relazioni specifiche tra le concezioni del crimine e il sistema del *probation* qui denominato sistema delle misure alternative alla detenzione?

Nel capitolo 3 si è constatato, mediante l'analisi delle relazioni esistenti tra le concezioni del crimine, le istituzioni del sistema penale e le prassi nel trattamento del criminale, che alcune teorie sociologiche hanno implicitamente operato nella storia delle istituzioni del sistema penale. Si è costituito così un discorso in cui diversi soggetti hanno interloquuto e partecipato originando e trasformando sia il sistema penale in generale, sia il *probation* in particolare.

In questo capitolo si considereranno sia le diverse concezioni di crimine sviluppatasi in Italia, sia il modo con cui altre teorie sono state assorbite nella cultura italiana. Nello specifico, come sono state assorbite le idee di criminalità e di trattamento del crimine originatesi fuori dal contesto italiano? Con quali altri elementi culturali hanno interagito e qual è stato il risultato di tale interazione?

Mosconi (2006) sostiene che in Italia le diverse idee di crimine e di pena hanno interagito con elementi che caratterizzano la società italiana ed in questo processo sono state modificate. Le teorizzazioni che hanno influenzato la costruzione e la trasformazione del sistema penale negli Stati Uniti d'America e nel Regno Unito, in Italia sarebbero state trasformate proprio nel momento in cui sono state assorbite entro la cultura nazionale. Questo processo potrebbe aver avuto conseguenze rilevanti nel processo di “invenzione” delle istituzioni penali in Italia? Quali sono le caratteristiche di queste relazioni in Italia?

Per rispondere a questi interrogativi ci si soffermerà sia sulle caratteristiche della riforma dell'ordinamento penitenziario avvenuta nel 1975 in Italia, sia sulle sue successive trasformazioni. Tale analisi permetterà di comprendere come le teorizzazioni hanno orientato storica-

mente la politica penale, nonché gli operatori del sistema penale in generale e delle misure alternative alla detenzione in particolare. L'analisi sarà focalizzata nello specifico sia sulle scelte del legislatore, sia sul ruolo che gli assistenti sociali hanno avuto nella vicenda storica di strutturazione e di trasformazione delle misure alternative. Tale studio avrà anche la finalità di comprendere da un lato le caratteristiche delle politiche nell'area delle misure alternative, dall'altro lato le sue relazioni con le rappresentazioni del *welfare state* italiano.

Questa relazione verrà ulteriormente analizzata tentando di interpretare il significato delle trasformazioni sia degli istituti penali relativi le misure alternative, sia dell'organizzazione degli uffici preposti alla gestione delle medesime. Tale analisi ed interpretazione sarà effettuata entro una prospettiva di comparazione tra il sistema italiano di *probation* e quello del Regno Unito. Qui, come negli Stati Uniti d'America, la società si è trasformata seguendo l'ideologia del neoliberalismo. Confrontare quanto avvenuto in Italia con ciò che è accaduto nel Regno Unito significa, anche implicitamente, indagare l'eventuale presenza di tendenze neoliberaliste in Italia. Si tenterà in particolare di valutare se la tendenza già riscontrata nei paesi anglosassoni (vedi sezione 3.2.3) consistente nella trasformazione implicita del modello di *welfare state* in un modello di stato sociale securitario sia operante anche in Italia, seppur con diverse modalità ed intensità.

La valutazione dell'esito di queste trasformazioni sarà utile per comprendere in che modo i politici rappresentano sia il servizio sociale, sia la figura professionale dell'assistente sociale entro il sistema penitenziario. A questo proposito verranno utilizzate alcune teorie relative alle professioni (vedi capitolo 2) per comprendere come è rappresentata la professione di assistente sociale da parte dell'autorità politica.

In sintesi, il capitolo è strutturato come segue: il paragrafo 5.2. presenta le caratteristiche della diffusione delle teorie criminologiche nel contesto culturale italiano; il paragrafo 5.3. illustra le diverse fasi relative alla strutturazione del sistema delle misure alternative in Italia, evidenziando le relazioni tra le concezioni di crimine e la costruzione, o la trasformazione, del sistema delle misure alternative alla detenzione; il paragrafo 5.4. si soffermerà sulle trasformazioni organizzative e metterà in evidenza le relazioni esistenti tra la volontà politica di costruzione, o di trasformazione, del *welfare* e il servizio sociale; il paragrafo 5.5. concluderà il capitolo evidenziando i risultati dello studio.

La presentazione dei contenuti di cui sopra sarà utile per comprendere gli elementi di

contesto della vicenda che sarà studiata nella ricerca.

## ***5.2. La diffusione delle teorie criminologiche nel contesto culturale italiano.***

In Italia lo sviluppo e l'assorbimento delle teorie criminologiche è stato profondamente influenzato dal positivismo criminologico di Lombroso e di Ferri (Mosconi 2006), orientato ad interpretare la criminalità come il risultato di patologie dell'individuo le cui cause sarebbero per lo più genetiche<sup>15</sup>.

Mosconi (2006) ipotizza che il fatto che l'Italia è patria del positivismo sia stato, in questa nazione, un fattore di rallentamento della diffusione di teorie criminologiche orientate a comprendere la criminalità attraverso categorie sociologiche. Mosconi (2006) rappresenta la cultura cattolica come un ulteriore freno della diffusione in Italia delle teorie che interpretano la criminalità sociologicamente.

Per Mosconi (2006), in Italia l'atteggiamento caritativo assistenziale che caratterizza la cultura cattolica avrebbe limitato l'approccio scientifico alla criminalità. Quanto ora enunciato circa i possibili freni che in Italia hanno limitato la diffusione dell'approccio sociologico delle teorie criminali è sintetizzato nella seguente affermazione di Mosconi (2006):

La forte e prolungata influenza del positivismo criminologico di Lombroso e Ferri, l'apertura alla questione delinquenziale e carceraria, propria della cultura cattolica, molto più in chiave caritativo assistenziale che critico-scientifica (...), hanno per decenni ingessato i discorsi sul crimine e sulla pena, tenendo ai margini ogni discorso di verifica scientifica su base sociologica. (Mosconi 2006, p. 67).

L'influenza della matrice cattolica rispetto alla concezione della pena è considerata anche da Albano (2007), Carnelutti (1943) ed Eusebi (1989). I medesimi considerano la cultura cattolica come se fosse alla base del principio retributivo della pena: il reato, in questo caso, viene considerato come una colpa che può essere espiata mediante una pena che permetta di compensare il male commesso.

Albano (2007) esplicita questa ipotesi scrivendo quanto segue:

L'idea che la sanzione penale sia volta a compensare la colpa per il male commesso – secondo il

---

<sup>15</sup> Si vedano in merito le caratteristiche del positivismo “ortodosso” alla sezione 3.3.2.

brocardo *puniatur quia peccatum est* – rappresenta una costante riflessione sulle finalità della pena. (Albano 2007 p 120).

Albano (2007) nota inoltre che la retributività della pena è sovente considerata come l'effettiva finalità della medesima, dal momento che quella rieducativa è ritenuta per lo più irraggiungibile. La valenza riabilitativa della pena sembra così parzialmente ridimensionata almeno da una parte della letteratura avente una prospettiva interpretativa più giuridica che criminologica (Mosconi 2006). Il ridimensionamento della valenza riabilitativa della pena è rilevato anche in Tucci (2003). Per Tucci (2003) i modi di rappresentare la pena da parte della cultura giurisprudenziale sono *l'afflittività, la retributività e la rieducazione* (Tucci 2003). Tucci (2003) nota che, sebbene la rieducazione sia il solo principio enunciato nella carta costituzionale, è ammessa l'ipotesi che l'afflittività e la retribuzione siano funzioni legittime della pena.

Pur con le limitazioni fin qui esaminate, le teorizzazioni sociologiche riguardanti la criminalità sono state considerate anche in Italia. L'attenzione per tali teorie risale agli anni '60-'70. Ciò ha avuto come conseguenza che teorizzazioni, quali quelle della scuola di Chicago degli anni '30, siano state assorbite nel contesto culturale italiano contemporaneamente ad altre ben posteriori quali quella dell'etichettamento. Mosconi (2006) interpreta questa tendenza ad elaborare solo in superficie le diverse teorizzazioni, osservando che in questo modo tende ad essere costituito un *corpus* teorico indifferenziato. L'assorbimento delle teorie sociologiche in criminologia ed in particolare di quelle che sono comprese nella cosiddetta teoria critica penale (es. teoria dell'etichettamento) avviene entro un contesto culturale che in parte ne inficia la stessa assimilazione (Mosconi 2006). Mosconi a questo proposito afferma quanto segue:

Così se *labelling approach* e criminologia critica inglese hanno senza dubbio assunto un ruolo centrale in questo risveglio culturale, è stata soprattutto la sociologia in quanto tale a rivoluzionare il sapere criminologico, delineando un nuovo scenario in cui l'assenza di sufficiente consapevolezza per distinzioni e contrapposizioni ha paradossalmente giocato in chiave oggettivamente conservatrice ed involutiva. Ma se questi nuovi saperi, pur nella ambiguità di approccio, segnano indubbiamente i tratti fondamentali del cambiamento scientifico-culturale, essi vanno inquadrati in quegli elementi peculiari della cultura (criminologica, ma non solo) italiana

(...). Con essi i nuovi saperi, dopo essere stati tenuti ai margini, continuano ad interagire, subendone limitazioni, deformazioni e nuove ambiguità, in un quadro che potremmo complessivamente definire di ibridazione culturale (Mosconi 2006, p. 68).

Le riflessioni di Mosconi (2006) evidenziano che le contraddizioni del processo di assimilazione delle teorie sociologiche del crimine sono state oggetto di analisi entro la stessa criminologia. Il fenomeno di ibridazione culturale di cui scrive Mosconi sembra non interessare solo il sapere criminologico, tanto da suggerire l'ipotesi che il medesimo abbia avuto conseguenze anche sulle prassi degli operatori.

### ***5.3. Le fasi storiche di costruzione del sistema delle misure alternative.***

La relazione tra le diverse concezioni del crimine e la strutturazione-trasformazione del sistema delle misure alternative alla detenzione può essere compresa concretamente mediante l'analisi di alcune fasi storiche. Breda (1999b; 1999c) individua tre fasi:

- quella dell'ideazione e della concretizzazione della riforma del sistema penitenziario;
- quella della trasformazione di questo sistema in senso restrittivo innanzi a trasformazioni della società (queste ultime caratterizzate da conflitti sociali quali il terrorismo e la recrudescenza della criminalità organizzata);
- quella della difficoltà a mantenere una linea politica chiara sia in merito alla criminalità in generale, sia in merito alle misure alternative alla detenzione.
- Tali fasi corrisponderanno ad altrettante sezioni di questo paragrafo.

#### **5.3.1 La creazione e il radicamento delle misure alternative fino alla fine degli anni '80.**

L'ordinamento penitenziario costituisce la principale fonte normativa sia del sistema penitenziario italiano, sia di quello relativo alle misure alternative alla detenzione. Nel 1975 vi fu un'importante riforma di tale atto normativo, fino a quel momento scritto nel periodo fascista. Nella presente sezione di questo paragrafo verranno descritte le fasi che hanno caratterizzato

tale trasformazione.

- *Elementi significativi delle politiche penali che hanno preceduto la riforma del 1975 (periodo 1945- 1974).*

In quale contesto si concretizza il processo di istituzione delle misure alternative e come il medesimo può essere interpretato?

I primi anni del secondo dopoguerra, caratterizzati dalla ricostruzione resa necessaria dai danni arrecati degli eventi bellici, sembrano essere caratterizzati dalla volontà di porre le basi per la trasformazione della società su nuovi valori ed ideali che si stavano diffondendo nell'Europa occidentale. Negli Stati di quest'area geografica si è affermata infatti una società democratica e, seppur in modo diverso, sono stati riconosciuti dei diritti sociali da dover garantire ai cittadini. A proposito dell'Italia, Scoppola (1998) evidenzia che le istanze solidaristiche sono state recepite ed interpretate nella stessa Costituzione della Repubblica Italiana.

La Costituzione, in sostanza, ha dato forma giuridica a speranze, sentimenti, idee, comportamenti, a quelle forme molecolari di solidarietà, presenti e operanti nel vissuto popolare. (Scoppola 1998, p. 41-43).

Il commento di Scoppola sembra far presumere che la collettività, almeno nelle intenzioni di coloro che hanno approvato la Costituzione, sia rappresentata come la dimensione capace di permettere la piena realizzazione dell'individuo. Per Scoppola (2002) la trasformazione e la modernizzazione dello Stato è voluta dal costituente affinché valori, quali la solidarietà, possano affermarsi.

Particolare importanza viene dedicata dal costituente ai diritti sociali quali il lavoro, la salute e l'istruzione. Il lavoro in particolare è reputato come elemento fondante della collettività nazionale e viene statuito che tale attività non possa essere condotta in modo tale da ledere la dignità degli individui (artt. 1, 3, 4, 36 e 37 della Costituzione). La salute è interpretata come un bene da tutelare agli individui da parte dello Stato (art. 32 della Costituzione). L'istruzione è considerata come un elemento che può concorrere alla libera e piena autorealizzazione dell'individuo (art. 3 e 34 della Costituzione). Il fatto che questi elementi siano considerati come dei diritti significa che deve essere garantita, oltre alla la



dignità umana, la libera scelta del cittadino sul come perseguire i propri obiettivi. La libertà viene considerata un valore che può essere limitato solo nel caso dell'irrogazione di una pena. Quest'ultima deve comunque tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Costituzione) e non può essere inflitta con modalità che ledano la dignità umana. L'intenzione del Costituente sembra quindi quella di proporre ideali fortemente integrati tra loro, in cui i diritti sociali siano integrati con quelli della libertà. Tale concezione permea anche il trattamento penale del condannato.

Come questo rinnovato modo di intendere l'individuo e la sua relazione con la collettività è stato riflesso nella concezione del crimine e nel trattamento della persona deviante?

L'esame della realtà storica ha evidenziato che, inizialmente, le manifestazioni di una cultura che ridefinisce con discontinuità rispetto al passato la concezione di crimine e di trattamento del deviante sono un fenomeno che si verifica nell'area dell'amministrazione dell'area penale minorile. Breda (1999a) a questo proposito evidenzia che già negli anni '30 l'istituzione dei tribunali per i minorenni come organi giudiziari specializzati permise di “comprendere e trattare i problemi del “minore delinquente” al di là degli stereotipi correzionali correnti nella cultura del tempo” (Breda 1999a, p. 3). È in questo modo che, gradualmente, il minore che ha commesso un reato è stato considerato anche per il disagio sociale di cui è portatore, piuttosto che meramente come colpevole del reato che ha commesso.

Breda in riferimento alle sperimentazioni nel settore minorile a partire dagli anni '30 osserva:

Nello studio dei fenomeni disadattivi, accanto alle interpretazioni più tradizionali sulla piena responsabilità individuale nel comportamento dell'uomo, si vanno dunque affermando in quegli anni, con sempre maggior evidenza, le interpretazioni centrate sulle nozioni di motivazione comportamentale e di processo evolutivo che caratterizza lo sviluppo dell'uomo, in un contesto relazionale in cui anche le influenze “esterne” micro e macrosociali, costituiscono – soprattutto in certe fasi e momenti critici – elemento determinante dello sviluppo e fattore decisivo ai fini delle scelte comportamentali finali. (Breda 1999a, p. 5).

Indipendentemente dagli approcci sociologici o criminologici che erano stati applicati allo studio della devianza, inizia ad affermarsi l'idea che l'individuo che commette un atto

deviante non ne sia l'unico responsabile, ma che questo evento sia da interpretare entro il contesto sociale in cui si sviluppa.

Questo rinnovato approccio alla devianza, per un certo periodo bloccato in Italia sia dall'affermarsi del regime fascista, sia delle vicende della seconda guerra mondiale, è stato applicato con maggior vigore a partire dagli anni '50 in un processo di forte trasformazione e modernizzazione della società. Tale approccio alla devianza è stato espresso compiutamente, sia mediante la ristrutturazione degli istituti minorili, sia mediante la legge n. 888 del 25 luglio 1956 che ha introdotto tra le misure rieducative la sospensione della condanna e la messa alla prova del minore mediante un percorso che prevede la sua risocializzazione.

Il mutamento culturale dell'approccio nei confronti del ragazzo delinquente sembra essere stato radicale: per Breda (1999a) già negli anni '50 sembra essere definitivamente acquisito, per lo meno nei servizi preposti alla gestione delle misure alternative alla detenzione, che il minore che ha commesso un reato non è *diverso* da un altro che non l'ha commesso. A questo proposito Breda, riferendosi alla cultura di quegli anni, afferma quanto segue:

Non si può affermare che il minore delinquente sia qualcosa di "altro" rispetto al ragazzo disadattato; quasi che la manifestazione attraverso cui in questo caso si esprime il conflitto sociale – appunto, il reato – sia tale da imporre il ricorso ad un sistema interpretativo e operativo di diversa natura. (Breda 1999a p. 9)

Gli elementi che si possono individuare attraverso l'esame della storia dell'amministrazione penitenziaria relativa ai minorenni sono quindi sia la forza propulsiva della magistratura nell'interpretare in modo innovativo la concezione di crimine, sia la progressiva riduzione delle misure detentive. La concezione del crimine e del reato inizia ad essere permeata da una cultura che favorisce una nuova prospettiva in cui il criminale non è più né il portatore di una sorta di una malattia, né l'esclusivo artefice del proprio destino, ma è considerato entro il suo contesto sociale che in parte genera lo stesso disagio sociale; quest'ultimo è visto come causa ultima del suo comportamento criminoso.

Per Breda (1999b) il cambiamento del "sistema operativo" non è solo destinato a rinnovare le modalità relazionali con l'individuo che ha commesso un reato, ma dovrebbe essere progettato per modificare e modernizzare, anche se indirettamente, la struttura sociale.

Breda (1999a) non distingue le teorie della criminalità che permettono di considerare il

criminale entro questa nuova prospettiva; sembra tuttavia evidente che le teorie sociologiche sviluppatasi soprattutto negli Stati Uniti d'America tra gli anni '50 e '70, definite della criminologia radicale, costituiscano il suo prevalente riferimento. Sono infatti queste le teorie che considerano maggiormente la società come principale responsabile del comportamento sociale e che ridimensionano la prospettiva per cui il crimine è una sorta di malattia sviluppatasi nell'individuo (vedi sezioni 3.3.3. e 3.3.4).

A partire dagli anni '60 iniziano ad essere presentati anche in Italia una serie di disegni legge inerenti la riforma dell'ordinamento penitenziario che coinvolgono anche gli operatori sociali già impegnati nel settore penitenziario. Gli esperti del settore penale, compresi gli assistenti sociali, furono quindi ascoltati dal legislatore<sup>16</sup> (Sabatini 1999) per modernizzare il sistema penitenziario. Molte delle proposte fatte tra il 1960 e il 1975 hanno in comune l'istituzione del Centro di Servizio Sociale per Adulti (di seguito CSSA) al quale sono attribuiti compiti di osservazione del detenuto e di gestione delle misure alternative alla detenzione.

**- *La promulgazione della legge n. 354 del 27 luglio 1975 e relativo contesto socio-politico.***

La storia degli anni '70 sembra essere interpretabile come se fosse un'accelerazione di queste trasformazioni orientate da una complessiva trasformazione e modernizzazione della società. Nell'Italia di quegli anni la costituzione di un sistema di *welfare state* ha orientato a considerare i bisogni dei cittadini come se fossero dei diritti sociali esigibili. Pieroni (2005), a questo proposito, mette in relazione la volontà di trovare soluzioni per la soddisfazione dei diritti sociali con la risposta ai bisogni in modo non emarginante.

Emersero idee innovative contro la marginalizzazione e la segregazione nelle “istituzioni totali” dei più indifesi (ad esempio i minori, gli anziani o i malati mentali, la cui istituzionalizzazione venne combattuta dal movimento di “antipsichiatria” di Franco Basaglia); contro la settorializzazione e categorizzazione delle prestazioni: contro il centralismo degli enti di assistenza, fra i quali della politica sociale (Pieroni 2005).

Le trasformazioni politiche e sociali che portarono alla costituzione del *welfare state* negli

---

<sup>16</sup> Si costituì in particolare un comitato di operatori sociali che fu ascoltato tra il 1970 e il 1972 dalla commissione giustizia.

anni '70 e '80 possono essere interpretate: Wagner e Zimmermann (2004) evidenziano che, terminati i processi di costituzione degli Stati nazionali, è stato necessario individuare nuovi ideali per poter legittimare e giustificare il potere dell'autorità statale nella società; la modernizzazione del sistema statale e l'introduzione del welfare state sembrano orientati ad individuare nuove forme di legittimazione dell'autorità statale. L'affermazione del *welfare state* e il fatto che dei bisogni siano stati rappresentati come se fossero dei diritti esigibili ha permesso agli individui di definire il loro senso di appartenenza alla nazione sulla base di nuovi presupposti e valori. In altre parole, la concezione di cittadinanza con la diffusione di modelli di *welfare state* è basata sul fatto che l'autorità statale acquisisce la funzione di garantire il soddisfacimento di alcuni bisogni, quale quelli dell'istruzione e della salute. Lo Stato viene così modernizzato anche mediante la costituzione del *welfare state*.

Considerato sia il contesto storico di riferimento, sia la cornice interpretativa teorica di Wagner e Zimmermann (2004), si può ipotizzare che l'istituzione delle misure alternative alla detenzione faccia parte di un processo di costruzione del *welfare state*?

Giuffrida (1999), Della Casa (1998), Canepa e Merlo (2006), Breda (1999b) notano che i diritti al lavoro, alla salute e all'istruzione previsti dalla Costituzione, sono stati recepiti dalla riforma dell'ordinamento penitenziario.

Canepa e Merlo (2006), esaminando la legge relativa all'ordinamento penitenziario n. 354 del 27 luglio 1975, osservano che tra le sue finalità sembra esservi quella di voler garantire la fruibilità di diritti anche per coloro ai quali è stata limitata la libertà a seguito di un reato.

Per quanto concerne la salute, la legge 354 del 27 luglio 1975 dedica norme specifiche a garantire l'assistenza sanitaria al fine di tutelare la salute al detenuto; il legislatore tenta inoltre di garantire al detenuto le medesime possibilità di cura che hanno gli altri cittadini prevedendo la possibilità di effettuare cure ospedaliere<sup>17</sup>.

Per quanto concerne il lavoro, la legge in esame prevede che questo sia parte integrante della rieducazione e del trattamento del condannato ed esclude la possibilità che tale attività possa avere una finalità afflittiva prevedendo anche che sia remunerato<sup>18</sup>.

Analogamente al lavoro, le attività relative all'istruzione e alla promozione culturale del condannato sono considerate come finalizzate al trattamento ed alla rieducazione del

---

<sup>17</sup> Si veda in merito l'art. 11 della legge 354 del 26 luglio 1975.

<sup>18</sup> Si vedano in merito gli art. 12, 15, 20, 21, 23, 24, 25 bis della legge 354 del 26 luglio 1975.

condannato. Vengono quindi previste modalità per garantire lo svolgimento di corsi sia della scuola dell'obbligo, sia della scuola secondaria<sup>19</sup>.

I temi della salute, del lavoro e dell'istruzione sono contenuti implicitamente o esplicitamente nella legge di riforma dell'ordinamento penitenziario laddove si definiscono le caratteristiche delle misure alternative alla detenzione. Alcuni esempi possono essere utili per comprendere questo fenomeno. La detenzione domiciliare, ossia l'obbligo di permanenza entro il proprio domicilio ad eccezione di alcune ore al giorno, è stata prevista come soluzione per eseguire la sanzione penale quando vi siano gravi motivi di salute che impediscono la carcerazione. Anche negli altri casi per cui la detenzione domiciliare può essere concessa, il mantenimento e la cura della salute del condannato sono sempre considerati: gli spostamenti dalla propria abitazione vengono permessi per motivi sanitari. Per quanto concerne il lavoro, quando le condizioni di pericolosità sociale dei condannati non sono repute gravi, può essere consentita la possibilità di lavorare anche se sottoposti alla misura della detenzione domiciliare<sup>20</sup>.

L'affidamento al servizio sociale è stato originariamente istituito al fine di consentire l'uscita dal carcere al condannato per articolare un progetto di aiuto e di controllo della persona finalizzato al suo riadattamento nella società. Il Tribunale di Sorveglianza, ossia l'organo della magistratura preposto a prendere decisioni in merito alla concessione delle misure alternative alla detenzione, può formulare delle prescrizioni che limitino gli spostamenti del condannato e ne regolino la sua condotta. La possibilità di lavorare o di incrementare il proprio livello di istruzione è considerata favorevolmente per concedere questo tipo di misura<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Si vedano in merito gli art. 12, 15, 19, 27 della legge 354 del 26 luglio 1975.

<sup>20</sup> Si veda in merito l'art. 47 ter della legge 354 del 26 luglio 1975 integrata dalle successive modificazioni, in particolare dalla legge 27 maggio 1998, n. 165, “modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni”, dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, “modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” (cosiddetta legge Gozzini), dalla legge 12 luglio 1991, n.203, “conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152”, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

<sup>21</sup> Si veda in merito l'art. 47 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 integrata dalle successive modificazioni, in particolare dalla legge n. 646 del 13 settembre 1982 “disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 del 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965 n. 575” e dalla Legge 10 ottobre 1986, n. 663 recante modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (cosiddetta legge Gozzini).

La semilibertà, ossia la detenzione in carcere entro alcuni orari del giorno e la possibilità di uscirne senza essere scortati, attenua parzialmente le restrizioni della libertà che caratterizzano il regime detentivo al fine di svolgere anche in questo caso attività istruttive o, più frequentemente, di lavoro<sup>22</sup>.

La rieducazione del condannato sembra quindi essere interpretata implicitamente dal legislatore come il risultato dell'applicazione e della promozione di alcuni diritti sociali (istruzione e lavoro). Ugolini (2007) evidenzia questa trasformazione in un commento alla legge 354 del 1975:

Il condannato non è più “oggetto” delle leggi che regolano la detenzione, ma diventa anch'egli “soggetto” di diritti. (Ugolini 2007 p.108).

Entro questo contesto in cui viene affermata la volontà di garantire diritti sociali a tutti i cittadini, compresi i detenuti, la loro rieducazione acquisisce un significato rinnovato. Margara (2007a), nel commentare il significato del termine rieducazione previsto sia nella Costituzione, sia nella legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, lo mette in relazione con altri significati quali quello di riabilitazione e risocializzazione.

Per intenderci bisogna, però, mettere a punto che cosa significa funzione rieducativa. È bene, in proposito, chiarire, prima che cosa non è. Tale funzione non ha che fare con una modificazione soggettiva, morale, non è “la presa sull'anima” di cui parla Foucault, per distinguerla dalla “presa sul corpo” degli antichi supplizi. Essa consiste nella assistenza e nel sostegno alla modificazione della situazione oggettiva del condannato, delle sue condizioni di vita e di relazione, il tutto accompagnato dallo svolgimento di una attività di controllo (...) Per questo è più proprio sostituire alla espressione “rieducazione”, quella di riabilitazione o risocializzazione (Margara 2007a, p. 187).

I modi in cui i diritti sociali sono stati messi in relazione con il sistema penitenziario sembrano consentire di interpretare il significato della riforma dell'ordinamento penitenziario come facente parte di un più ampio processo in cui i diritti sociali sono stati garantiti a tutti e sono state individuate nuove soluzioni per facilitare l'inclusione sociale. La rieducazione del

<sup>22</sup> Si veda in merito l'art. 48 della legge 354 del 26 luglio 1975 modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, “modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” (cosiddetta legge Gozzini).

condannato è stata intesa entro tale logica finalizzata all'inclusione della persona.

Questo importante mutamento di prospettiva rispetto al modo di considerare le finalità del sistema penale è forse stato possibile grazie ad alcune trasformazioni della cultura di quel periodo. Breda (1999b) evidenzia che alcune discipline quali la psicologia e la sociologia hanno rappresentato il comportamento individuale del deviante come facente parte del processo di socializzazione e di adattamento sociale che interessa ciascun individuo. Ciò che prima veniva considerato “colpa” di colui che ha commesso il crimine, ora viene reinterpretato entro dei fenomeni sociali. Breda a questo proposito afferma:

Pur non volendo generalizzare, si può affermare che il comportamento del disadattato – nella concezione tradizionale – era essenzialmente considerato sotto il profilo delle condizioni soggettive a cui il comportamento stesso appariva legato, e rispetto alle quali la società costituita non si riteneva responsabile. Il delinquente era tale perché non voleva essere onesto (...) i malati di mente e gli handicappati erano i derelitti della società, spesso “frutto della colpa” di qualcuno, ma mai anche della organizzazione sociale che ben poco faceva per integrarli. (...) Nel momento in cui si comincia a riconoscere che il comportamento dell'uomo è anche in gran parte influenzato dagli eventi che caratterizzano la sua vita e dalle relazioni che gli altri stabiliscono con lui, si giunge ad almeno due conclusioni fondamentali per l'organizzazione degli interventi socio-educativi, in genere, e rieducativi in particolare (...): se l'uomo non è mai il responsabile delle sue scelte di comportamento (...) questo significa che anche la società (...) ha una parte di responsabilità in tali scelte. E, al di là del valore che una tale consapevolezza assume in termini morali, si comprende allora che anche il modo di considerare e di trattare il fenomeno della delinquenza deve necessariamente cambiare. (Breda 1999b, p. 61 - 62).

Per Breda (1999b) le scelte del legislatore del 1975 sarebbero state orientate da questa differente rappresentazione del crimine che tenta di superare processi di stigmatizzazione.

La svolta culturale che ha compiuto il legislatore sembra in ogni caso rappresentata dalla proposta di non redimere mediante la durezza della vita carceraria, ma piuttosto di rieducare attraverso delle opportunità che sono offerte anche in condizioni in cui la libertà viene limitata. Probabilmente tale scelta non è stata esente da compromessi: Sabatini (1999), Canepa e Merlo (2006) e Della Casa (1998) evidenziano il lungo periodo in cui la legge di riforma è rimasta solo una proposta (passarono quindici anni tra il primo disegno di legge e la promulgazione della legge) e interpretano tale fenomeno come la manifestazione di posizioni

differenziate politicamente ed in contrapposizione. È inoltre possibile che quegli anni siano stati l'espressione del conflitto tra una nuova cultura che tentava di attribuire al cittadino dei diritti anche quando il medesimo è responsabile di reati e la matrice culturale cristiana per cui il colpevole può in un certo senso purificarsi attraverso la sofferenza (Breda 1999b; Breda 1999c; Albano 2007, Eusebi 1987, Margara 2007a). Già si è visto nel capitolo relativo alle teorie criminologiche che la forte permeabilità della società italiana alle concezioni cristiane è stata rappresentata da Mosconi (2006) come se avesse avuto un effetto perturbante del processo di assorbimento delle teorie sviluppate sia negli Stati Uniti d'America, sia nel Regno Unito.

La comparazione tra quanto avvenuto in negli Stati Uniti d'America e nel Regno Unito, rispettivamente negli anni '80 e '90, può contribuire a focalizzare sia le caratteristiche, sia le differenze con quanto avvenuto in Italia. Nei primi due Stati menzionati la concretizzazione del *probation*, ossia della messa alla prova in sostituzione della condanna, è stata lenta e caratterizzata da continui scambi tra esperienze pratiche e teorizzazioni (alcune delle quali documentate nel capitolo relativo alle teorie criminali); in Italia il processo analogo viene concretizzato in un tempo relativamente breve: tra gli anni '70 e gli anni '80, da un lato sembrava esservi la volontà di creare definitivamente delle discontinuità rispetto alla strutturazione dello Stato e della società dell'epoca fascista, dall'altro queste trasformazioni reagivano con contesti culturali fortemente tendenti a resistere al cambiamento. Potrebbero forse essere questi gli aspetti che rendono intellegibile la scelta del legislatore del 1975 di non aderire completamente al modello del *probation* inglese.

Quali sono le differenziazioni tra il sistema anglosassone e quello italiano?

La messa alla prova così come sviluppata nel Regno Unito fino agli anni '90 prevedeva la completa sospensione della pena. Tale requisito è stato ritenuto opportuno per evitare processi di stigmatizzazione. Già si è visto come le teorie criminologiche abbiano contribuito, soprattutto negli Stati Uniti d'America e nel Regno Unito, a fornire le basi teoriche per il rafforzamento e la strutturazione della messa alla prova (paragrafo 3.4.). Un esempio a questo proposito può essere offerto dalla *labelling theory* sviluppata sia da Lemert (1951), sia da Matza (1968). Tale teoria, già esaminata nel capitolo dedicato alle teorie criminologiche, ha permesso di rendere consistente la prassi operativa che tenta di sottrarre il deviante da circuiti che, *etichettando*, possano creare le basi per il perpetuarsi del comportamento criminale.



In Italia quel modello è stato applicato parzialmente dal momento che la pena non è stata considerata come effettivamente sospesa mediante la messa alla prova, ma è stata considerata come se fosse eseguita con modalità non detentive. Nel caso italiano gli aspetti rieducativi sono considerati prioritari nelle misure alternative alla detenzione ma tale finalità è, almeno giuridicamente, la stessa che è stata prevista per l'esecuzione penale in carcere. L'affidamento in prova al servizio sociale resta una pena: tale affermazione espressa solo implicitamente nella legge 354 del 1975, dopo alterne interpretazioni della Corte di Cassazione, è stata definitivamente esplicitata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.185 del 1985. Per questa sentenza la misura alternativa è stata considerata come avente una finalità afflittiva anche se meno intensa degli strumenti penali che prevedono la detenzione. Tale considerazione è stata ribadita in successive sentenze della corte costituzionale tra cui la n. 343/1987 che, nel considerare i procedimenti di revoca della misura alternativa, ha valutato il periodo espiato senza aver dato adito a rilievi, come se fosse un periodo in cui la condanna sia stata effettivamente scontata.

Il fatto che in Italia il modello del *probation* del Regno Unito sia stato concretizzato solo parzialmente potrebbe significare che gli ideali riabilitativi siano, in un certo senso, intrecciati con finalità afflittive, queste ultime ritenute attribuibili anche alle misure alternative alla detenzione. Entro questo contesto, il tentativo di limitare gli effetti dell'etichettamento descritto da Matza (1968) nell'ambito della *labelling theory*, potrebbe sembrare problematico o di difficile raggiungimento. L'intreccio tra la finalità riabilitativa e quella retributiva non sembra essere stata percepita in Italia come un fattore problematico. Breda (1999b) anzi nota che il fatto che la misura alternativa sia stata considerata una pena, quindi con valenza afflittiva, ha avuto come conseguenza il fatto che la medesima sia stata giurisdizionalizzata allo stesso modo delle misure detentive. Infatti, sulla base della legge 354 del 1975, la concessione delle diverse misure alternative alla detenzione è divenuta una competenza del Tribunale di Sorveglianza, ossia di un organo collegiale composto da più giudici della Magistratura di Sorveglianza. I magistrati di sorveglianza, organo monocratico della medesima magistratura, garantiscono che l'esecuzione delle misure alternative, come peraltro la pena detentiva, siano eseguite ai sensi della legge vigente. Questa decisione ha permesso di giungere alla strutturazione di un sistema sanzionatorio caratterizzato dalla giurisdizionalizzazione della pena. Le caratteristiche di questo sistema sono così riassunte da Canepa e Merlo

(2006):

La decisione di specifiche questioni inerenti la condizione del soggetto privato della libertà e l'adozione di determinati provvedimenti di particolare rilevanza in funzione della tutela dei diritti del soggetto stesso viene adottato dal giudice nel quadro di un procedimento che contempla il contraddittorio tra l'organo del Pubblico Ministero e il difensore. (Canepa e Merlo 2006, p. 6).

Ogni decisione rilevante per le persone a cui è stata ridotta in qualche misura la libertà è garantita da un procedimento per certi versi simile a quella di un processo penale. La persona viene difesa da un avvocato e la legittimità della decisione è garantita sia dalla partecipazione del pubblico ministero, sia dal fatto che la medesima è assunta da un giudice. La rilevanza di questa caratteristica del sistema sanzionatorio è stata messa in evidenza come un elemento particolarmente importante (Somma 1977; Di Gennaro, 1998; Della Casa 1998).

Della Casa (1998) in particolare evidenzia che sono stati attribuiti strumenti affinché una magistratura specifica, quella di sorveglianza, potesse operare contribuendo a realizzare l'ideale della rieducazione.

***- Il radicamento dell'orientamento della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso le leggi successive degli anni '80.***

Gli orientamenti che la legge di riforma dell'ordinamento penitenziario ha definito sembrano consolidarsi in successive normative degli anni '80.

Le più importanti linee direttrici individuate (Breda 1999b, 1999c) sono le seguenti:

- a) la tendenza a rimuovere gli eventuali automatismi giuridici che limitano la possibilità di eventuali modifiche del trattamento carcerario del condannato;
- b) la tendenza a cercare di privilegiare le priorità dell'intervento terapeutico, piuttosto che di quello detentivo, nei confronti dei soggetti in stato di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

Per quanto concerne il primo punto, ossia la rimozione degli eventuali automatismi giuridici che limitano la possibilità di eventuali modifiche del trattamento carcerario del condannato, la legge n. 1 del 12 gennaio 1977 sembra aver dato un impulso a questo processo già avviato dalla legge n. 354 del 1975 che ha rimosso il divieto di concedere le misure alternative alla detenzione nei casi in cui la persona condannata abbia commesso successivi

reati .

Per quanto concerne la seconda linea direttrice, ossia la tendenza a cercare di privilegiare le priorità dell'intervento terapeutico piuttosto che le finalità meramente detentive nei confronti dei soggetti in stato di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, due leggi, la n. 685 del 22 dicembre 1975 e la n. 297 del 21 giugno 1985, hanno introdotto e definito l'istituzione dell'affidamento terapeutico. Tale istituto giuridico prevede che il condannato che abbia avuto problemi di tossicodipendenza o di alcooldipendenza possa scontare la pena nel corso di un programma terapeutico definito dal servizio competente per il trattamento delle tossicodipendenze.

L'intento di ridurre gli automatismi giuridici non è affermato in modo univoco dal legislatore: l'orientamento della sopra citata legge del 1977 è stato parzialmente contraddetto pochi mesi dopo dalla legge n. 450 del 20 luglio 1977 che ha creato limitazioni circa la concessione dei permessi di necessità, ossia dell'istituto giuridico che permetteva al detenuto di uscire dal carcere in caso di eventi familiari particolari. Un'ulteriore limitazione è subentrata con la legge n. 646 del 14 settembre 1982 che ha stabilito l'ostatività del reato di associazione mafiosa alla concessione delle misure alternative. Queste trasformazioni sono intervenute a seguito di proteste dell'opinione pubblica, ma sembrano ancora residuali (Breda 1999 b). Tale percezione, per Breda (1999b), è confermata dall'orientamento della già citata legge Gozzini che, prevedendo alcuni *benefici*<sup>23</sup>, ne condiziona la concessione ad una valutazione del magistrato di sorveglianza<sup>24</sup>.

Le trasformazioni ora esaminate, rafforzando gli intenti educativi della pena, sembrano essere in sintonia con le sopra citate leggi che hanno definito l'affidamento terapeutico. In questo caso il tema del significato terapeutico della pena sembra essere il principale obiettivo del legislatore che si occupa del regime detentivo: la possibilità e la volontà di curarsi da parte del tossicodipendente viene considerata un elemento importante del percorso riabilitativo della persona al punto da permettere la sua scarcerazione.

---

<sup>23</sup> I benefici previsti dalla cosiddetta legge Gozzini sono i permessi premio, consistenti nella possibilità di essere temporaneamente rilasciati dal carcere, e la liberazione anticipata in caso di condotta positiva.

<sup>24</sup> La concessione di questi benefici è decisa non solo sulla base di alcuni criteri relativi al residuo di pena da scontare, ma anche sulla base della valutazione sia del comportamento della persona, sia della sua eventuale pericolosità.

### **5.3.2. Le misure alternative entro il processo di trasformazione del sistema penale in senso restrittivo: il triennio 1990-1993.**

Negli anni compresi tra il 1990 e il 1993 il legislatore decise che, per lottare contro alcuni fenomeni quali la criminalità organizzata di tipo mafioso ed il terrorismo, fosse opportuno individuare modalità particolari di punizione. L'obiettivo del legislatore era sia quello di riuscire a perseguire con maggior efficacia le indagini, sia quello di isolare coloro che avevano commesso quei tipi di reato.

Il perseguimento di questi obiettivi fu attuato con due modalità apparentemente opposte: da un lato vennero individuate delle procedure di trattamento fortemente restrittive della libertà, dall'altro lato si incoraggiarono i condannati che erano informati su fatti che riguardavano quei tipi di crimine a rivelare quanto sapevano in cambio di protezione e di riduzione della pena.

L'individuazione di modalità di trattamento dei detenuti che avessero commesso forme particolari di reato era finalizzata ad impedire la comunicazione con l'esterno; la legge n. 55 del 19 marzo 1990, introdusse delle restrizioni nell'ambito dei permessi premio; altre due leggi, la legge n. 203 del 12 luglio 1991 e la legge n. 356 del 7 agosto 1992, introdussero ulteriori importanti restrizioni della libertà mediante gli art. 4 bis e 41 bis dell'ordinamento penitenziario<sup>25</sup>. L'insieme di queste leggi, ed in particolare la promulgazione dell'ultima legge nominata, finì per creare una sorta di *doppio binario* (Canepa e Merlo 2006; Breda 199b) per cui alcuni condannati o imputati vengono trattati con modalità diverse rispetto alla generalità dei detenuti.

Rispetto al tema della protezione e della riduzione della pena a coloro che rivelavano notizie importanti utili per lo svolgimento di indagini giudiziarie, la legge n. 82 del 15 marzo 1991 ha previsto ricompense e consistenti riduzioni di pena che permettevano in alcuni casi l'uscita quasi immediata dal circuito detentivo (Canepa e Merlo 2006). Canepa e Merlo (2006) a questo proposito fanno un esempio che consente di comprendere l'importanza di questo nuovo specifico percorso penale:

---

<sup>25</sup> La legge n. 354 del 1975 è stata modificata mediante queste norme che inizialmente avevano carattere transitorio, ma furono più volte prorogate..

A livello esemplificativo, il condannato alla pena dell'ergastolo potrà accedere al permesso premio fin dal primo giorno di carcerazione e il condannato alla pena di 30 anni di reclusione potrà accedere alla liberazione condizionale non appena egli abbia scontato 7 anni e 6 mesi di reclusione. (Canepa e Merlo 2006 p. 533).

La volontà di reprimere e punire tipi di reati che destano allarme sociale sembra caratterizzata da ambivalenze: da un lato il cosiddetto carcere duro per i mafiosi, dall'altro agevolazioni per facilitare la decisione dei condannati di collaborare con la giustizia facendo importanti rivelazioni. L'oscillazione tra permissivismo e repressione, che sembra essere avviata in questi anni, rappresenta probabilmente ambivalenze più complesse. Per Pitch (1996), come si rileverà nel testo che segue, nelle politiche penali l'orientamento permissivo non solo si alterna con leggi punitive, ma viene implicitamente giustificato nelle medesime disposizioni cosiddette punitive.

Ciò che contraddistingue, come sappiamo tutti bene, le politiche penali e penitenziarie italiane, è il loro andamento oscillatorio: a provvedimenti liberalizzanti, "permissivi" succedono subito dopo provvedimenti restrittivi e repressivi, e così di seguito... Ma se andiamo a vedere più da vicino, ci accorgiamo che questa oscillazione non è dei singoli provvedimenti liberalizzanti, sono ambigui, ambivalenti meglio, così come del resto quelli repressivi... Politiche repressive in nome dell'allarme sociale, dunque in nome di valori come la difesa della democrazia della sicurezza dei cittadini dall'eversione, sia terroristica che mafiosa, tese in realtà a rafforzare o addirittura costruire consenso sociale intorno al governo, sono anche politiche ad hoc, strumentali, particolaristiche, e, come tali contengono norme "permissive, per così dire, per esempio quelle dirette al "pentitismo". (Pitch 1996 p. 64-65).

Le disposizioni della legge 82 del 15 marzo 1991, relative al trattamento dei collaboratori di giustizia, e quelle che hanno istituito l'art 41 bis dell'ordinamento penitenziario sono orientate da finalità investigative piuttosto che di rieducazione del condannato. Implicitamente, in questo modo vennero nuovamente introdotti e giustificati gli automatismi che la legge di riforma dell'ordinamento penitenziario e le successive modifiche avevano tentato di annullare. L'applicazione del regime detentivo restrittivo e gli sconti di pena previsti da coloro che fanno importanti rivelazioni avvengono sulla base di valutazioni della pericolosità sociale, o sulla base della valutazione di effettivo ravvedimento del condannato. Entrambe queste

valutazioni non vengono fatte dal gruppo di operatori che si occupano della valutazione scientifica della personalità (come previsto dalla già citata legge 354/1975) bensì da altri organi che effettuano valutazioni esclusivamente del comportamento criminale o della validità delle informazioni che i cosiddetti *pentiti* hanno rilasciato.

Le disposizioni della legge n. 82 del 1991 e quelle relative all'istituzione dell'art. 41 bis sembrano finalizzate a dimostrare pubblicamente la volontà da parte del legislatore di controllare il rischio della criminalità mafiosa e terroristica; questa nuova priorità tende a modificare e a ridimensionare implicitamente le preesistenti finalità. Il principio di individualizzazione della pena, riconosciuto come ciò che può permettere di modulare la pena sulla base di obiettivi rieducativi, in alcuni casi non è più stato applicato.

Le decisioni che il legislatore ha assunto tra il 1990 e il 1993, sono state accompagnate da un dibattito e da critiche proprio rispetto all'individualizzazione della pena. Alcuni hanno percepito con preoccupazione la flessibilità della medesima, ossia il fatto che la sua entità e le sue modalità vengono ridefinite dopo la sentenza di condanna con strumenti penologici anziché giuridici. Della Casa (1998) a questo proposito rileva che gli strumenti di valutazione degli operatori penitenziari sulla base dei quali la magistratura di sorveglianza assume le sue decisioni sono percepiti talvolta come aleatori e non affidabili. Questa rappresentazione può essere comparata con quanto è avvenuto negli Stati Uniti d'America negli anni '70: il rigore invocato in quegli anni negli Stati Uniti e le critiche rivolte al fatto che le pene non possano essere definite con discrezionalità anche mediante gli strumenti del *probation* sembrano riecheggiare anche in Italia negli anni '90.

Le modifiche del sistema sanzionatorio e la formazione del già ricordato doppio binario finirono per disorientare sia gli operatori che operavano nel settore penale, sia gli stessi condannati. Breda (1999b) a questo proposito commenta quanto segue:

Senza entrare nel merito di queste scelte – che il legislatore avrà, si suppone, lungamente meditato – non si può fare a meno di rilevare la sostanziale estraneità di questo “doppio binario” all'impatto concettuale della riforma e l'effetto di disorientamento che esso è suscettibile di produrre non solo fra i detenuti “ordinari”, ma anche nel personale. Risulta, infatti, piuttosto evidente come la logica di questa normativa, sia meramente utilitaristica e finalizzata ad obiettivi giudiziari; nulla a che vedere con la logica della riforma che mira a una modifica autentica e duratura degli atteggiamenti personali del detenuto, senza alcuna volontà di manipolazione o di mercanteggiamento. (Breda

1999b p. 106).

Il commento di Breda evidenzia che a soli quindici anni dalla riforma dell'ordinamento penitenziario, l'attenzione del legislatore all'obbiettivo educativo sembra essere fortemente attenuata. La rappresentazione fatta da Breda (1999b) rispetto alla rinnovata volontà di punire mediante leggi come quelle che hanno istituito l'art. 41 bis sembra essere ribadita collettivamente almeno da parte di un gruppo di assistenti sociali che si riunirono a Fiesole il 15-16 novembre 1994 nel corso del convegno "Né tecnici dei buoni sentimenti, né gendarmi: la professione dell'assistente sociale nella giustizia". In quella sede, un gruppo di studio confermò nei propri documenti le percezioni di Breda (1999b) in merito alla sensazione di una svolta in direzione punitiva (Breda e Criasia 1996).

Il fenomeno descritto finora può essere interpretato come un cambiamento della tendenza delle politiche penitenziarie in Italia?

A differenza del Regno Unito, non sembra che si sia verificato un completo cambiamento del sistema penitenziario. Si ritiene a questo proposito che la comprensione di quanto è accaduto in Italia sia maggiormente possibile mediante la comparazione di quanto accaduto in quei medesimi anni nel Regno Unito. In quegli anni, Garland (2001), Melossi (2002), William e McShane (1994) registrano con sfumature diverse la tendenza delle politiche statunitensi e britanniche a voler reprimere e punire duramente il crimine.

Una nuova rappresentazione sia del *probation*, sia delle prigioni, si riflette nelle dichiarazioni dell' Home Secretary Michael Howard quando nel 1993 dichiarò che "prison works" (Howard in Lacey 2002; Travis 2010). La ritrovata fiducia nell'efficacia della carcerazione negli anni '90, sintetizzata con quelle parole difficilmente sostenibili dieci anni prima, sembra aver provocato effetti paradossali negli anni 2000, quando la direzione degli interventi di *probation* è stata affidata a chi si occupa delle carceri. Lacey a questo proposito osserva quanto segue:

It is ironic that a service with its roots in advertising, assisting and befriending the offender, is, from July 2001, subject to the scrutiny of the Ombudsman for prison to ensure that the power exercised by *probation* staff is not abused. (Lacey 2002, p. 35).

Se la volontà sia di rivalutare il sistema detentivo, sia di ridimensionare il valore del *probation* è stata evidente nelle dichiarazioni dell'Home Secretary Michael Howard (cfr.

Aldridge 1999; Lacey 2002), un processo analogo non è stato storicamente registrato in Italia con la stessa intensità. Qui, tuttavia, il triennio che si sta esaminando sembra rappresentare un'importante discontinuità. Prima di questo triennio, negli anni '70 e '80, le richieste di forte rigore nei confronti dei detenuti da parte dell'opinione pubblica erano tendenzialmente rigettate (vedi sezione 5.3.1.). Dopo questo triennio, con l'introduzione del già citato art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, queste richieste sembrano, almeno parzialmente, accolte dal legislatore.

Nel caso italiano, l'allontanamento dalla volontà rieducativa della pena non sembra avvenire solo mediante la decisione di ostentare una politica repressiva, quanto piuttosto dal fatto che sono nuovamente previsti automatismi indipendenti dal fine rieducativo; il contenimento del rischio nell'ipotesi di reati legati al fenomeno del terrorismo o a quello della mafia sembra divenire una finalità prevalente rispetto a quella della riabilitazione. La valutazione della situazione della persona e la centralità di quella che si pretendeva essere un'osservazione scientifica della personalità entro il carcere, non furono più riconosciute come universalmente applicabili: le eccezioni rappresentate dal trattamento dei cosiddetti "pentiti" o "collaboratori di giustizia" vennero ammesse.

La fiducia nella rieducazione nei casi ora esaminati non è stata né affermata, né rigettata: si ammise seppur implicitamente che non sempre questa potesse essere una priorità. La comparazione con gli eventi del Regno Unito permette di rilevare comuni processi di svuotamento del significato rieducativo della misura alternativa seppur i medesimi avvengano con modalità ed intensità diverse nei rispettivi Paesi. La comparazione tra quanto avvenuto in Italia e ciò che è accaduto nel Regno Unito evidenzia che in Italia il processo di svuotamento del significato della riabilitazione sembra rimanere per lo più implicito, non accompagnato da forte discredito nei confronti degli operatori che si occupano delle misure alternative. Quanto questo fenomeno si ripercuote sugli eventi successivi e sulle concezioni operative della criminalità?

### **5.3.3. La difficoltà a mantenere una chiara linea politica in materia penale dopo il 1993.**

In questa sezione verranno analizzate sia le tendenze generali della legislazione che regolò



il sistema penitenziario dopo il 1993, sia i processi che sembrano essere implicitamente operanti entro queste tendenze. Nello specifico sarà sondata l'ipotesi che, mediante questi processi, sia avviato un processo di svuotamento delle finalità riabilitative del sistema penale.

**- *Caratteristiche generali della legislazione successiva al 1993.***

Gli anni successivi al 1993, sono stati interpretati da Breda (1999b) come se fossero caratterizzati da politiche contraddittorie in materia penitenziaria; Della Casa (1998), Giuffrida (1999), Breda (1999b), Muschitiello (1997) evidenziano che le decisioni del legislatore a volte sono orientate dalla necessità di reprimere duramente il crimine, mentre altre volte sembrano tendere alla ricerca di soluzioni per evitare il sovraffollamento carcerario.

Rispetto al primo orientamento, quello della repressione del crimine, continuò, come nel triennio precedente, ad essere fatto massiccio uso delle clausole ostative alla concessione di misure alternative per alcuni tipi di reato. In particolare l'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, inserito con la già citata legge n. 203 del 12 luglio 1991, fu ripetutamente modificato. Furono così individuati nuovi tipi di reato per cui potevano essere modificati in senso restrittivo i criteri per la concedibilità sia delle misure alternative alla detenzione, sia dei permessi premio.

Nel 2005 il legislatore scelse di individuare ulteriori situazioni in cui inserire criteri restrittivi per la concessione delle misure alternative alla detenzione. La legge n. 251 del 7 dicembre 2005 prevede il ritardo o l'esclusione della concessione delle misure alternative nei casi in cui chi commetteva un reato era dichiarato recidivo: la possibilità di rieducare, o meglio riabilitare, chi ha commesso un reato sembra ulteriormente limitata.

Canepa e Merlo (2006) a proposito della legge n. 251 del 7 dicembre 2005 commentano quanto segue:

Il far passare una situazione, sia pure oggettiva, attinente il passato e che non può essere superata dal soggetto con migliorie del suo comportamento, non sembra soluzione razionale, in quanto toglie incentivi a superare il passato criminale e ad intraprendere percorsi di recupero. (Canepa, Merlo 2006, p. 497).

Tra il 1990 e il 1993 le condizioni per incoraggiare il reinserimento sociale del condannato

individuate nel 1975 con la riforma dell'ordinamento penitenziario sembrano essere state progressivamente limitate; a partire dal 2005 questo processo di limitazione del reinserimento sociale sembra trasferirsi anche a chi ha commesso reati comuni ed è stato dichiarato recidivo<sup>26</sup>; la tendenza a controllare il rischio riferita tra il 1990 e il 1993 a particolari tipi di reato quali quelli legati al terrorismo o alla mafia, successivamente viene generalizzata a tutte le tipologie di reato nei casi in cui si ritiene alta la probabilità che il medesimo sia reiterato.

Rispetto al secondo tipo di oscillazione delle politiche penali, quello relativo al tentativo di evitare il sovraffollamento delle carceri, la legge n. 207 del giorno 1 agosto 2003 prevede la possibilità di sospendere la pena nel caso in cui ne fosse stata già scontata metà e se il residuo pena fosse non superiore a due anni<sup>27</sup>. Qui il legislatore sembrò studiare un automatismo, limitando il potere decisionale del Tribunale di Sorveglianza, che non passò inosservato dalla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, con sentenza del 4 luglio del 2006 n. 255, dichiarò incostituzionale la decisione della già citata legge n. 207 del 2003 di obbligare il magistrato di sorveglianza a sospendere la pena semplicemente sulla base di considerazioni relative alla pena residua. In questo modo la Corte Costituzionale, come già avvenuto in passato (Margara 2007a), limitò la tendenza ad individuare automatismi in sostituzione di valutazioni che contemplino le finalità rieducative della pena.

Un altro modo per evitare il sovraffollamento delle carceri fu quello di modificare l'istituto giuridico della detenzione domiciliare. Quest'ultimo tipo di misura alternativa alla detenzione era stato pensato per situazioni in cui la carcerazione non poteva essere tollerata dal condannato per motivi di salute. Il legislatore modificò questa misura alternativa alla detenzione, prevedendo che fosse fruita dai condannati anche in altre situazioni specifiche.

Il processo di trasformazione della detenzione domiciliare ebbe il suo culmine con la legge n. 165 del 27 maggio 1998, cosiddetta legge Simeone-Saraceni, che prevede che la detenzione domiciliare potesse essere concessa in casi in cui l'entità della pena o il residuo della medesima non fosse superiore a due anni.

Fu in questo modo che una misura alternativa alla detenzione, originariamente prevista in casi particolari nei quali la carcerazione non si riteneva sostenibile da parte del condannato, fu applicata quando si ritenne che i margini per la rieducazione fossero particolarmente

---

<sup>26</sup> La legge n. 251 del 7 dicembre 2005 disciplina con nuovi criteri la nozione di recidiva sostituendo integralmente l'art. 99 del codice di procedura penale.

<sup>27</sup> Questo tipo di provvedimento fu denominato *indultino*.

limitati. In quei casi il livello di pericolosità sociale fu ritenuto abbastanza alto da non poter completamente garantire la risocializzazione del condannato; il medesimo livello fu considerato tuttavia abbastanza basso da poter mantenere livelli di sicurezza accettabili nell'ipotesi di esecuzione penale presso il domicilio. Con la già citata legge Simeone-Saraceni, espiare la pena all'esterno del carcere divenne possibile anche in casi di relativa pericolosità sociale e di assenza di un progetto riabilitativo; si permise così di scontare la pena in situazioni in cui l'obiettivo della risocializzazione è considerato del tutto marginale. La trasformazione ora analizzata dell'istituto giuridico della detenzione domiciliare sembra avere come conseguenza l'accettazione implicita dell'ipotesi che la pena ha uno scarso significato rieducativo.

La riduzione del sovraffollamento della popolazione penitenziaria fu ottenuta indirettamente mediante alcune procedure previste dalla già citata legge Simeone-Saraceni. Tale legge decretò l'annullamento della necessità di osservare in carcere il detenuto e disciplinò le modalità di notifica del provvedimento di carcerazione mediante la modifica del codice di procedura penale (art. 656 C.P.P.). Con queste decisioni divenne possibile richiedere l'applicazione delle misure alternative alla detenzione anche in stato di libertà. Quelle scelte del legislatore permisero l'applicazione massiccia delle misure alternative alla detenzione (anche dell'affidamento in prova ai servizi sociali) ad un numero superiore di condannati.

Quali conseguenze hanno avuto questi processi rispetto al significato della rieducazione sia in generale, sia rispetto alle misure alternative alla detenzione?

Il sovraffollamento delle carceri o la necessità di reprimere determinati tipi di reato sembrano essere divenuti un'esigenza prioritaria orientando le decisioni del legislatore, mentre altrettanto non si può dire a proposito del tema della rieducazione del condannato.

Gli automatismi, che Breda aveva individuato nel periodo compreso tra il 1990 e il 1993 (vedi sezione 5.3.2.), sembrano replicarsi su più vasta scala nel periodo che si sta ora considerando (Breda 1999b). La percezione che sia operante un processo di limitazione sia dell'autonomia decisionale del giudice, sia dell'operatività del servizio sociale non è avvertita solo da Breda (1999b). Muschitiello (1997) a questo proposito evidenzia che le concezioni che erano ritenute fondanti dalla legge di riforma dell'ordinamento penitenziario sono state successivamente messe in discussione. La percezione sulle trasformazioni culturali avvenute negli anni '90 è rappresentata da Muschitiello come segue:

Negli ultimi tempi si stanno affermando teorie che mettono in discussione la flessibilità della pena e la funzione trattamentale della stessa, che auspicano l'introduzione di automatismi nella concessione della misura alternativa: mettono in discussione le valutazioni da parte degli operatori considerandole discrezionali se non arbitrarie, niente affatto scientifiche e sicuramente superficiali. (Muschitiello 1997, p. 16).

Muschitiello (1997) sembra utilizzare il termine “flessibilità della pena” per indicare quel processo che Breda (1999a; 1999b) denomina come di individualizzazione della pena (vedi sezione 5.3.2.). Per Muschitiello quando il livello di flessibilità della pena tende a ridursi sembra esservi una sorte analoga per la valenza rieducativa del trattamento. La riduzione della flessibilità della pena e la contemporanea tendenza a prevedere automatismi sembra essere orientata dalla volontà di gestire il rischio rappresentato da chi ha commesso dei reati, piuttosto che da quella di riabilitare e rieducare il condannato.

**- *L'insinuarsi di logiche estranee a quelle rieducative nelle scelte del legislatore.***

Anche se sembra che il legislatore alterni soluzioni di inasprimento delle pene con altre finalizzate a “svuotare le carceri”, alcune leggi sono interpretabili come aventi una finalità diversa. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” sembra volto a garantire l'effettività della fruizione dei diritti previsti per ogni cittadino dalla Costituzione della Repubblica Italiana<sup>28</sup>. Margara (2007a), che ha contribuito a redigere la bozza del regolamento, nota alcuni cambiamenti rispetto al testo originario che potrebbero essere interpretabili come un mutamento della rappresentazione del significato sia del trattamento penitenziario, sia del reato. Margara (2007a) dedica la propria attenzione alle

---

<sup>28</sup> Questa norma contiene numerosi articoli che tenderono a confermare questa ipotesi: a) il medesimo trattamento attraverso la sua funzione rieducativa sembra finalizzato a permettere la “partecipazione sociale” (art.1). Questo obiettivo così espresso sembra voler contrastare l'ipotesi che l'esecuzione della pena possa divenire uno strumento di esclusione sociale; b) tutti gli articoli che disciplinano l'igiene (art. 8, 9), la preparazione dei pasti (art. 10, 11, 12, 13) l'acquisto e il possesso di oggetti (art. 14, 15) sembrano orientati a mantenere la dignità della persona, pur se sottoposta a condizioni di restrizione della libertà; c) l'assistenza sanitaria viene disciplinata in modo dettagliato coerentemente con quanto previsto dalla legge relativa l'ordinamento penitenziario (art. 17, 18, 19, 21, 23); d), l'istruzione dentro il carcere viene favorita mediante norme che permettono corsi sia della scuola dell'obbligo, sia per la formazione professionale (art. 42, 42, 43); viene inoltre incoraggiata la formazione universitaria mediante accorgimenti che consentano quel tipo di studio durante la detenzione (art. 44); e) il lavoro sembra essere percepito come un valore utile per il percorso del trattamento penitenziario e sono disciplinate le condizioni perché questo possa essere svolto sia nel carcere, sia all'esterno, seppur esclusivamente nei casi in cui è autorizzato dal magistrato di sorveglianza (artt. 47, 48, 49, 50).

modifiche intervenute al testo originario dell'art. 27 comma 1 della norma in esame avente come titolo “L'osservazione scientifica della personalità”. Margara (2007a) afferma che il testo originario era il seguente:

Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato e l'internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse, sia nei confronti dei terzi danneggiati che dello stesso interessato. (Margara 2007a, p. 191-192).

Secondo Margara (2007a) la volontà che era stata rappresenta nel testo originario era quella di evitare di far sì che il reato finisse come una sorta di “parentesi” della vita del condannato, senza essere compreso in profondità dallo stesso mediante l'intervento degli operatori penitenziari.

Un carcere, quale il nostro carcere ancora è, incurante di quanto stabilisce l'Ordinamento penitenziario, un carcere, ripeto, che non realizza una effettiva conoscenza e presa in carico della persona, ha l'effetto paradossale di produrre innocenza. Il reato è “altro” e anche nel rapporto con gli operatori deve in primo luogo disporre, oltre che dei dati penitenziari, anche di quelli giudiziari, il più possibile completi. E questo serve ad una riflessione di quanto accaduto: ripeto ad una riflessione condivisa fra operatori e interessato, che serva a tirare il reato fuori dalla parentesi in cui era finito (Margara 2007a, p. 192)

La volontà del legislatore sembra invece essere diversa; il testo del decreto del presidente della repubblica relativo al regolamento dell'ordinamento penitenziario è il seguente:

Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa. (D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, art. 27, comma 1).

Il regolamento approvato non prevede solo la riflessione sulle condotte antigiuridiche da parte del condannato, ma anche la formulazione di ipotesi di soluzioni utili per la riparazione del reato, includendovi il risarcimento alla persona offesa.

Margara (2007a), commentando la modifica fatta dal legislatore, rileva che la norma così formulata ha contenuti diversi rispetto all'osservazione scientifica della personalità che dovrebbe invece disciplinare. L'affermazione di Margara (2007a) a questo proposito è la seguente:

Dalla riflessione sul reato si poteva ripensare alla cornice delle condotte future, entro la quale si costruiva progressivamente il progetto di reinserimento sociale del soggetto. Niente a che fare con le “possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa”. Ricordo la sede della norma regolamentare: è quella della persona. (...) Siamo fuori del campo della riflessione sul reato e si pone al condannato un tema che non appartiene alla esecuzione in corso nei suoi confronti, che è quella penale. (Margara 2007a, p. 192).

Il mantenimento dell'estraneità del risarcimento del danno dall'esecuzione penale sembra essere percepito da Margara come la garanzia per evitare processi di colpevolizzazione nei confronti del condannato. Margara (2007a) nei suoi commenti sul tema sembra tentare di tracciare dei confini tra ciò che comporta la riflessione sul reato da parte del condannato e i possibili processi di colpevolizzazione dello stesso. Commentando le sue intenzioni originarie egli afferma quanto segue:

Si noti bene: non era una norma di facile applicazione. Proponessa un oggetto di discussione fra operatori e interessato, ma era ben lontano dal cercare una confessione, una ammissione di colpa, una autocritica. Non doveva portare alla conclusione che chi non riconosceva la propria colpa mancava di senso critico, non collaborava: la contestazione delle accuse restava un diritto dell'interessato e, spesso, in molti casi, una forma di difesa profonda da colpe che non si riuscivano a riconoscere anche all'interno di sé. (Margara 2007a, p. 192).

Il difficile obiettivo che Margara aveva cercato di raggiungere mediante la formulazione della norma finora esaminata, sembra essere modificato dal legislatore le cui priorità sembrano essere diverse: fare sì che il “reo” si “ravveda” ed indennizzi la vittima del reato da lui commesso. Il legislatore sembra assumere le proprie posizioni in materia di ordinamento penitenziario in base all'importanza che il medesimo attribuisce alle responsabilità individuali del condannato. Una crescente valutazione di queste responsabilità sembra essere accompagnata dalla progressiva minore attenzione alle responsabilità della collettività.

L'impianto generale del regolamento dell'ordinamento penitenziario sembra essere solidamente orientato a tentare di perseguire i diritti sociali del cittadino anche in fase di esecuzione penale; tuttavia, implicitamente, viene affermata una logica estranea alla medesima tendente a far gravare sul condannato la colpa di quanto commesso pretendendone il ravvedimento.

Il processo di colpevolizzazione ora descritto è accompagnato in Italia da tentativi di applicare le indicazioni sulla giustizia riparativa che l'Unione Europea ha formulato. Ugolini (2007) a questo proposito percepisce ed esprime il rischio che una cultura non propria dei paesi latini venga imposta dall'alto:

È sempre difficile calare dall'alto delle istituzioni, iniziative che non appartengono alle culture dei popoli. Purtroppo quando si fa innovazione, come nel caso della giustizia riparativa, si parla dando per scontato che tutto possa essere facilmente interiorizzato e recepito da tutti. (Ugolini 2007, p. 107).

La giustizia riparativa è rappresentata come un intervento che implicitamente tende a modificare le rappresentazioni di chi ha commesso un crimine; il criminale non è più considerato prevalentemente come un soggetto da rieducare; l'attenzione è spostata invece sulla necessità di responsabilizzare il condannato nei confronti della vittima attraverso la riparazione del danno commesso dal medesimo (Margara 2007a).

Oltre all'oscillazione tra orientamenti più o meno restrittivi in materia di repressione penale, il fenomeno che sembra maggiormente significativo per comprendere le trasformazioni del settore delle misure alternative è quello dell'attivazione di processi impliciti di erosione degli stessi significati di rieducazione del condannato. L'intervento nell'ambito dell'esecuzione penale alternativa alla detenzione non è più solo orientato in termini di riabilitazione del condannato, ma anche in direzione di una sua crescente responsabilizzazione rispetto a quelle che sono ritenute le sue colpe.

#### ***5.4. Le modifiche istituzionali e organizzative del servizio che si occupa delle misure alternative.***

Per concludere l'analisi della strutturazione delle misure alternative alla detenzione, si ritiene utile esaminare la storia della costituzione e della trasformazione dei servizi sociali preposti all'applicazione delle medesime. Tale orientamento è confermato dal fatto che in letteratura le interpretazioni del significato dei cambiamenti istituzionali che hanno interessato il servizio sociale nel settore penale sono piuttosto scarse.

Nella prima sezione del paragrafo si individueranno le caratteristiche che sono state rappresentate come fondanti del servizio sociale nel settore penale con la creazione di questo servizio. Nella seconda sezione si valuteranno le trasformazioni del sistema organizzativo che hanno interessato questo servizio, soffermandosi in particolare sulle modifiche delle posizioni del legislatore rispetto al ruolo del servizio sociale nel settore penitenziario.

##### **5.4.1. Caratteristiche costitutive del servizio nazionale per le misure alternative alla detenzione.**

In Italia, fin dall'istituzione delle misure alternative alla detenzione, il legislatore ha previsto che gli uffici per la gestione delle medesime misure fossero posti all'interno del sistema dell'amministrazione penale.

I processi di decentramento delle funzioni legate all'assistenza che hanno interessato altri settori del servizio sociale quasi contemporaneamente alla riforma dell'ordinamento penitenziario, non hanno modificato le decisioni del legislatore in materia penale. Tale decisione sembra essere in controtendenza rispetto ad altre che hanno avviato processi di decentramento dei servizi sociali. L'organizzazione di una rete di servizi sociali, avviata con il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616<sup>29</sup>, non ha mutato le intenzioni del legislatore in materia penale: i servizi sociali hanno continuato a rimanere all'interno del

---

<sup>29</sup> Con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le competenze legislative in diverse materie, tra cui quella relativa alla cosiddetta "assistenza sociale e beneficenza" (art. 17), sono state attribuite alle Regioni. Entro tale ridefinizione delle competenze legislative i Comuni, singoli o associati, hanno iniziato a gestire i servizi sociali territoriali.



sistema dell'amministrazione penitenziaria e ad afferire gerarchicamente al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP).

In Italia gli uffici delle misure alternative alla detenzione sono stati inseriti entro il sistema penitenziario<sup>30</sup> mentre, fino agli anni '90, nel Regno Unito il *probation* avveniva al di fuori del sistema penitenziario. Hill (2002) osserva che la scelta originaria compiuta nel Regno Unito permetteva di definire le funzioni del *probation* entro logiche distanti da quelle penitenziarie. Come già visto nel paragrafo 3.2.2., le ragioni di quella scelta, compiuta nel Regno Unito fino agli anni '90, sono state quelle di mantenere i servizi vicini alla realtà locale promuovendone un ampio decentramento (Lacey 2002, Vanstone 2004). Il legislatore italiano, pur avendo optato per l'inserimento del servizio sociale entro il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sembrava essere consapevole che era opportuno creare le condizioni che permettessero di proteggere la cultura del servizio sociale da altre logiche (Sabatini 1999).

La volontà del legislatore sembrava anzi essere quella di utilizzare l'introduzione di nuove figure professionali operanti sia negli istituti penitenziari, sia nei centri sociali per adulti, al fine di modificare la cultura e le prassi operative che caratterizzavano gli istituti penali (Sabatini 1999). Piromalli (1996) a proposito della capacità di rappresentare una logica diversa da quella della struttura carceraria che possa essere utile per il reinserimento sociale del condannato scrive quanto segue:

Come è noto l'assistente sociale fa parte, insieme agli altri operatori penitenziari, dell'équipe di osservazione e trattamento. Attraverso questa partecipazione è assicurata la presenza sistematica, all'interno delle dinamiche carcerarie, di un operatore sociale "esterno", che dovrebbe essere il portatore di un contributo specifico: è qui ancora evidente la funzione di sutura e di connessione tra due mondi tradizionalmente e reciprocamente impermeabili, il carcere e la società, svolta dall'assistente sociale. (Piromalli 1996, p. 17).

La capacità di connettere mondi impermeabili a cui si riferisce Piromalli (1996) è rappresentata da Breda (1999b) come se fosse inserita entro una metodologia specifica che appartiene all'assistente sociale:

---

<sup>30</sup> L'esercizio di funzioni di servizio sociale nei confronti dei detenuti, associato a quelle relative alle misure alternative alla detenzione, avviene secondo l'art. 72 della legge 354 del 1975 in una struttura organizzativa autonoma rispetto agli istituti di pena.

Il servizio sociale punta soprattutto all'obiettivo della riabilitazione e della comunicazione sociale. Questo tipo di azione comprende gli interventi volti a risolvere o a far superare i conflitti di relazione che ostacolano l'utente nel rapporto con le varie sedi formative presenti nelle aree in cui si articola – in modo più o meno accentuato ai diversi livelli di età e di esigenze – la vita di ogni uomo, la famiglia, la scuola, il mondo del lavoro, la cultura del gruppo di riferimento, la comunità più vasta. (Breda 1999b, p. 16).

Per Breda (1999a; 1999b; 1999c) e Sabatini (1999) l'attività di mettere in relazione sembra essere rappresentato come una competenza specifica che il medesimo legislatore, seppur implicitamente, riconosce. Questa percezione è rappresentata nella frase seguente<sup>31</sup>:

La natura essenzialmente “infrastrutturale” dell'intervento del servizio sociale, che – come si è detto – agisce sulle difficoltà di comunicazione relazionale, ed il “taglio” particolare del suo approccio, focalizzato sul funzionamento sociale, costituiscono senza dubbio due requisiti di importanza decisiva per attuare il progetto formativo prefigurato dal legislatore. (Breda 1999b, p. 20).

Breda (1999b) a questo proposito percepisce nel legislatore il fatto che “la metodologia del servizio sociale” è rappresentata come se fosse “il ruolo portante” degli interventi relativi alle misure alternative alla detenzione (Breda 1999b, p. 70).

Complessivamente, si ritiene che la legge di riforma dell'ordinamento penitenziario sembri integrarsi con i processi di costruzione del *welfare state* in Italia. Inoltre si ritiene che il legislatore abbia attribuito al servizio sociale una funzione importante nell'amministrazione penitenziaria per poter permettere il raggiungimento delle finalità rieducative.

In questa fase storica, la rappresentazione del ruolo dell'assistente sociale del settore penitenziario sembra essere interpretabile con le teorizzazioni di Parsons (1951), già esaminate nel capitolo relativo alle professioni. Quanto riferiscono Breda (1999a; 1999b; 1999c) e Sabatini (1999), circa le vicende dell'*iter* parlamentare della legge in cui sono stati coinvolti anche assistenti sociali, fa ipotizzare che la funzione sociale della figura

---

<sup>31</sup> Quanto riportato sia nella citazione che precede la nota, sia in quella che la segue, è riferito da Breda al servizio sociale penale minorile; in un altri testi Breda (1999b) specifica che le considerazioni fatte a proposito del servizio sociale minorile sono applicabili anche al settore penale degli adulti.

dell'assistente sociale nel settore penale in quegli anni sia stata ricercata e rappresentata dal legislatore. La funzione riabilitativa del condannato viene considerata una prospettiva utile per la società, in quanto permette di reintegrare il deviante entro la medesima (Cohen 1985). In Italia questa funzione viene attribuita dal legislatore ad una figura professionale specifica: quella dell'assistente sociale.

#### **5.4.2. Il dibattito relativo alla riorganizzazione dei servizi per le misure alternative alla detenzione.**

Fino al 1993 le problematiche che sembrano essere state percepite come maggiormente rilevanti nei CSSA erano l'esiguità di risorse e l'elevato carico di lavoro (Breda 1999b; Breda 1999c, Giuffrida 1999, Muschitiello 1997).

Nel 1993 avvenne un episodio apparentemente marginale ma a cui seguirono significativi dibattiti ed importanti trasformazioni; cinque direttori degli allora CSSA, ora UEPE, formularono un documento che venne poi ufficializzato come proposta del Sindacato Direttori Penitenziari (SIDIPE). I contenuti più rilevanti della proposta consistevano nel cambiamento del nome dei CSSA in Centri dell'Esecuzione Penale Esterna (CEPE), nel conferimento di un carattere multiprofessionale a queste strutture (assistenti sociali, educatori, psicologi, agenti della polizia penitenziaria) e nell'impiego della polizia penitenziaria con compiti di controllo delle misure alternative.

La rappresentazione delle motivazioni dei dirigenti proponenti la trasformazione organizzativa è ben esemplificata in Petralla (1997)<sup>32</sup>:

Intanto l'affidamento in prova che veniva proposto dal legislatore nella riforma del '75 era una misura ben diversa da quella che noi operatori ci ritroviamo ad eseguire (...) Non è più l'utente di 15 o 20 anni fa, ma è totalmente diverso. Noi abbiamo il semi-emarginato, ma questa è una fetta ormai limitata della nostra utenza; abbiamo il tossicomane, il tangencrate, l'inquinatore, quello che ha fatto il furto nel supermercato, tutta una serie di tipologie differenti che richiedono risposte differenti. Rispetto a questa utenza noi possiamo dire che può essere affrontata solo e comunque

---

<sup>32</sup> Il commento di Petralla (1997) che si riporta, pur essendo di alcuni anni successivo all'originaria proposta del SIDIPE, è stato fatto nel corso di un convegno in cui si è dibattuto anche di quel documento. Le affermazioni di Petralla qui riportate sono riferite a quella proposta.

con la struttura e l'impianto organizzativo che attualmente i CSSA hanno? Può essere l'assistente sociale l'unico operatore che deve occuparsi di queste cose? O non è necessario riflettere e pensare, ipotizzare una struttura nuova, diversa partendo da quello che noi siamo e abbiamo fatto finora? (...) La prospettiva, che è quella di un servizio che provveda all'esecuzione delle pene, deve avere quale strumento operativo esclusivo, il servizio sociale, o deve avere altri operatori? (...) Ci sono delle forme di esecuzione di pena che probabilmente non richiedono l'intervento esclusivo dell'assistente sociale. Dobbiamo pensare di ipotizzare qualcos'altro? (Petralla 1997, p. 20).

Per Petralla (1997) vi era una trasformazione in atto dell'utenza dei servizi di *probation* e alla medesima trasformazione doveva corrisponderne una congruente dell'organizzazione. Una maggiore differenziazione dei soggetti sottoposti alle misure alternative doveva essere accompagnata da un aumento dei profili professionali che se ne occupavano, includendo nei medesimi anche la polizia penitenziaria.

Gli effetti della diffusione di quel documento si possono rilevare storicamente in due direzioni tendenziali: aver favorito un dibattito interno alla professione stimolando la discussione su temi professionali e organizzativi, aver formulato una proposta embrionale che poteva essere considerata da dirigenti dell'amministrazione penitenziaria.

Il dibattito interno alla professione avvenne soprattutto nel corso di convegni da parte del nascente Coordinamento degli Assistenti Sociali della Giustizia (CASG), un'associazione culturale di assistenti sociali che, a partire dal 1994, promosse convegni in cui confrontò le proprie posizioni con quelle dei direttori che avevano formulato quella proposta<sup>33</sup>.

L'attenzione della dirigenza a quella proposta fu progressiva e tale che nel 1992, in concomitanza con l'emanazione della legge di istituzione del corpo di polizia penitenziaria, l'allora direttore generale dell'amministrazione penitenziaria<sup>34</sup> manifestò il proposito di inserire un nucleo di polizia penitenziaria nei CSSA (circolare Direttore generale Amministrazione penitenziaria n. 3337-5787 del 7 febbraio 1992); tale iniziativa, tuttavia, non ebbe alcun seguito<sup>35</sup>. Le motivazioni del Direttore circa le ragioni sia per cui aveva

<sup>33</sup> Periodicamente i convegni del CASG. trattarono il tema. In alcuni di questi erano invitati dei promotori della proposta originaria ad esprimersi in merito. Ciò permetteva di confrontare le posizioni che supportavano questa ipotesi e quelle che l'avversavano. I convegni che maggiormente hanno trattato il tema dell'inserimento della polizia penitenziaria nei centri di servizio sociale sono stati due, entrambi svolti a Fiesole del 1994 e del 1996.

<sup>34</sup> La Direzione generale dell'amministrazione penitenziaria diverrà poi Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP); l'allora direttore era Nicolò Amato, ex pubblico ministero.

<sup>35</sup> Le ricerche documentali effettuate non mi hanno permesso di comprendere le motivazioni espresse in merito a questa prima proposta. La notizia delle dichiarazioni è rintracciabile in tre delle quindici interviste effettuate.

vagliato questa ipotesi, sia per cui l'aveva poi accantonata non sono state documentate.

Nel 1998, con la già esaminata legge Simeone-Saraceni, l'applicabilità delle misure alternative alla detenzione crebbe enormemente, poiché divenne più semplice fruire di tali misure evitando il carcere.

Stimolata da queste innovazioni e dalla volontà politica di riorganizzare la struttura dell'amministrazione penitenziaria, nel 1999 la Direzione Generale dell'Amministrazione Penitenziaria organizzò un convegno<sup>36</sup> con l'obiettivo di contribuire a formulare ipotesi di un nuovo modello organizzativo.

Nel corso di tale convegno emerse che sia la riforma del sistema penale, sia la conseguente riorganizzazione del Dipartimento amministrazione penitenziaria, dovevano considerare la percezione della sicurezza pubblica. Il Ministro della Giustizia<sup>37</sup> nel suo intervento mise infatti in evidenza che le riforme del sistema penale si possono fare solo se "l'opinione pubblica si sente tranquilla e sicura" (Diliberto 1999 in Atti convegno Capri 2000, p. 12). L'obiettivo generale che lo stesso ministro si prefiggeva era di: "dare l'impressione che queste riforme non creano allarme sociale, non creano insicurezza" (Diliberto 1999 in Atti convegno Capri 2000, p.12).

La modalità per raggiungere l'obiettivo del Ministro della Giustizia rimaneva indefinita: potenzialmente poteva andare nella direzione già esaminata degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito, ossia verso la tendenza a dimostrare un inasprimento delle politiche penali. L'esame delle dichiarazioni del Ministro della Giustizia nel corso di quel convegno non sembra permettere di valutare con chiarezza se vi fosse, seppur implicitamente, la volontà di dimostrare un inasprimento delle politiche penali<sup>38</sup>.

L'interesse per il convegno del 1999 è dato dal fatto che, per la prima volta, vi sono tracce documentali sia della posizione del DAP, sia del ministero della Giustizia in merito ad

---

<sup>36</sup> Il DAP organizzò il convegno "L'amministrazione penitenziaria: un nuovo modello organizzativo", tenutosi a Capri il 12, 13, 14 novembre 1999 i cui atti sono integralmente disponibili in *Rassegna penitenziaria e criminologica* 1999, n. 1.

<sup>37</sup> Anche in quel caso il governo che era sostenuto dal centro sinistra. La carica di Ministro della Giustizia era ricoperta dall'onorevole Diliberto.

<sup>38</sup> Anche le scelte organizzative in quel contesto non furono del tutto chiarite: il gruppo che si occupava della definizione di un nuovo modello organizzativo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria constatò che la ridefinizione organizzativa dei CSSA (ora UEPE) era tale da richiedere che su questo argomento si continuasse a lavorare in altra sede (atti convegno Capri 2000). Questa conclusione era probabilmente la conseguenza di tensioni e punti di vista divergenti: prima che si costituissero i diversi gruppi di discussione alcuni sindacati avanzarono l'ipotesi di inserire la polizia penitenziaria in quegli uffici, altri la considerarono una sovrapposizione dispendiosa.

ipotesi di trasformazione dei CSSA. Queste posizioni furono caute e formulate in modo da evitare la rottura con una delle parti contrapposte (Atti convegno Capri 2000).

Ciò che emerge con chiarezza negli atti del convegno del 1999 è la manifestazione del fatto che una mozione di intenti originariamente sviluppata da direttori dei CSSA ha iniziato ad attecchire. Tale fenomeno si è verificato quando i politici hanno sentito l'esigenza di riformare il sistema penale sia estendendo l'applicabilità di misure alternative alla detenzione, sia ricercando una strategia per garantirsi il consenso dell'opinione pubblica. Se le riforme andavano nella direzione dell'ampliamento delle misure alternative, allora anche la questione della sicurezza e della loro gestione diveniva importante per guadagnare credibilità innanzi all'opinione pubblica. In quel convegno del 1999 l'idea, elaborata anni prima dai direttori degli ex CSSA, di modificare l'organizzazione dei centri sia cambiandone nome, sia inserendo la polizia penitenziaria in quegli uffici, dopo essere rimasta disancorata per alcuni anni dalla volontà politica, iniziò a saldarsi ad essa. Se i politici non avessero sentito la necessità di *tranquillizzare* l'opinione pubblica, l'ipotesi formulata dai dirigenti assistenti sociali sarebbe probabilmente rimasta una delle molteplici ipotesi organizzative plausibili, ma non per questo da considerare come sperimentabili.

Prima di procedere alla riorganizzazione dell'amministrazione penitenziaria con il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 55, "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia", il legislatore ha provveduto a ridefinire le norme che regolano in modo dettagliato la gestione della pena<sup>39</sup>. Tale atto normativo è il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà". Le considerazioni che aveva fatto Breda (1999b) circa la volontà del legislatore che ha riformato l'ordinamento penitenziario<sup>40</sup> di accogliere la metodologia del servizio sociale per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione (vedi sezione 5.4.1.) sembra qui ulteriormente espressa. Il reato sembra essere percepito come un evento in cui il tessuto sociale circostante a chi l'ha commesso può essere considerato almeno corresponsabile di quel comportamento. Tale rappresentazione sembra espressa implicitamente quando il legislatore definisce la necessità di mantenere contatti con le istituzioni ed i servizi sociali territoriali coinvolti negli interventi di riabilitazione. I commi 6 e 7 dell'art. 118

---

<sup>39</sup> In Italia la giurisdizione ha previsto che nella nozione di pena sia compresa la detenzione e le misure alternative alla detenzione.

<sup>40</sup> Si veda in merito il commento relativo alla legge 354 del 1975.

sono esemplificativi:

Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno per l'applicazione e l'esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza, nonché degli interventi per l'osservazione e il trattamento dei soggetti ristretti negli istituti, il centro di servizio sociale coordina le attività di competenza nell'ambito dell'esecuzione penale con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che operano sul territorio.

Le intese operative con i servizi degli enti locali sono definite in una visione globale delle dinamiche sociali che investono la vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva integrata d'intervento. Tale coordinamento viene promosso e attuato osservando gli indirizzi generali dettati in materia dall'amministrazione penitenziaria. (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 118 comma 6 e 7).

Il comma seguente del Decreto del Presidente della Repubblica in esame esplicita che gli interventi riabilitativi sono da considerare entro una prospettiva di responsabilizzazione nei confronti del condannato. Si veda a questo proposito quanto segue:

In particolare, gli interventi del servizio sociale per adulti, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti. (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 118 comma 8).

Si ritiene, tuttavia, che in questo caso la responsabilizzazione sia da intendersi come orientata ad evitare processi di colpevolizzazione ed a sostenere nel condannato un processo di consapevolezza circa la vicenda relativa al reato. Tale interpretazione sembra corroborata dalle successive affermazioni del seguente comma 8 dell'atto normativo in esame:

Tali interventi, articolati in un processo unitario e personalizzato, sono prioritariamente caratterizzati:

- a) dall'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di carattere repressivo;
- b) da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse nella realtà familiare e sociale;
- c) da un controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione, sul comportamento del soggetto che

costituisca al tempo stesso un aiuto rivolto ad assicurare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla magistratura di sorveglianza;

d) da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo. (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art 118 comma 8).

La relazione che viene proposta tra l'operatore che si occupa delle misure alternative alla detenzione e il condannato a cui le medesime sono applicate è *non punitiva*, bensì di *aiuto* affinché la persona possa compiere una valutazione critica della sua condotta, non tanto in una prospettiva retributiva, quanto orientata a rimuovere gli ostacoli che permettano il *reinserimento sociale*.

Nel 2001 il processo che riorganizzava il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sembra giungere a termine con il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo n. 55. Mediante questo atto normativo viene istituita la Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna (DGEPE), competente del coordinamento degli allora CSSA (ora UEPE) presenti sul territorio nazionale. Questa funzione era già svolta dall'ufficio di coordinamento dei centri di servizio sociale; l'innovazione consiste sia nel fatto che viene istituita una direzione generale che si occupa specificamente del servizio sociale in ambito penitenziario, sia che viene data importanza all'attività di *esecuzione penale* anche nell'ambito dell'area del servizio sociale. La finalità di occuparsi dell'esecuzione penale del condannato viene esplicitata e trasferita simbolicamente nel nome di una struttura organizzativa del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (il DGEPE).

La scelta di esplicitare la funzione di esecuzione penale degli uffici che si occupano dell'applicazione delle misure alternative sembra essere espressa ulteriormente con la legge del 27 luglio 2005 n. 154, cosiddetta "legge Meduri" che ha incluso entro la categoria della dirigenza penitenziaria i direttori degli allora CSSA. Contestualmente a tale decisione, il legislatore ha scelto di modificare il nome degli uffici che si occupavano anche delle misure alternative alla detenzione. Il concetto di servizio sociale è stato escluso dalla nuova denominazione ed è stata data attenzione all'aspetto dell'esecuzione penale: il nuovo nome è stato infatti Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. Questa nuova denominazione accoglie quasi completamente l'istanza dei direttori che avevano proposto la modifica della denominazione dei CSSA in Centri per l'esecuzione penale esterna. Sulla base della denominazione



dell'ufficio, il ruolo del servizio sociale non è più intellegibile nello svolgimento delle misure alternative alla detenzione.

Dopo che con la *legge Simeone-Saraceni del 1998 le misure alternative sono divenute fruibili per un folto numero di condannati* si è sentita l'esigenza di mutare il nome dei servizi che se ne occupano, evidenziandone la funzione di esecuzione penale a discapito della funzione di servizio sociale. La più ampia applicazione delle misure alternative sembra aver orientato verso scelte che tendono a sottacere il significato non punitivo di questo tipo di condanne; forse è per questo motivo che il termine “servizio sociale” viene eliminato dalla denominazione degli uffici che si occupano delle misure alternative alla detenzione.

La vicenda italiana può essere ulteriormente interpretata mediante una comparazione con quanto avvenuto nel Regno Unito. Lacey (2002) evidenzia che la scelta relativa al fatto di pubblicizzare o meno la trasformazione del sistema del *probation* è stata fatta sulla base del calcolo dell'aumento o della perdita di voti alle successive elezioni (vedi sezione 3.2.3.): è forse su calcoli analoghi che si orienta la scelta del legislatore italiano? La già citata legge Meduri sembra tentare di evitare che l'opinione pubblica possa comprendere con facilità che i condannati che scontano la propria pena in un regime di libertà attenuata si relazionano con un ufficio che svolge funzioni di servizio sociale.

Nella fase storica che si sta esaminando, la rappresentazione del ruolo dell'assistente sociale del settore penitenziario non sembra essere più riconducibile alle teorizzazioni di Parsons (1971 trad. it.) come invece avveniva sul finire degli anni '70 (vedi sezione 5.4.1.). La funzione di rieducare riabilitando che veniva attribuita agli assistenti sociali come se fosse uno strumento per aumentare l'integrazione sociale ora non sembra essere più considerata dal legislatore e dalla società con la stesso rilievo iniziale.

## **5.5. Conclusioni**

L'analisi dell'istituzione e delle trasformazioni delle misure alternative alla detenzione permette di evidenziare anche in Italia dei mutamenti circa la rappresentazione di alcuni temi quali la concezione del reato, del *welfare* e del servizio sociale nel servizio penale.

La relativa impermeabilità della cultura italiana alle teorizzazioni sociologiche relative

alla criminalità elaborate nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America rilevata da Mosconi (2006) esaminando le caratteristiche del pensiero criminologico sembra essere un elemento che influisce nella stessa strutturazione sia del sistema penale in generale, sia di quello delle misure alternative in particolare. La storia della costruzione dell'ordinamento penitenziario in Italia a partire dalla citata riforma del 1975 (vedi sezione 5.3.1.) evidenzia un processo non lineare e ricco di compromessi (Breda 1999; Della Casa 1998) che non riesce a raggiungere compiutamente la concretizzazione di finalità simili a quella del *probation* del Regno Unito di quell'epoca.

La volontà riformatrice del legislatore del 1975, orientata da una tensione di modernizzazione sia dello Stato, sia della società, sembra essere ridimensionata dopo la serie di modifiche avvenute tra il 1990 e il 1993 aventi come finalità quella di reprimere la criminalità mafiosa ed il terrorismo (vedi sezione 5.3.2.). Questa tendenza orientata a contenere alcuni tipi di rischio di reato piuttosto che favorire la riabilitazione del condannato sembra estendersi anche a molte altre tipologie di reato negli anni successivi (Breda, Coppola e Sabatini 1999; Canepa Merlo 2006; Della Casa 1998, 2010; Margara 2007a). Il significato di questo fenomeno è stato interpretato anche mediante la comparazione con quanto avvenuto nel Regno Unito a partire dagli anni '90 prima con la trasformazione del sistema formativo dell'operatore che si occupa del *probation*, poi con la costituzione di un sistema nazionale per il *probation* (vedi sezione 3.2.3).

Queste trasformazioni avvengono in Italia come nel Regno Unito quando il sistema del *welfare*, seppur fortemente differenziato in questi due Stati, tende a contrarsi ed a trasformarsi nella direzione indicata dall'ideologia del neo-liberismo (vedi sezione 5.3.2. e 5.3.3.).

Alcune caratteristiche della “reinvenzione” del sistema penale avvenuta nel Regno Unito in quegli anni (Garland 2000), sembrano essere assimilate anche nella cultura italiana, seppur con intensità inferiore e modalità implicite. Margara (2007a) offre un esempio di questa tendenza evidenziando come nel 2000, nel corso dell'approvazione del regolamento per l'esecuzione dell'ordinamento penitenziario, il significato della riabilitazione del condannato sia stato svuotato di significato modificando poche parole dell'originaria bozza (v. sezione 5.3.3.).

La direzione delle trasformazioni del sistema penitenziario in Italia come nel Regno Unito sembra quindi essere sia il ridimensionamento dell'ideale riabilitativo (Garland 2000; Margara 2007a, 2007b), sia l'attribuzione alle responsabilità individuali per rappresentare il

fenomeno della criminalità (Garland 2000). Nel Regno Unito questo fenomeno è accompagnato da un riorientamento delle finalità generali del sistema del *probation* nella direzione della riduzione del rischio che vengano commessi altri atti devianti (Lacey 2002; Fenton 2011). In Italia questo processo non è particolarmente evidente; ciò che invece sembra emergere è la volontà di eseguire una pena piuttosto che di sostenere la persona che ha commesso un reato nel suo percorso di reinserimento sociale: il mutamento del nome degli uffici per il *probation* italiano in Uffici di Esecuzione Penale Esterna sembra essere un esempio di questo processo (vedi sezione 5.4.2.). Il mutamento del nome degli uffici che si occupano delle misure alternative è stato analizzato considerando il modo con cui l'autorità politica si pone in relazione alla figura professionale degli assistenti sociali. La volontà di porre una sorta di *marchio* agli uffici, che garantisca la fiducia e il consenso dei potenziali elettori sembra orientare il legislatore, che inizialmente aveva ricercato negli assistenti sociali un sostegno per la concretizzazione della riforma (Breda 1999), a sottolineare modalità di azione meno orientate ai principi del servizio sociale (vedi sezione 5.4.2.).

## **6. Il caso del decreto ministeriale “Mastella”: storia della vicenda e suoi significati.**

### **6.1. Introduzione.**

In questo capitolo mi occuperò di analizzare la cosiddetta vicenda Mastella consistente nella produzione di una serie di bozze di decreto ministeriale avente la finalità di attribuire alla Polizia penitenziaria compiti di controllo rispetto a coloro che sono sottoposti a misure alternative alla detenzione. Ciò che propongo è l'esame complessivo della vicenda relativa all'approvazione di un decreto ministeriale<sup>41</sup>. Questi atti normativi, di solito, non hanno un significato fortemente incisivo nella determinazione di una politica. Sono atti amministrativi e, come tali, sono subordinati alle fonti gerarchicamente superiori quali le leggi e i decreti legge. Nonostante questa apparentemente scarsa rilevanza della norma, ritengo che la vicenda presenti caratteristiche che aiutano a comprendere in che modo gli assistenti sociali si posizionano innanzi ad eventi che possono essere fortemente modificativi del loro contesto operativo.

La proposta del decreto ministeriale avrebbe modificato l'organizzazione degli UEPE attribuendo funzioni di controllo alla Polizia penitenziaria nei confronti di coloro che sono sottoposti alle misure alternative alla detenzione. Dentro gli UEPE, la relazione con l'utenza, fino a quel momento caratterizzata dal rapporto pressoché esclusivo da parte dell'assistente sociale, sarebbe stata modificata dal ruolo che avrebbe assunto la Polizia penitenziaria. Questa modifica è stata proposta interpretando fonti normative gerarchicamente superiori che fino a quel momento non avevano dato adito a simili trasformazioni organizzative. È come se l'insieme di norme susseguitesì nel tempo che hanno definito le caratteristiche dell'amministrazione penitenziaria fosse stato intrecciato e reinterpretato dal Ministro della Giustizia permettendo di costituire nuovi scenari organizzativi.

Si ritiene che la comprensione di questi fenomeni possa essere interpretata se messa in

---

<sup>41</sup> I decreti ministeriali, così come quelli interministeriali, sono atti normativi amministrativi. Come tali, gli stessi hanno una forza inferiore rispetto agli atti legislativi, siano essi leggi, decreti legge o decreti legislativi. La legittimazione di questi atti è proveniente da fonti normative gerarchicamente superiori: leggi, decreti legislativi, decreti del Presidente della Repubblica. L'emanazione dell'atto non è collegiale ma è una prerogativa esclusiva del ministro che la dispone. I decreti ministeriali vengono predisposti dalle direzioni afferenti al ministero maggiormente coinvolte negli effetti del decreto stesso.

relazione con quanto avvenuto in precedenza nell'area penale delle misure alternative alla detenzione. I capitoli 3 e 5, relativi al rapporto tra le teorie criminologiche e il servizio sociale, sia nell'area anglosassone, sia in quella italiana, hanno messo in evidenza come le concezioni relative sia al crimine, sia al suo trattamento sono state costruite teoricamente e sono state trasformate, o consolidate, attraverso un processo interlocutorio tra soggetti che, a diverso titolo, hanno partecipato alla *governance* delle politiche relative alle misure penali.

È stato mediante l'analisi delle modalità di costruzione delle politiche e della loro relazione con le diverse teorie criminologiche che è stato possibile individuare tendenze sia verso la deprofessionalizzazione, sia verso l'erosione del concetto di riabilitazione. Le tendenze riscontrate nel Regno Unito a proposito della deprofessionalizzazione dell'assistente sociale operante nell'area penale del *probation* sono state analizzate nei capitoli 2 e 3, riguardanti rispettivamente la relazione tra la concezione di professione ed il servizio sociale e il legame tra la concezione della professione e le attività degli assistenti sociali. Dopo aver studiato le caratteristiche dei processi di deprofessionalizzazione degli assistenti sociali mediante l'esame di studi specifici condotti nel Regno Unito, è stato possibile ipotizzare che simili processi si siano verificati anche in Italia. Anche la tendenza ad abbandonare il concetto di riabilitazione considerandolo come ormai non più applicabile alle politiche penali, è stata esaminata utilizzando sia le teorizzazioni, sia le considerazioni storiche maturate prevalentemente entro la cultura anglosassone, con particolare riferimento a quella del Regno Unito.

I fenomeni che sono stati individuati nella storia delle misure alternative in Italia come potenzialmente da mettere in relazione con i fenomeni della deprofessionalizzazione e dell'erosione dell'ideale riabilitativo sono i seguenti:

- le tendenze ondivaghe delle politiche penali italiane;
- il cambiamento del nome degli uffici che si occupano del *probation* italiano: da Centro di Servizio Sociale Adulti ad Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna;
- la tendenza, riscontrata da Margara (2007a), a trasformare il significato del trattamento penale mediante cambiamenti normativi apparentemente insignificanti ma che sottendono la trasformazione del significato del trattamento penale da riabilitativo a meramente afflittivo.

Tra l'Italia e il Regno Unito la differenza sostanziale dei possibili processi sia di

deprofessionalizzazione, sia di erosione dell'ideale riabilitativo è che nel primo caso questi processi sembrano tendenzialmente impliciti e meno dichiarati, mentre nel secondo caso sono maggiormente esplicitati. L'analisi storica delle misure alternative alla detenzione, comparata con quanto avvenuto nel Regno Unito, non è in grado di rivelarci come si posizionano gli assistenti sociali innanzi a tali cambiamenti. Come già esaminato nel capitolo 3, inerente la relazione tra concezioni di criminalità e servizio sociale, questa domanda è centrale per la ricerca; si tratta allora di comprendere in profondità quali sono le conseguenze del mutamento sia della direzione politica del legislatore verso una maggior repressività e punitività dei reati, sia nella direzione di un mutamento di linguaggio rispetto ad alcuni temi. Queste modifiche possono essere interpretate come l'esistenza implicita di quei processi di colonizzazione del mondo vitale ai quali si riferisce Habermas come già visto nel paragrafo 4.2.

Come si trasformano i linguaggi delle politiche penali, in quale direzione e quali sono le posizioni che assumono i diversi attori?

Si ritiene che l'analisi della politica Mastella in generale ci possa permettere di comprendere quali sono le trasformazioni che sono avvenute e probabilmente sono ancora operanti entro il mondo della politica.

Le trasformazioni del significato di alcuni termini verranno esplorate nel paragrafo seguente. Si ritiene che, sia l'analisi sistematica delle diverse bozze, valutando le loro caratteristiche e differenze (vedi successivo paragrafo), sia l'esame degli eventi che la hanno preceduta e seguita, siano utilizzabili per comprendere le rappresentazioni relative al rapporto intercorrente tra le decisioni politiche ed il significato attribuito al servizio sociale nella giustizia.

Tale comprensione sarà possibile integrando l'analisi delle bozze con quella dei soggetti che sono intervenuti nella vicenda assumendo una propria posizione. Quest'ultimo aspetto permetterà di comprendere le caratteristiche e le trasformazioni delle arene discorsive entro le quali alcuni termini di nostro interesse sono stati definiti o riformulati. Particolare attenzione sarà data alla tendenza della costituzione di arene che travalicano la semplice dimensione negoziale tra i rappresentanti degli operatori dell'amministrazione penitenziaria e la dirigenza di quest'ultima. Ciò permetterà di comprendere quanto questa vicenda ha avuto un rilievo sia nel contesto politico, sia in quello pubblico.

## **6.2. *Presentazione storico-cronologica del caso.***

A fini espositivi, si ritiene opportuno anticipare chi sono i soggetti che hanno originato il discorso e quali sono gli artefatti disponibili che l'hanno caratterizzata.

I soggetti principali della vicenda, oltre agli organi del Ministero della Giustizia, sono stati i sindacati, l'ordine degli assistenti sociali, gli stessi assistenti sociali, alcuni politici e degli esperti in materia giuridica.

Gli artefatti che si prenderanno in esame sono i comunicati sindacali, i documenti degli assistenti sociali, le interrogazioni parlamentari, i convegni organizzati da diversi soggetti, le dichiarazioni e le interviste rilasciate dagli assistenti sociali.

Nel caso delle azioni sindacali i loro commenti sono stati strettamente attinenti alle bozze di decreto avvicendatesi; nel caso degli interventi di altri soggetti i progetti di decreto hanno costituito una sorta di sfondo: sono divenuti la manifestazione di un'intenzione politica in fieri intorno a cui si sono avvicendate proteste, esternazioni di dissenso da parte di politici e iniziative culturali.

La presente sezione di questo capitolo si propone di esaminare: il contesto storico e politico entro cui si è inserita la vicenda, le dichiarazioni del Ministro della Giustizia circa l'imminente decisione di attribuire alla Polizia penitenziaria funzioni di controllo e i tentativi da parte della dirigenza dell'amministrazione penitenziaria di negoziare un decreto ministeriale che fosse largamente condiviso con la controparte sindacale.

### **6.2.1. *Oggetto della vicenda e analisi del contesto.***

La vicenda è relativa al decreto ministeriale “Intervento del Corpo di Polizia penitenziaria nell'esecuzione penale esterna” proposto dal Ministro della Giustizia Mastella nel 2007<sup>42</sup>. Come già presentato nell'introduzione, l'obbiettivo consisteva nell'attribuire alla Polizia penitenziaria compiti di controllo sui soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione. Questa modifica non è stata realizzata<sup>43</sup> ma avrebbe avuto un profondo impatto

---

<sup>42</sup> Le bozze sono state presentate nei mesi intercorrenti tra l'aprile 2007 e il novembre 2007.

<sup>43</sup> Il decreto non è stato approvato e l'*iter* del decreto si è bloccato in concomitanza con la caduta del Governo Prodi.

nel sistema dell'esecuzione penale esterna.

La differenza tra le altre proposte o le discussioni precedenti, rintracciabili negli atti dei convegni del Coordinamento Nazionale Assistenti Sociali della Giustizia (CASG) e del Ministero della Giustizia, esaminati nel capitolo relativo alla concretizzazione del *welfare* penale, e quanto avvenuto nel 2007 è data sia dal fatto che la volontà di perseguire questo progetto era dichiaratamente politica, sia dal fatto che vi era una volontà tale da spingere il Ministro della Giustizia a formulare quattro bozze di decreto ministeriale in sei mesi.

Come sarebbe cambiato l'assetto della gestione delle misure alternative alla detenzione a seguito del cosiddetto decreto ministeriale Mastella? Senza quel decreto il controllo delle prescrizioni era attribuito sia agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, sia alle forze di pubblica sicurezza<sup>44</sup>. Le modalità del controllo dipendevano dal tipo di misura alternativa. Nel caso dei detenuti domiciliari il controllo era nelle mani delle forze di pubblica sicurezza mentre agli UEPE era demandato il compito di assistenza. Nel caso dell'affidamento al servizio sociale il controllo e l'aiuto erano attribuiti all'UEPE, mentre alle forze di pubblica sicurezza rimanevano compiti limitati relativi ad alcune prescrizioni specifiche del Tribunale di Sorveglianza quale quella relativa all'obbligo di non uscire dall'abitazione in orari serali o notturni.

Il progetto di inserire in tale sistema la Polizia penitenziaria avrebbe comportato sia la ridefinizione dei compiti altrui, sia la specificazione di modalità di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti. Le forze di pubblica sicurezza non sarebbero state più le uniche deputate al controllo e l'UEPE sarebbe divenuto titolare di verifiche prima delegate a organismi espressamente preposti ad esercitare finalità di pubblica sicurezza sul territorio. In tale contesto, quella dell'assistente sociale non sarebbe più stata la figura professionale caratterizzante gli UEPE: anche la Polizia penitenziaria sarebbe divenuta rilevante. Ciò avrebbe comportato la ridefinizione dei confini professionali a tre livelli:

- a) per quanto concerne la Polizia penitenziaria;
- b) per quanto concerne le altre forze di pubblica sicurezza;
- c) per quanto concerne gli assistenti sociali.

Alla Polizia penitenziaria sarebbero stati attribuiti compiti nei confronti dei condannati in

---

<sup>44</sup> Polizia di Stato e Carabinieri.



esecuzione penale esterna agli istituti di pena<sup>45</sup>; alle altre forze dell'ordine non sarebbe più spettata la funzione di controllo esclusivo di pubblica sicurezza; agli assistenti sociali sarebbe mutato il contesto organizzativo entro cui stavano operando.

Queste trasformazioni avrebbero comportato l'emergere sia di nuovi interlocutori con cui rapportarsi, sia di nuove prassi circa le modalità di gestione delle misure alternative: gli interlocutori degli assistenti sociali per quanto concerne gli aspetti relativi al controllo non sarebbero più stati solo i Carabinieri e la Polizia di Stato ma anche la Polizia penitenziaria.

La variazione delle prassi è conseguente non solo all'incremento dei soggetti deputati al controllo, ma anche al fatto che la Polizia penitenziaria, contrariamente alle forze dell'ordine, sarebbe stata inserita negli stessi uffici degli assistenti sociali: l'ufficio di esecuzione penale esterna. Il mutamento dei confini professionali sembra divenire centrale nella vicenda in esame. Ogni categoria professionale ora citata era interessata ai cambiamenti proposti dal decreto e poteva compiere riflessioni sia circa quanto le sarebbe stato tolto o attribuito, sia circa quanto sarebbe stato attribuito o sottratto ad altri. L'interesse ad assumere delle posizioni era quindi piuttosto forte: ciò ha permesso di costruire un discorso in cui diversi termini, quali sicurezza, professionalità, controllo sono stati accostati ed intrecciati.

Dagli atti a disposizione, solo gli assistenti sociali hanno espresso posizioni in merito a questa ridefinizione di competenze. Le forze dell'ordine<sup>46</sup> non hanno espresso commenti, mentre la Polizia penitenziaria si è espressa unicamente mediante le sigle sindacali. Ciò non consente di escludere che queste categorie occupazionali abbiano esercitato pressioni per perseguire interessi specifici. Le posizioni pubbliche tuttavia nel primo caso non sono emerse affatto, nel secondo caso sono state filtrate dalle sigle sindacali. Gli assistenti sociali in quanto categoria professionale hanno agito pubblicamente con tre modalità diverse:

- formulando le proprie valutazioni contrarie e indirizzando le stesse per lo più al Ministro della Giustizia o al Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (di seguito DAP);
- assumendo posizioni pubbliche e sviluppando pressioni a più livelli sia mediante un'associazione specifica di categoria (CASG), sia mediante l'Ordine nazionale degli

---

<sup>45</sup> I compiti assegnati alla Polizia penitenziaria sono previsti da legge 15 dicembre 1990 n. 395 e sono relativi alla limitazione della libertà personale dei detenuti e degli internati; i controlli avvengono per lo più in carcere ad eccezione dei semiliberi e dei soggetti sottoposti all'art. 21 dell'ordinamento penitenziario.

<sup>46</sup> In questo caso per forze dell'ordine si intendono i Carabinieri e la Polizia di Stato.

assistenti sociali;

- facendo sentire la propria voce di categoria professionale all'interno delle sigle sindacali.

La vicenda in esame si è svolta nel corso della .quindicesima legislatura la cui maggioranza parlamentare era data da una coalizione di centro-sinistra che sosteneva il governo Prodi. In quel periodo la materia penale è stata trattata in due modi:

- a) i propositi di riforma del sistema giudiziario in generale e di quello penale in particolare si sono moltiplicati e sono stati dichiarati come facenti parte del programma del governo<sup>47</sup>;
- b) è stato deciso l'indulto<sup>48</sup>.

Per quanto concerne il punto a) esemplificativo è l'esame dei lavori della cosiddetta Commissione Pisapia, una commissione parlamentare orientata a riformare il codice penale (Commissione Pisapia 2006). Gli obiettivi consistevano nell'abbreviazione dei tempi necessari per effettuare i processi, nel perseguimento del proposito di certezza della pena e nella depenalizzazione delle condanne. Quest'ultimo intento avrebbe avuto ripercussioni anche per quanto concerne gli uffici di esecuzione penale esterna: veniva infatti prevista l'introduzione dell'istituto giuridico della "messa alla prova", consistente nella sospensione del processo in sede giudiziale, ossia prima che venga emessa una condanna<sup>49</sup>. Tale decisione avrebbe permesso di creare un istituto giuridico molto simile al *probation* inglese in cui la condanna non viene applicata a patto che, per un determinato periodo, sia dimostrata la volontà di reinserirsi entro un contesto sociale non deviante (vedi par. 3.1. e sez. 3.2.2.)

---

<sup>47</sup> Le camere nel corso della quindicesime legislatura avevano in esame sei proposte di riforma del codice penale e sette del codice di procedura civile. Il governo ha inoltre costituito la commissione parlamentare di riforma del codice penale, cosiddetta "Commissione Pisapia" di cui si tratterà nel corso della presente sezione di paragrafo.

<sup>48</sup> La legge n. 241 del 31 luglio 2006 "concessione di indulto" ha previsto la riduzione di tre anni di pena per le condanne inflitte fino al 2 maggio 2010. Ciò ha comportato la riduzione sia dei detenuti, sia di coloro che dovevano scontare delle misure alternative alla detenzione.

<sup>49</sup> A questo proposito l'art. 44 del disegno di legge approvato dalla Commissione Pisapia avrebbe disposto che il governo emani dei decreti legislativi in cui prevedere che:

- nei procedimenti relativi a reati puniti con pena diversa da quella detentiva o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta con altra pena non detentiva, il giudice possa disporre una sola volta, con il consenso o su richiesta dell'imputato, la sospensione del processo con messa alla prova, disciplinando i presupposti per l'ammissione e le modalità di espletamento della prova;
- la sospensione del processo con la messa alla prova possa essere disposta una seconda volta solo per reati commessi anteriormente all'inizio della prima messa alla prova;
- l'esito positivo della prova estingua il reato.

Per quanto concerne il secondo elemento di contesto che si ritiene rilevante, la decisione di assumere decisioni in materia penale mediante l'indulto, la sua concessione ha generato tensioni e posizioni differenziate anche all'interno della maggioranza parlamentare. Il provvedimento era motivato ufficialmente dal fenomeno del sovraffollamento carcerario. A tal proposito il capo dei DS Pietro Fassino aveva dichiarato:

L'indulto si è reso necessario perché esiste una situazione carceraria al limite dell'esplosione incontrollabile. Basti pensare che abbiamo 60.000 detenuti a fronte di 35.000 posti branda. (La Stampa 30 luglio 2006, intervista di Ugo Magri).

L'indulto e la riforma del sistema giudiziario nel suo complesso sono state presentate dal governo come facenti parte di un unico programma volto a costituire le premesse per un rinnovato funzionamento del sistema penale.

Come si è inserita in questo contesto la vicenda in esame?

### **6.2.2. Le vicende che hanno preceduto la stesura del primo decreto Mastella.**

Le prime notizie circa le intenzioni del Ministro della Giustizia di attribuire alla Polizia penitenziaria funzioni di controllo nei confronti dei soggetti in esecuzione penale all'esterno del carcere, sono giunte in concomitanza di un suo discorso pronunciato alla festa nazionale del Corpo di Polizia penitenziaria tenutasi il 4 ottobre 2006 a Roma. Tale proposito è stato inserito entro un più ampio progetto di costituire un commissariato di Polizia penitenziaria<sup>50</sup>. Nel suo intervento il ministro ha evidenziato la volontà di aprire "la strada alle soluzioni che sono già allo studio della Commissione per la riforma del codice penale" (Adnkronos 4 ottobre 2006). La nuova attribuzione di compiti di controllo alla Polizia penitenziaria sarebbe stata per il ministro in sintonia con quanto previsto dalla Commissione per la riforma del codice penale. A tal proposito lo stesso ha affermato quanto segue:

---

<sup>50</sup> Le funzioni del nuovo commissariato erano relative all'esecuzione penale nel suo complesso e prevedevano anche la cattura dei latitanti. Le intenzioni del ministro erano di avviare il prima possibile una serie di attribuzioni di compiti alla Polizia penitenziaria per giungere in un secondo tempo alla costituzione di questi organi.

Se la pena evolve verso soluzioni diverse da quella detentiva, anche la Polizia penitenziaria dovrà spostare le sue competenze al di là delle mura del carcere'. (Adnkronos 4 ottobre 2006).

La concordanza di obiettivi è solo apparente: mentre i lavori della commissione parlamentare ipotizzavano la depenalizzazione per determinati tipi di reati, il ministro parlava di evoluzione della pena. Questa contraddizione non sembra essere solo terminologica: l'istituto giuridico della "messa alla prova" finalizzato alla depenalizzazione delle condanne sarebbe stato gestito da UEPE in cui avrebbe operato massicciamente la Polizia penitenziaria. In Italia la "messa alla prova", che nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America era inizialmente orientata a favorire una maggiore inclusione sociale delle persone che avevano commesso un reato (vedi sezione 3.2.2.), sarebbe stata sperimentata fin dai suoi esordi mediante un consistente controllo di polizia che sarebbe avvenuto dentro gli stessi Uffici di Esecuzione Penale Esterna. Ciò può sembrare una contraddizione, dal momento che le attività di controllo della polizia sembrano difficilmente rappresentabili come il tentativo di non stigmatizzare chi ha commesso dei reati. Come si può spiegare questa posizione assunta dal Ministro della Giustizia? Se l'obiettivo politico generale era quello di trovare massicciamente "soluzioni diverse da quella detentiva" (Adnkronos 2006a) mediante forme di depenalizzazione, l'obiettivo specifico del decreto ministeriale sembrava divenire quello di contemperare le esigenze di sicurezza con l'obiettivo della depenalizzazione.

Le intenzioni del Ministro della Giustizia italiano sembrano avvicinarsi alle politiche del Regno Unito manifestatesi a partire dagli anni '90 (vedi capitoli 3 e 5) per quanto concerne la relazione intercorrente tra le concezioni di criminalità e gli interventi sociali; anche in Italia, contemporaneamente ad un uso massiccio della misura alternativa alla detenzione, si è deciso di orientare il *probation* entro finalità prevalenti di riduzione del rischio come nel Regno Unito (Aldridge 1999, Gregory 2010, Lacey 2002).

In Italia nello stesso momento in cui si prevedeva l'espansione dell'utilizzo delle misure alternative, ci si occupava di qualificare il ruolo della polizia penitenziaria e di rafforzare gli aspetti di controllo relativi alla gestione delle misure. Il controllo è associato all'esigenza di far sì che una pena venga riconosciuta come effettivamente afflittiva. Il Ministro della Giustizia a questo proposito afferma quanto segue:

Efficienza delle misure esterne e garanzia della funzione di recupero fuori dal carcere potranno far sì che cresca la considerazione della pubblica opinione su queste misure che, nella considerazione pubblica, non vengono attualmente riconosciute come vere e proprie pene. (anonimo 2006a).

Le modifiche che il ministro intendeva adottare erano volte a far sì che l'opinione pubblica riconoscesse il carattere punitivo delle misure alternative alla detenzione. Un aspetto mai del tutto confutato in Italia, quello dell'afflittività delle misure alternative, seppur con intensità inferiore alle altre pene (vedi capitolo 5.3.1.), sembra essere qui utilizzato per garantire il consenso dell'opinione pubblica in una fase di incremento delle misure alternative alla detenzione.

In Italia la manifestazione di una maggiore punitività sembra associata al ridimensionamento degli ideali riabilitativi. Gli elementi che consentono di evidenziarlo sono: il non utilizzo del termine “riabilitazione”; l'impiego di termini che non sono attinenti a nozioni né di criminologia, né di servizio sociale (esemplificativo è a questo proposito l'utilizzo del termine “recupero”); la necessità di far sì che il controllo abbia una funzione di garanzia nello svolgimento delle misure alternative.

Il termine tecnico di *riabilitazione* è quindi sostituito con uno più generico di *recupero*. Agli occhi del Ministro della Giustizia questa finalità deve essere garantita da un'attività esterna allo stesso. Le figure che avrebbero perseguito questo obiettivo erano dei militari: il consenso dell'opinione pubblica, secondo la percezione del ministro si ottiene mediante il loro impiego piuttosto che tramite gli interventi degli assistenti sociali.

Questa considerazione può far presumere che la vicenda del “decreto Mastella” sia rappresentativa di un processo di deprofessionalizzazione nel settore dell'esecuzione penale esterna?

Dagli atti che ho potuto consultare, il Ministro della Giustizia e i dirigenti del DAP non hanno mai attaccato l'operato degli assistenti sociali, né hanno mai parlato di una sostituzione di questa figura con altre.

Il proposito del Ministro della Giustizia non era quello di modificare il profilo professionale di chi opera nel settore delle misure alternative. In questo senso la vicenda in esame non è simile a quanto avvenuto nel Regno Unito dove sono stati modificati i requisiti formativi utili per svolgere le funzioni di *probation officer* (Aldridge 1999).

La comparazione tra le vicende relative all'Italia e al Regno Unito permette di evidenziare il tentativo di raggiungere obiettivi simili, seppur con modalità diverse: la volontà dei politici dei due Stati era quella di modificare i fini dei servizi che si occupano delle misure alternative alla detenzione. Nel caso del Regno Unito si trattava di costituire un profilo professionale per il *probation officer* che lo rendesse più disponibile degli assistenti sociali a mettere in atto procedure finalizzate alla riduzione del rischio. Si trattava, in altre parole, di costituire un profilo professionale dell'operatore del *probation* con ridotta autonomia ed una limitata discrezionalità, più facilmente orientabile verso gli obiettivi di riduzione del rischio piuttosto che verso la riabilitazione di coloro che sono sottoposti al *probation* (Aldridge 1999, Gregory 2010). Questo intento nel Regno Unito è stato raggiunto mediante il processo di deprofessionalizzazione del *probation officer* (vedi sezioni 2.4.2. e 3.2.3.); in Italia analoghe modalità non erano così evidenti. Si è tentato piuttosto di ridefinire il senso e la prassi del controllo. Ciò è già evidente nel discorso del Ministro della Giustizia sopra esaminato: il controllo sarebbe stato utile per garantire il recupero dei soggetti condannati. Prima di queste affermazioni era assodato che il controllo venisse effettuato dalle forze di polizia con finalità di repressione della criminalità; con l'approvazione del decreto ministeriale il controllo non avrebbe avuto solo questo fine ma sarebbe stato utilizzato per il recupero della persona sottoposta alla misura alternativa: il suo significato sarebbe quindi cambiato, pur mantenendo inalterati i termini già utilizzati.

Il raggiungimento di una definizione di controllo delle misure alternative che possa essere condivisa e possa rappresentare un nuovo punto di equilibrio non è scontato: come vedremo, tutte le bozze hanno apportato variazioni in merito a questo concetto e il dibattito scaturito si è concentrato su questo tema.

Quali sono le modalità con le quali è stata tentata la politica della trasformazione organizzativa degli UEPE?

La decisione di trasformare l'assetto organizzativo degli UEPE introducendovi la Polizia penitenziaria è stata data pubblicamente in un contesto relativamente marginale quale quello di un evento rituale e celebrativo. La scelta è stata quella di non enfatizzarne la sua rilevanza, riconducendola entro un più ampio alveo di intenzioni che il governo intendeva adottare in materia penale. Il Ministro della Giustizia non intendeva porsi come protagonista di una trasformazione organizzativa, quanto piuttosto presentarsi come una sorta di esecutore di

decisioni che il governo, sostenuto dal parlamento, stava per assumere. È ipotizzabile che la scelta del Ministro della Giustizia sia stata finalizzata a non suscitare dibattiti pubblici, quanto piuttosto ad ottenere consensi tra coloro a cui si voleva attribuire, non solo nuovi compiti, ma anche uno *status* superiore rispetto a quello attuale. In ogni caso, gli effetti di queste modalità comunicative sono stati quelli di non trovare una vasta eco tra i media: la notizia è passata scarsamente osservata dagli organi di stampa, specie da quelli rivolti all'opinione pubblica nel suo complesso. Anche le modalità con le quali sarebbe stata assunta questa decisione sono rimaste a lungo indefinite: nella dichiarazione del ministro nulla è stato detto a tal proposito.

Nel febbraio 2007 il senatore Giuliano, dell'opposizione parlamentare, presentò un disegno di legge con finalità analoghe a quelle della proposta del Ministro della Giustizia: la proposta era quella di istituire il Corpo di Polizia dell'esecuzione penale a cui sarebbe afferito il Corpo di Polizia penitenziaria (disegno legge n. 1324, quindicesima legislatura 2007). Anche in questo caso, la volontà era quella di rafforzare il controllo sulle misure alternative, ma l'*iter* di tale progetto si fermò. L'intento del Ministro della Giustizia di istituire un commissariato di Polizia penitenziaria era molto simile a quello del disegno legge Giuliano di istituire un Corpo di Polizia penitenziaria per l'esecuzione penale che, oltre ad essere presente negli istituti carcerari, sarebbe stato operativo anche territorialmente. In questo caso non vi è stata la fusione di intenti da parte di opposizione e maggioranza parlamentare per sostenere l'attribuzione alla Polizia penitenziaria di compiti di controllo per i soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione. Gli atti non evidenziano le motivazioni per cui quest'ipotesi non è stata perseguita. Alcune delle motivazioni sostenute dall'opposizione attraverso il disegno di legge Giuliano sembrano coincidere con quelle del Ministro della Giustizia:

necessità di caratterizzare la misura alternativa in senso afflittivo;  
volontà di effettuare controlli in modo più massiccio.

In quest'ultimo caso diveniva più evidente la volontà di affrontare carenze che si ritenevano presenti negli UEPE; il proposito era di giungere ad una scientificità dei controlli che potesse permettere al Magistrato di Sorveglianza di svolgere con maggiore affidabilità i propri compiti<sup>51</sup>. La volontà di gestire il rischio che rappresenta un condannato in libertà

---

<sup>51</sup> Il disegno di legge in esame prevedeva la sostituzione della Magistratura di Sorveglianza in Magistratura

sembra quindi essere espressa sia dalle forze politiche di destra all'opposizione, sia da quelle di sinistra al governo con sfumature che sembrano debolmente differenziate tra loro. La tendenza a riformulare le modalità con cui eseguire le misure alternative alla detenzione sembra trasversale a tutte le forze politiche e l'attribuzione di nuovi significati a termini quali il controllo e la riabilitazione sembrerebbe riguardare la cultura politica italiana nel suo complesso.

### **6.2.3. Le vicende relative alla prima bozza: l'ipotesi del controllo poliziesco per raggiungere ideali riabilitativi genera più arene di confronto.**

#### **- *Considerazioni generali.***

Dopo sei mesi dalla dichiarazione del Ministro della Giustizia, nell'aprile 2007 il capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria ha trasmesso ai sindacati la prima bozza di un decreto ministeriale inerente l'introduzione della Polizia penitenziaria negli UEPE e li ha convocati per discuterne eventuali modifiche.

Anche in questo caso la stampa non ha dato rilievo all'iniziativa. L'ipotesi che vi sia stata la volontà politica di sottrarre questa decisione all'eco mediatica è confermata dal comportamento sia del Ministro della Giustizia, sia del governo nel suo complesso. È come se il primo tentasse di minimizzare l'evento nello stesso momento in cui annunciava la sua decisione; il secondo, invece, in base alle fonti informative consultate, non aveva neanche contemplato queste trasformazioni nella propria agenda politica. Dopo una breve apparizione sui giornali di questa notizia, si è lasciato che un organo istituzionale-amministrativo quale il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria lavorasse per la concretizzazione del decreto ministeriale.

Una modalità simile è stata riscontrata nel Regno Unito a proposito della decisione del governo di modificare i requisiti formativi utili per esercitare il ruolo di *probation officer*<sup>52</sup> od operatore per le misure alternative alla detenzione. Aldridge (1999) rileva come quella decisione fosse stata comunicata dal governo in un periodo di calo d'attenzione da parte

---

dell'Esecuzione. La relazione tra questa magistratura e il nuovo Corpo di Polizia sarebbe stata più stretta che con le altre forze di polizia.

<sup>52</sup> La vicenda è stata già esaminata nel trattare il fenomeno della deprofessionalizzazione nei capitoli 2 e 3 a cui si rimanda.



dell'opinione pubblica dovuto alle festività natalizie. Il governo anziché favorire il dibattito scaturito dopo i rapporti sullo stato degli uffici preposti al *probation*, ne ha dato come per scontati i risultati: modificare la formazione del *probation officer*. La campagna mediatica in cui si evidenziava la permissività del sistema penitenziario in generale e della *probation* in particolare era associata a comunicazioni scarse da parte del governo in cui le decisioni *in fieri* venivano comunicate come se fossero state già prese. Nel caso italiano si è rilevato il tentativo di evitare il dibattito, in quello inglese vi era la volontà di ridurne la rilevanza.

Come per tutte le altre bozze del decreto in esame, gli articoli normativi sono preceduti da considerazioni relative sia all'opportunità di attribuire compiti alla Polizia penitenziaria nei confronti dei soggetti ammessi alle misure alternative, sia alle modalità con cui tale trasformazione sarebbe avvenuta.

Il decreto ha specificato che il governo si stava proponendo di ampliare l'utilizzo delle misure alternative e che le “prescrizioni di comportamento e di permanenza” (art. 1 bozza 1) andavano adeguatamente verificate. L'art. 1 della bozza, infatti, esplicita le funzioni di questa verifica.

Costituisce esigenza interna al percorso di riabilitazione verso la legalità, ed insieme esigenza civile e condizione perché la giurisdizione possa fare più sicuro ricorso alle stesse misure alternative (Prima bozza decreto ministeriale 2007, art. 1).

Tale affermazione richiama le motivazioni esplicitate dal ministro Mastella nel corso della festa della Polizia penitenziaria: anche in quel caso, infatti, si ribadiva sia l'intenzione del governo di ampliare l'utilizzo delle misure alternative, sia la volontà che i controlli fossero adeguati. La differenza che si è riscontrata è stata l'utilizzo del termine “riabilitazione” che nella dichiarazione del Ministro della Giustizia non era utilizzato. Nella bozza del decreto in esame questo termine è stato impiegato per giustificare l'intervento di controllo. La riabilitazione alla legalità diveniva il fine: lo strumento per concretizzarlo era la verifica esercitata dalla Polizia penitenziaria. Il significato della riabilitazione è ricondotto alla finalità di garantire la legalità e viene associato al controllo di polizia che diviene lo strumento per garantire la riabilitazione.

Con queste nuove relazioni tra ruolo della polizia penitenziaria e finalità riabilitative il

medesimo significato di riabilitazione è modificato. Ciò avviene mantenendo inalterati i termini contenuti nelle fonti normative gerarchicamente; la concezione di riabilitazione originariamente proveniente da contesti sociali e culturali diversi da quelli giurisprudenziali veniva alterata in modo implicito. Il significato della riabilitazione del condannato all'esterno degli istituti di detenzione è implicitamente modificato in quanto si ritiene che la medesima riabilitazione, per essere raggiunta, debba essere garantita da un intervento di controllo poliziesco. La garanzia del controllo di polizia è come se modificasse ciò che Boltanski e Thévenot (1983) chiamano il “giocare con le parole”: vi è un mutamento nella sfera semantica della riabilitazione pur mantenendo inalterato questo termine. A questo proposito l'art. 1 inserisce una procedura che avrebbe modificato la prassi attuale: richiamandosi all'art. 72 dell'ordinamento penitenziario statuisce che il direttore dell'UEPE emani con propri ordini di servizio il programma trattamentale con modalità simili a quelle previste dal direttore degli Istituti penitenziari. In questo modo i “controlli di presenza” sarebbero stati decisi indipendentemente dalle indicazioni del Tribunale di Sorveglianza e sarebbero divenuti sistematici per tutti i condannati alle misure alternative. I medesimi sono stati messi in relazione alle attività di risocializzazione e di riabilitazione: il direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna avrebbe dovuto indicare quali sarebbero dovuti essere “i controlli di presenza” a cui il condannato sarebbe stato sottoposto “avuto riguardo ai comportamenti ed alle attività alle quali la stessa persona deve applicarsi” (Prima bozza decreto ministeriale 2007, art. 1). In questo modo le attività di controllo tendono ad essere demandate alla Polizia Penitenziaria mentre l'assistente sociale si sarebbe occupato di far sì che le disposizioni del direttore circa il programma di trattamento fossero compatibili con esigenze specifiche del condannato:

L'assistente sociale assegnatario del caso può riferire al direttore in ordine ad esigenze peculiari del condannato che ritenga rilevanti. (Prima bozza decreto ministeriale 2007, art. 1).

Il controllo della persona e la verifica della sua presenza nei luoghi dove il condannato avrebbe condotto esperienze risocializzanti e riabilitative divengono le modalità preminenti per garantire la riabilitazione; altri tipi di valutazione quali quelli degli assistenti sociali sembrano prevalentemente finalizzati a rimuovere eventuali ostacoli che le nuove modalità di controllo potrebbero procurare. L'azione dell'assistente sociale sembra tendenzialmente

ridimensionata rispetto al passato: non è più riferita all'ampia sfera del reinserimento sociale, ma diviene una sorta di meccanismo per garantire una riabilitazione più vicina del passato ad un'attività burocratica, seppur formalmente rieducativa.

**- *Caratteristiche del dibattito originatosi.***

Il progetto di decreto ministeriale è stato divulgato mediante la convocazione di una riunione con le parti sindacali. La decisione di effettuare una convocazione rientrava nella prassi: di solito, infatti, i progetti relativi a norme aventi effetti sulle condizioni lavorative, erano presentate alle parti sindacali affinché esprimessero un proprio parere. In questo caso la convocazione dei sindacati era stata fissata dopo pochi giorni dalla stessa comunicazione. La volontà del Ministero della Giustizia era di procedere velocemente, forse per limitare ancora una volta le occasioni di dibattito. Tuttavia, l'innestarsi della negoziazione sindacale ha comportato la non raggiungibilità di questi intenti: l'iniziale velocità impressa alla procedura di confronto con i sindacati da parte del DAP è stata ben presto smorzata. Il Ministero della Giustizia doveva scegliere se non accogliere le richieste di rinvio da parte dei sindacati, esponendosi a critiche, o se assecondarle avviando un processo negoziale lungo e complesso. Probabilmente anche per evitare critiche di sindacati vicini alla stessa maggioranza parlamentare che sosteneva il governo, è stata scelta la seconda opzione.

Già la richiesta di rinvio fa intuire che la concretizzazione delle decisioni del Ministro della Giustizia avrebbe aperto problematiche sulle quali soggetti diversi si sarebbero confrontati.

Quali sono le modalità con cui il dibattito, originariamente evitato, ha preso forma?

La convocazione dei sindacati e l'invio agli stessi della bozza di decreto ha fatto sì che questo sia divenuto accessibile a coloro che ne erano direttamente interessati, o che comunque avevano forti motivazioni ad aprire un dibattito. È in occasione della convocazione delle parti sindacali che gli assistenti sociali degli UEPE sono venuti a conoscenza del proposito del Ministero della Giustizia di introdurre la Polizia penitenziaria negli uffici in cui loro lavoravano. La sensibilità degli assistenti sociali rispetto alle intenzioni del ministero è stata subito molto elevata. Nel tempo intercorrente tra la prima e la seconda bozza (circa due mesi), gli assistenti sociali di ventiquattro UEPE hanno inviato lettere al Ministro della Giustizia; la loro richiesta unanime, seppur espressa in forme e modalità diverse, è stata

quella di sospendere l'*iter* procedurale di questo atto. Oltre a quel ministro vi erano altri destinatari: quelli ricorrenti sistematicamente erano i colleghi degli altri UEPE e il capo DAP. Non sempre questi assistenti sociali rappresentavano tutto il gruppo professionale di un UEPE, ma ne erano una parte; talvolta la firma era di un rappresentante sindacale.

Fin dagli esordi della trattativa sindacale vi sono stati interventi di esperti (magistrati e giuristi) che hanno espresso la propria posizione in merito al decreto in via di approvazione. Si segnala in particolare la reazione del già citato Alessandro Margara, uno dei protagonisti del processo di concretizzazione della riforma del sistema penitenziario<sup>53</sup>, *che ha divulgato un documento che costituisce la prima analisi dettagliata (cinque pagine) della bozza (Margara 2007b)*. Il fatto che uno degli ispiratori del regolamento dell'ordinamento penitenziario si sia espresso in merito al progetto di decreto è stato rilevato da molti degli attori di questa vicenda. Alcuni di coloro che erano a favore del decreto Mastella hanno espresso aspre critiche al suo intervento<sup>54</sup>; viceversa i detrattori del decreto hanno utilizzato le sue osservazioni per corroborare le loro tesi contrarie. Non a caso questa lettera è stata *pubblicata nel sito <solidarietaassistentsociali.org>* che, fin dall'inizio della vicenda, le ha dato molto spazio e ha pubblicato i documenti che criticavano il decreto ministeriale.

Dopo la convocazione dei sindacati, la tipologia dei soggetti che hanno esternato delle posizioni in merito alla vicenda è ulteriormente cresciuta. Oltre ai sindacati sono intervenuti sia alcuni parlamentari, sia varie associazioni di volontariato.

L'intervento dei primi è il segno che il progetto di inserire la Polizia penitenziaria è ritornato all'attenzione del mondo politico. Il fatto che il decreto ministeriale sia un atto amministrativo approvato dal Ministro della Giustizia, non ha impedito che il parlamento concentrasse la sua attenzione su di esso. Così facendo, i parlamentari hanno considerato le decisioni di quel ministro come un evento di rilievo, che incideva nell'assetto del sistema penale e che per tal motivo richiedeva una verifica in sede politica.

Quali sono state le azioni di questi soggetti?

---

<sup>53</sup> Si veda in merito la presentazione delle considerazioni di Margara (2007a) presentate nel capitolo relativo alla storia delle misure alternative in Italia.

<sup>54</sup> Le critiche più rilevanti ai commenti di Margara sono pervenute dalla UIL con un comunicato dell'11 luglio 2007 il cui tono era il seguente: "Il Pres. Margara è parte della storia di questa Amministrazione anche se non ha contribuito significativamente a scriverla con la sua gestione ... non è possibile pensare che quando la Polizia penitenziaria svolge compiti di autista, usciere, dattilografo, ecc. negli UEPE non crea problemi e quando, invece, deve assolvere a compiti definiti dalla legge questi problemi si creino ..."

Per quanto concerne i parlamentari, questi hanno inoltrato due interrogazioni parlamentari a risposta scritta indirizzate al Ministro della Giustizia.

Nella prima gli interroganti evidenziavano che sono state espresse valutazioni contrarie al progetto in esame da parte di “associazioni degli operatori EPE” (interrogazione parlamentare 1). Questi, dopo aver presentato un'ampia disamina della legislazione, hanno richiesto al Ministro della Giustizia di procedere ad una più approfondita analisi, coinvolgendo anche le già menzionate associazioni. Gli interroganti quindi, oltre a criticare il decreto, hanno invitato il Ministro della Giustizia a considerare il fatto che il dibattito si era allargato e che la contrattazione non era un mero evento negoziale, ma riguardava anche il confronto con una cultura professionale specifica: quella degli assistenti sociali.

Nella seconda interrogazione parlamentare, dopo aver espresso le proprie motivazioni contro il progetto di inserimento della Polizia penitenziaria, gli interroganti hanno richiesto:

- chiarimenti circa il modo con cui si intendeva far fronte alla conseguente riduzione di personale di Polizia penitenziaria presso le carceri;
- una valutazione del Ministro della Giustizia circa la necessità di attribuire ad un unico operatore le attività di “controllo e aiuto” (interrogazione parlamentare 2).

In queste obiezioni sono evidenziabili punti di contatto con quelle di altri soggetti intervenuti nella vicenda. Per quanto concerne la prima richiesta, la CGIL (Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori) nei propri documenti aveva sostenuto la necessità di evitare la sperimentazione per non sguarnire ulteriormente le carceri di agenti della Polizia penitenziaria; per quanto concerne la seconda richiesta, gli assistenti sociali avevano più volte ribadito la necessità di non disgiungere la funzione di aiuto da quella del controllo.

L'esistenza di punti di contatto non riguardava solo le posizioni concettuali dei diversi soggetti ma diveniva talora anche fisica. La CGIL aveva infatti organizzato un incontro tra gli autori della seconda interrogazione parlamentare e gli assistenti sociali aderenti al proprio sindacato.

L'analisi delle azioni dei politici consente di affermare che si è costituita un'arena politica in cui le posizioni del ministro venivano dibattute all'interno della stessa maggioranza che stava sostenendo il parlamento. Questa arena è connessa con altre: soprattutto con quella negoziale e con quella che rappresentava gli interessi professionali. In tali arene alcuni termini e significati come quello della riabilitazione e del controllo vengono riformulati ed

associati ad altre concezioni al fine di giustificare le posizioni di ogni attore che partecipa al dibattito.

Oltre ai soggetti già esaminati partecipò al dibattito la Conferenza Nazionale del Volontariato della Giustizia (CNVG): in occasione di un convegno annuale<sup>55</sup> furono istituite delle commissioni che produssero documenti nei quali si criticava la decisione di inserire la polizia penitenziaria negli UEPE. Queste azioni della CNVG hanno evidenziato una connessione tra alcuni soggetti del volontariato e quelli appartenenti ad altre arene tra cui alcuni assistenti sociali: un partecipante delle commissioni era infatti un membro del CASG. La creazione di legami tra soggetti appartenenti ad ambiti diversi è divenuta un fenomeno generalizzato che non riguardava più solo il mondo politico. L'intervento delle associazioni di volontariato è stato il segno che anche coloro che quotidianamente entravano in contatto con i soggetti sottoposti alle misure alternative stavano osservando quanto accadeva e intendevano esercitare pressioni perché il processo di attribuzione di nuovi compiti alla polizia penitenziaria si interrompesse.

Se osserviamo quanto accaduto entro la prospettiva che Ardigò (1982, 1983) utilizza rispetto alla definizione di mondo vitale e sistema (vedi paragrafo 4.2.) il mondo vitale, rappresentato dal volontariato, sembra esercitare una funzione di opposizione al radicamento di una concezione di giustizia che nel sistema sta divenendo progressivamente orientata verso la punitività.

Le azioni finora esposte evidenziano che il confronto con il DAP era uscito definitivamente dal prevedibile confine della negoziazione con i sindacati ed aveva investito sia la dimensione politica, sia quella pubblica.

I sindacati che hanno fatto dichiarazioni mediante comunicati ai lavoratori sono i seguenti: la CGIL, il SAG (Sindacato Autonomo Giustizia), la UIL (Unione Italiana del Lavoro), la CISL (Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori), il SAPPE (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria). I primi due si sono espressi contro la bozza del decreto, gli altri hanno manifestato il proprio giudizio favorevole. L'arena negoziale è l'unica tra quelle finora esaminate in cui la controparte del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria non si è presentata come un fronte compatto. Questa caratteristica è dovuta al fatto che i diversi sindacati

---

<sup>55</sup> La conferenza nazionale volontariato della Giustizia si riunì a Roma dal 17 al 29 maggio ed elaborò diversi documenti di cui i più significativi in merito alla vicenda in analisi sono quello prodotto dalla commissione legislazione e pena e quello prodotto dalla commissione misure alternative.

avevano al loro interno quote differenti di personale afferente alla Polizia penitenziaria ed al settore civile nel quale vi erano anche gli assistenti sociali. Per questo motivo gli interessi che ogni sindacato ha rappresentato sono diversi. Ad un polo vi erano i sindacati che rappresentavano esclusivamente la Polizia penitenziaria, mentre a quello opposto vi erano quelli in cui gli assistenti sociali erano maggiormente iscritti. Nessun sindacato composto esclusivamente da assistenti sociali era rappresentato nell'amministrazione penitenziaria.<sup>56</sup>

Ciò ha avuto come conseguenza il fatto che gli assistenti sociali hanno dovuto cercare sostegni entro sigle che rappresentavano una pluralità di interessi anche potenzialmente antagonisti al proprio. In alcuni casi tale ricerca ha avuto esito positivo: ne è un esempio quello della CGIL che ha sostenuto le posizioni degli assistenti sociali, adducendo argomentazioni che potessero rappresentare anche la polizia penitenziaria. In altri casi l'esito è stato negativo: basti pensare che il “coordinamento penitenziari UIL” ha esternato critiche rispetto alle considerazioni formulate dagli assistenti sociali degli UEPE proprio mentre alcuni assistenti sociali rappresentanti dello stesso sindacato avversavano il decreto.

#### **6.2.4. Le vicende relative alla seconda bozza: accordi tra il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno e lo sfrangiamento delle posizioni favorevoli al decreto.**

##### **- *Considerazioni generali.***

La seconda bozza del decreto in esame è stata presentata a tre mesi di distanza dalla prima. La fondamentale innovazione di questo progetto era la sua trasformazione in decreto interministeriale concordato con il Ministero dell'Interno. Le modalità e le ragioni con cui è avvenuta questa trasformazione non sono del tutto chiare e la sua interpretazione è rimasta controversa<sup>57</sup>. L'art. 1 è stato modificato esplicitando ulteriormente le motivazioni per cui la Polizia penitenziaria sarebbe stata utilizzata nel controllo delle misure alternative alla

---

<sup>56</sup> Nonostante la non rappresentatività all'interno dell'amministrazione penitenziaria, il Sindacato Unitario Assistenti Sociali (SUNAS), inviò al Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria delle sue note di protesta e commento rispetto a quanto stava avvenendo

<sup>57</sup> In un documento del SAPPE sembra che ci si riferisca a delle posizioni di altri sindacati che sostenevano gli interessi di altri corpi di polizia. Non è stato tuttavia possibile reperire tale documentazione e non vi altre traccia di questo fenomeno nella documentazione raccolta.

detenzione. Il medesimo articolo afferma quanto segue.

La Polizia penitenziaria partecipa alle attività di esecuzione penale esterna inserendosi in un modello operativo che pone al suo centro il programma di trattamento ed inclusione sociale della persona ammessa alla misura alternativa. (art 1 seconda bozza decreto).

Rispetto alla precedente bozza, le attività di controllo da parte della Polizia penitenziaria sono ora associate alla finalità dell'inclusione sociale piuttosto che alla riabilitazione. Mentre prima delle bozze in esame le attività di inclusione nella società al di fuori del carcere erano state affidate agli assistenti sociali, ora, con la nuova bozza, diviene esplicito che queste sarebbero state svolte in condivisione con la Polizia penitenziaria. Come è avvenuto per la riabilitazione nella prima bozza, nel momento in cui il termine dell'inclusione è ribadito dal Ministro della Giustizia il suo significato viene trasformato. L'inclusione nella società sarebbe infatti garantita dal controllo poliziesco e non raggiunta solo mediante competenze professionali specifiche che il legislatore del 1975 aveva individuato nell'assistente sociale (vedi sezione 5.4.1.).

Nel complesso le principali modifiche apportate alla bozza erano: una maggiore attenzione circa le esigenze di coordinamento con organizzazioni esterne al DAP; una maggiore precisione nell'esplicitare che le finalità delle verifiche svolte dalla polizia penitenziaria rientravano nel programma di trattamento e nel reinserimento sociale del condannato; una più estesa articolazione dei soggetti istituzionali preposti a valutare l'esito della sperimentazione.

**- *Le caratteristiche del dibattito.***

Innanzitutto a queste modifiche quali sono state le reazioni dei soggetti precedentemente presentati?

Gli assistenti sociali hanno continuato a far pervenire al capo DAP le proprie valutazioni negative: le loro argomentazioni erano riferite alla decisione del Ministro della Giustizia, non agli aspetti specifici che il decreto disciplinava. Analogamente anche i soggetti politici hanno avanzato critiche sulle motivazioni di fondo che hanno ispirato il decreto.

Risaliva a questo periodo un'interrogazione parlamentare in cui si è evidenziato che il progetto di decreto ha suscitato "preoccupazione e dissenso" tra diversi soggetti (interrogazione parlamentare 3). Già nella seconda interrogazione i senatori avevano eviden-



ziato il dissenso di associazioni di operatori degli UEPE, qui però l'interrogante enumerava una tipologia ben più ampia.

Gli assistenti sociali di quasi tutti gli UEPE d'Italia, il volontariato che opera nella giustizia di ispirazione laica e cristiana (Conferenza nazionale volontariato giustizia), l'Ordine nazionale assistenti sociali, il Coordinamento nazionale assistenti sociali, alcuni sindacati, alcuni magistrati e garanti dei diritti dei detenuti. (interrogazione parlamentare 3.)

L'invito al Ministro della Giustizia a considerare l'allargamento del dibattito oltre i confini della negoziazione sindacale era ancora più pressante che in precedenza. Ciò ha evidenziato che i politici che sostenevano la richiesta di sospensione o di modifica del decreto erano ormai consapevoli di rappresentare entro l'arena politica una serie di posizioni provenienti dalla sfera pubblica.

Considerato quanto sopra, l'interrogante ha richiesto di individuare delle soluzioni alternative al decreto interministeriale che considerassero le preoccupazioni dei soggetti che si erano espressi fino a quel momento. La richiesta è stata quella di inserire quanto si prevedeva nel decreto entro un più ampio progetto di riforma. La conseguenza implicita di ciò era che la riforma sarebbe dovuta essere vagliata dal parlamento e non rimanere un intervento autonomo del Ministro della Giustizia.

Alla considerazione che il dibattito si era allargato viene quindi associata la richiesta di avviare una riforma delle misure alternative che avrebbe coinvolto anche il legislatore e non solo l'esecutivo.

Una richiesta interessante per il presente studio è stata quella di escludere tra le possibili competenze della Polizia penitenziaria il controllo della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. L'interesse per questa richiesta è stato motivato da tre considerazioni:

- a) la richiesta coincideva con quanto si stava iniziando a formulare sul fronte sindacale. Ciò ha confermato l'esistenza di punti di contatto tra l'ambito sindacale e quello politico;
- b) la strategia di coloro che manifestavano una posizione contraria al decreto iniziava a divenire composita. Da un lato si proponeva l'inserimento dei propositi del ministro entro un più ampio progetto di riforma, dall'altro si richiedeva almeno una modifica che attenuasse gli effetti considerati negativi del medesimo decreto ministeriale;

c) si considerava l'affidamento al servizio sociale, e con esso la sua peculiare caratteristica di coniugare il controllo con l'aiuto, come l'aspetto cruciale delle misure alternative e come tale lo si voleva mantenere inalterato.

Per quanto concerne gli interventi di esperti in materia giuridica e penale risale a questo periodo un intervento del presidente del Coordinamento Nazionale Magistrati di Sorveglianza (CONAMS) che avallava l'ipotesi di attribuire alla polizia penitenziaria compiti di controllo per le misure alternative alla detenzione. La motivazione di ciò era data dal fatto che la Polizia penitenziaria era competente del trattamento del condannato, mentre questa funzione non era affidata alle altre forze di polizia. Il CONAMS a questo proposito ha precisato quanto segue:

Si ritiene che la scelta di affidare anche o prevalentemente a personale della Polizia penitenziaria i compiti in questione consenta una migliore realizzazione degli obiettivi propri delle misure. E ciò sia per l'appartenenza della Polizia penitenziaria al medesimo comparto organizzativo (D.A.P.) dipendente dal Ministero della Giustizia, sia per il dovere, rientrando esplicitamente tra i compiti istituzionali della Polizia penitenziaria, di partecipare alla realizzazione delle finalità di riabilitazione proprie della pena, sia, infine, per la specifica formazione, competenza ed esperienza possedute dalla Polizia penitenziaria. (Documento del CONAMS datato 20 luglio 2007).

L'ipotesi circa la possibilità che la Polizia penitenziaria possa permettere attività riabilitative fuori dal carcere sembra quindi essere avallata anche dai magistrati di sorveglianza aderenti al CONAMS.

Per quanto concerne l'attività di negoziazione, le sigle sindacali che si sono espresse in merito alla seconda bozza sono state il SAG, la CGIL, la UIL, il SAPPE.

L'esame delle reazioni sindacali ha permesso di evidenziare che, anche nell'ipotesi che i sindacati condividessero gli intenti generali del Ministro della Giustizia, le loro posizioni divenivano negative rispetto alla bozza. I commenti di chi era favorevole all'introduzione della polizia penitenziaria negli UEPE lamentavano una sovrapposizione di competenze ed esprimevano riserve circa la decisione di inserire la polizia penitenziaria negli UEPE anziché presso i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, come proposto inizialmente nella prima bozza.

#### **6.2.5. Le vicende relative alla terza bozza: l'attribuzione delle funzioni di controllo alla Polizia penitenziaria viene limitata.**

Il DAP, nel settembre 2007, ha formulato la terza bozza a due mesi e mezzo di distanza dalla precedente. Le modifiche proposte erano inerenti sia ai compiti attribuiti alla Polizia penitenziaria in materia di controllo dei soggetti sottoposti alle misure alternative, sia alle modalità organizzative con cui il nucleo di Polizia penitenziaria si inseriva negli UEPE.

Per quanto concerne i compiti attribuiti alla Polizia penitenziaria, questi sono stati limitati a circostanze specifiche: è stato previsto il controllo sistematico da parte del nucleo di verifica solo nel caso della detenzione domiciliare mentre per l'affidamento e la semilibertà la richiesta doveva essere formulata rispettivamente dal Tribunale di Sorveglianza e dal direttore dell'istituto penitenziario.

Questa nuova disposizione rappresentava un tentativo di accogliere, almeno parzialmente, la richiesta formulata sia nella terza interrogazione parlamentare, sia da parte della CGIL. Entrambi questi soggetti richiedevano di escludere l'ipotesi che la Polizia penitenziaria effettuasse controlli nei confronti degli affidati al servizio sociale. Il tentativo di esaudire tali richieste ha raggiunto risultati parziali dal momento che si è lasciata al Magistrato di Sorveglianza la facoltà di ordinare questi controlli. La modifica proposta nella terza bozza sembrava seguire i rilievi del CONAMS ed in particolare quello che la Magistratura di Sorveglianza divenisse parte attiva nello stabilire le modalità di controllo riservate ai soggetti sottoposti all'affidamento in prova al servizio sociale.

In riferimento al secondo tipo di trasformazione, quello relativo alle modalità organizzative, si è tentato di definire i rapporti interni tra il personale del Corpo di Polizia penitenziaria e la dirigenza dell'UEPE chiarendone i ruoli e le modalità di interazione: si è precisato, per esempio, che il Direttore dell'UEPE avrebbe trasmesso al responsabile del Nucleo Operativo della Polizia penitenziaria gli ordini di servizio e che quest'ultimo avrebbe programmato gli interventi che gli agenti del nucleo dovevano eseguire. In questo modo il rapporto gerarchico tra la Polizia penitenziaria e il direttore dell'UEPE sarebbe stato comunque mediato da personale della Polizia penitenziaria di grado sovraordinato. Quest'ultima trasformazione della bozza sembra tenti di risolvere possibili problematiche

rispetto alla comunicazione che il personale civile dell'amministrazione penitenziaria avrebbe potuto avere con quello militare.

La bozza sembrò aver suscitato reazioni solo nei sindacati: gli altri soggetti che precedentemente avevano assunto una propria posizione non si espressero. Le iniziative ripresero circa un mese e mezzo dopo e furono prevalentemente di natura culturale: risalgono al mese di novembre i convegni dell'ordine nazionale degli assistenti sociali<sup>58</sup> e dell'Istituto Superiore Studi Penitenziari<sup>59</sup>.

Per quanto concerne il primo evento, l'obbiettivo del convegno è stato quello di rendere possibile un confronto tra chi aveva assunto posizioni contrastanti in merito all'attribuzione alla Polizia penitenziaria di funzioni di controllo nei confronti di persone sottoposte alle misure alternative alla detenzione (atti convegno CNOAS 2007a). La citazione che presento evidenzia il tentativo, finora non osservato, di tentare di creare punti di contatto e osservazioni condivise da parte dei partecipanti e dei relatori del convegno.

L'iniziativa possa rappresentare l'avvio di un processo di riflessione che includa tutte le voci e che possa concludersi con l'individuazione di alcuni elementi di condivisione, sulla cui base elaborare un progetto comune (Atti convegno CNOAS 2007a, p.27).

L'analisi dei discorsi del convegno sembra confermare ulteriormente l'ipotesi che la vicenda sia l'esempio di processi di trasformazione del significato di alcuni termini relativi al trattamento della persona che ha commesso un crimine. Un esempio in tal senso è relativo al termine sicurezza: il governo intendeva perseguire le finalità dell'ordine pubblico modificando l'assetto organizzativo degli uffici in cui l'assistente sociale stava lavorando; l'ordine degli assistenti sociali ha presentato gli interventi finalizzati all'inclusione sociale come se questi medesimi fossero lo strumento per raggiungere la sicurezza.

La manipolazione o meglio il “giocare con le parole” (Boltanski e Thévenot 1981) per dar credito alle proprie azioni, diviene tangibile nel convegno ma è in realtà l'elemento caratterizzante di tutta la vicenda. Il confronto più o meno serrato tra le parti permette di costruire

---

<sup>58</sup> Il convegno organizzato dal consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali si svolse il 7 novembre 2007 ed aveva come titolo “Le misure alternative alla detenzione tra proposte di riforma e istanze di sicurezza: il contributo del Servizio Sociale” (vedi atti convegno CNOAS 2007).

<sup>59</sup> La conferenza fu organizzata dalla direzione esecuzione penale esterna presso l'istituto superiore studi penitenziari ma non è stata divulgata documentazione in merito a tale eventi.

nuovi significati socialmente condivisi.

Per quanto concerne l'arena negoziale, la medesima non sembra essere stata caratterizzata dalla costruzione di significati comuni, quanto piuttosto dalla critica più o meno acuta dell'operato del DAP.

Le sigle sindacali che hanno emesso dei comunicati sono la CGIL, la UIL, l'RDB (Rappresentanze Sindacali di Base). Si era ormai cristallizzata una situazione in cui sia i sostenitori dell'introduzione della Polizia penitenziaria negli UEPE, sia coloro che la avversavano, assumevano una posizione ostile alle diverse bozze che si avvicendavano.

È come se tale processo fosse inarrestabile: a nulla sono servite le parziali aperture del Ministero della Giustizia alle richieste formulate sia dai sindacati, sia dagli altri soggetti che hanno partecipato alla vicenda.

La CGIL, pur mutando il proprio tono nei confronti del Ministro della Giustizia, non ha ritenuto sufficienti gli sforzi fatti e ha ribadito le richieste precedentemente formulate. Anche la UIL, originariamente a favore all'introduzione della polizia penitenziaria, ha avanzato critiche alle nuove proposte del DAP.

#### **6.2.6. Le vicende relative alla quarta bozza: l'attribuzione esplicita di funzioni di pubblica sicurezza alla Polizia penitenziaria.**

La quarta bozza era preceduta da una comunicazione di una pagina del capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria in cui si evidenziava che si era tenuto conto dei contributi offerti nell'ultimo incontro dalle organizzazioni sindacali e si enumeravano le modifiche. Alcune di queste erano prevalentemente terminologiche: tra queste quella di maggior rilievo era finalizzata a specificare ulteriormente il concetto di sicurezza. A questo proposito l'art. 2 ha specificato che con l'istituzione del Nucleo di Polizia penitenziaria presso gli UEPE si è inteso perseguire anche la sicurezza del territorio. Questo obiettivo era affidato solamente alle forze di pubblica sicurezza: con la modifica apportata anche la Polizia Penitenziaria avrebbe perseguito questa finalità. Sicurezza territoriale ed esecuzione del programma trattamentale sarebbero divenute due attività coniugate e perseguite da un'unica figura: non sarebbero state più disgiunte come in precedenza e sarebbero state entrambe di competenza

anche delle Polizia penitenziaria.

È come se le finalità trattamentali e quelle della sicurezza si fondessero in un'unica azione mentre in precedenza venivano mantenute disgiunte. Il significato del trattamento del detenuto sembra acquisire un'accezione diversa da quella originaria: nei paragrafi precedenti si è ipotizzato un processo di ridimensionamento del significato della riabilitazione, in questa bozza si è compiuto un passaggio logico ulteriore. Sembra che il programma trattamentale sia come intriso di funzioni di sicurezza pubblica e non sia più rivolto in prevalenza al soggetto condannato, ma finisca per acquisire una funzione di garanzia dell'ordine pubblico.

La quarta bozza è stata scarsamente commentata dagli attori finora coinvolti: ad eccezione dell'ordine degli assistenti sociali non sono stati individuati altri commenti. Il comunicato del CNOAS è stato negativo in quanto ha evidenziato che ancora una volta le modifiche apportate non sono considerabili come risolutive delle problematiche precedentemente evidenziate.

Ai fini della negoziazione con le controparti, le modifiche apportate non sembrano aver risposto alle richieste proposte dai sindacati. Le istanze avanzate da CGIL e UIL di non inserire il nucleo di verifica entro gli UEPE ma di distaccarlo presso il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria (PRAP) non sono state accolte; analogamente non è stata accettata la richiesta di escludere che la Polizia penitenziaria effettui verifiche ai soggetti posti in affidamento al servizio sociale. Ciò faceva presumere che i sindacati avrebbero criticato il decreto; il Capo DAP tuttavia ha deciso di imprimere un'accelerazione alla trattativa avendo richiesto alle controparti di esprimersi con un proprio parere scritto entro sette giorni. La sua intenzione era di procedere alla stesura definitiva del decreto. Tale intento non è stato raggiunto: dopo circa venti giorni i vertici del DAP, anziché inviare il decreto ai ministri per la sua promulgazione, hanno svolto il quarto incontro con i sindacati. Neanche questo incontro si è rivelato risolutivo dal momento che al suo termine è stato deciso di proseguire ulteriormente il confronto.

Le sigle sindacali intervenute sono state la CGIL, la CONFSAL (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori), la UIL e l'RDB: tutte hanno espresso commenti negativi; anche la CGIL che poco prima sembrava apprezzare l'atteggiamento interlocutorio dell'Amministrazione Penitenziaria, ha definito l'ultima bozza come demagogica.

È da segnalarsi tuttavia la convergenza tra le proposte della UIL e quelle della CGIL. La

UIL ha infatti condiviso l'ipotesi di non attribuire alla Polizia penitenziaria le verifiche in materia di affidamento, uniformandosi così alle posizioni della CGIL. Le proposte operative di questi due sindacati sono diventate quelle di porre il Nucleo della Polizia penitenziaria al di fuori dell'UEPE e di escluderne la competenza in materia di affidamento al servizio sociale.

La disamina ora effettuata permette di rilevare che, nonostante i tentativi del Capo del DAP di giungere ad un decreto condiviso con le parti sindacali, sono rimasti anche in questa fase forti dissensi.

L'*iter* del decreto si è concluso bruscamente: senza che nessuno ne abbia dichiarato l'archiviazione o abbia fatto altre considerazioni. La caduta del governo ha avuto come conseguenza la cancellazione di questo decreto dall'agenda politica.

### **6.3. Conclusioni.**

L'esame delle tensioni tra i soggetti partecipanti al dibattito apertosi con l'*iter* per l'approvazione del decreto ministeriale in esame, sembra evidenziare il tema della *deprofessionalizzazione* come fenomeno ufficialmente non voluto dai politici, ma percepito dagli assistenti sociali.

L'analisi del discorso del Ministro della Giustizia evidenzia un suo modo di procedere simile a quello del collega britannico: il bisogno di sicurezza dell'opinione pubblica non viene discusso ma presentato come un dato oggettivo.

Se il legislatore nel 1975, agli esordi della riforma del sistema penitenziario, aveva mostrato sensibilità per la metodologia del servizio sociale, assumendo la medesima come modello per perseguire le stesse finalità della riforma (Breda 1999b), qui l'attenzione dei politici sembra spostarsi su altri aspetti: ciò che sembra interessare il politico è garantire la sicurezza dell'esecuzione della pena in ambiente esterno all'istituto penitenziario. L'attività di verifica della Polizia penitenziaria, piuttosto che gli strumenti di valutazione professionale degli assistenti sociali, sembra essere considerata la via per raggiungere questo obiettivo.

L'orientamento politico sembra essere quello di individuare soluzioni organizzative che possano restituire fiducia all'opinione pubblica nell'esecuzione delle misure alternative. In queste soluzioni sono rappresentati come protagonisti gli operatori della Polizia penitenziaria

piuttosto che gli assistenti sociali. Queste scelte organizzative sembrano essere in continuità con la decisione di modificare il nome degli uffici che si occupano delle misure alternative alla detenzione. Come già visto con la cosiddetta legge Meduri (vedi sezione 5.4.2.), anche con il decreto ministeriale in esame si tenta di evidenziare che l'esecuzione della pena all'esterno del carcere viene effettuata con modalità e operatori che si avvicinano maggiormente ai criteri dell'esecuzione detentiva.

La vicenda Mastella ricorda le riflessioni di Margara (2007a) a proposito della modifica di un articolo del regolamento dell'ordinamento penitenziario (vedi capitolo relativo alla storia delle misure alternative, alla sezione 5.4.2.): anche qui è sufficiente modificare poche parole, mettere in relazione alcuni termini in modo diverso dal passato perché, seppure i termini di riabilitazione o di inclusione rimangano mantenuti, i medesimi vengano svuotati di significato. La vicenda in esame sembra essere costellata da questi fenomeni: nelle bozze di decreto e nelle affermazioni del Ministro della Giustizia la riabilitazione viene associata alla legalità piuttosto che alla cura, l'inclusione viene perseguita mediante il controllo poliziesco ed il suo significato sembra distorcersi.

Con il decreto in esame, la creazione di simboli facilmente riconoscibili quali il diverso nome del servizio previsto con la cosiddetta legge Meduri, o l'uniforme della Polizia penitenziaria mentre esegue verifiche sul conseguimento dei fini trattamentali sembrano avere lo stesso obiettivo: evidenziare soluzioni organizzative che diano fiducia all'opinione pubblica nell'utilizzo delle misure alternative alla detenzione.

Le aspre reazioni degli assistenti sociali sembrano confermare che, se quella politica fosse stata attuata, la medesima avrebbe messo in ombra ulteriormente il significato dell'attività professionale dell'assistente sociale nel settore delle misure alternative.

Deprofessionalizzazione ed erosione dell'ideale riabilitativo sono due tendenze già riscontrate nella storia delle misure alternative alla detenzione (per la storia in generale vedi sezione 3.2.3., per quella italiana vedi 5.3.3. e 5.4.2.) che l'analisi della vicenda in esame ripropone e conferma.

Entro diverse arene che compongono la vicenda Mastella sono socializzati nuovi significati di vecchi termini. La rilevanza del fenomeno è forse incrementata dal fatto che le arene sono molteplici e questi nuovi significati filtrano da un'arena all'altra con effetti di contaminazione reciproca.



## **7. La risposta professionale rispetto alle bozze del decreto Mastella.**

### **7.1. Introduzione.**

Come sono interpretabili i temi contenuti nella vicenda Mastella per comprendere il significato del servizio sociale nel settore penitenziario?

I capitoli 2, 3 e 5 inerenti rispettivamente alla relazione tra concezioni di professione e servizio sociale, tra teorie criminali e servizio sociale in generale e tra concezioni del crimine e politiche penitenziarie in Italia, evidenziano in modi diversi che le trasformazioni delle concezioni riferite alla criminalità ed al suo trattamento sono state costruite mediante un'interazione tra diversi centri di *governance*. È in questo dialogo che alcune concezioni si trasformano, a volte mantenendo termini che corrispondono però a significati nuovi, a volte costruendo nuove terminologie, o ancora recuperandone altre che sembravano fino a quel momento non più utilizzabili.

Il tema della messa alla prova sembra costituire un esempio della tendenza ad utilizzare concezioni in modo diverso dalla loro espressione originaria. L'analisi compiuta nel capitolo 3 a proposito delle trasformazioni della concezione sia di crimine, sia di pena ne è un esempio: il *probation*, concepito tendenzialmente come una modalità di cura, si è poi trasformato in una modalità in cui il controllo del rischio è divenuto l'obiettivo prevalente (vedi sezione 3.2.3.).

Per quanto concerne il recupero di temi abbandonati o lasciati in ombra, un esempio può essere quello dell'incapacitazione (vedi sezione 3.2.3.): dopo decenni nei quali questo tema era stato trascurato per evidenziare invece il significato della pena, si ritorna a pensare che la pena sia utile nella misura in cui impedisce a chi ha manifestato comportamenti criminosi di poter avere una propria autonomia di movimento per commettere altri reati.

Il capitolo 5 ha messo in evidenza dei punti di contatto tra le trasformazioni terminologiche e strutturali del sistema penale del Regno Unito e dell'Italia. Qui l'assorbimento di concetti nuovi per la cultura italiana quali quelli riferiti al *probation* sono stati come filtrati dalla medesime matrici culturali italiane: tale processo tuttavia non ha dato

origine a cristallizzazioni di significato ma ha continuato a risentire della trasformazioni sociali e culturali riguardanti soprattutto l'erosione del *welfare state*. Questi processi sono stati esaminati inizialmente nel capitolo 5, individuando le tendenze storiche che hanno caratterizzato le trasformazioni del sistema penale. Successivamente, mediante l'esame della vicenda oggetto della ricerca nel capitolo 6, si è tentato di individuare i processi tuttora operanti che possono confermare le tendenze riscontrate nella storia del settore delle misure alternative in Italia.

Già si è evidenziato nel capitolo 6 che i mutamenti delle tendenze politiche e sociali rispetto al modo di porsi innanzi alla criminalità sono state accompagnate da una trasformazione del linguaggio. In quel capitolo ci si è concentrati sulle nuove proposte terminologiche avanzate dal Ministro della Giustizia. Le modifiche terminologiche sono state interpretate riferendosi al concetto di colonizzazione del mondo vitale formulato da Habermas e applicato da Ardigò (vedi sezione 6.2.3.). Utilizzando i medesimi riferimenti teorici, ci si può chiedere se le rappresentazioni degli assistenti sociali siano state influenzate dai processi di colonizzazione del mondo vitale, ossia se le stesse rappresentazioni siano state influenzate dalle trasformazioni che i politici avevano espresso nel corso della vicenda Mastella.

Questa domanda riguarderà trasversalmente questo capitolo e le risposte saranno desumibili attraverso l'analisi di dimensioni specifiche del discorso che è stato fatto nel corso della vicenda Mastella.

In questo capitolo si vuole sondare se i processi di individualizzazione di responsabilità, intesi come l'attribuzione di crescenti responsabilità all'individuo che accompagnano l'affermarsi dell'ideologia neoliberista, trasformino le finalità del *welfare* del sistema penale modificandone gli obiettivi di cura, peraltro in Italia tendenzialmente idealizzati piuttosto che effettivi<sup>60</sup>.

Il processo di analisi è stato avviato partendo dall'attribuzione di significato a porzioni minime di testo: sono state così costituite “etichette” che hanno permesso di individuare e selezionare i temi che le includono (vedi cap. 4.4). Le aree tematiche individuate attraverso l'analisi dei dati sono relative alla sicurezza, all'interpretazione del significato della misura alternativa, alla percezione del rischio, alla rappresentazione della professionalità, al senso

---

<sup>60</sup> Si veda in merito il capitolo 5 relativo all'analisi storica delle trasformazioni dell'esecuzione penale esterna.

che viene attribuito alle forme di controllo della misura alternativa.

Quali sono le relazioni tra i diversi temi sopra presentati?

La volontà di ridefinire alcuni aspetti organizzativi degli uffici di esecuzione penale esterna sembra essere fortemente associata alla necessità di garantire sicurezza.

Nella vicenda Mastella la relazione tra il tema della riorganizzazione dei servizi che si occupano delle misure alternative e la sicurezza sembra essere definita con criteri parzialmente diversi rispetto a quanto avvenuto negli anni '90 in Italia. Già si è visto al punto 5.4.2. che il dibattito originatosi in quegli anni tra gli assistenti sociali dei servizi che si occupavano delle misure alternative alla detenzione aveva come tema l'adeguatezza dell'organizzazione dei servizi rispetto alle caratteristiche dell'utenza dei medesimi (vedi sezione 5.3.3.). Il proposito di inserire la Polizia penitenziaria negli uffici che si occupano delle misure alternative veniva associato alla necessità di adeguare l'organizzazione a trasformazioni della società (Petralla 1997, Grippo 1997).

Nella vicenda Mastella, invece, il tema che sembra motivare prevalentemente le trasformazioni organizzative è quello della sicurezza.

Come già esaminato al punto 6.2.2., il tema della sicurezza era stato proposto in modo esplicito dal Ministro della Giustizia quando, nel corso della festa nazionale del Corpo di Polizia penitenziaria, aveva manifestato le proprie intenzioni di attribuire a queste forze di polizia funzioni di controllo nei confronti dei soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione. L'analisi delle bozze<sup>61</sup> del decreto ministeriale e le dichiarazioni del ministro evidenziano che sia i temi, sia i termini che vengono utilizzati sono prevalentemente relativi alla sicurezza e alle pratiche di controllo dei condannati (vedi figura 1). Gli altri temi che sono stati identificati, ovvero le rappresentazioni sia del rischio, sia delle misure alternative, sia del significato dell'attributo "professionale" quando il medesimo è riferito agli assistenti sociali, sono stati introdotti nel discorso tendenzialmente da coloro che hanno interloquuto con i proponenti del decreto ministeriale.

I diversi temi sembrano fittamente intrecciati tra loro e dalla loro interazione sembrano emergere nuovi significati e differenti sfumature dei medesimi (vedi figura 1).

Per quanto concerne la sicurezza, quali sono le sue concezioni? Le medesime sono catego-

---

<sup>61</sup> Per brevità si utilizzeranno anche i soli termini "bozza" e "bozze" per riferirsi alle diverse stesure provvisorie dei decreti ministeriali in esame.

rizzabili entro dimensioni specifiche? Quali possono essere le relazioni tra le categorie individuabili nel testo e i fenomeni più generali di trasformazione del concetto di sicurezza nella società? Come gli assistenti sociali si orientano nel definire le proprie funzioni professionali in base a queste trasformazioni e quindi come ridefiniscono i propri riferimenti alla sicurezza sociale?

Rispetto al significato della misura alternativa, nel discorso emergono dimensioni quali quella dell'inclusione-esclusione e della riabilitazione-punizione del condannato, che possono essere messe in relazione con le teorizzazioni esaminate nei capitoli precedenti.

Le concezioni sia dell'inclusione, sia dell'esclusione sociale possono essere analizzate nella vicenda in esame per comprendere se sia presente o meno la tendenza ad attribuire unicamente all'individuo le responsabilità del comportamento criminale. Rispetto a questo tema ci si può chiedere se questa eventuale rappresentazione sia assorbita nelle percezioni degli assistenti sociali.

Le concezioni di riabilitazione e di punizione verranno osservate per comprendere come si intersecano tra loro, con quali punti di contatto e con quali potenziali contraddizioni. Entro tale prospettiva ci si chiederà se questo modo di intendere la punizione, coniugato con la riabilitazione, possa evidenziare delle problematiche che si riflettano sull'operatività quotidiana dell'intervento dell'assistente sociale nel settore penitenziario. Si osserveranno in particolare le posizioni che assume l'assistente sociale innanzi a questi scenari.

Rispetto al tema del rischio che venga reiterato un crimine ci si chiederà come è rappresentato dai politici, con quali riferimenti teorici il medesimo possa essere rappresentato e come gli assistenti sociali si posizionino rispetto a queste rappresentazioni.

Per quanto riguarda le rappresentazioni di significato del controllo delle persone sottoposte alle misure alternative ci si è chiesti quali siano le dimensioni attraverso le quali il medesimo è rappresentato. Queste dimensioni hanno permesso di individuare le caratteristiche con cui è rappresentato il controllo delle misure alternative alla detenzione sia da parte dei proponenti il cosiddetto decreto ministeriale Mastella, sia da parte degli assistenti sociali che hanno avvertito la medesima proposta. Si può così comprendere come si posizionino gli assistenti sociali, e come modifichino le loro rappresentazioni innanzi a nuovi orientamenti del rischio.

In riferimento a come il tema della professionalità è stato espresso dagli assistenti sociali verranno considerati due aspetti che hanno caratterizzato i relativi dibattiti nel corso della

vicenda in esame: le caratteristiche della professionalità e il rapporto tra figure professionali e burocrazia. L'analisi di queste rappresentazioni sarà orientata a comprendere come le teorizzazioni della sociologia delle professioni possano permettere di interpretare alcuni dei risultati dell'analisi che si è svolta a proposito della vicenda del cosiddetto decreto ministeriale Mastella

In sintesi i temi relativi alla vicenda in esame saranno presentati come segue: nel paragrafo 7.2. saranno analizzate le diverse concezioni di sicurezza, nel paragrafo 7.3. saranno presentate le diverse concezioni di misura alternativa, nel paragrafo 7.4. saranno esaminate le rappresentazioni di alcune caratteristiche della professionalità dell'assistente sociale, nel paragrafo 7.5. saranno analizzate le rappresentazioni del controllo delle misure alternative alla detenzione, nel 7.6. saranno esposte le conclusioni.

## ***7.2. La concezione di sicurezza: tra ordine pubblico e promozione del benessere sociale.***

Come viene rappresentato il tema della sicurezza nella vicenda in esame?

Hallsworth e Lea (2011), nel definire il *security state* che nel Regno Unito sta sostituendo il *welfare state*, evidenziano il mutamento della concezione di sicurezza: la medesima viene rappresentata come più orientata a garantire l'ordine pubblico piuttosto che essere intesa come un sistema utile per promuovere il benessere sociale (vedi sezione 3.2.3.).

Quanto la concezione di sicurezza di Hallsworth e Lea (2011) ora sintetizzata è rappresentata nella vicenda in esame? La sicurezza sociale sembra veramente essere intesa come perseguimento dell'ordine pubblico?

Come già evidenziato nel capitolo 6 una parte degli interlocutori, ossia il Ministro della Giustizia e i dirigenti del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP), rappresentano la sicurezza prevalentemente con il significato di ordine pubblico; quali sono le posizioni assunte dagli altri interlocutori? La concezione di sicurezza come ordine pubblico si “infiltra” nelle rappresentazioni degli assistenti sociali? Quali possono esserne i possibili effetti?

Nella vicenda in esame il tema della sicurezza sembra essere rappresentato effettivamente entro polarità in cui da un lato l'obiettivo è quello di mantenere o raggiungere l'ordine

pubblico (vedi sezione 7.2.1.), dall'altro diviene quello di promuovere il benessere sociale (vedi sezione 7.2.2.). Sicurezza e ordine pubblico sembrano essere concezioni reciprocamente escludentesi: l'associazione di ordine pubblico e di promozione del benessere sociale è un'ipotesi che viene rappresentata come irraggiungibile. Ciò può essere esemplificato mediante il seguente testo:

Cioè deve essere prevalente l'aspetto della sicurezza, voglio dire, o deve essere prevalente l'aspetto del reinserimento? Allora invece di investire denaro su risorse che sono di sicurezza, Polizia penitenziaria, perché non si investono risorse sui piani di reinserimento? E anche a questo è stato poi risposto che si possono portare entrambe le vie, entrambi gli inserimenti, sia sul piano del reinserimento, sia sul piano della sicurezza, però sappiamo benissimo sul piano del reinserimento che si sta sempre più tagliando, mentre destinare cinquanta poliziotti di una casa circondariale all'UEPE non è che ci si metta tanto. (Intervista 10)

La carenza di risorse in questo caso sembra essere il catalizzatore di un processo che favorisce una tendenza, quella dell'ordine pubblico, a detrimento di un'altra, quella del benessere sociale raggiunto mediante processi di inclusione. La reciproca esclusione tra politiche di ordine pubblico e interventi di promozione per il benessere sociale (vedi figura 2) è espressa anche indifferentemente dalla condizione di carenza di risorse. Esemplificativo a questo proposito è il seguente testo:

Agire sul disagio in soli termini di Polizia non significa governare le reazioni sociali sul disagio ma riprodurre politiche di ordine pubblico che sono l'esatto opposto delle scelte sociali che aiutano le persone a determinarsi e a misurarsi col principio di responsabilità. (Comunicato UEPE Reggio Emilia 2).

La mutua esclusione tra ordine pubblico e interventi di promozione sociale è percepita anche nella relazione individuale con il cliente, come si evince dal seguente testo:

Il problema è che nelle misure alternative oramai è chiaro, si parla di controllo si parla di sicurezza, e questa cosa della sicurezza è ovvio che ... relativamente può interessare che quella persona si stia impegnando nell'attività di volontariato. Non fa sentire tutelati il fatto che il condannato stia facendo attività riparativa ... per dire ... o che abbia preso l'impegno di

accompagnare i figli a scuola. Cioè con la sicurezza sociale dici: che mi importa a me se quello... con te ha preso degli impegni ... e li mantiene? (Intervista 9).

Il tipo di rappresentazione esemplificato in questo testo sembra essere dicotomico nel senso che se ci si riferisce alla rappresentazione della sicurezza come ordine pubblico si tende ad escludere quella di promozione del benessere sociale. Ciò considerato, si è ritenuto di rappresentare la sicurezza entro un asse in cui ad un polo troviamo la rappresentazione della stessa come se fosse esclusivamente il perseguimento dell'ordine pubblico mentre dall'altro, troviamo la concezione di sicurezza come promozione del benessere sociale (vedi figura 3).

Una seconda dimensione che può essere assunta per comprendere come è rappresentata la concezione di sicurezza, è la tendenza ad esplicitare o meno tale concetto nel discorso. Vi sono parti dei testi in cui ci si riferisce implicitamente alla sicurezza: si utilizzano espressioni che la richiamano senza nominarla; vi sono altre parti dei testi in cui le caratteristiche della sicurezza a cui ci si riferisce sono fortemente dettagliate come se vi fosse la volontà di definire e di manifestare pubblicamente ciò che si intende per sicurezza (vedi figura 3).

Nelle sezioni seguenti la concezione di sicurezza come perseguimento dell'ordine pubblico, o al contrario di promozione del benessere sociale, verrà compresa considerando le due dimensioni ora evidenziate: l'intensità con cui la sicurezza è espressa come ordine pubblico e la tendenza ad esplicitare o meno nel discorso le diverse concezioni di sicurezza. La combinazione delle due dimensioni è rappresentabile con categorie che sono espresse nei diversi quadranti della figura 3:

- la sicurezza può essere intesa come *l'espressione esplicita del mantenimento dell'ordine pubblico* (quadrante I);
- la sicurezza può essere intesa come *l'espressione implicita del mantenimento dell'ordine pubblico* (quadrante IV);
- la sicurezza può essere intesa come *l'espressione esplicita della promozione del benessere sociale* (quadrante II);
- la sicurezza può essere intesa come *l'espressione implicita della promozione del benessere sociale* (quadrante III).

Nel prossima sezione (7.2.1) di questo paragrafo saranno trattate le prime due tipologie di sicurezza sopra elencate: quelle in cui ci si riferisce alla *sicurezza sociale come se fosse da*

*intendersi quale perseguimento dell'ordine pubblico (implicitamente o esplicitamente).*

Nella sezione successiva (7.2.2.) di questo paragrafo saranno trattate le altre due tipologie di sicurezza sopra elencate: quelle in cui ci si riferisce alla *sicurezza sociale come se fosse da intendersi come promozione del benessere sociale (implicitamente o esplicitamente).*

### **7.2.1. La concezione di sicurezza intesa come perseguimento dell'ordine pubblico.**

*La concezione di sicurezza intesa come l'espressione esplicita del mantenimento dell'ordine pubblico* avviene talvolta associando i termini sicurezza e ordine pubblico mediante la congiunzione “e” (vedi figura 3 quadrante I); in questo modo la categoria della sicurezza sembra essere rappresentata come se fosse contigua a quella di ordine pubblico (Cfr. Atti convegno Gruppo Abele 2007; comunicati UEPE<sup>62</sup> Cosenza, Reggio Emilia 2; interviste 9 e 10). Le modalità di tale rappresentazione sono esemplificabili come segue:

Mah... io credo che questo sia un discorso di... del tema dell'ordine e della sicurezza pubblica.  
(Intervista 6).

In questi tipi di testo ordine pubblico e sicurezza sono descritti come se si trattasse di concezioni contigue tra loro. Il fatto che i proponenti del decreto non manifestino questo tipo di rappresentazione, ma preferiscano utilizzare forme implicite appare di difficile interpretazione (vedi figura 4). La categoria in esame, quella in cui la sicurezza è intesa come l'espressione esplicita dell'ordine pubblico, è rappresentata da varie tipologie di coloro che avversano il decreto: vi sono infatti relatori di convegni organizzati da associazioni di assistenti sociali (CASG), assistenti sociali che prendono posizione nel corso della vicenda e professionisti che compiono riflessioni durante interviste. La tendenza a compiere una rappresentazione di questo tipo non sembra risentire fortemente del fatto che il professionista si trovi ad esprimere la propria posizione più o meno pubblicamente; solo i relatori di convegni organizzati dal CNOAS non hanno compiuto rappresentazioni in cui la sicurezza

---

<sup>62</sup> Come esplicitato nel capitolo 5 e 6 i comunicati degli UEPE sono stati scritti da alcuni assistenti sociali dei medesimi nel corso dello svolgimento della vicenda che si sta analizzando (tra aprile e dicembre 2007).



fosse intesa come l'espressione esplicita del mantenimento dell'ordine pubblico (vedi figura 5).

*La sicurezza come ordine pubblico espressa in modo implicito* nel discorso è rappresentata nel quadrante IV della figura 3. In venticinque documenti, la sicurezza è associata all'ordine pubblico implicitamente ed è affermata come tale sia dai proponenti il decreto, sia da chi vi si oppone (vedi figure 4 e 5). In molte di queste asserzioni sembra che la dimensione dell'ordine pubblico sia l'unica rappresentabile a proposito della sicurezza. Ciò è esemplificabile nel testo che segue:

È realistico pensare che l'inserimento di nuclei di 6/9 unità di Polizia penitenziaria in città come Milano, Roma, Napoli possa di fatto aumentare la "sicurezza"? (Comunicato CASG dicembre 2007).

Anche questo tipo di categorizzazione è rappresentato da varie tipologie di coloro che avversano il decreto: vi sono infatti relatori di convegni, sebbene non partecipanti al convegno dell'ordine nazionale degli assistenti sociali, assistenti sociali che prendono posizione nel corso della vicenda e professionisti che compiono riflessioni durante interviste. Anche in questo caso, il fatto che il professionista si trovi ad esprimere la propria posizione più o meno pubblicamente non sembra avere un'influenza decisiva su tale rappresentazione. In un numero inferiore di documenti, l'associazione implicita tra ordine pubblico e pubblica sicurezza viene utilizzata per presentare altri concetti tendenti a far percepire l'ordine pubblico come se fosse potenzialmente negativo. Un esempio a questo proposito è espresso dal concetto di militarizzazione del territorio visibile graficamente nella vedi figura 5. (Cfr. Atti convegno Gruppo Abele 2007; *Redattore sociale* 2007b; intervista 15). Tale rappresentazione è esemplificabile come segue:

Non a caso parlo di polizie (...) infatti la tendenza è quella di armare e trasformare in operatori di ordine pubblico le più svariate professionalità (...) dai vigili urbani, alle guardie forestali, alle guardie private, all'esercito, alla Polizia penitenziaria, ecc. (Atti convegno Gruppo Abele 2007).

### **7.2.2. La concezione di sicurezza come promozione del benessere sociale.**

Complessivamente la concezione di sicurezza come promozione del benessere sociale è espressa negli atti di due convegni (Atti convegno CNOAS 2007a; atti convegno Gruppo Abele 2007, intervento segretario CASG), in un comunicato di un'associazione culturale di categoria (CASG) ed in quattro comunicati degli UEPE (Taranto, Reggio Emilia 1, Reggio Emilia 2, Trento). Questo tipo di categorizzazione è rappresentata da tipologie di attori che avversano il decreto assumendo una posizione prevalentemente pubblica: vi sono infatti relatori di convegni degli assistenti sociali e assistenti sociali che prendono posizione nel corso della vicenda; non compaiono tra i documenti in cui è stata individuata questa categoria di rappresentazione le interviste dei professionisti. Questo tipo di rappresentazione sembra essere preferito dai soggetti che hanno una vocazione ad esprimere la propria posizione prevalentemente in forma pubblica. Tale concezione non è stata espressa dai redattori della bozza, né dal Ministro della Giustizia nel proprio discorso, è stata invece formulata da chi si è opposto all'ipotesi dell'attribuzione di compiti alla Polizia penitenziaria.

La concezione di sicurezza in quanto benessere sociale sembra essere percepita dai diversi attori che hanno partecipato al discorso in esame, come se stesse per essere soppiantata da altre più sensibili al perseguimento dell'ordine pubblico (Atti convegno Gruppo Abele 2007; comunicati UEPE Reggio Emilia, Trento). Ciò può essere esemplificato dal seguente testo:

Ancora una volta, e questa volta da parte di un governo che si definisce di centro sinistra, si risponde con interventi di ordine pubblico a problemi della società che hanno visto negli ultimi decenni una contrazione progressiva del sistema di sicurezza sociale fino ad arrivare ad un vero e proprio smantellamento del *welfare state*. (Atti convegno Gruppo Abele 2007).

A differenza dell'ordine pubblico che viene inteso come sicurezza sociale sia implicitamente, sia esplicitamente, la categoria del benessere sociale è percepita nella lettura dei testi ma non è esplicitata. In questo caso le concezioni di benessere sociale sono quindi tutte rappresentabili nel terzo quadrante della figura 3 e sono agite da soggetti con una vocazione tendenziale ad esprimersi pubblicamente.

L'espressione implicita del tema della promozione del benessere sociale sembra essere in riferimento ad alcuni concetti quali *l'inclusione* (Atti convegno CNOAS 2007a; Atti

convegno Gruppo Abele 2007; comunicato UEPE Taranto; intervista 3), *la cura del disagio* (Atti convegno CNOAS 2007a; atti convegno Gruppo Abele 2007) e *la coesione sociale* (Atti convegno CNOAS 2007a; atti Convegno gruppo Abele).

La rappresentazione dei significati relativi all'inclusione verrà presentata alla sezione 7.3.1.; il termine inclusione a volte sembra da solo riferirsi al benessere sociale, altre volte viene associato agli altri termini ora presentati per descrivere, seppur in modo implicito, la medesima concezione di benessere sociale. Nell'esempio che segue, la cura del disagio è associata ai processi di inclusione:

La sicurezza sociale dovrebbe lavorare in particolare sulle situazioni di disagio, di emarginazione, proprio per eliminarle e per includere coloro che sono esclusi nella situazione reale. (Atti Convegno Gruppo Abele 2007).

In questo testo i concetti di sicurezza sociale, cura del disagio ed inclusione sembrano fittamente intrecciati per comporre una visione della sicurezza antitetica a quella dell'esclusivo perseguimento dell'ordine pubblico.

Anche l'associazione tra coesione ed inclusione sembra avvenire con caratteristiche simili a quella di cura del disagio ed inclusione: l'utilizzo nella stessa frase di questi concetti è percepito come il tentativo di descrivere finalità diverse da quelle del perseguimento dell'ordine pubblico, rientranti invece nella dimensione del benessere sociale. Il testo che segue è esemplificativo di questo tipo di rappresentazione:

Quindi, la valutazione di tali dati consente di concludere che il sistema di implementazione della misura dell'affidamento, imperniato sulle modalità operative del servizio sociale, ha complessivamente funzionato nel raggiungimento del duplice obiettivo di rafforzare i processi di inclusione e coesione sociale, contribuendo attraverso il rispetto delle prescrizioni anche al rispetto della legalità e favorendo, in tal modo, una maggiore sicurezza dei contesti di vita dei cittadini. (Atti convegno CNOAS 2007a).

### **7.2.3. L'interpretazione delle concezioni di sicurezza come se fosse orientata alla costruzione del cosiddetto *security state*.**

La categorizzazione delle diverse rappresentazioni di sicurezza effettuata nella precedente sezione ha confermato le ipotesi precedentemente formulate in merito al significato della vicenda Mastella. L'utilizzo della Polizia penitenziaria nell'applicazione delle misure alternative alla detenzione sembra confermare la possibilità di intendere la sicurezza sociale in modo alternativo a quello di sicurezza inteso come benessere pubblico. Questo tipo di rappresentazione sembra radicato tra i soggetti politici e i dirigenti che hanno formulato le diverse proposte del decreto ministeriale in esame, ma non appare unicamente limitato a questi soggetti.

Il confronto delle diverse rappresentazioni, distinguendo tra i proponenti e gli oppositori del decreto, ha permesso di evidenziare che alcune rappresentazioni degli assistenti sociali appartengono alla categorie dell'ordine pubblico espresso esplicitamente o implicitamente (vedi sezione 7.2.1. e figure 4 e 5).

Solo in alcuni dei molteplici documenti degli assistenti sociali viene affermata una concezione di sicurezza sociale in termini di costruzione o di mantenimento di un sistema di *welfare*. Più spesso gli assistenti sociali, pur assumendo una posizione contraria al consolidamento della concezione di sicurezza come ordine pubblico, utilizzano un linguaggio che non sembra riuscire a rappresentare altre possibilità alternative; tale modo di rappresentare la situazione sembra essere relativamente indipendente dalla vocazione dei soggetti ad esprimersi più o meno pubblicamente. Solo i relatori del CNOAS, quindi coloro che hanno tendenzialmente una maggiore vocazione ad esprimersi pubblicamente, evitano di avvicinarsi a rappresentazioni in cui la sicurezza è rappresentata come ordine pubblico e propongono concezioni in cui la sicurezza è raggiunta mediante la promozione del benessere sociale.

In generale, la capacità critica delle loro rappresentazioni sembra piuttosto contenuta: solo sporadicamente la sicurezza come ordine pubblico è esplicitamente descritta come se fosse una forma di coercizione; in quei casi, sporadici, si parla di militarizzazione del territorio.

Complessivamente la capacità degli assistenti sociali di far trasparire ciò che il decreto Mastella non sembra rivelare esplicitamente, ossia la rappresentazione di una società orientata dal modello di *security state*, sembra essere piuttosto debole.

### ***7.3. I significati della misura alternativa.***

Quali sono le dimensioni e le polarizzazioni entro cui è stata rappresentata la misura alternativa alla detenzione?

Il discorso circa le motivazioni che rendono opportuna l'attribuzione di compiti di controllo delle persone sottoposte alle misure alternative alla Polizia penitenziaria evidenzia una gamma di significati della misura alternativa le cui dimensioni sono: il processo di inclusione o al contrario di esclusione sociale (vedi sezione 7.3.1), quello rieducativo che può essere polarizzato tra la punizione e la cura (vedi sezione 7.3.2.), quello di rischio che può essere differenziato in base alla concezione positiva o negativa dell'azione di rischiare (vedi sezione 7.3.3.).

#### **7.3.1. La concezione di inclusione e quella di esclusione sociale.**

Nel discorso in esame l'includere nella società piuttosto che il mettere ai margini sono due modi per rappresentare degli atteggiamenti che vengono agiti nei confronti della persona sottoposta alla misura alternativa. Nella prima parte di questa sezione si esamineranno le concezioni a proposito dell'inclusione, nella seconda parte si compierà un'analisi simile riferita al tema dell'esclusione sociale. In entrambi i casi sono state individuate dimensioni comuni:

- a) la tendenza ad esplicitare le concezioni oggetto di analisi o, al contrario, ad esprimerle in forma implicita;
- b) la tendenza a riferirsi all'inclusione o all'esclusione sociale come se questi fossero fenomeni in cui il protagonista principale è l'individuo o, al contrario, la collettività.

Il riferimento alla categoria dell'individuo, piuttosto che a quello della collettività, sarà assunto per sondare se vi è la tendenza a interpretare le forme di disagio sociale come responsabilità dell'individuo piuttosto che della società. In altre parole si cercherà di comprendere se nella vicenda in analisi è confermata la tendenza presentata nel capitolo 3 ad attribuire crescenti responsabilità all'individuo per spiegare il fenomeno della criminalità. Questa tendenza verrà valutata sia rispetto ai proponenti il decreto, sia rispetto agli assistenti

sociali che assumono una posizione contraria al decreto medesimo.

- ***Le dimensioni dell'inclusione.***

L'azione di includere è rappresentata come se fosse alla base dei principi professionali che orientano l'assistente sociale (Atti convegno CNOAS 2007a; atti convegno Gruppo Abele 2007; Atti assemblea nazionale CNVG 2007b; comunicato UEPE Verona; interviste 1, 5 e 14). Ciò è esemplificato nel seguente testo:

Inclusione, coesione non sono parole ma concetti, presupposti ideologici e valoriali che sono alla base della professione, sono *modus vivendi* (professionale), *forma mentis* che puntano sulla responsabilità e sulle risorse delle persone. (Atti convegno CNOAS 2007a).

L'atto di includere, seppur descritto come fondante l'attività del servizio sociale nel settore della giustizia, viene presentato come non supportato adeguatamente da risorse finanziarie (*Redattore sociale* 2007g, 2007m; atti assemblea CNVG 2007a; atti convegno Gruppo Abele 2007; comunicati UEPE Cosenza, Reggio Emilia; intervista 10; comunicato CNOAS 2007):

A tale giudizio, si può contrapporre la convinzione che la maggiore difficoltà a concedere le misure alternative, segnalata dai Magistrati di Sorveglianza, derivi in realtà da altri fattori, fra i quali vanno segnalati, in primo luogo, una maggiore rigidità della normativa che riduce l'ammissibilità alle stesse, l'aumento di condannati che, per problematicità della condizione personale o per l'assenza di riferimenti familiari, di risorse socio-lavorative e abitative, non possono accedere ad un percorso alternativo e una carenza di risorse, sia ministeriali, sia sempre più anche territoriali, per la progettazione di percorsi efficaci di inclusione. (Comunicato CNOAS 2007).

La concezione di inclusione verrà compresa considerando sia la tendenza ad esplicitare le definizioni della concezione stessa, sia la tendenza ad attribuire minore o maggiore attenzione alle responsabilità individuali piuttosto che a quelle della collettività. L'incrocio tra queste due dimensioni, quando riferito al termine dell'inclusione, permette di rappresentarlo entro le seguenti quattro diverse categorie di analisi (vedi figura 6):

- *forte volontà di definire l'inclusione come dipendente dalla collettività*: l'inclusione è espressa in termini espliciti e si ritiene che possa essere raggiunta attribuendo attenzione

- alla collettività (vedi figura 6 quadrante I);
- *debole volontà di definire l'inclusione come dipendente dalla collettività*: l'inclusione è espressa in termini impliciti e si ritiene che possa essere raggiunta attribuendo attenzione alla collettività (vedi figura 6 quadrante IV);
  - *forte volontà di definire l'inclusione come dipendente dall'individuo*: l'inclusione è espressa in termini espliciti e si ritiene che possa essere raggiunta attribuendo attenzione all'individuo e alle sue responsabilità personali (vedi figura 6 quadrante II);
  - *debole volontà di definire l'inclusione come dipendente dall'individuo*: l'inclusione è espressa in termini impliciti e si ritiene che possa essere raggiunta attribuendo attenzione all'individuo (vedi figura 6 quadrante III).

Come e in quali testi viene espressa la dimensione collettiva dell'inclusione?

Nella prima categoria sopra presentata, quella della *forte volontà di definire l'inclusione come dipendente dalla collettività* (vedi figura 6), l'inclusione è talvolta *associata ad azioni politiche* (comunicati stampa *Redattore sociale* 2007m e 2007n; comunicato stampa *Ristretti orizzonti* novembre 2007), altre volte alla *coesione sociale* (Atti assemblea CNVG 2007a; Atti Convegno CNOAS 2007a). Il testo che segue è un esempio del fatto che gli interventi che vengono previsti per includere sono sovente rappresentati con una componente politica:

L'ordine nazionale degli assistenti sociali ha fatto inoltre appello al Ministero della Giustizia e al Governo, affinché nella discussione sul pacchetto sicurezza e sulla legge finanziaria, vengano stanziati maggiori risorse per l'UEPE, come maggiore investimento nelle politiche di prevenzione e inclusione sociale. (*Redattore sociale* comunicato stampa 2007m).

Quando l'inclusione è associata alla coesione sociale, è lo stesso concetto di coesione sociale che lascia intuire che l'inclusione non può che essere perseguita entro una dimensione collettiva. Ciò è esemplificato nel seguente testo:

L'introduzione delle misure alternative, apparentemente subalterne alla carcerazione, e talvolta interpretate come misure assistenziali ha costituito invece una rottura culturale di grande incidenza sull'intera società dimostrando con i suoi positivi esiti la possibilità e la convenienza di impegnarsi nella costruzione della coesione e quindi inclusione sociale, superando la distruttività dell'esclusione e della emarginazione di interi gruppi sociali. (Atti Convegno CNOAS 2007a).

Questo tipo di categorizzazione è rappresentata da tipologie di attori che avversano il decreto assumendo una posizione prevalentemente pubblica: vi sono infatti relatori di convegni organizzati da associazioni di assistenti sociali e assistenti sociali che prendono posizione nel corso della vicenda; non compaiono tra i gli autori dei testi in cui è stata individuata questa tipologia di rappresentazione i professionisti intervistati nel corso della ricerca. Questo tipo di rappresentazione sembra essere preferito dai soggetti che hanno una vocazione ad esprimere la propria posizione prevalentemente in forma pubblica (vedi figura 7).

Nella seconda categoria sopra presentata, quella della *debole volontà di definire l'inclusione come dipendente dalla collettività, l'atto di includere sembra sottinteso*; in questo caso, come si può osservare dalla figura 8, ci si riferisce ad alcuni concetti come *il territorio e la comunità* che evocano la dimensione della collettività (Trecci 2007; Atti Convegno CNOAS 2007a; comunicato UEPE Reggio Emilia 2; intervista 3). Un esempio di questo tipo di rappresentazione è il seguente testo:

(...) un'organizzazione che condivida la necessità di attivare risorse per migliorare veramente la realtà e la vivibilità del territorio senza rincorrere le paure sociali. Spostando quindi l'attenzione sulle problematiche originarie: criminalità, la devianza giovanile, la tossicodipendenza, l'immigrazione. (Trecci 2007).

Nel testo di cui sopra il territorio sembra essere rappresentato come il luogo entro cui si possono creare spazi di “vivibilità”. Questo obiettivo sembra essere percepito come raggiungibile se sono affrontate entro lo stesso territorio le situazioni che rendono problematica l'inclusione sociale (in questo caso “la criminalità, la devianza giovanile, la tossicodipendenza, l'immigrazione”). Questo tipo di categorizzazione, in cui l'atto di includere sembra sottinteso e non sembra fortemente messo in relazione con la dimensione sociale della collettività, è rappresentato da varie tipologie di coloro che avversano il decreto: vi sono infatti relatori di convegni, assistenti sociali che prendono posizione nel corso della vicenda e professionisti che compiono riflessioni nel corso di interviste. L'assunzione di tale rappresentazione non sembra risentire del fatto che il professionista si trovi ad esprimere la propria posizione più o meno pubblicamente.



Nella terza categoria sopra presentata, quella della debole volontà di definire l'inclusione come se fosse dipendente quasi unicamente dall'individuo, sono stati inseriti molti documenti contrari all'ipotesi prevista dal decreto ministeriale di attribuire alla Polizia penitenziaria funzioni di controllo (comunicati stampa *sociale* 2007l, 2007m e 2007o; comunicato CASG dicembre 2007; atti assemblea CNVG 2007b; bozze 2, 3, 4; comunicati UEPE: Catania, Novara, Trento, Verona; interviste 1, 3, 5, 10 e 14). I temi che si possono includere in questo tipo di rappresentazione sono relativi alla rieducazione, all'inserimento ed al reinserimento. Questi argomenti sono rappresentati sia da chi sostiene il decreto, sia da chi vi si oppone (vedi figure 7 e 8). Tra coloro che avversano il decreto rappresentando questo tipo di categorizzazione vi sono infatti relatori di convegni, assistenti sociali che prendono posizione nel corso della vicenda e professionisti che compiono riflessioni nel corso di interviste. Anche qui, l'assunzione di tale rappresentazione non sembra risentire del fatto che il professionista si trovi ad esprimere la propria posizione più o meno pubblicamente.

La quarta categoria sopra presentata, quella della forte volontà di definire l'inclusione come dipendente dall'individuo, si trova unicamente in tre delle quattro bozze del decreto Mastella (bozze 2, 3, 4; vedi figura 8). Il testo della seconda bozza è esemplificativo di questo processo:

La Polizia penitenziaria partecipa alle attività di esecuzione penale esterna inserendosi in un modello operativo che pone al suo centro il programma di trattamento ed inclusione sociale della persona ammessa alla misura alternativa. (Bozza 2).

Il significato dell'esercizio dell'inclusione nel caso delle misure alternative alla detenzione da parte della Polizia penitenziaria è già stato interpretato nel capitolo 6: sembra esservi un sostanziale svuotamento dell'atto di includere nel momento in cui si espongono le persone condannate ad una potenziale stigmatizzazione sociale. Se la Polizia penitenziaria in carcere svolge un'attività anche inclusiva, permettendo ai detenuti lo svolgimento di determinati tipi di attività, maggiori dubbi circa l'effettiva inclusività della azione della Polizia penitenziaria potrebbero essere nutriti se lo svolgimento dei loro compiti avvenisse in un ambiente esterno al carcere (vedi paragrafi 6.2. e 6.3.).

La percezione che si è avuta nel corso della lettura dei testi è che la maggior parte dei

soggetti che intervengono nel discorso relativo alla vicenda Mastella tendano a riferire l'inclusione prevalentemente alla dimensione individuale; i medesimi testi sembrano utilizzare concetti vicini a quello di inclusione ma che ne enunciano la sola dimensione soggettiva piuttosto che anche quella collettiva (vedi figura 6). In questo caso i termini utilizzati per riferirsi implicitamente all'inclusione sono inserimento o reinserimento sociale. Ciò è esemplificabile nel testo che segue:

A nostro avviso va assolutamente salvaguardata la norma costituzionale che incoraggia la rieducazione e il reinserimento del condannato (*Redattore sociale* 2007e).

- ***Le dimensioni dell'esclusione sociale.***

L'incrocio tra le due dimensioni che erano state individuate nella parte iniziale di questa sezione permette di individuare, anche in questo caso, quattro diverse categorie di analisi in cui il termine esclusione può essere rappresentato (vedi figura 9):

- *forte volontà di definire l'esclusione come dipendente dalla collettività*: l'esclusione è espressa in termini espliciti e si ritiene che possa essere raggiunta attribuendo attenzione alla collettività (vedi figura 9, quadrante I);
- *debole volontà di definire l'esclusione come dipendente dalla collettività*: l'esclusione è espressa in termini impliciti e si ritiene che possa essere raggiunta attribuendo attenzione alla collettività (vedi figura 9, quadrante IV);
- *forte volontà di definire l'esclusione come dipendente dall'individuo*: l'esclusione è espressa in termini espliciti e si ritiene che possa essere raggiunta attribuendo attenzione all'individuo e alle sue responsabilità personali (vedi figura 9, quadrante II);
- *debole volontà di definire l'esclusione come dipendente dall'individuo*: l'esclusione è espressa in termini impliciti e si ritiene che possa essere raggiunta attribuendo attenzione all'individuo (vedi figura 9, quadrante III).

Quando l'esclusione sociale è rappresentata entro le prime due categorie di analisi (atti convegno Gruppo Abele 2007; comunicati UEPE Reggio Calabria e Reggio Emilia 2), questo tipo di categorizzazione è rappresentata da tipologie di attori che avversano il decreto assumendo una posizione prevalentemente pubblica: vi sono infatti relatori di convegni degli assistenti sociali e assistenti sociali che prendono posizione nel corso della vicenda; non

compaiono tra i documenti in cui è stata individuata questa categoria di rappresentazione i professionisti che compiono riflessioni nel corso di interviste. Questo tipo di rappresentazione sembra essere preferito dai soggetti che hanno una vocazione ad esprimere la propria posizione prevalentemente in forma pubblica. L'esclusione sociale può essere più o meno rappresentata esplicitamente ma *è sempre considerata come un fenomeno in cui le caratteristiche della collettività hanno un loro peso* (vedi figura 9). Ciò è esemplificato nel seguente testo:

Ci chiediamo ancora oggi, attoniti, come si sia potuti arrivare a simili conclusioni, in considerazione del fatto che tutte le analisi fatte in questi anni dalle forze politiche sindacali e associative, oggi al governo, ieri all'opposizione, avevano messo in evidenza che i problemi di esclusione e deprivazione sociale sono tra le prime cause di aumento della popolazione detenuta e della recidiva, quindi è nel sociale che vanno individuate le opportune soluzioni, non già in ulteriori forma di controllo e repressione. (Atti convegno Gruppo Abele 2007).

Le categorie di analisi in cui si ipotizza che l'esclusione sia un fenomeno riconducibile alle responsabilità dell'individuo non sono rappresentate nella vicenda in esame. La tendenza ad attribuire responsabilità all'individuo, percepita a proposito della rappresentazione del tema dell'inclusione, qui è del tutto assente. Il tema dell'esclusione, non tematizzato dai proponenti del decreto, non sembra presentare dicotomie come per i temi della sicurezza o dell'inclusione.

### **7.3.2. Le rappresentazioni di punizione e di riabilitazione.**

Nella vicenda in esame quali sono le rappresentazioni di punizione e quelle di riabilitazione?

Nel discorso in esame la rappresentazione di una delle due concezioni sembra influenzare l'altra e viceversa; ciò contribuisce a costruire nuove concezioni di pena fino a suggerire nuove modalità istituzionali di esecuzione.

Nella prima sezione di questo paragrafo verranno esaminate le rappresentazioni di punizione, nella seconda quelle di riabilitazione e nella terza ci si soffermerà sui significati e

sui modi di intrecciare le diverse concezioni della misura alternativa.

**- *La concezione di punizione e la sua rappresentazione secondo tipologie che caratterizzano la giurisprudenza italiana.***

Nel discorso relativo al decreto Mastella il tema della punizione è ampiamente trattato: i termini relativi alla *punizione* o all'azione del *punire* sono stati rilevati in nove documenti (comunicato stampa *Redattore sociale*, 2007k; Trecci 2007; Stasio 2007; comunicato CASG dicembre 2007; atti convegno Gruppo Abele; comunicati UEPE La Spezia, Massa, Novara; intervista 9; Margara 2007b), la concezione della *pena* è affrontata in cinquantotto documenti, mentre i termini relativi alla *sanzione* o all'azione del *sanzionare* sono contenuti in diciassette documenti (comunicato stampa *Redattore sociale* 2007a; Stasio in *Sole 24ore* 17 ottobre 2007; comunicato CASG dicembre 2007; atti assemblea CNVG, 2007a; atti convegno Gruppo Abele 2007; Muschitiello 2007; atti assemblea IV 2007b; comunicati UEPE Ancona, Cosenza, Novara, Pisa-Lucca, Reggio Calabria 1, Reggio Emilia 2, Roma, Milano; interrogazione parlamentare 3).

I modi di rappresentare la pena nel discorso in esame sembrano riconducibili a tre sue concezioni diverse appartenenti più alla cultura giurisprudenziale che a quella sociologica: *l'afflittività*, la *retributività* e la *rieducazione* (vedi figura 10). La tendenza ad usare le dimensioni giurisprudenziali piuttosto che quelle sociologiche verrà qui esplorata sia per comprendere quanto vi siano delle continuità con le medesime caratteristiche del *probation* in Italia indagate storicamente al capitolo 5, sia per comprendere quali possano essere le conseguenze dell'utilizzo di questa terminologia rispetto alle percezioni dell'intervento del servizio sociale nel settore penitenziario.

La punizione viene rappresentata, per lo più implicitamente, come *afflittiva*, in tredici documenti (comunicato *Redattore sociale* 2007c; Stasio 2007; comunicato CASG dicembre 2007; Atti assemblea nazionale CNVG 2007b; anonimo 2007a; comunicati UEPE La Spezia, Novara, Nuoro II; interviste 3, 4, 6 e 7; Margara 2007b).

Come già esaminato al capitolo 6 analizzando la politica in generale della proposta del decreto ministeriale Mastella, l'aumento dell'afflittività delle misure alternative sembra essere stato considerato come un obiettivo dal Ministro della Giustizia. Chi reagisce negativamente alla proposta di questo ministro ritiene che non sia stata considerata a sufficienza l'attuale

valenza afflittiva della misure alternative (comunicato CASG dicembre 2007; comunicato UEPE Nuoro 2, interviste 6 e 7). Tale rappresentazione è esemplificata nel seguente testo:

Abbiamo avuto modo di sentirgli dire (al capo del DAP, ndr.), inoltre, in un dibattito pubblico, che il ricorso alle misure alternative da parte dei Magistrati è limitato, perché esse sono considerate: "non pena". Un'affermazione di questo genere, pronunciata soprattutto dal Capo del DAP, non può che lasciare amareggiati, perché fa un torto... alle migliaia di persone, sottoposte, attualmente, o che sono state sottoposte in passato, a queste misure, impegnate a conciliare responsabilmente la propria vita con le limitazioni della libertà imposte loro. (Comunicato CASG dicembre 2007).

L'afflittività delle misure alternative in questi documenti (comunicato CASG dicembre 2007; comunicato UEPE Nuoro 2, interviste 6 e 7) sembra essere accettata come un dato di fatto: la punizione, anche nel caso delle misure alternative, è ammessa. A titolo esemplificativo si presenta il seguente testo:

Quindi sta scontando una pena, sebbene fuori dal carcere, quindi ha delle prescrizioni da rispettare, a volte anche prescrizioni non comprensibili... no?... Non così chiare... o meglio chiare ma che per la persona possono essere non comprensibili, non capisce perché il magistrato possa avere imposto quella prescrizione lì proprio a lui, perché? Perché non poter uscire prima delle 6 del mattino? Perché rientrare alle 9 di sera quando magari il suo amico che ha fatto l'affidamento ... rientrava alle 11 o alle 10? Perché? Magari non c'è un perché (Intervista 7).

L'assistente sociale intervistato rappresenta una situazione in cui la persona in affidamento al servizio sociale percepisce le prescrizioni decise dal Tribunale di Sorveglianza come una limitazione della libertà incomprensibile o comunque non accettabile: ciò sembra assumere una valenza afflittiva che viene ammessa implicitamente dall'assistente sociale senza essere ulteriormente commentata.

Vi sono quindi circostanze in cui l'afflittività della punizione sembra essere ammessa, e forse interiorizzata, da alcuni di coloro che applicano le misure alternative alla detenzione.

Vi sono invece altre situazioni in cui il livello di afflittività è percepito come in incremento ed eccessivo (UEPE La Spezia, UEPE Novara, interviste 3 e 4; lettera di Margara):

Quindi ci vuole il controllo o addirittura la restituzione, tant'è che si sono inasprite delle pene così

no? Senza capirne di alcune il significato. (Intervista 3).

Questo eccesso di afflittività, oltre a far perdere il significato alle stesse pene, viene rappresentato come un ostacolo alla professione di assistente sociale nell'area dell'esecuzione penale:

Io mi occupo in questo periodo, in questi ultimi anni di *sex offender*: c'è stato un irrigidimento delle pene, un... una categoria di detenuti sui quali come dire... c'è un'attenzione in termini negativi maggiore, è difficile costruire percorsi di trattamento (Intervista 6).

Nella stessa intervista, tuttavia, l'assistente sociale riconosce che l'afflittività possa essere una qualità in qualche modo richiesta agli assistenti sociali e che questi non riescano a rappresentare all'esterno il "rigore" della propria attività e quindi, implicitamente, la valenza punitiva del proprio comportamento professionale.

La questione era stata posta anche per dare maggior rigore, maggiore certezza, c'era anche una prospettiva come dire: in questo modo accedono più persone, perché ci sono maggiori garanzie, e... anche come dire si diceva. in qualche modo si recupera un margine di afflittività (...) interrogiamoci su come mai quello che noi facciamo non è come dire così rigoroso, agli occhi di chi ci vede da fuori, agli occhi di chi si occupa di questo tema. (Intervista 6).

Solo questo testo, tra tutti quelli esaminati, sembra contenere una contraddizione circa il modo in cui viene percepita la valenza afflittiva nel proprio comportamento professionale: in questo caso l'afflittività nell'area penale viene percepita dallo stesso assistente sociale sia come un ostacolo per l'esercizio della propria professione, sia come una necessità per poter eseguire la pena. Pur data la marginalità numerica di questa posizione, ritengo che ciò possa essere indicativo di un possibile dilemma che gli assistenti sociali operanti nell'area dell'esecuzione penale esterna affrontano quotidianamente: percepire la propria finalità professionale come ostacolata dalla connotazione afflittiva delle misure alternative e, nel contempo, sentire la necessità che la punizione venga esibita all'esterno al fine di essere riconoscibili come professionisti dell'area dell'esecuzione penale. Quanto è emerso purtroppo nulla sembra dire sul modo in cui gli assistenti sociali tentano di risolvere questo dilemma.

La *valenza retributiva*, per quanto per lo più solo enumerata, è stata esplicitata in tre casi (atti convegno CNOAS 2007a; comunicato UEPE La Spezia; intervista 3); in due di questi testi (atti convegno CNOAS 2007a; comunicato UEPE La Spezia) si evidenzia che la funzione retributiva è espletata anche dall'UEPE. Ciò è esemplificato nel seguente testo:

È l'UEPE l'organo periferico dell'Amministrazione Penitenziaria, deputato a rendere effettiva la funzione retributiva della pena. (Comunicato UEPE La Spezia)

Nel terzo testo che esplicita il significato retributivo si evidenzia che questa modalità snatura il significato della pena.

In questi testi anche le misure alternative hanno una finalità retributiva, seppur con intensità diversa rispetto alla detenzione; tale posizione viene confermata implicitamente senza utilizzare il termine retribuzione in altri cinque testi: in questi l'effetto della misura è rappresentata con lo *scontare una pena* (comunicato stampa *Redattore sociale* 2007b; comunicati UEPE Reggio Emilia 1 e 2; interrogazione parlamentare 3; intervista 15).

Significa anche offrire ai cittadini un'attenta e costante informazione, sui risultati raggiunti in tema di reinserimento dei soggetti che scontano una pena in misura alternativa. (Interrogazione parlamentare 3).

Nei testi in esame la punizione, oltre ad essere rappresentata come afflittiva e improntata alla retributività, viene percepita come l'esercizio di una *funzione repressiva*. Questa viene associata al carcere (atti convegno CNOAS 2007a; comunicato UEPE Novara) e alla correzione (atti convegno CNOAS 2007a).

L'associazione della repressione ai termini ora elencati sottende in alcuni casi la tendenza implicita a rappresentare l'esistenza di un processo di carcerizzazione del territorio (comunicato *Ristretti Orizzonti* novembre 2007; atti convegno CNOAS 2007a; comunicati UEPE Cosenza, Novara, Reggio Emilia 2).

Al frequente riemergere di richieste forti da parte dell'opinione pubblica di intereventi polizieschi, più repressivi, più rassicuranti, si rischia ora di far corrispondere la tendenza a trasformare le misure alternative in un sistema di carcerizzazione del territorio, esportando all'esterno degli

istituti carcerari una logica meramente punitiva. (Comunicato UEPE Novara).

Anche se con una frequenza marginale, la repressione viene descritta come un'“ondata” che invade la società (atti convegno Gruppo Abele 2007) e che distorce sia i valori, sia la percezione della realtà sociale.

Voglio però prendere spunto da un articolo di Curzio Maltese (...) Gli argomenti del noto giornalista tendevano a far passare coloro che in Italia hanno preso posizione contro l'ondata repressiva nei confronti di lavavetri (...) e quant'altro, come dei difensori della mendicizia (...), portando ad esempio la Norvegia (...) dove non ha mai incontrato né lavavetri né mendicanti e diceva: “sarà una nazione fascista? Eppure la Norvegia vanta il governo più a sinistra dell'Europa, il miglior sistema pubblico di sanità istruzione e trasporti, il più basso indice di povertà, un *welfare* spettacolare e un'accoglienza agli immigrati da vergognarsi al confronto. Inoltre ha il triplo degli immigrati dell'Italia e meno di un terzo delle forze di polizia e (...) non ha bisogno di sposare i metodi forti alla Rudholf Giuliani". Tutto vero! Peccato che Maltese tirava delle conclusioni del tutto diverse da quelle che ci si aspettava (...), infatti, concludeva con l'approvazione delle posizioni dei sindaci che avevano aperto le ostilità contro i lavavetri senza far emergere alcun dubbio sul fatto che, in Norvegia è proprio la bontà di politiche sociali accorte e lungimiranti che fanno sparire dalle strade i lavavetri e tutti i soggetti marginali costretti ad arrangiarsi per “sbarcare il lunario”. (Atti convegno Gruppo Abele 2007).

"L'ondata repressiva" descritta in questo testo viene percepita come una distorsione dei criteri per intervenire politicamente rispetto alle aree di disagio sociale: non è più il *welfare state* ad essere visto come strumento per la cura e la prevenzione del disagio sociale, ma è la repressione della devianza la via per eliminarlo; questa percezione, qui attribuita ad un noto giornalista, è avvertita come fallace ed inserita entro la discussione circa l'attribuzione alla Polizia penitenziaria di funzioni di controllo nei confronti dei soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione.

Nel discorso in esame in soli due casi la punizione, intesa implicitamente come repressione, viene rappresentata con una connotazione almeno parzialmente positiva: nel primo il “rigoroso intervento dello Stato”, che concretamente si traduce nell'applicazione delle pene detentive, viene giustificato quando riferito a crimini di "maggior allarme sociale" (Martirano 2007). Nel secondo caso la detenzione è percepita come legittima quando i reati



sono ritenuti particolarmente riprovevoli: "furti, scippi, rapine" che per questo motivo non "meritano sconti di pena" (Stasio 2007). In quest'ultimo caso si ritiene che, più che includere il condannato entro la società, sia importante "arginare" il crimine (Stasio 2007). Si noti che questa modalità di rappresentare la repressione, ossia implicitamente e con modalità almeno parzialmente legittimanti, è attuato esclusivamente dalla stampa a larga diffusione. I comunicati degli UEPE, quelli delle associazioni di categoria, le interviste degli assistenti sociali e gli articoli della stampa specializzata<sup>63</sup> tendono a connotare più negativamente gli interventi repressivi di quanto facciano i *mass media* della comunicazione.

**- *La concezione di riabilitazione e la sua rappresentazione come tema fondamentale per l'esecuzione penale esterna.***

Il tema della riabilitazione viene trattato sia riferendosi esplicitamente all'azione del riabilitare (Margara; 2007b; comunicati UEPE L'Aquila, Lucca, Reggio Calabria 1, Trento; interviste 3, 5, 9; bozze 1, 2, 3, 4; atti convegno CNOAS 2007b; comunicato stampa *Redattore sociale* 2007k), sia implicitamente utilizzando termini attinenti al tema della riabilitazione quali quello di *recupero* (*Redattore sociale* 2007d; atti convegno Gruppo Abele 2007; interrogazione parlamentare 1; comunicati UEPE Catania, Novara, Reggio Emilia; interviste 8 e 10), quelli di *educazione* o di *rieducazione* (Atti convegno CNOAS 2007a; comunicato SAG novembre 2007, Margara 2007b; comunicato CGIL; comunicato CONFISAL; comunicato UNSA settembre 2007; comunicati UEPE La Spezia, Novara, Reggio Emilia, Taranto; interviste 10 e 13) e quello di *risocializzazione* (*Redattore sociale* comunicato stampa 2007k; comunicato CONFISAL, comunicato SAG, comunicato SAG-UNSA settembre 2007; comunicati UEPE L'Aquila, Trento).

Indipendentemente dalle modalità con cui la riabilitazione viene espressa si possono individuare diverse qualità dell'azione del riabilitare. La *riabilitazione* viene talora rappresentata come *un processo che permette il ripristino di comportamenti entro la legalità* (bozze 1, 2, 3, 4, *Redattore sociale*, comunicato 2007a; intervista 8). Tutte le bozze del decreto esprimono, seppur con frasi lievemente diverse, questo concetto:

---

<sup>63</sup> Gli articoli della stampa specializzata consultata sono relativi alle riviste anche on line *Ristretti Orizzonti* e *Redattore sociale*.

Ritenuto che la possibilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di comportamento e di permanenza fatte alle persone ammesse all'esecuzione penale costituisce esigenza interna al percorso di riabilitazione verso la legalità. (Bozza 2).

Anche altri documenti evidenziano che la riabilitazione è associata al ripristino della legalità:

Quello che davvero conta, visto la finalità di recupero sociale e di riduzione della recidiva, è la costruzione di progetti personalizzati per un effettivo recupero della legalità da parte dei soggetti. (*Redattore sociale*, 2007a).

Al contrario della riabilitazione intesa come ripristino della legalità, *la valenza terapeutica della riabilitazione* è espressa solo nei documenti contrari all'ipotesi di attribuire funzioni di controllo alla Polizia penitenziaria (*Redattore sociale* comunicato stampa 2007k; atti convegno CNOAS 2007b; atti convegno Gruppo Abele 2007; comunicati UEPE Catania, Novara e Reggio Emilia 2; interrogazione parlamentare 1; interviste 3 e 10). Anche in questi casi, tuttavia, il termine *terapeutico* non viene utilizzato: un esempio di come è rappresentata la funzione terapeutica può essere offerto dalla seguente citazione in cui l'azione degli assistenti sociali viene definita come non "appiattita" verso gli aspetti formali del controllo, ma diviene facente parte di un percorso riabilitativo che permette di raggiungere la finalità di cura:

La funzione di controllo svolta dalle assistenti sociali in questi contesti, dunque, non è appiattita sulla sua connotazione più negativa e formale, ma assume una valenza di supporto funzionale al proseguimento del percorso riabilitativo. (...) "Educare non punire" non è solo uno slogan caro al CNCA, ma indica la sintesi di una filosofia di intervento che mira ad aiutare le persone a essere più consapevoli delle proprie scelte e, dunque, più libere. (*Redattore sociale*, comunicato stampa 2007k).

In questi testi, pur essendo esplicitata la funzione terapeutica delle misure alternative, sembra rimanere sottintesa la funzione sociale della cura; solo in un testo ne emerge la valenza funzionale, quasi a ricordare le già citate considerazioni di Parsons (1951) a proposito della funzione sociale della medicina (cfr. capitolo relativo ai concetti di

professione e professionalità). Parsons a proposito dei medici aveva evidenziato che la cura del paziente permette di controllare le malattie nella società. Nella vicenda in esame “l'aiuto” è rappresentato come se potesse permettere la “normalizzazione” del comportamento. È in questo modo che si ritiene che l'aiuto possa permettere da parte del soggetto che lo riceve un comportamento adeguato rispetto alla società. L'ipotesi ora formulata sembra confermata nel seguente testo:

Nel 2000 il nuovo regolamento di esecuzione ha meglio evidenziato e definito i compiti dei CSSA e ha chiarito che l'intenzione di aiuto deve essere tradotta nell'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia e sulla capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di carattere repressivo, queste indicazioni metodologiche rappresentano un punto di svolta nella concezione dell'esecuzione penale cioè quello di raggiungere la “normalizzazione” del comportamento. (Atti convegno Gruppo Abele 2007).

La concezione di "normalizzazione del comportamento" sembra essere attinente ad un processo di adeguamento del soggetto alle esigenze della società: se per Parsons la malattia è disfunzionale per la società in quanto comporta dei costi non solo per il singolo, il comportamento criminale è dannoso per la società e va reso "normale" entro le regole che la stessa società ha definito. Se i medici rendono un servizio alla società curando i pazienti (Parsons 1951), gli assistenti sociali degli UEPE, secondo la rappresentazione del testo sopra citato, rendono un servizio alla società contribuendo ad incentivare nel condannato le capacità di controllo del suo comportamento. La rappresentazione implicita della professione degli assistenti sociali in questo testo diviene quella di svolgere un'attività funzionale alla società: la "normalizzazione" del comportamento del condannato è percepita utile non solo per l'individuo che fruisce delle misure alternative, ma per la stessa società. Questa concezione, seppur metta in evidenza la dimensione dell'aiuto, e quindi, implicitamente, della cura, sembra orientare la riabilitazione funzionalmente agli interessi della società. Ciò sembra assai simile alle posizioni precedentemente esaminate di coloro che affermano che il fine della riabilitazione è quello della legalità.

Le ambiguità in merito al termine della riabilitazione sono ulteriormente confermate dal fatto che le attività riabilitative, o almeno quelle educative, vengono raggiunte mediante la

*responsabilizzazione* (Redattore sociale comunicato stampa 2007k; atti convegno Gruppo Abele 2007; comunicato UEPE Reggio Emilia 1).

Questo è avvenuto nonostante le ormai croniche carenze di organico degli UEPE e l'assenza di risorse e strumenti di lavoro adeguati, a dimostrazione della validità del sistema dell'esecuzione penale esterna, che, in stretta relazione con il territorio, privilegia gli interventi di carattere socio-educativo a quelli di mero controllo di polizia. Il controllo del servizio sociale si basa infatti, sul rapporto fiduciario che fa emergere la responsabilità e la capacità di autodeterminazione del soggetto. (Comunicato UEPE Reggio Emilia 1).

Nei testi esaminati la responsabilizzazione degli individui sembra essere una via per riabilitarli; rimane tuttavia indefinita la concezione di responsabilità. Il capitolo 3 relativo alle teorie criminologiche ha permesso di evidenziare che alcune teorizzazioni hanno attribuito importanza alla responsabilità di chi commette un reato. Matza e Sykes (Matza e Sykes 1957; Matza 1964), pur senza giungere alla conclusione che le responsabilità del crimine sono esclusivamente individuali, evidenziano che la negazione delle responsabilità è stata ritenuta uno dei modi per neutralizzare il controllo esterno della società sull'individuo. La responsabilizzazione dell'individuo sarebbe quindi un modo per ripristinare la funzione di controllo esterno del medesimo da parte della società. Matza (1964) accanto a questi processi enuclea quelli cosiddetti di etichettamento che, stigmatizzando l'individuo, rafforzano il suo comportamento deviante.

Queste considerazioni permettono di rilevare che il tentativo di sensibilizzare l'individuo rispetto al suo comportamento negativo può seguire percorsi molto diversi tra loro: alcuni possono tentare di attenuare il processo di stigmatizzazione, altri possono non occuparsi minimamente di questo aspetto.

Fra le due possibilità di cui scrive Matza, l'attenuazione della stigmatizzazione e la responsabilizzazione della persona rispetto al suo comportamento, qual è la direzione scelta dagli assistenti sociali? La medesima non è esplicitata e si ritiene che rimanga parzialmente ambigua. Sembra esservi una carenza circa la forza di rappresentare la valenza terapeutico-riabilitativa da parte degli assistenti sociali e ciò è associato alla tendenza ad evidenziare l'importanza del processo di responsabilizzazione del condannato senza però esplicitarne le motivazioni.

Le ambiguità con cui viene rappresentata la riabilitazione si riscontrano ulteriormente quando le attività che potrebbero essere incluse entro la concezione di riabilitazione vengono denominate come di *accompagnamento* (*Redattore sociale* comunicato 2007m; comunicato CASG dicembre 2007; comunicato UEPE Novara; interviste 1, 4, 7 e 9). Questo termine viene utilizzato per esprimere concetti differenti; talvolta si riferisce al reinserimento sociale alla stregua del processo di riabilitazione, (*Redattore sociale* comunicato 2007m; comunicato UEPE Novara; intervista 4). Esempificativo a questo proposito è il seguente testo:

La tipicità delle misure alternative è rappresentata dal contributo del servizio sociale. Dentro l'UEPE dovrebbe esserci una persona che accompagna e che non è un poliziotto, ma un operatore sociale. L'affidamento al servizio sociale prevede il reinserimento delle persone, mentre l'attività della polizia rileva solo l'inosservanza delle regole. (*Redattore sociale* comunicato 2007m).

Altre volte l'accompagnamento si riferisce ad un percorso che può avere valenze afflittive o di sostegno: ciò dipende dalle valutazioni che, caso per caso, vengono effettuate dagli assistenti sociali (interviste 1 e 7). Si veda in merito il seguente testo:

Saremmo ipocriti a dire che tutti gli affidamenti portano ad un *insight*, al cambiamento cioè abbiamo un certo numero di affidamenti discreto in cui non facciamo interventi sociali, facciamo accompagnamento nella misura e verifica, punto.

D. Cosa intendi per accompagnamento nella misura.

I. Beh che il nostro ruolo prevede che appunto facciamo con la persona un lavoro di accompagnamento proprio nella gestione nel tempo della misura, quindi sostenere là dove c'è la difficoltà dove ... cercare delle mediazioni tra ciò che chiede la persona e la misura, ogni tanto allentare un po' la presa, a volte invece richiamare all'ordine, questo è un po' il nostro ruolo no? (intervista 1)

L'accompagnamento diviene quindi una concezione che si allontana per certi versi dalla finalità della riabilitazione ed acquista valenze più o meno afflittive. Queste posizioni non sono rilevanti per la loro entità numerica, tuttavia, associate ad altre finora esaminate quali la fragilità della concezione terapeutica e l'ambiguità di quella di responsabilizzazione, permettono di evidenziare una certa fragilità della concezione di riabilitazione.

Indipendentemente da come viene definita la riabilitazione, la percezione di alcuni attori

che partecipano alla costruzione del discorso relativo alla "vicenda Mastella" è che vi sia un *allontanamento dall'ideale riabilitativo* (comunicato UEPE Trento; comunicati sindacali: SAG maggio 2007, SAG novembre 2007, CGIL aprile 2007, UNSA settembre 2007; comunicato UEPE L'Aquila, Pisa-Lucca, Reggio Calabria, Campobasso, Cosenza 2, Taranto; interviste 3, 5, 9 e 10).

D. Come pensi che potrebbe cambiare il lavoro dell'assistente sociale con l'introduzione della Polizia penitenziaria nel controllo di tutte le misure alternative?

R. hm .... eh secondo me in termini un totale stravolgimento, nel senso che... le misure alternative come sono pensate adesso, diciamo attuale, perché non è cambiato ancora nulla se non il nome... poi nei fatti... lo stravolgimento dell'attuale modello, quindi proprio del modello riabilitativo: sostanzialmente dal centro (ossia dall'UEPE ndr.) c'è il supporto e l'accompagnamento ad una persona che si deve reinserire con attività di controllo che comunque tu fai però, il tuo obiettivo fondamentale è il supporto, l'aiuto e il reinserimento della persona. Io credo che se entra, se passa una cosa del genere, sull'esterno, credo che quella parte lì viene molto molto ridimensionata. (Intervista 5).

Il ridimensionamento dell'ideale riabilitativo, in questo caso, è legato alla vicenda Mastella, in altri testi, la riabilitazione viene rappresentata come un'ideale desueto. Ciò è esemplificato nel seguente testo:

C'è chi dice che non si deve parlare di riabilitazione perché non sono handicappati. (Intervista 3)

In questo testo la percezione dall'intervistato è che l'ideale riabilitativo è criticato perché si ritiene che quel tipo di prospettiva limiterebbe le responsabilità che dovrebbero essere attribuite ai soggetti che hanno commesso un reato.

- ***Le concezioni della pena come possibile arena discorsiva entro cui costruire nuovi significati dell'esecuzione penale.***

I temi finora esaminati hanno messo in evidenza sia che la punizione ha finalità afflittive, retributive e di repressione del crimine, sia che le medesime possono o meno venire associate alla riabilitazione del condannato. La combinazione tra queste modalità viene diversamente accettata e rappresentata.

Le bozze del cosiddetto decreto Mastella sembrano tentare di proporre nuove combinazioni di queste concezioni.

La stessa vicenda del decreto Mastella sembra essere interpretabile come il tentativo di fondere tra loro le concezioni di afflittività, retribuzione, repressione, riparazione e riabilitazione in modi diversi rispetto alle modalità ordinarie dell'esecuzione penale esterna. La volontà che viene dichiarata dal Ministro della Giustizia è quella di introdurre la Polizia penitenziaria entro logiche già consolidate di rieducazione e di inclusione (bozze 2, 3 e 4), tuttavia le modalità per raggiungere questo obiettivo sembrano profondamente diverse da quelle ordinariamente utilizzate.

Forse anche in Italia, come Garland (2001) rileva per gli Stati Uniti d'America e per il Regno Unito, sembra esservi una sorta di tentativo di sperimentare una "nuova penologia" in cui i termini riabilitazione e punizione acquistano significati diversi rispetto a quanto precedentemente costruito negli anni.

Già nel capitolo 5, relativo all'analisi storica inerente il processo di costruzione e di trasformazione delle misure alternative alla detenzione, ho evidenziato le continue trasformazioni e, a volte, le contraddizioni circa il significato delle misure alternative alla detenzione da parte del legislatore. È forse possibile che la continua oscillazione circa l'interpretazione delle misure favorisca la tendenza a ricombinare in modo di volta in volta diverso le valenze retributive, quelle afflittive e quelle rieducative.

Questa ipotesi sembra essere confermata mediante l'esame di alcuni documenti in cui emerge la volontà di moltiplicare la gamma delle punizioni ibridando in modo innovativo afflizione e rieducazione entro modalità che il legislatore, fino a quel momento, non aveva esplorato pienamente (Asitforum 2007; comunicato CASG dicembre 2007; Atti assemblea CNVG 2007a; Atti assemblea CNVG 2007b; atti convegno CNOAS 2007a, atti convegno Gruppo Abele 2007; atti convegno CNOAS 2007b, comunicato CGIL giugno 2007). Queste modalità riguardano l'area dell'esecuzione penale esterna; ciò è esemplificato nel seguente testo di una e-mail inviata da una sigla sindacale alla *mailing list* Asitforum<sup>64</sup>:

Se passa il "pacchetto Mastella", l'esecuzione della pena si sposterà molto all'esterno del carcere e tutto l'*iter* processuale subirà cambiamenti sostanziali. (e-mail: da UGL a

---

<sup>64</sup> Asitforum è una lista di discussione collegata al sito della Associazione Assistenti Sociali Italiani (ASIT).

asitforum@yahoo.com sul soggetto: Poveri assistenti sociali della giustizia).

I cambiamenti a cui ci si riferisce implicitamente in questo testo vengono talvolta esplicitati in altri documenti con modalità simili a quelle di seguito riportate (assemblea CNVG 2007b):

Potrebbe essere attuata una diversificazione del sistema sanzionatorio, utile a superare la centralità del carcere con:

- utilizzo delle pene pecuniarie;
- confisca ed utilizzo dei patrimoni illegittimi ... ;
- mediazione penale;
- sanzioni prescrittive;
- azioni di risarcimento;
- lavori socialmente utili;
- messa alla prova. (assemblea CNVG 2007a).

L'ampliamento della gamma delle pene sembra aprire nuove ipotesi di combinazione tra le funzioni retributive, quelle afflittive e quelle rieducative:

In sostanza, il crescente ventaglio di pene alternative impone altre competenze, alcune nuove. L'intervento sul disagio ha ben poco da dire per quelle tipologie di pena sostitutiva o alternativa che si incentrano su un lavoro di pubblica utilità, sostanzialmente ristoratorio. (atti convegno CNOAS 2007b).

In questo testo la via della riparazione è indicata implicitamente e sembra essere percepita con finalità autonome rispetto all'azione sul disagio sociale che necessita di interventi rieducativi. Ciò che sembra emergere nel testo sopra esposto è che la punizione può avere una funzione né necessariamente rieducativa, né fortemente afflittiva. La rilevanza della funzione riparativa della punizione è tale da essere esplicitata in alcuni testi (atti convegno CNOAS 2007a; atti convegno Gruppo Abele 2007; Assemblea nazionale CNVG 2007b; comunicati UEPE: la Spezia, Reggio Calabria 2; intervista 9):

Occorre proporre soluzioni innovative rispetto al sistema attuale: per numerosi reati di minor



allarme sociale si dovrà prevedere un complesso di pene diverse dalla detenzione in carcere; che vengano incentivate, inoltre, le condotte di riparazione dell'offesa e di risarcimento del danno, da considerarsi non solo quali circostanze attenuanti ma, per alcuni specifici reati, anche quale causa di non punibilità, il tutto nell'ottica di rendere effettiva la funzione rieducativa della pena. (Atti convegno CNOAS 2007a).

La ricombinazione tra afflittività, retributività e riabilitazione tende ad ampliare la gamma delle pene: in questo caso l'orientamento è quello di ampliare la funzione riabilitativa fino al punto di prevedere delle azioni rieducative che non abbiano una valenza penale.

Dall'esame delle diverse idee di punizione e di riabilitazione sembra emergere la tendenza ad ampliare le combinazioni con cui si intersecano concezioni differenti, anche potenzialmente in conflitto tra loro. Queste concezioni non sono definite in modo univoco dai diversi soggetti, ma vengono associate e combinate diversamente (vedi figura 10).

Per lo più la ricerca di forme di esecuzione penale attraverso nuove combinazioni tra afflittività, retributività e riabilitazione sembra essere interpretabile nella direzione di una maggiore afflittività. Nella vicenda in esame anche chi auspica una minore afflittività non sembra mai negarla del tutto, piuttosto sembra ricombinare il significato di questo termine con la retributività e la riabilitazione. Un esempio a questo proposito è dato dal tema della riparazione proposto da un già citato documento della CNVG.

Le concezioni di afflittività e di retribuzione, prevalentemente utilizzate in giurisprudenza, sembrano limitare la stessa ampiezza del dibattito sia circa la riformulazione delle misure alternative, sia rispetto al significato degli interventi svolti dagli assistenti sociali. I riferimenti a teorie sociologiche, che potrebbero permettere di percepire i temi relativi alla criminalità con diverse modalità, sembrano molto debolmente utilizzati nella vicenda in esame.

### **7.3.3. Le diverse rappresentazioni del rischio.**

Come viene percepito il rischio? Entro quali dimensioni il medesimo può essere

rappresentato?

Nella prima parte di questa sezione saranno presentati i significati che sono attribuiti alla volontà di ridurre il rischio. Nella seconda e terza parte di questa sezione saranno presentate le emozioni che accompagnano le rappresentazioni del rischio, distinguendole rispettivamente tra quelle percepite come negative e quelle percepite come positive.

**- *Le rappresentazioni della volontà di controllare il rischio.***

Il rischio è rappresentato come la possibilità che siano reiterati atti criminali da parte delle persone sottoposte alle misure alternative alla detenzione. Questo è un tema che, implicitamente o esplicitamente, è espresso complessivamente in ben sessantasei documenti. L'esplicitazione del rischio che i condannati a misure alternative commettano ulteriori infrazioni della legge<sup>65</sup> viene espressa in tre soli documenti (Trecci 2007; comunicato Reggio Emilia 1; intervista 10). Molto più spesso ci si riferisce al tema del rischio con due modalità implicite: esprimendo la *volontà di garantire il recupero sociale* oppure trattando il tema della cosiddetta *recidiva*.

La garanzia del recupero sociale è considerata necessaria per evitare futuri danni cagionabili da chi ha già commesso reati (anonimo 2007a; bozze 1, 2, 3, 4; comunicati stampa *Redattore sociale* 2007a, 2007h, 2007o; Trecci 2007; interviste 14 e 15). Ciò è esemplificato nelle dichiarazioni del Ministro della Giustizia:

Garanzie della funzione di recupero fuori dal carcere potranno far sì che cresca la considerazione della pubblica opinione su queste misure. (Anonimo 2007a).

La stessa garanzia del recupero sociale rappresenta implicitamente la volontà di individuare un fattore di protezione da possibili conseguenze negative derivanti dalla funzione del recupero. Esemplificativo a questo riguardo è il testo della bozza del decreto ministeriale<sup>66</sup>:

---

<sup>65</sup> Seppur il termine "rischio", assieme al verbo "rischiare" e all'aggettivo "rischioso", venga usato complessivamente settanta volte in quarantatré documenti, questa terminologia viene utilizzata per riferirsi alle possibili conseguenze della trasformazione organizzativa proposta dal Ministro della Giustizia piuttosto che al pericolo rappresentato da criminali che scontano una pena mediante una misura alternativa alla detenzione.

<sup>66</sup> Lo stesso testo è reiterato nelle altre bozze di decreto ministeriale.

Ritenuto che la possibilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di comportamento e di permanenza fatte alle persone ammesse all'esecuzione penale costituisce ... esigenza civile e condizione perché la giurisdizione possa fare più sicuro ricorso alle stesse misure alternative. (Bozza 1).

Questa bozza di decreto evidenzia che il tema del rischio, per quanto espresso implicitamente, sembra costituire una forza propulsiva per decidere di tentare modifiche all'organizzazione degli UEPE.

La volontà di garantire il recupero sociale è un tema che anche gli altri attori considerano (*Redattore sociale*, 2007a, 2007h, 2007o; Trecci 2007; interviste 14 e 15):

Quello che davvero conta, vista la finalità di recupero sociale e di riduzione della recidiva, è la costruzione di progetti personalizzati per un effettivo recupero della legalità da parte dei soggetti. Un'azione che ovviamente deve andare di pari passo con la garanzia della sicurezza di tutti i cittadini. Secondo questo gruppo di assistenti sociali che ha deciso di far sentire la sua voce, gli UEPE oggi e i CSSA, ieri, hanno sempre dimostrato di saper lavorare bene e di raggiungere gli obiettivi. (*Redattore sociale*, 2007a).

Qui gli obiettivi non riguardano solo il recupero sociale, ma anche la riduzione del rischio che siano commessi altri reati al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.

*La recidiva*, consistente nella possibilità che la persona già condannata compia nuovi atti criminali, sembra essere rappresentata come un indicatore del rischio che nel futuro possano essere compiuti altri reati. La misurazione di quanto è accaduto in termini di reiterazione del reato viene utilizzata per poter fare delle previsioni sul futuro comportamento delle persone sottoposte alle misure alternative:

Oggi le misure alternative, come la semilibertà o l'affidamento, si concludono con successo nell'80% dei casi seguiti e la recidiva riguarda principalmente le persone con problemi di tossicodipendenza. Chi sconta invece l'intera pena in carcere torna a delinquere in oltre il 70% dei casi. (*Redattore sociale*, 2007f).

Il tema della recidiva e quello della garanzia del recupero sembrano spostare l'attenzione

in due direzioni diverse: dalla dimensione del passato (il reato commesso) a quella del futuro (il timore che altri reati vengano commessi dalle stesse persone), e dalla dimensione della concretezza, quali il reato commesso, a quella della probabilità come la concezione del rischio di reiterazione dei reati.

Le considerazioni ora fatte sembrano confermare quanto rileva Beck (1999) a proposito del rischio:

Il concetto di rischio capovolge il rapporto tra passato, presente e futuro. Il passato perde il proprio potere di determinare il presente e il suo posto di causa dell'esperienza e dell'azione presente è preso dal futuro, ovvero da qualcosa di non esistente di costruito e fittizio. Si discute animatamente su qualcosa che non esiste, ma che potrebbe accadere se continueremo a seguire la stessa traiettoria di sempre. (Beck 1999, trad. it. p. 155).

Il tema del rischio, anche quando viene trattato per dimostrare la necessità di non modificare l'attuale organizzazione degli UEPE, sembra mutare le rappresentazioni dei soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione. Questi vengono considerati nella misura in cui possono nuocere potenzialmente alla società.

**- *Le emozioni negative che caratterizzano la rappresentazione del rischio.***

Il tema del rischio appare attraversato da emozioni e percezioni non sempre esplicitate; ciò sembra guidare le rappresentazioni dei diversi attori che partecipano al discorso in esame.

La gamma di emozioni che accompagnano la rappresentazione del rischio variano dall'espressione di *orrore* (atti convegno Gruppo Abele 2007; atti convegno CNOAS 2007a; comunicato stampa *Redattore sociale* 2007d; Trecci 2007; comunicati UEPE L'aquila, Nuoro, Reggio Emilia 1, Taranto, Torino, Verona; intervista 10) a quella di *percezione positiva del rischio* (comunicato stampa *Redattore sociale* 2007a, 2007c, 2007d, 2007e, 2007f, 2007g, 2007i; Trecci 2007; Stasio 2007; atti assemblea CNVG 2007a; atti convegno Gruppo Abele 2007; atti convegno CNOAS 2007a; atti convegno CNOAS 2007b; comunicato sindacale CONFISAL; comunicati UEPE Reggio Calabria II, Verona, Nuoro 1 e 2, Cosenza, L'Aquila, La Spezia, Novara, Perugia, Pisa-Lucca, Reggio Emilia 1 e 2; Sassari, Torino; interrogazioni parlamentari 2 e 3; interviste 3, 9, 11, 14; Margara 2007b).

L'orrore o, quantomeno, *il timore del rischio* è percepito quando si rilevano toni in cui è ricorrente il termine "allarme" o "allarmismo". La reazione innanzi all'allarme è quella di definirlo come "inutile", "infondato" (atti convegno CNOAS 2007a; comunicati UEPE: L'Aquila, Nuoro, Torino) o del tutto irrazionale, più simile ad una fobia che a considerazioni riscontrabili mediante dati oggettivi (UEPE Reggio Emilia 1, Verona, intervista 10).

La percezione del rischio come elemento negativo, vissuto con orrore, viene avvertita e riferita per lo più all'opinione pubblica (atti Gruppo Abele 2007; atti convegno CNOAS 2007a; comunicati UEPE L'Aquila, Nuoro 1, Torino, Verona; intervista 10) come si può esemplificare con il seguente testo:

In sintesi le ragioni che sottostanno a tale preoccupazione sono: (...) i fattori di criticità (...) Il cambiamento avvenuto nell'opinione pubblica, a causa dell'allarme sociale prodotto dalla microcriminalità, dalla trasformazione delle nostre comunità di vita sempre più multiculturali con la paura dello "straniero", che fanno aumentare l'insicurezza sociale. (Atti convegno CNOAS 2007a).

Gli attori che hanno espresso tale percezione, pur intervenendo nel dibattito con ruoli diversi, sono tutti assistenti sociali (rappresentanti di associazioni culturali quali il CASG, oppure con cariche istituzionali quali quelle di vicepresidente dell'ordine degli assistenti sociali, o, ancora, come operatori degli UEPE). Parte della categoria professionale degli assistenti sociali sembra quindi rappresentare la realtà sociale come se fosse attraversata dal rischio. Si noti che nell'esempio sopra citato la "paura dello straniero" viene percepita come un elemento che fa "aumentare l'insicurezza sociale"; quest'ultima non viene qui percepita come il risultato di reati o di comportamenti devianti, ma come la conseguenza della trasformazione strutturale della società in cui il diverso, in questo caso lo straniero, fa paura perché percepito come virtuale rischio. L'insicurezza, pur essendo motivata dalla paura e dal senso del rischio, quindi da percezioni, diviene materiale. Gli assistenti sociali sembrano prendere le distanze da queste percezioni e offrono dei criteri interpretativi per comprendere le motivazioni delle rappresentazioni sociali che loro stessi stanno esaminando.

Questo processo sembra corroborare le posizioni sia di Loon (1999), sia di Beck (1999) a proposito della tendenza che ciò che è virtuale in quanto rischioso diventa reale.

Ciò sembra ulteriormente confermato dalla percezione che anche la struttura organizzativa

delle istituzioni che si relazionano con la persona condannata a scontare la pena in misura alternativa alla detenzione sia sottoposta a pressioni a seguito del senso di paura che pervade la società (*Redattore sociale* 2007d; Trecci 2007; atti convegno Gruppo Abele 2007; comunicato UEPE Novara). Ciò può essere esemplificato come segue:

Al frequente riemergere di richieste forti da parte dell'opinione pubblica di interventi polizieschi, più repressivi, più rassicuranti, si rischia ora di far corrispondere la tendenza a trasformare le misure alternative in un sistema di carcerizzazione del territorio. (Comunicato Novara).

**- *Le emozioni positive che caratterizzano la rappresentazione del rischio.***

In ben cinquantacinque brani il *rischio* viene *percepito come positivo*: tale posizione è espressa per lo più implicitamente riferendosi ai modi con cui si può contenere "la recidiva", ossia il ripetersi di atti criminosi durante o dopo la misura alternativa alla detenzione; il termine recidiva compare effettivamente in cinquantatré dei cinquantacinque brani classificati tra quelli in cui si riscontra un certo grado di percezione positiva del rischio. In questa prospettiva, la misura alternativa alla detenzione è rappresentata come uno strumento che permette di abbattere la percentuale di rischio che è statisticamente più diffusa dopo la detenzione, piuttosto che dopo la misura alternativa alla detenzione.

In tutti i testi esaminati il fatto di lasciare alla persona un certo grado di libertà aumentando le probabilità che essa possa delinquere, viene rappresentato come una strategia utile per contenere il rischio di reiterazione di atti illegali. Le modalità con cui il rischio viene rappresentato come implicitamente positivo si possono evincere esaminando il seguente testo:

Quello che davvero conta, visto la finalità di recupero sociale e di riduzione della recidiva, è la costruzione di progetti personalizzati per un effettivo recupero della legalità da parte dei soggetti. (*Redattore sociale*, 2007a).

I "progetti" di cui si parla nel comunicato stampa comportano contemporaneamente sia un certo grado di libertà, sia la possibilità che vengano commessi nuovi reati. Quest'ultima eventualità non viene espressa: ciò che viene enfatizzato è la possibilità di ridurre il rischio mediante le misure alternative alla detenzione, senza evidenziare che queste forme di intervento potrebbero permettere all'individuo di compiere nuovi reati.

In questi testi sembra esservi la percezione che il rischio di reiterazione dei reati sia effettivamente vissuto con orrore dalla società; tale consapevolezza sembra orientare il modo in cui ci si riferisce ad esso: sembra meglio non nominarlo, riferendosi invece a ciò che consente di misurarlo sulla base di comportamenti pregressi di altri condannati.

Chi presenta implicitamente il rischio come potenzialità positiva sembra ben consapevole del fatto che nella società il rischio medesimo sia invece avvertito come orrore. Tale riflessione sembra essere confermata dal fatto che in ben trentadue testi si evidenzia che il tasso di recidiva delle misure alternative alla detenzione è molto basso: l'obbiettivo sembra essere quello di *dimostrare* che le misure alternative sono una soluzione per contenere le probabilità di reiterazione del reato (*Redattore sociale*, 2007m).

In alcuni casi la dimostrazione della validità delle misure alternative viene presentata utilizzando modalità narrative che evidenziano la scientificità di quanto si sta affermando. Il tentativo in questi casi è di rappresentare i tassi di recidiva come se vi fossero delle relazioni di causa ed effetto (atti convegno CNOAS 2007a; atti assemblea CNVG 2007a; comunicati UEPE: Novara, Pisa-Lucca, Torino). A questo proposito il testo di Margara (2007b) sembra essere utilizzato come il modello narrativo a cui riferirsi:

La ricerca della Direzione generale della esecuzione penale esterna del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, cui ci si riferisce, è stata condotta su 8.817 casi di affidamento, conclusi nel 1998 in tutta Italia... La stessa ha riscontrato che solo nel 19% dei casi vi era stata recidiva negli anni successivi al 1998 fino al 2005 e, quindi, per 7 anni. (...).Conclusioni: i Centri di servizio sociale adulti (oggi UEPE), nel quadro del sistema delle misure alternative esistente, hanno funzionato in modo eccellente. ... Si dà atto che il nostro sistema di misure alternative è molto diverso da quello degli USA. Si resta, però, colpiti dalla precedente esperienza verificatasi in quel sistema proprio in relazione al progressivo abbandono della gestione di servizio sociale nelle misure alternative... C'è solo da prepararsi all'aumento del tasso di recidiva che seguirà la attuazione di un sistema di affidamento in prova congiunto al servizio sociale e ad organi di polizia. (Margara 2007b).

Nel testo esaminato la trama narrativa può essere così sintetizzata: inizialmente vengono forniti dei dati, successivamente vengono interpretati per dimostrare che il fatto di lasciare ambiti di libertà permette di ridurre la recidiva. Tale affermazione viene corroborata dalla constatazione che forme di controllo, in apparenza più rigorose e finalizzate a minimizzare il

rischio di reiterazione del crimine, ottengono invece l'effetto contrario. Al termine della dissertazione si conclude che se questi ambiti di libertà non verranno lasciati, le probabilità che i condannati compiano ulteriori reati aumenterà. Implicitamente quindi si afferma che chi percepisce il rischio con orrore attua scelte definibili come irrazionali in quanto le medesime non trovano alcun riscontro in dati statistici.

I diversi attori che partecipano al discorso in esame rappresentano le scelte fatte da chi segue logiche che considerano il rischio con orrore evidenziandone la loro irrazionalità: ciò viene fatto sia con modalità narrative analoghe a quella sopra rappresentata, sia rivolgendo ai propri interlocutori delle domande per far sorgere il dubbio che le scelte fatte siano davvero razionali e orientate allo scopo di diminuire la probabilità che vengano compiuti dei reati (Margara 2007b; Trecci 2007; comunicato UEPE Pisa-Lucca, Torino; intervista 11).

Gli assistenti sociali che percepiscono aspetti positivi circa il rischio sembrano molto cauti nelle proprie affermazioni, non nominando mai questo termine ed evidenziando che il tasso di reiterazione dei reati nel caso delle misure alternative alla detenzione è molto basso. Il loro intento sembra essere quello di rappresentare le scelte organizzative attuali come razionali.

All'ipotesi che il rischio di criminalità diminuisca mediante la presenza della Polizia penitenziaria negli UEPE, sembra contrapporsi la rappresentazione secondo cui gli stessi assistenti sociali nel corso della gestione delle misure alternative alla detenzione mettono in atto interventi in grado di diminuire il rischio di reiterazione dei reati. Questo obiettivo, pur non specifico della professione degli assistenti sociali, sembra infiltrarsi nei loro discorsi appena iniziano a trattare il tema del rischio, seppur con modalità che tendono ad evitare la percezione di orrore del rischio.

#### ***7.4. Le rappresentazioni di alcune caratteristiche della professionalità dell'assistente sociale.***

Quali sono le rappresentazioni della professionalità degli assistenti sociali nel settore penitenziario che i medesimi compiono? In particolare ci si chiederà se alcune caratteristiche che permettono di individuare un progetto professionale nel senso esplicitato da Freidson sono presenti nelle rappresentazioni di professionalità degli assistenti sociali che si occupano



delle misure alternative alla detenzione. Ci si riferisce qui al fatto che le conoscenze professionali sono state interpretate da Freidson (1986, 2001) come se fossero decisive per avvicinarsi all'idealtipo del professionalismo (vedi capitolo 2, sezione 2.2.2.). Quanto e come le conoscenze che utilizzano gli assistenti sociali sono state utilizzate per sostenere il loro progetto professionale?

Il capitolo 2 ha messo in evidenza una relazione variamente interpretabile tra la concezione di professione e quella di burocratizzazione. Le diverse teorie ne hanno formulato molteplici arrivando a conclusioni molto differenziate tra loro: in alcuni casi, come per Parsons, questa relazione è funzionale, in altri casi, come per esempio per gli approcci marxiani, la burocrazia non fa altro che limitare i processi di professionalizzazione.

Qual è la rappresentazione della burocrazia e come è messa in relazione alla professionalità da parte degli assistenti sociali che operano nel settore penitenziario? Già si è visto nei capitoli 2 e 3 che alcune vicende nel Regno Unito sono state interpretate come se fossero processi di deprofessionalizzazione; nel capitolo 6 la stessa vicenda che si sta analizzando è stata interpretata come facente parte di potenziali processi di questo tipo (vedi paragrafo 6.2.) Nella prossima sezione di questo paragrafo (vedi sezione 7.4.1.) si esploreranno le caratteristiche della professionalità dell'assistente sociale con particolare riferimento al progetto professionale. Nella sezione successiva (vedi sezione 7.4.2.) si tenterà di comprendere quali sono le rappresentazioni degli assistenti sociali rispetto alla burocrazia, riferendosi in particolare a potenziali percezioni di deprofessionalizzazione da parte dei medesimi assistenti sociali.

#### **7.4.1. La concezione di professionalità tra gli assistenti sociali degli UEPE.**

La proposta di attribuire alla polizia penitenziaria funzioni di controllo nei confronti delle persone condannate alle misure alternative alla detenzione sembra aver stimolato a rappresentare la concezione di professione degli assistenti sociali. Il tema della professionalità in termini generali è ampiamente trattato: l'etimo relativo alla professione compare duecentosettantadue volte in settantotto documenti.

La professionalità riferita agli assistenti sociali è un tema affrontato in trentadue

documenti soffermandosi ogni volta su diversi aspetti: *l'autonomia professionale, l'importanza dei principi professionali, le conoscenze professionali* (vedi figura 11). Ad ognuno di questi temi verrà dedicata una specifica parte di questa sezione.

**- *L'autonomia professionale.***

L'autonomia professionale con cui l'assistente sociale svolge il proprio lavoro è un tema affrontato in nove documenti (comunicati UEPE L'Aquila, Novara; interviste 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9). Il tema dell'autonomia professionale è affrontato con modalità diverse. Alcuni documenti evidenziano la *relazione tra la discrezionalità e i principi che orientano la professione* (interviste 1 e 5). A questo proposito è esemplificativo il seguente testo:

So che quella persona la posso cercare in quei parametri. senza danneggiarla, è ovvio che se voglio essere cattiva e danneggiarla, so come fare, posso farlo, ecco. Nessuno me lo vieta, però il mio obbiettivo come operatore è quello che... che la persona porti a compimento la sua misura alternativa con esiti positivi, non inventando nulla ma con esiti positivi. (intervista 1).

In questo testo le decisioni che sono state prese dall'assistente sociale sono orientate da principi professionali che evitano prevaricazioni.

Per quanto concerne l'autonomia professionale in alcuni casi si rileva l'importanza della relazione tra *le diverse attività dagli assistenti sociali e i criteri che orientano le decisioni di questi professionisti* (comunicato UEPE L'Aquila; interviste 1 e 6). Esemplificativo di tale modo di intendere l'autonomia professionale è il seguente testo:

L'assistente sociale come dire è il detentore del progetto, tiene le fila ... proprio per le competenze che ha, quindi, come dire (...) conosce la persona, vede come dire l'evento, in una prospettiva più ampia, ha delle conoscenze come dire che gli permette di costruire un progetto (intervista 6)

In altri casi l'autonomia professionale è presentata come un'opportunità che consente sia di sviluppare delle capacità *per valutare la situazione del cliente*, sia di *prendere delle decisioni* (comunicato UEPE Novara; interviste 2, 3, 7 e 9). Ciò è esemplificato nel seguente testo:

Io non vado a vedere soltanto la violazione della prescrizione... e la comunico... ma,

eventualmente, anzi, sicuramente, cerco di capire anche, oltre a fare la segnalazione nuda e cruda cerco di capire anche che cosa è successo e comunico al magistrato quello che, secondo me, può essere la possibile lettura (intervista 3).

Nel testo sopra citato il processo di valutazione non sembra standardizzato, bensì funzionale a permettere al magistrato di prendere le sue decisioni.

**- *La rappresentazione dei principi professionali.***

Un altro aspetto relativo alla professionalità degli assistenti sociali che emerge nel discorso che si sta analizzando è *l'importanza dei principi professionali* (comunicato UEPE Campobasso, Cosenza, L'Aquila, La Spezia, Nuoro, Taranto; intervista 12). Questi vengono rappresentati come guida sia per ispirare la propria professionalità, sia per raggiungere la propria autonomia professionale.

I principi talvolta non vengono esplicitati ma si riferiscono genericamente alla *deontologia professionale* (UEPE L'Aquila), oppure si riferiscono a principi specifici quali *l'autodeterminazione* (UEPE Nuoro) e *l'inclusione* (UEPE Taranto). L'orientamento che sembra prevalente è quello di evidenziare l'importanza dell'aiuto nella relazione professionale ed il fatto che il medesimo aiuto viene attuato in modo congiunto alle funzioni di controllo degli interventi professionali. Tale connessione è rappresentata entro orientamenti etici coincidenti con quelli della professione (comunicati UEPE di: Campobasso, Cosenza, Nuoro).

Se una riforma comporta l'inserimento all'interno del servizio di nuove figure professionali, particolarmente della Polizia penitenziaria, ciò dovrebbe, in ogni caso, avvenire secondo il buon senso e tenendo conto della peculiarità dell'attività degli UEPE, caratterizzata dal doppio mandato di aiuto-controllo che viene esercitato nel rispetto dei valori e principi etici alla base della professione dell'Assistente Sociale, in linea con la finalità rieducativa della pena. (UEPE Cosenza).

Qui i principi professionali sembrano permettere di orientare le proprie prassi mantenendo congiunte nella medesima azione le finalità di aiuto e di controllo.

In alcuni casi i principi professionali vengono messi in relazione con gli obiettivi

dell'inclusione sociale e della riabilitazione (Comunicati UEPE Taranto, Cosenza, Campobasso, Nuoro, L'Aquila, La Spezia); in altri vengono formulate delle ipotesi circa la volontà del Ministro della Giustizia di raggiungere alcuni obiettivi; questi ultimi sono rappresentati come se fossero di ostacolo per il raggiungimento degli obiettivi professionali degli assistenti sociali (comunicati UEPE di Milano, Novara, Reggio Emilia I, Taranto; Margara 2007b; interviste 2, 7 e 8). Ciò è esemplificato nel seguente testo dell'UEPE di Reggio Emilia 1:

La proposta di inserire la Pol. Pen. negli UEPE è impraticabile a più livelli:

- a) a livello professionale le competenze degli AA.SS. non risultano compatibili ed integrabili con quelle di Pol. Penit.
- b) La professionalità è un bene in sé se ciascuno esplica i propri compiti istituzionali senza confonderli o mischiarli con quelli degli altri. (Comunicato UEPE Reggio Emilia 1).

Quali conseguenze ha la percezione ora esaminata consistente nel fatto che la politica tende a rendere impraticabile il raggiungimento dei valori professionali? Alcuni assistenti sociali intervistati esprimono proprio il proposito di abbandonare il lavoro qualora si modificassero effettivamente le prassi (intervista 3, 5 e 9). Esemplificativa di questa posizione è il seguente testo:

La prospettiva relativa al reinserimento e all'aiuto passa in secondo piano, quindi io che ci sto a fare in questo meccanismo, quindi anche interrogativi proprio sul proprio sul ... proprio sul mio futuro lì, mi sono posto anche il problema: se fosse passata quella cosa lì, se poi poteva avere ancora un senso lavorare lì per come mi ero avvicinato a quel tipo di lavoro. (Intervista 5).

Questa tendenza può essere interpretata mediante le considerazioni di Fenton (2011), secondo cui i processi di allontanamento tra prassi e valori comporterebbero diversi modi di posizionarsi da parte dei professionisti. Alcuni, quelli con bassa propensione ad aderire ai valori che orientano la loro professione accetterebbero le nuove prassi in modo acritico, altri, quelli con alta propensione ad aderire ai valori che orientano la loro professione finirebbero per essere demotivati nel proprio lavoro fino ad abbandonarlo.

- ***La rappresentazione delle conoscenze professionali.***

Sia i principi professionali, sia l'autonomia professionale sono rappresentati con punti di contatto con *le conoscenze professionali* degli assistenti sociali (CASG comunicato stampa; comunicati UEPE di Brescia-Bergamo, Novara, L'Aquila; interviste 2, 3, 6 e 7). L'azione del conoscere non sembra riferita a saperi specifici della professione (una sola volta), quanto piuttosto al comportamento dell'utenza (ventuno volte) o alla conoscenza delle trasformazioni che stavano per essere messe in atto (dodici volte). Un discorso analogo può essere fatto rispetto all'azione dell'esperire, riferito prevalentemente alla proposta del decreto ministeriale (novantotto volte), piuttosto che al patrimonio conoscitivo accumulato negli UEPE (venticinque volte).

Le categorie che sono state individuate circa le modalità con le quali viene rappresentata la conoscenza professionale sembrano riconducibili a quelle che Freidson (2001) enumera (vedi capitolo 2, sezione 2.2.2.). Le professioni sarebbero caratterizzate dall'integrazione tra la conoscenza formale (ritenuta prevalente) e quella pratica (ritenuta comunque necessaria anche se non esclusiva, come invece accade nel caso dei mestieri). Per Freidson la conoscenza professionale è ciò che permette a dei professionisti sia di attivare dei processi di *enclosure* (vedi capitolo relativo alle caratteristiche della professioni), sia di fornire prodotti o di svolgere attività particolari che non sarebbero altrimenti realizzabili senza l'utilizzo di quelle specifiche conoscenze.

I riferimenti alla *conoscenza comune* vengono fatti contemporaneamente a quelli relativi alla *conoscenza pratica*. Ciò è esemplificato nel testo dell'intervista 2:

E ho sempre pensato in fondo che se noi, io nel caso in cui mi è capitato di non trovare una persona, ho fatto le mie segnalazioni, cioè non mi sono certo astenuta dal ... muovermi come il mio mandato richiede, cioè di comunicare che c'è questo ... quest'assenza, questa negligenza, quindi non mi sono sentita assolutamente in difetto rispetto a questo. E poi ho ripensato a questa frase famosa di R. che se noi facciamo un sopralluogo lo facciamo da assistente sociale, quindi è anche vero che... non tanto come atteggiamenti di buonismo ma quanto di, cercare di non perdere mai di vista, che secondo me è proprio il nostro specifico dell'assistente sociale: il contesto, e di calarlo penso quando noi riferiamo ai magistrati di sorveglianza, ma al di là dei semiliberi... però sempre facciamo lo sforzo di contestualizzare tutto quello che riferiamo nel bene e nel male. Quindi più che essere buoni, secondo me cerchiamo di fotografare, per quanto sia possibile, e non di fare delle asettiche comunicazioni di servizio, così: positive o negative. (Intervista 2)

L'accusa di "buonismo", riferita nel corso dell'intervista qui citata, sembra respinta, riferendosi per lo più a conoscenze inscrivibili entro il sapere comune quali la capacità di contestualizzare un fatto mentre lo si descrive. Anche la metafora della fotografia, utilizzata per descrivere i criteri necessari per riferire la situazione degli affidati al Magistrato di Sorveglianza, sembra far ipotizzare la prevalenza dell'esercizio delle conoscenze pratiche piuttosto che di quelle formali.

Le *conoscenze formali* non sono enumerate nei loro contenuti in nessuno dei testi ma vengono messe in relazione con altri temi quali la conoscenza pratica (comunicato UEPE Novara; intervista 3) e i valori professionali (comunicato UEPE L'Aquila). Rispetto all'*integrazione tra sapere formale e pratico* esemplificativo è il seguente testo dell'intervista 3:

Io ho partecipato a molti corsi dove c'era anche qualcuno della Polizia penitenziaria, è sempre stato abbastanza faticoso ... l'ultimo che ho fatto era quello sui problemi sessuali ... sugli abusi che l'abbiamo fatto qua a [omissis], però è stato .. anche quello cioè ... Allora tutti abbiamo un giudizio o un pregiudizio, no? Sulle cose, però poi io ritengo che noi abbiamo studiato, che, al di là che io sono una persona io, chiaramente, ho delle idee, quindi posso avere dei pregiudizi su delle cose o giudicare delle altre, proprio perché ... lo so no? Questi li metto in una scatola e poi cerco di estirparli, di intervenire per quanto possibile in modo neutrale, no? Perché me lo richiede, secondo me la mia professione ... e però non è così per tutte le professioni, E quindi, o magari ci sono delle professioni che, forse dovrebbe essere così per tutte le professioni ma ci sono le professioni ... che non hanno un percorso formativo. (Intervista 3).

La capacità di gestire i propri pregiudizi è rappresentata come acquisibile mediante un processo di formazione in cui le conoscenze formali sono integrate con quelle pratiche. Qui la percezione che la conoscenza pratica debba essere integrata con quella formale, condizione ritenuta necessaria da Freidson (2001) per la costituzione di un progetto professionale, sembra presente tra gli assistenti sociali.

*La relazione tra saperi e valori professionali* è rappresentata nel seguente testo:

L'AS realizza con l'affidato un rapporto costruttivo e partecipativo in cui il controllo della condotta entra a far parte di un'azione unitaria. L'AS sa integrare con equilibrio gli interventi di

aiuto e i compiti di controllo essendo l'unico operatore preparato a svolgere tale funzione. (UEPE L'Aquila).

La relazione tra sapere formale, che permette di raggiungere le capacità necessarie per attuare gli interventi dell'assistente sociale, e il valore del rispetto della persona diviene un legame esclusivo al punto da rappresentare una sorta di monopolio esercitabile dall'assistente sociale. Qui il sapere professionale sembra essere rappresentato come il criterio utile per attivare i processi di *enclosure*, ossia la costruzione di confini affinché gruppi omogenei di lavoratori possano trarre vantaggi dalle proprie competenze specifiche (vedi 2.2.2.):

L'analisi delle concezioni relative alla conoscenza permette di evidenziare che, complessivamente, gli assistenti sociali degli UEPE sembrano rappresentare la conoscenza entro polarità che vedono ad un estremo la conoscenza formale, mentre ad un altro estremo essa cede il posto al sapere pratico (vedi figura 12). Ciò permette di ipotizzare che nel progetto professionale degli assistenti sociali degli UEPE vi sia una forte varietà di percezioni circa l'importanza della conoscenza professionale. Il residuale utilizzo della conoscenza formale rende complessa la rappresentazione del progetto professionale dell'assistente sociale nel settore penitenziario, in quanto quel tipo di conoscenza è ritenuto fondamentale per i processi di produzione caratterizzati da professionalità (Freidson 2001).

#### **7.4.2. La burocratizzazione rappresentata come deprofessionalizzante per gli assistenti sociali degli UEPE.**

I termini "burocratizzazione" o "burocratico" sono espressi in soli quattro documenti (Comunicato UEPE Cosenza; interviste 6, 14 e 15) e sono riferiti ad aspetti dell'organizzazione del lavoro che sono percepiti come negativi. Ciò è esemplificato nell'intervista 15:

Il fatto che la magistratura ha delegato la direzione UEPE a fare, ad autorizzare, a portare avanti certe autorizzazioni, ha come dire, diciamo così, modificato questo ruolo dell'assistente sociale ad un ruolo diciamo così burocratico, in cui si vede la persona e la persona appunto viene lì per fare

le istanze, per fare le richieste che tu chiaramente sei tenuta a fargli fare, a presentare eccetera. (intervista 15).

Il termine burocratizzazione è inteso implicitamente come deprofessionalizzante in soli due documenti (comunicato UEPE Cosenza, intervista 14). In questi testi la deprofessionalizzazione è rappresentata come un processo che distorce le finalità preesistenti dei servizi. Ciò può essere esemplificato nel seguente testo del comunicato dell'UEPE di Cosenza.

La scelta della eliminazione quasi sistematica della denominazione “Servizio Sociale” che si osserva, la schematizzazione in senso sempre più burocratico dei procedimenti di servizio, con la previsione di limitanti indicatori di qualità... fanno obiettivamente ritenere che le riforme annunciate del sistema sanzionatorio siano orientate al progressivo allontanamento dai criteri dell’accompagnamento nel processo di reinserimento del condannato. (Comunicato UEPE Cosenza 2).

Qui la burocratizzazione sembra allontanarsi dai principi generali della professionalità dell'assistente sociale riconosciuti dal legislatore con l'istituzione dei centri di servizio sociale(vedi sezioni 5.3.1. e 5.4.2.). I temi riferiti al concetto di burocratizzazione riguardano la tendenza a *definire gerarchicamente gli obiettivi* (atti convegno CNOAS 2007b; UEPE Trento; intervista 2), *l'allontanamento dai principi del servizio sociale* (UEPE Cosenza 2; interviste 2, 5 e 14), *la riduzione della discrezionalità* (Comunicato stampa *Redattore sociale* 2007m; comunicato UEPE Trento; interviste 5, 7 e 9).

I temi ora presentati si possono considerare concettualmente antitetici a quelli individuati a proposito della rappresentazione della categoria degli assistenti sociali con le caratteristiche della professionalità<sup>67</sup>.

Nel discorso in esame la tendenza a rappresentare gli obiettivi come gerarchicamente imposti può essere interpretabile come l'esigenza di strutturare le organizzazioni statali mediante il criterio della razionalità strumentale individuato da Weber (1922) come l'elemento caratterizzante la società moderna. Nel testo che segue si possono interpretare le parole del Direttore Generale dell'Esecuzione Penale Esterna come la volontà di trovare soluzioni perché la razionalità strumentale possa essere pienamente applicata nelle pubbliche

---

<sup>67</sup> I temi analizzati a tal proposito, presentati nel paragrafo precedente, sono: l'autonomia professionale, l'importanza dei principi professionali e il sapere professionale.



amministrazioni.

Credo che nulla possa essere maggior segno di stima per una professione che riconoscerla capace di qualità del suo intervento: ed a ciò si è mirato e si continua a mirare con la definizione degli standard. D'altra parte, la direzione generale, come tutte le amministrazioni pubbliche, è vincolata alla direttiva sulla qualità della PDCM (l'ultima è del 19 dicembre 2006), e deve quindi prevedere obiettivi di miglioramento delle prestazioni, compiere un'auto valutazione da sottoporre a validazione esterna, e affinare secondo i propri doveri le linee di azione date dal dipartimento della funzione pubblica. (Atti convegno CNOAS 2007b).

Per il Direttore Generale dell'Esecuzione Penale Esterna (in seguito Direttore generale EPE) le azioni professionali sono implicitamente orientate da standard statuiti gerarchicamente al fine di armonizzare le attività professionali con orientamenti generali definiti dal Dipartimento Amministrazione pubblica. Le finalità delle professioni e quelle della pubblica amministrazione sembrano avvertite dal direttore generale EPE come se fossero potenzialmente antitetiche e come se fossero da integrare tra loro.

Mentre ponevo mente a questo indirizzo di saluto, si è presentato alla mia riflessione il tema assai vasto del professionista alle dipendenze della pubblica amministrazione.

In effetti, il tema del rapporto fra le norme dell'ordinamento professionale da un lato e dell'ordinamento della pubblica amministrazione dall'altro (in particolare la disciplina lavoristica), offre materia alla riflessione giuridica dando vita ad un rapporto che potremmo chiamare di specialità reciproca. La questione centrale mi parrebbe in ogni caso individuare quale sistema deroghi rispetto all'altro. (Atti convegno CNOAS 2007b).

Per il Direttore generale EPE l'integrazione delle finalità della pubblica amministrazione con quella delle professioni (in questo caso gli assistenti sociali) è compiuta sia con modalità gerarchiche, sia con interpretazioni giuridico-amministrative. Il direttore generale EPE sembra orientare le proprie decisioni sulla base di una supposta razionalità strumentale che contiene e limita istanze specifiche quali quelle che sono state espresse dai professionisti del servizio sociale.

Gli obiettivi *esterni* alla professionalità degli assistenti sociali degli UEPE vengono invece percepiti come *estranei* dai medesimi operatori (UEPE Trento; intervista 2).

Le linee operative delineate sembrano sconoscere il contesto e le finalità operative delle metodologie e degli strumenti propri del servizio sociale della giustizia, che attua i propri interventi in accordo con l'utente, attraverso la relazione flessibile e creativa con la rete delle risorse territoriali, per promuovere percorsi di reinserimento individualizzati, significativi dal punto di vista della persona, della sua famiglia, della comunità allargata. (Comunicato UEPE Trento)

Qui le linee operative che vengono fissate dai direttori vengono percepite come non armonizzabili con i principi e le prassi che hanno sviluppato gli assistenti sociali nel settore delle misure alternative alla detenzione.

Questa percezione di estraneità degli obiettivi dell'amministrazione penitenziaria sembra essere confermata dalle rappresentazioni degli assistenti sociali a proposito della sicurezza. Come già esaminato nel paragrafo specificamente dedicato a questo tema, la sicurezza è uno degli obiettivi esterni definiti politicamente. La concezione di sicurezza come ordine pubblico è rappresentata sia come un elemento estraneo alle concezioni degli assistenti sociali, sia come una riduzione degli spazi entro cui può essere agita la loro professionalità.

La percezione dell'estraneità degli obiettivi della Direzione amministrazione penitenziaria rispetto alla professionalità espressa dagli assistenti sociali è rappresentata dai medesimi come un processo di *allontanamento dai principi del servizio sociale* (UEPE Cosenza 2; interviste 2, 5 e 14). Ciò è esemplificato nel seguente testo:

I ...OK. Invece... come pensi che potrebbe cambiare il lavoro dell'assistente sociale con l'introduzione della Polizia penitenziaria nel controllo di tutte le misure alternative?

R. Hm... eh, secondo me in termini un totale stravolgimento nel senso che... le misure alternative come son pensate adesso, diciamo attuale perché non è cambiato ancora nulla se non il nome, poi nei fatti, lo stravolgimento dell'attuale modello, quindi proprio del modello riabilitativo, sostanzialmente dal centro c'è il supporto e l'accompagnamento ad una persona che si deve reinserire con attività di controllo che comunque tu fai però; il tuo obiettivo fondamentale è il supporto, l'aiuto e il reinserimento della persona. Io credo che se entra, se passa una cosa del genere, sull'esterno, credo che quella parte lì viene molto molto ridimensionata. (Intervista 5).

Gli assistenti sociali che avversano la proposta delle bozze di decreto ministeriale

percepiscono un forte ridimensionamento degli obiettivi di supporto e di aiuto alla persona.

In sintesi la razionalità strumentale sembra rappresentata nel discorso in esame come la tendenza ad orientare gli obiettivi in modo rigido; tale rigidità è rappresentata come se fosse uno dei fattori che spinge ad allontanarsi dai principi del servizio sociale.

In modo simile a quanto tratteggia il già menzionato Jones (1983), la burocratizzazione sembra essere percepita come una minaccia crescente per la professionalità degli assistenti sociali che diventano secondo il medesimo dei "proletari" piuttosto che dei "professionisti".

For many social workers proletarianisation has become an increasing feature of their experience of work in a local authority social services department, especially as a consequence of increasing bureaucratic controls over their work. (Jones 1983, p. 122).

La minaccia per la propria professionalità è espressa dagli assistenti sociali mediante la rappresentazione della *riduzione della discrezionalità* (comunicato stampa *Redattore sociale* 2007m; comunicato UEPE Trento; interviste 1, 5, 7 e 9). Il processo di riduzione della discrezionalità viene avvertito come imposto dall'esterno (Comunicato stampa *Redattore sociale* 2007m; interviste 1 e 9) o come modalità che permea più facilmente altri operatori (comunicato UEPE Trento; interviste 5 e 7) creando tuttavia problemi alla propria professione.

L'imposizione dall'esterno di questo processo di riduzione della discrezionalità viene percepito come se vi fosse una pressione gerarchica a lavorare per adempimenti piuttosto che con criteri attinenti alla propria professionalità. Ciò è esemplificato nel seguente testo:

I. Cioè l'amministrazione puntualizzava un'attività di controllo in un modo diverso da quello che è nella tua testa quando lavori?

R. Eh sì! Riportava il controllo alla verifica del ... dell'obbligo di permanenza, alla verifica delle frequentazioni, sì, si capiva che c'era un controllo più spostato in un'ottica più ... preventiva che in un'ottica un po' più di tipo educativo, riparativo. Come dire il controllo sulle prescrizioni adempitive, lo fai, non lo fai, non: cosa fai e come lo fai rispetto all'affidato. (Intervista 9).

Altri testi rappresentano la riduzione della discrezionalità come se fosse un processo che permea facilmente la Polizia penitenziaria, oppure che è avvertito come dilagante ed è in grado di influenzare negativamente le proprie prassi.

Le verifiche lavorative le faccio se possono avere un senso, forse la Polizia penitenziaria invece li potrebbe fare come mero controllo ecco questo perché come dicevo prima... La polizia potrebbe forse fare una verifica lavorativa solo perché è un compito appunto, questo potrebbe creare qualche difficoltà. (Intervista 7).

Quando i contesti lavorativi degli assistenti sociali sono rappresentati da ridotta discrezionalità, la conoscenza diviene un processo utile per controllare il lavoro degli operatori, piuttosto che per facilitare l'autonomia professionale. In questo caso la conoscenza sembra essere percepita non tanto come finalizzata a veicolare il raggiungimento di obiettivi, quanto a dimostrare che formalmente sono state fatte attività volte a controllare le persone sottoposte alle misure alternative (comunicato UEPE Trento; intervista 9). Ciò può essere esemplificato dal seguente testo:

Poi va beh, questa cosa del contare e del mettere a fuoco è andata avanti, perché adesso si conta quanti interventi fai ... come li fai? No! Non come li fai. (Intervista 9).

Le relazioni tra le caratteristiche della conoscenza in un contesto burocratizzato, la limitata discrezionalità e la rappresentazione da parte degli assistenti sociali dell'estraneità agli obiettivi fissati dalla direzione EPE sembrano esemplificate nel testo del comunicato UEPE di Trento:

La recente circolare della D.G.E.P.E. Del 21.03.2007 (...) individua dei criteri minimi – definiti qualitativi – a cui l'intervento professionale si dovrà adeguare, a partire dal principio ritenuto fondamentale della prossimità frequente dell'assistente sociale al condannato. In linea con le direttive superiori, le Direzioni UEPE vengono invitate ad impartire istruzioni operative che orientino gli assistenti sociali a ritenere ottimale un colloquio settimanale ed appena sufficiente un incontro ogni due settimane (...) Gli scriventi a tal proposito evidenziano quanto segue: le indicazioni promosse dalla suddetta Circolare sembrano violare i fondamenti dell'autonomia professionale (...) imponendo tempistiche di intervento e modalità operative standardizzate, che impediscono la libera costruzione della relazione professionale (...) minando a priori qualsiasi efficacia degli interventi professionali (...) L'enfasi posta sul concetto di prossimità con l'utente, infatti, sembra configurare l'uso degli usuali strumenti professionali per attuare meri contenuti di controllo fisico delle persone. (comunicato UEPE Trento).

Gli assistenti sociali ritengono che i criteri impartiti dalla Direzione non siano utilizzati per migliorare il loro lavoro con criteri scientifici, quanto piuttosto per controllare il loro comportamento. Nel testo ora esaminato, gli assistenti sociali sembrano rappresentare la finalità della Direzione del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria come se la medesima fosse quella del controllo del loro stesso comportamento.

Il criterio che orienta questo controllo burocratico è denominato di "prossimità"; con tale termine gli assistenti sociali firmatari del testo che si sta analizzando non si riferiscono ad un modo per garantire una vicinanza finalizzata al sostegno della persona, quanto piuttosto ad un controllo invasivo non rispondente ai loro criteri professionali.

L'analisi complessiva dei temi finora esaminati a proposito della burocratizzazione permette di comprendere che il comportamento burocratizzato è rappresentato come se fosse agito dalla Polizia penitenziaria, oppure come se fosse voluto dalla direzione dell'amministrazione penitenziaria. In entrambi i casi gli assistenti sociali, intervenuti esprimendo il proprio dissenso rispetto alla bozza di decreto in esame, sembrano percepire la burocratizzazione come un processo estraneo alle loro pratiche professionali (vedi figura 13).

I medesimi assistenti sociali, in alcuni casi, percepiscono la burocratizzazione come un elemento estraneo, rappresentato esplicitamente come una fonte di danno per le pratiche professionali (UEPE Cosenza 2; interviste 2, 5 e 14).

Spariva il Centro<sup>68</sup>, no? Come un momento di coordinamento di una politica di reinserimento eccetera e diventa ufficio, quindi un fatto più burocratico, più interno all'amministrazione.  
(Intervista 14)

I temi finora esaminati consentono di ritenere che quanto osservato all'inizio di questa sezione di paragrafo a proposito della tendenza a rappresentare la burocratizzazione come un processo di deprofessionalizzazione, possa essere confermato dall'esame complessivo dei testi analizzati.

La rappresentazione dei principi professionali, come se fossero in antitesi con le logiche dei dirigenti, sembrerebbe far perdere di vista agli assistenti sociali le ragioni per cui è

---

<sup>68</sup> Ci si riferisce qui ai Centri di Servizio Sociale Adulti prima che i medesimi cambiassero nome divenendo Uffici di Esecuzione Penale Esterna.

ritenuto necessario prendere decisioni orientate da una supposta razionalità strumentale. Questo dialogo mancato si potrebbe riverberare negativamente sulla capacità degli stessi assistenti sociali di offrirsi come interlocutori di soggetti che fanno scelte e prendono decisioni con logiche diverse dalla loro.

## ***7.5. Le rappresentazioni del controllo delle persone sottoposte alle misure alternative.***

In questo paragrafo sarà analizzata la concezione del controllo nei confronti delle misure alternative in tre modi diversi: ne saranno esplorate le caratteristiche generali (7.5.1.), ne saranno individuati gli obiettivi espressi (7.5.2.), e ne verranno indagate le diverse modalità che sono state rappresentate (7.5.3.).

### **7.5.1. Criteri di analisi e caratteristiche generali del controllo dei soggetti sottoposti alle misure alternative.**

Come già presentato al paragrafo 7.1. il tema del controllo, insieme a quello della sicurezza, sembra essere uno dei principali temi su cui si sono soffermati sia gli autori dei documenti relativi all'*iter* del decreto in esame, sia gli assistenti sociali che sono intervenuti nel corso della vicenda in analisi, sia gli assistenti sociali che stati intervistati. Qui si tenterà di individuare quali tipologie di controllo nei confronti dei soggetti sottoposti alle misure alternative sono state rappresentate come appartenenti agli assistenti sociali o, al contrario, quali sono state ritenute come estranee a questa figura professionale.

Nei documenti analizzati, i lemmi relativi al controllo o all'azione del controllare sono ben ottocentoottantasei. Il controllo dei soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione è considerato essere l'oggetto formale sia delle bozze di decreto, sia delle dichiarazioni del Ministro della Giustizia.

Il tema del controllo è messo al centro del discorso dagli attori ora nominati ed è stato trattato da tutti gli altri soggetti che si esprimono a proposito del decreto ministeriale che si

sta esaminando. Tra questi soggetti, sono inclusi sia gli assistenti sociali con propensione ad esprimersi pubblicamente nel corso di convegni o in documenti indirizzati al Ministro della Giustizia, sia coloro che hanno accettato di esprimersi nel corso di interviste finalizzate alla presente ricerca.

Le modalità con cui i diversi attori trattano il tema del controllo sono differenti: il Ministro della Giustizia ha proposto l'attribuzione di compiti di controllo e di verifica alla Polizia penitenziaria e si è riferito esclusivamente alle potenziali funzioni di controllo di questa categoria di operatori. Gli assistenti sociali invece, nel trattare questo tema, si sono riferiti non solo al controllo esercitato dalle forze dell'ordine, ma anche a quello che loro stessi esercitano nell'attività di gestione delle misure alternative alla detenzione.

L'attribuzione dei compiti di controllo nei confronti dei soggetti sottoposti alle misure alternative alla Polizia penitenziaria sembra sollecitare gli assistenti sociali a rappresentare pubblicamente le loro forme di controllo nei confronti delle persone sottoposte al *probation*.

### **7.5.2. Le rappresentazioni del controllo sulla base delle sue finalità.**

Nel paragrafo 7.2., relativo alla concezione di sicurezza, è emerso che nel discorso in esame questa concezione è rappresentata come se fosse dicotomica: da un lato è percepita come se fosse consistente nel perseguimento dell'ordine pubblico, dall'altra come se equivalesse alla promozione del benessere sociale. Le finalità del controllo sono quindi categorizzabili riferendosi a queste due diverse concezioni di sicurezza che possono essere assunte come se fossero appartenenti ad un'unica dimensione: quando la finalità del controllo è intesa come se fosse prevalentemente il perseguimento dell'ordine pubblico sarà assente o residuale la finalità della promozione del benessere intesa come raggiungimento della sicurezza sociale e viceversa. Tale dicotomia si può esprimere graficamente entro un sistema di assi cartesiani nel quale i diversi gradi di sicurezza sono rappresentati come se la medesima fosse intesa come perseguimento dell'ordine pubblico o, al contrario, come se fosse utile per la promozione del benessere sociale.

Per effettuare l'analisi delle forme di controllo, si ritiene di considerare anche le modalità

con le quali è stata espressa la finalità del controllo: come per altri temi analizzati si può ipotizzare che le finalità del controllo siano trattate in modo esplicito o, al contrario, in modo implicito. Entro queste due dimensioni (concezioni di sicurezza ed espressione più o meno esplicita delle finalità) si delineano quattro tipologie con cui vengono definite le finalità del controllo delle persone sottoposte alle misure alternative alla detenzione (figura 14):

- *le finalità del controllo sono esplicitamente quelle di garantire l'ordine pubblico* (vedi figura 14, quadrante I);
- *le finalità del controllo sono implicitamente quelle di garantire l'ordine pubblico* (vedi figura 14, quadrante IV);
- *le finalità del controllo sono esplicitamente quelle di promuovere il benessere sociale* (vedi figura 14, quadrante II);
- *le finalità del controllo sono implicitamente quelle di promuovere il benessere sociale* (vedi figura 14, quadrante III).

Nel primo caso, quella in cui il *perseguimento dell'ordine pubblico è percepito come esplicito* (bozza 2, dichiarazioni del ministro, comunicato CGIL 17 settembre, comunicato UEPE Cosenza 2, comunicato Reggio Emilia 1, comunicato UEPE Roma, comunicato UEPE Torino, comunicato UEPE Trento, interrogazione parlamentare 3; interviste 1, 3 e 10) occorre precisare che il grado di esplicitazione di questa finalità è sempre piuttosto debole. Questo tipo di categorizzazione è rappresentata da varie tipologie di coloro che avversano il decreto: vi sono alcuni assistenti sociali che prendono posizione nel corso della vicenda ed altri che compiono riflessioni nel corso di interviste. La rappresentazione del perseguimento come finalità esplicita del controllo è invece evitata dai relatori dei convegni organizzati da associazioni di assistenti sociali (CNOAS e CASG). Sembra che coloro che hanno maggior vocazione tendenziale ad esprimersi pubblicamente evitino la rappresentazione del perseguimento dell'ordine pubblico come modalità esplicita del controllo, nonostante la medesima posizione sia diffusa tra gli assistenti sociali (vedi figura 15).

La concezione di ordine pubblico in questi testi si percepisce con chiarezza; tuttavia raramente il termine “ordine pubblico” è enunciato. Un esempio in questo senso è dato dal seguente testo:

Funzioni di sicurezza extramuraria, attività di controllo sulle misure esterne, compiti di scorta e di



polizia porranno le premesse per la nascita di commissariati territoriali di Polizia penitenziaria. (Dichiarazione ministro alla festa della Polizia penitenziaria).

Qui la funzione di sicurezza extramuraria della Polizia penitenziaria, che si intuisce facilmente essere una funzione di ordine pubblico, è inserita entro un elenco in cui sono contemplate anche le attività di controllo delle misure esterne.

In questa categoria, quella in cui il *controllo è percepito come se la sua finalità fosse esplicitamente il perseguimento dell'ordine pubblico*, sono rappresentati termini le cui differenze si ritengono importanti. Vi sono alcuni casi in cui i temi facenti parte del discorso sembrano decisamente distanti dalla promozione del benessere sociale, mentre ve ne sono altri in cui i medesimi temi, benché riferibili anche all'ordine pubblico, sembrano quasi intrecciati con quello della promozione del benessere sociale. Ulteriori differenze circa il modo di rappresentare le finalità del controllo come se fosse il perseguimento dell'ordine pubblico sono avvertite identificando gli esecutori del controllo (vedi figure 14, 15 e 16).

Con questi criteri di analisi si possono distinguere ulteriori differenziazioni entro la categoria già presentata delle finalità del controllo espresse esplicitamente come se fossero la garanzia dell'ordine pubblico.

Quando il controllo è finalizzato al perseguimento esplicito dell'ordine pubblico da parte degli assistenti sociali, la frequenza con cui è rappresentato sembra decisamente bassa. In questo caso sembra significativa l'associazione di questo modo di rappresentare l'ordine pubblico con il risultato dell'abbattimento della recidiva. In altre parole il controllo da parte degli assistenti sociali garantisce l'ordine pubblico dal momento che sembra ridurre la frequenza con cui viene reiterato un reato. Questo modo di rappresentare il perseguimento dell'ordine pubblico verrà chiamato per brevità *controllo per abbattere la recidiva* (vedi figura 15). La percezione derivante dall'analisi del testo sembra essere che, in questo caso, l'abbattimento della recidiva è raggiunto mediante l'intreccio di modalità finalizzate per garantire l'ordine pubblico con altre in cui si vuole garantire il perseguimento del benessere sociale. Ciò è esemplificato nel seguente testo:

Dopo oltre trent'anni di attività e nonostante le statistiche e i risultati di diverse ricerche dimostrino che la stessa sia stata svolta, seppur con pochi investimenti, in termini positivi anche rispetto alla ricaduta sulla recidiva e di conseguenza sulla sicurezza dei cittadini (...).

(Interrogazione parlamentare 3).

Quando, entro la medesima categoria, quella del controllo rappresentato come perseguimento esplicito dell'ordine pubblico, è rappresentata la Polizia penitenziaria come protagonista (bozza 2; CGIL 17 settembre; comunicato UEPE Cosenza 2; interviste 3 e 10), talvolta vi è la tendenza a rappresentare questa forma di controllo come se fosse un fatto positivo, talaltra come se fosse negativo. Anche in questo caso, tale differenziazione sembra corrispondere tendenzialmente ad un'altra distinzione: quella degli autori dei testi. Quando gli autori sono i promotori del decreto, sia l'immagine del controllo della Polizia penitenziaria, sia la rappresentazione del controllo inteso come perseguimento dell'ordine pubblico, sono rappresentate positivamente; quando viceversa gli autori sono coloro che assumono una posizione contraria le medesime rappresentazioni hanno una connotazione tendenzialmente negativa (vedi figura 14 e 16).

Per quanto concerne la seconda categoria presentata all'inizio di questa sezione, quella dell'*espressione implicita della finalità di controllo*, la figura 16 permette di osservare che vi sono alcuni casi in cui *il controllo* è rappresentato come se fosse *associato all'idea di punire* (Atti convegno Gruppo Abele 2007; *Redattore sociale* comunicato stampa 2007b, 2007d, 2007h, 2007j, 2007k, 2007o; Comunicati UEPE Cosenza 2, Novara, Pisa-Lucca, Reggio Calabria, La Spezia, Nuoro; interrogazione parlamentare 3, intervista 15, comunicato CONAMS). Questo tipo di categorizzazione è rappresentata da varie tipologie di coloro che avversano il decreto: vi sono infatti relatori di convegni organizzati da associazioni di assistenti sociali (CASG), assistenti sociali che prendono posizione nel corso della vicenda e, in forma minoritaria, professionisti che compiono riflessioni nel corso di interviste. L'assunzione di tale rappresentazione non sembra risentire fortemente del fatto che il professionista si trovi ad esprimere la propria posizione più o meno pubblicamente; solo coloro che hanno una forte propensione ad esprimere la propria posizione pubblicamente, in questo caso gli assistenti sociali membri del CNOAS, non compiono rappresentazioni in cui il controllo è associato all'idea di punire.

Quando la finalità del controllo è quella della punizione, in cinque situazioni la si rappresenta come se fosse esercitata dall'assistente sociale (vedi figura 15) ed in quattro come se fosse esercitata dalla Polizia penitenziaria (vedi figura 16).

La frequenza con cui gli assistenti sociali sono rappresentati come attori di un controllo punitivo è simile a quella con cui viene rappresentata la Polizia penitenziaria nella medesima veste. La differenza sembra essere data dalla qualità della punizione (confronta figure 14, 15 e 16): quando gli attori del controllo sono gli assistenti sociali solo in un caso la punizione è intesa con finalità retributive, mentre in quattro è intrecciata con temi vicini al concetto di riabilitazione e di inclusione (*Redattore sociale* 2007k; comunicati UEPE di Pisa-Lucca, Reggio Calabria 1; interrogazione parlamentare 3). Questo intreccio di concetti anche molto distanti tra loro può essere esemplificato mediante il seguente testo:

È chiaro perciò come il controllo debba intendersi come funzione di sostegno ad un percorso di reinserimento sociale, che parta dalla persona e dagli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata. (UEPE Pisa-Lucca).

Qui la pena, pur avendo una funzione sanzionatoria, fa parte di un percorso con finalità terapeutiche e di inclusione. Analogamente, il controllo delle persone sottoposte alle misure alternative alla detenzione sembra rappresentato come intriso implicitamente di entrambe le finalità (riabilitazione individuale e finalità sanzionatorie).

Nel caso in cui si rappresentano gli agenti della Polizia penitenziaria come esecutori del controllo con finalità punitive, la componente afflittiva sembra prevalere sulle altre (*Redattore sociale*, 2007b; comunicato UEPE La Spezia, Novara e Nuoro 1). Ciò è esemplificabile nell'intervista ad un responsabile del CNVG rilasciata alla rivista *online Redattore sociale*.

"La funzione di controllo", dicono i responsabili del CNVG Liguria, "rischia di diventare essenzialmente sanzionatoria e non più volta a comprendere e verificare le difficoltà che la persona ha in rapporto agli obblighi di comportamento assunti e la valutazione degli aspetti che vi sono connessi". Sempre secondo il CNVG,, occorre che il controllo non si esaurisca nella contestazione dell'infrazione commessa, ma rappresenti la tappa di un percorso diretto a sostenere il condannato nella ricerca delle soluzioni più adatte. (*Redattore sociale*, 2007b).

Le considerazioni finora espresse suggeriscono che quando gli assistenti sociali vengono rappresentati come agenti di un controllo con finalità implicite di raggiungimento dell'ordine

pubblico, l'intensità con cui tale modalità è perseguita tende ad essere bassa; la medesima sembra essere inferiore rispetto ai casi in cui gli attori rappresentati sono gli agenti della Polizia Penitenziaria.

Passiamo ora ad esaminare i casi in cui le finalità del controllo sulle persone sottoposte alle misure alternative non sono più l'ordine pubblico ma divengono il perseguimento del benessere sociale. Come esposto all'inizio di questa sezione di paragrafo si possono individuare due categorie che si riferiscono alla dimensione del perseguimento del controllo come promozione del benessere sociale: il controllo rappresentato *esplicitamente* come perseguimento del benessere sociale e il controllo rappresentato *implicitamente* come perseguimento del benessere sociale. I temi rappresentati sembrano appartenere tutti alla seconda categoria: come se il perseguimento del benessere fosse un'attività non rappresentabile esplicitamente. La dimensione implicita è comunque associata a temi che richiamano con una certa forza il concetto di benessere sociale: l'inclusione sociale e la riabilitazione.

La concezione del controllo finalizzato all'inclusione (*Redattore sociale*, 2007m, 2007n, 2007g; comunicati UEPE Catania e Novara; interrogazione parlamentare 3; interviste 3, 5 e 10; Trecci 2007; Margara 2007b) è rappresentata da diverse tipologie di soggetti che avversano il decreto. Tra gli assistenti sociali ve ne sono alcuni che prendono posizione nel corso della vicenda ed altri che compiono riflessioni nel corso di interviste. Chi ha una maggiore propensione ad esprimersi pubblicamente, in questo caso i relatori di convegni organizzati da assistenti sociali, non sembrano rappresentare questa concezione del controllo.

Nel caso del controllo finalizzato all'inclusione si possono distinguere due rappresentazioni le cui differenziazioni sembrano corrispondere alle diverse identità degli autori dei testi (vedi figure 15 e 16). Chi ha proposto la bozza del decreto in esame sembra esprimere l'intenzione che l'inclusione rientri nei fini della Polizia penitenziaria (vedi figura 16). Tale posizione è esemplificabile dal seguente testo:

La Polizia penitenziaria partecipa alle attività di esecuzione penale esterna inserendosi in un modello operativo che pone al suo centro il programma di trattamento ed inclusione sociale della persona ammessa alla misura alternativa. (Bozza 2).

Il proposito di includere mediante il controllo da parte della Polizia penitenziaria sembra rappresentare una svolta per le concezioni del controllo (vedi capitolo relativo alle caratteristiche della vicenda Mastella).

Chi si oppone alle proposte del decreto in esame sembra opporsi con decisione alla concezione presentata dai proponenti il decreto per cui l'inclusione è raggiungibile mediante forme di controllo esercitate dalla Polizia penitenziaria. In questo caso, il controllo con finalità di inclusione è rappresentato come se fosse agito esclusivamente dall'assistente sociale e non fosse possibile per la Polizia penitenziaria esercitare una funzione analoga (*Redattore sociale*, 2007g; comunicati UEPE Catania, Novara, Cosenza 2; interrogazione parlamentare 3; interviste 3, 5, 10; comunicato Fondazione Michelucci). Se la proposta di decreto che si sta esaminando divenisse realtà, coloro che la avversano ritengono che le finalità inclusive dell'azione degli assistenti sociali sarebbero ostacolate fino ad essere in alcuni casi del tutto impedita. Ciò è esemplificato nel seguente testo di Margara (2007b) in cui le modalità di controllo della Polizia penitenziaria sono assimilate a quelle già attuate dalle forze di pubblica sicurezza:

Tali controlli pongono, in più casi, notevoli difficoltà, nello svolgersi del percorso di reinserimento, sia all'affidato che agli operatori di servizio sociale. Le modalità del controllo di polizia (accessi, per vero non richiesti, sul luogo di lavoro, visite in ore avanzate della notte, facilmente percepibili dal vicinato, da parte di personale sempre in divisa e in genere non informato del significato della misura alternativa e non a conoscenza della persona controllata e delle condizioni sue e della sua famiglia) seguono standard che non possono rispettare le regole minime della privacy e della discrezione. Ma il mancato rispetto di tali regole danneggia il regolare svolgimento del percorso di reinserimento sociale dell'affidato e la attività propria del servizio sociale. L'eterogeneità dei due interventi – di servizio sociale e di polizia – risulta chiaro. (Margara 2007b).

Le dimensioni della finalità del controllo per includere per gli assistenti sociali non sono l'ordine pubblico espresso in modo debolmente esplicito, ma il benessere sociale espresso in modo più esplicito.

Quando *la dimensione implicita del controllo come perseguimento del benessere sociale è associata alla riabilitazione* (bozza 2; dichiarazioni del ministro; comunicato CGIL 17 settembre; comunicato UEPE Cosenza bis, Reggio Emilia 1, Roma, Torino, Trento;

interrogazione parlamentare 3; interviste 1, 3 e 10) questo tipo di categorizzazione è rappresentata sia dai proponenti il decreto, sia da varie tipologie di coloro che lo avversano. Tra queste tipologie vi sono gli assistenti sociali che prendono posizione nel corso della vicenda e quelli che compiono riflessioni nel corso di interviste; non vi sono associazioni di assistenti sociali con maggiore vocazione tendenziale ad esprimersi pubblicamente.

Come nel caso dell'inclusione, anche la riabilitazione sembra essere intesa come una finalità del controllo che solo gli assistenti sociali sono in grado di concretizzare. La riabilitazione con finalità di controllo dell'ordine pubblico è rappresentata in modo implicito nella seconda bozza del decreto. Le dimensioni della riabilitazione dei proponenti il decreto e degli assistenti sociali che lo avversano sembrano essere diverse: nel caso in cui sono riferite agli assistenti sociali le finalità riabilitative del controllo hanno funzione di promozione del benessere sociale, nel caso in cui sono riferite alla Polizia penitenziaria hanno una funzione di perseguimento dell'Ordine pubblico (vedi figure 15 e 16).

Le caratteristiche rilevate sia a proposito dell'inclusione, sia a proposito della riabilitazione potrebbero permettere di ipotizzare che il controllo con finalità di perseguimento del benessere sociale tenda ad essere rappresentato come se fosse un confine della professione degli assistenti sociali ed il medesimo non debba essere violato .

### **7.5.3. Le rappresentazioni del controllo sulla base delle sue modalità.**

La forte differenziazione delle rappresentazioni delle finalità del controllo può suggerire che ad esse siano associate differenti modalità di attuazione. Quali sono le modalità del controllo che vengono rappresentate? Quale può essere il significato delle relazioni tra le finalità del controllo e le sue modalità di concretizzazione?

Nelle sezioni 7.4.1. e 7.4.2. si è evidenziato che la burocratizzazione e la professionalità sono ritenute dagli assistenti sociali come se fossero due criteri spesso antitetici che caratterizzano l'organizzazione del loro lavoro. Le rappresentazioni di burocratizzazione e di professionalizzazione sembrano essere caratterizzate dal variare della tipologia degli obiettivi organizzativi: quando gli obiettivi sono definiti da soggetti diversi da coloro che svolgono interventi (in questo caso gli obiettivi degli operatori sono eterodiretti) le

rappresentazioni fatte dagli assistenti sociali sono tendenzialmente relative alla burocratizzazione; quando invece gli obiettivi sono definiti dagli stessi soggetti che svolgono interventi (in questo caso gli obiettivi degli operatori sono autodiretti) le rappresentazioni fatte dagli assistenti sociali sono tendenzialmente relative alla professionalizzazione.

La seconda dimensione scelta per definire le categorie delle modalità di controllo è relativa alla tipologia degli obiettivi del medesimo controllo. Come già visto, questi obiettivi possono essere orientati verso il perseguimento dell'ordine pubblico o, al contrario, verso la promozione del benessere sociale.

Sulla base di queste due dimensioni si possono individuare le seguenti quattro categorie di modalità di controllo (figura 17):

- a) *burocratico orientato all'ordine pubblico*: le finalità del controllo sono eterodirette, tendenzialmente non definite dagli operatori che lo mettono in atto e sono orientate dall'obiettivo di garantire l'ordine pubblico (vedi figura 17, primo quadrante);
- b) *burocratico orientato alla promozione del benessere sociale*: le finalità del controllo sono eterodirette, tendenzialmente non definite dagli operatori che lo mettono in atto e sono orientate dall'obiettivo di promuovere il benessere sociale (vedi figura 17, secondo quadrante);
- c) *professionale orientato alla promozione del benessere sociale*: le finalità del controllo sono autodirette, tendenzialmente definite dagli operatori che lo mettono in atto e sono definite con l'obiettivo di promuovere il benessere sociale (vedi figura 17, terzo quadrante);
- d) *burocratico orientato a garantire l'ordine pubblico*: le finalità del controllo sono eterodirette, tendenzialmente definite dagli operatori che lo mettono in atto e sono definite con l'obiettivo di garantire l'ordine pubblico (vedi figura 17, quarto quadrante).

Nel primo caso, quando il controllo è associato ad obiettivi lontani da quelli definiti nel gruppo degli assistenti sociali ed i medesimi sono ritenuti vicini al perseguimento dell'ordine pubblico (vedi figura 17, primo quadrante) gli attributi relativi al controllo sono: *formale* (atti convegno Gruppo Abele 2007, intervista 8), *fiscale e custodialistico* (atti CNOAS, UEPE Novara), *semplice* (comunicato SAG), *mero, eseguito sulla persona*; in alcuni di questi casi il controllo è percepito come un'attività piuttosto che come uno strumento (intervista 11), *un*

*adempimento* consistente nel produrre un "verbale" (intervista 3). Questi tipi di categorizzazione sono rappresentati da varie tipologie di coloro che avversano il decreto: vi sono infatti relatori di convegni di associazioni di assistenti sociali (CNOAS), assistenti sociali che prendono posizione nel corso della vicenda e professionisti che compiono riflessioni nel corso di interviste. La tendenza a compiere una rappresentazione di questo tipo non sembra risentire del fatto che il professionista si trovi ad esprimere la propria posizione più o meno pubblicamente.

Entro la seconda categoria, quella del *controllo burocratico orientato alla promozione del benessere sociale*, non vi sono temi di questo tipo contenuti nei testi, come se la burocrazia non potesse essere orientata alla promozione del benessere sociale.

Nel terzo caso, quando invece il controllo è orientato ai valori e ai principi del gruppo professionale degli assistenti sociali ed i medesimi sono ritenuti vicini alla promozione del benessere sociale (vedi figura 17 quadrante III), il controllo è definito nei seguenti modi: *un progetto* (atti convegno CNOAS 2007a), *un percorso* (*Redattore sociale*, 2007b; atti convegno CNOAS 2007a; UEPE Novara; interviste 2 e 11), svolto *entro una relazione interpersonale* (UEPE Reggio Emilia 2; interviste 6 e 7) e come *attivatore di processi di autocontrollo* (intervista 14). Questi tipi di categorizzazione sono rappresentati da varie tipologie di coloro che avversano il decreto: vi sono infatti relatori di convegni organizzati da associazioni di assistenti sociali (CNOAS), assistenti sociali che prendono posizione nel corso della vicenda e professionisti che compiono riflessioni nel corso di interviste. La tendenza a compiere una rappresentazione di questo tipo non sembra risentire del fatto che il professionista si trovi ad esprimere la propria posizione più o meno pubblicamente.

Entro la quarta categoria, quella del controllo professionale, orientato a garantire l'ordine pubblico, non vi sono rappresentazioni: come se la professionalità non fosse compatibile con il perseguimento dell'ordine pubblico.

Sulla base di queste considerazioni si può ipotizzare che se il controllo burocratizzato sembra essere rappresentato tendenzialmente come se fosse un adempimento, quello professionale sembra essere caratterizzato dal fatto che è un processo che si svolge nel tempo.

Le due modalità di esercizio del controllo sembrano essere rappresentate come mutualmente escludentesi e sono attribuite in modo altrettanto esclusivo all'una o all'altra categoria di operatori. Quando ci si riferisce al controllo professionale esso è rappresentato



come se fosse esercitato dagli assistenti sociali, quando ci si riferisce al controllo burocratico il medesimo è rappresentato come se fosse esercitato dalla Polizia penitenziaria.

L'antitetività delle due modalità di controllo sembra essere il presupposto delle rappresentazioni che sono state fatte in molti dei testi analizzati: il controllo burocratizzato della Polizia penitenziaria è percepito come se fosse incompatibile con quello professionale degli assistenti sociali. Questa incompatibilità tra le due modalità di controllo degli assistenti sociali e della Polizia penitenziaria non è rappresentata solo in termini teorici ma è percepita come se rendesse impossibile per questi operatori svolgere attività di controllo in comune.

Complessivamente le rappresentazioni delle modalità di controllo sembrano orientate a dimostrare che l'assistente sociale ha conoscenze e competenze che gli permettono di controllare il processo di inclusione della persona sottoposta alle misure alternative. Queste forme di controllo sono percepite come "inquisite" dall'esercizio, nello stesso ufficio, di modalità orientate da finalità che sono qui considerate come estranee a quelle della professione degli assistenti sociali.

## ***7.6. Conclusioni.***

L'analisi compiuta evidenzia numerose tendenze, tra cui quella di rappresentare la sicurezza come se fosse orientata a garantire l'ordine pubblico, piuttosto che la promozione del benessere sociale (7.2.).

Gli assistenti sociali sembrano percepire la concezione della sicurezza intesa come promozione del benessere sociale come se fosse in declino nella società (7.2.2.). Tale tendenza sembra coinvolgere gli assistenti sociali, anche se loro avversano l'ipotesi di orientare gli interventi delle misure alternative alla detenzione verso il controllo poliziesco (7.2.2.).

Gli assistenti sociali sembrano percepire che la sicurezza e la riabilitazione non siano più nell'agenda dei politici; il termine riabilitazione, applicato al settore penale viene rappresentato come se fosse desueto (7.3.2.).

La concezione di sicurezza sembra intrecciata con quella dell'ordine pubblico anche per molti degli assistenti sociali; alcuni tentano di dimostrare che il perseguimento dell'ordine

pubblico è raggiungibile mediante i loro interventi. La finalità del perseguimento dell'ordine pubblico sembra quasi filtrare nelle concezioni degli assistenti sociali, mettendo implicitamente in discussione altri ideali e obbiettivi potenziali.

Il fatto di rimettere in discussione sia gli ideali riabilitativi, sia quelli riferiti alla promozione del benessere sociale sembra essere espresso implicitamente con la tendenza a considerare la dimensione individuale dell'inclusione piuttosto che quella collettiva (7.3.1.). Questa tendenza è espressa anche dagli assistenti sociali e non riguarda solo i politici.

L'insieme di questi orientamenti, ossia la tendenza a ridimensionare la concezione di sicurezza come promozione del benessere sociale, l'attenzione prevalente alla dimensione individuale piuttosto che a quella collettiva per comprendere le ragioni della criminalità, la tendenza a considerare la riabilitazione come se fosse un termine desueto, tende ad indebolire le possibilità di proporre ideali e propositi diversi da quelli dell'ordine pubblico.

La percezione di questa debolezza degli assistenti sociali sembra essere ulteriormente confermata dalla presenza di alcuni dilemmi operativi intuibili sia nei documenti, sia, soprattutto, nelle interviste rivolte agli assistenti sociali. Dall'analisi dei testi sembra che la tendenza che orienta gli assistenti sociali sia quella di celare i dilemmi. Questo orientamento sembra essere presente soprattutto quando la comunicazione avviene pubblicamente, o perché utilizza i *mass media*, o perché è diretta a soggetti politici.

L'utilizzo da parte degli assistenti sociali di alcuni termini piuttosto che di altri sembra concorrere alla costruzione di processi per cui i dilemmi operativi, anziché essere trattati mediante l'utilizzo di conoscenze teoriche specifiche, vengono tendenzialmente celati. Un esempio in tal senso può essere offerto dall'utilizzo di nozioni giuridiche quali l'afflittività e la retributività della pena (7.3.2.). Queste concezioni ed il loro radicamento tra gli assistenti sociali sembrano facilitare un atteggiamento debolmente critico rispetto al significato sociologico della misura alternativa alla detenzione. Le forme di misura alternativa alla detenzione sembrano potersi moltiplicare quasi all'infinito ed il rischio che sia perso il significato originario delle medesime misure non diviene oggetto di critica.

La trasformazione della concezione del rischio che può caratterizzare il settore delle misure alternative alla detenzione sembra interpretabile entro le prospettive ora delineate. Se l'obbiettivo politico è quello di garantire l'ordine pubblico, allora anche l'assistente sociale tenterà di dimostrare l'efficacia dei suoi interventi in termini di controllo del rischio.

L'attenzione al controllo della recidiva, che caratterizza molti documenti degli assistenti sociali, sembra essere interpretabile entro questa prospettiva (7.5.2.).

In Italia ciò che è avvenuto nel Regno Unito, ossia il continuo richiamo al controllo della recidiva da parte sia dei dirigenti, sia dei politici per orientare le prassi degli assistenti sociali (Ciarpi 2007) non sembra percepito da questi operatori. Sono anzi gli assistenti sociali che nel caso in cui percepiscano un'implicita critica al loro operato, come è accaduto durante la vicenda in analisi al loro affiancamento con la polizia penitenziaria, i medesimi propongono ai politici e ai dirigenti alcuni dati relativi al monitoraggio della recidiva. Le argomentazioni degli assistenti sociali, con cui i medesimi criticano l'ipotesi di affidare alla Polizia penitenziaria il controllo delle misure alternative alla detenzione, sembrano orientate a garantire implicitamente l'ordine pubblico, piuttosto che sottolineare l'importanza di promuovere il benessere sociale.

La tendenza da parte di alcuni assistenti sociali ad allontanarsi dalle rappresentazioni delle finalità del controllo come promozione del benessere sociale acquisisce ulteriori significati mediante l'analisi di come sono rappresentati i loro principi professionali e le loro conoscenze. I principi professionali sono rappresentati come se fossero una sorta di nucleo centrale della medesima professionalità: quale può essere la conseguenza del fatto che, per difendere le loro argomentazioni, gli assistenti sociali preferiscano dimostrare l'efficacia dei loro interventi data dal mantenimento di bassi livelli di recidiva (quindi anche della loro capacità a garantire l'ordine pubblico), piuttosto che analizzare i loro interventi in termini di capacità di riabilitazione e di promozione del benessere?

Un'ipotesi potrebbe essere che, innanzi a forti pressioni politiche di modifica del sistema del *probation* in direzione neoliberista, l'assistente sociale, per argomentare le proprie posizioni, tenti di dimostrare di essere in grado di mantenere l'ordine pubblico piuttosto che fare altre affermazioni più aderenti ai principi professionali. Questa modalità, forse, se si mantenesse prolungata nel tempo, potrebbe facilitare l'allontanamento dai principi che orientano la professione degli assistenti sociali e che sono percepiti come essenziali per poter distinguere la propria professione da quelle di altri gruppi di operatori. Questo processo di allontanamento dai principi professionali non sembra essere arginato adeguatamente a strategie mediante le quali il ricorso a conoscenze teoriche, corroborano l'ipotesi che sia necessario individuare prassi che permettano il raggiungimento del benessere individuale.

L'ipotesi di Freidson (2001) già ricordata (vedi sezione 7.4.2.) per cui i professionisti sono in grado di sostenere il proprio progetto professionale mediante cognizioni specifiche che appartengono alla professione medesima non sembra essere un percorso praticato dagli assistenti sociali italiani del settore penitenziario.

## **8. Conclusioni.**

Quanto i dati relativi alla vicenda del cosiddetto decreto ministeriale Mastella possono essere generalizzabili?

In questo capitolo si tenterà di individuare che cosa insegna l'esperienza sia rispetto alle concezioni generali riferite alla criminalità, sia rispetto ai significati del servizio sociale nel settore della giustizia penale.

### ***8.1. Che cosa si può apprendere dall'analisi della vicenda Mastella circa la relazione tra società e concezione del crimine.***

Una prima domanda che si può formulare è se la vicenda che è stata analizzata conferma o meno le tendenze riscontrate al capitolo 3 relativo alle teorie della criminalità.

L'analisi delle concezioni di crimine e di criminalità che è stata fatta in quel capitolo ha evidenziato una trasformazione della concezione di crimine. La pena del carcere conseguente all'aver commesso un crimine è interpretabile come un fenomeno che è stato costruito socialmente a partire dalla fine del 1700 (Ignatieff 1978, Melossi 2001, Garland 1990). La rappresentazione che il carcere potesse correggere la personalità dell'individuo mediante una sorta di processo di redenzione che Ignatieff (1978) ha evidenziato con la descrizione del carcere di Pentoville è stata gradualmente modificata nel tempo. Nel capitolo 3 si è evidenziata la tendenza a considerare il crimine come una sorta di patologia: ciò ha orientato i centri di *governance* a rappresentare il sistema penale con finalità anche di cura e di riabilitazione (Garland 2000). L'ipotesi che il *probation* sia stato orientato da questo modo di concepire il crimine è confermato da Vanstone (2008) che mette in relazione la tendenza a considerare il crimine come patologia dell'individuo con la nascita e diffusione a livello internazionale delle misure alternative alla detenzione. Con la Scuola di Chicago, le cause della criminalità sono state progressivamente attribuite anche alla società nel suo complesso, piuttosto che solo a scelte individuali (Williams e McShane 1984).

Questo orientamento ha originato teorie molto differenziate tra loro, ma caratterizzate dal fatto che la criminalità è comprensibile mediante l'analisi della struttura della società.

L'analisi contemporanea delle concezioni di criminalità e delle prassi per reprimerla, o per contenerla, ha evidenziato dei punti di contatto tra le teorie della devianza, le prassi che hanno caratterizzato la repressione e il trattamento del crimine. La percezione che emerge dall'analisi presentata nel capitolo 3 è che vi sia una sorta di intreccio tra le diverse teorizzazioni, le scelte da parte dei centri di *governance* e le caratteristiche dei singoli sistemi penitenziari.

In questa prospettiva divengono comprensibili sia la nascita, sia la trasformazione del sistema del *probation* nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America. La letteratura è molto ricca su questo tema ed analizza la storia delle trasformazioni del sistema penale di questi due Paesi interpretando sociologicamente gli eventi accadutivi. L'analisi del sistema delle misure alternative alla detenzione in Italia ha permesso di ipotizzare delle somiglianze tra le tendenze osservate sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti d'America e quanto accaduto in Italia.

Pur se in Italia il sistema delle misure alternative alla detenzione differisce sia come struttura, sia come successione storico-cronologica da quelli del Regno Unito e degli Stati

Uniti d'America, sono stati ipotizzati alcuni punti di contatto. Il sistema del *probation* può essere considerato come l'espressione almeno parziale del sistema penale assistenziale le cui caratteristiche sono state individuate da Garland (2000). Lo stesso Garland (2000) mette in evidenza che i processi che hanno messo in crisi il *welfare state* hanno contribuito ad erodere il cosiddetto sistema penale assistenziale. Il *probation*, che fonda parte delle sue caratteristiche sulle concezioni di riabilitazione e di inclusione dei condannati è coinvolto in questo processo trasformativo.

Per individuare i punti di contatto tra le trasformazioni del Regno Unito e quanto avvenuto in Italia si ritiene necessario comprendere in che modo le finalità originarie della riabilitazione ed inclusione sociale dei condannati, che hanno orientato il legislatore italiano a partire dalla riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, siano state poi modificate o confermate dalle scelte politiche successive. La tendenza a considerare la riabilitazione come elemento residuale che, seppur implicitamente, parafrasando il già menzionato Howard, “non funziona”, sembra essere una percezione che inizialmente orienta le scelte fatte per la lotta al terrorismo e alla mafia e poi tende quasi a cristallizzarsi in una serie di scelte in cui i problemi legati alla criminalità sono più rappresentati dalla sua repressione esemplare, o dal tentativo di “svuotare le carceri”, piuttosto che dalla finalità di educare, riabilitare e includere. Queste ultime finalità rimangono dichiarate dal legislatore, ma la percezione è che l'attenzione del medesimo si concentri su altre tematiche date, appunto, dal sovraffollamento delle carceri e dalla sua intenzione di dimostrare la propria volontà di reprimere il crimine.

Le oscillazioni tra “ondate repressive” e “permissive” della politica penitenziaria italiana sono state interpretate nel capitolo 5 come se fossero la manifestazione della progressiva erosione dell'ideale riabilitativo; tale ipotesi è corroborata dalle considerazioni di Margara (2007a) a proposito della trasformazione di alcune sue proposte relative al regolamento dell'ordinamento penitenziario, poi approvato nel 2000 con il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”.

Le considerazioni fatte da Margara (2007a) a proposito di questa vicenda, permettono di osservare che sono operanti forze che tendono a trasformare le concezioni di inclusione e di riabilitazione. Queste trasformazioni sembrano avvenire mediante l'uso del linguaggio: l'esempio fatto da Margara (2007a) presentato nella sezione 5.3.1. permette di rilevare che le

stesse parole, ordinate con una nuova logica, rappresentano significati nuovi.

Questa riflessione ha spinto sia a considerare con attenzione il modo in cui le teorizzazioni sulla criminalità elaborate nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America sono state rappresentate in Italia, sia ad analizzare la vicenda Mastella ponendo attenzione al linguaggio e alla costruzione di nuove categorie di significato.

Mosconi (2006), Ceretti (2004) e Melossi (2001), comparando la realtà italiana con quella del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America, osservano che in Italia vi è la tendenza a non applicare le teorizzazioni sociologiche della criminalità mediante studi e ricerche. Ciò che sembra permeare il linguaggio sia dei criminologi, sia dei soggetti che compongono il sistema di *governance* nel settore penitenziario è la cultura giuridica (Mosconi 2006). Come presentato nel paragrafo 5.2, analizzando il fenomeno della diffusione del sapere criminologico nel contesto culturale italiano, si è presentata la posizione di Mosconi (2006) secondo cui la criminologia italiana tenderebbe a rappresentare entro un modo “semplificato” le teorie della criminologia radicale e questa tendenza indebolirebbe la capacità critica che certi concetti quali quello della stigmatizzazione e dell'etichettamento possono favorire. Nel capitolo 5 è emerso che in Italia le concezioni mediante le quali è stata costruita la rappresentazione sia del crimine, sia della misura alternativa alla detenzione sono tendenzialmente giurisprudenziali e contemplano la componente afflittiva (che si concretizza mediante diversi livelli di restrizione della libertà), la componente retributiva (pena come indennizzo nei confronti della società) e la componente rieducativo-inclusiva. L'analisi della legislazione ha evidenziato la tendenza a sottolineare nelle leggi la componente rieducativo-inclusiva pur mantenendo operanti, ed in alcuni casi rafforzando, sia le componenti afflittive, sia quelle retributive della pena. Il fatto di mantenere negli interventi previsti dal legislatore un livello di afflittività sembra ridimensionare le finalità rieducativo-inclusive.

Questa percezione è confermata dall'analisi delle vicende relative al decreto ministeriale cosiddetto Mastella. Le concezioni di afflittività, di retributività e di rieducazione sembrano permeare il linguaggio dei diversi attori che partecipano alla vicenda (vedi sezione 7.3.2.). L'intensità di questo processo è tale che sia la situazione attuale delle misure alternative, sia quella modificata con l'attribuzione della Polizia penitenziaria, possono essere rappresentate come un miscela di afflittività, retributività e rieducazione (vedi figura 10). Le dichiarazioni del CNVG richiamate alla sezione 7.3.2. sembrano essere esemplificative di questa tendenza:

anche chi non desidera l'inasprimento dell'afflittività delle misure alternative alla detenzione propone di individuare altri tipi di misura in cui la riparazione, e quindi una particolare concezione di retributività, sia rafforzata.

La vicenda del decreto ministeriale Mastella sembra esemplificare processi di costruzione di significati relativi sia al crimine, sia alla pena che il solo esame della storia delle politiche relative alle misure alternative non permette di comprendere del tutto. Lo svuotamento della concezione di riabilitazione, già avvertito nell'analisi storica (vedi sezione 5.5.2.) nella cosiddetta vicenda Mastella, sembra accompagnato dalla tendenza a modificare o ad utilizzare il linguaggio in modo tale che quel termine sia progressivamente considerato come obsoleto. Le considerazioni fatte nell'intervista 3 ne sono un esempio: non si può parlare di riabilitazione del condannato perché il medesimo non è “portatore di handicap”.

L'ipotesi che la vicenda Mastella evidenzia dei processi di colonizzazione di mondi vitali sembra essere confermata da una serie di considerazioni fatte sia nel capitolo 6, sia nel capitolo 7. L'inclusione, che nelle parole del decreto sarebbe raggiunta mediante l'utilizzo della Polizia penitenziaria nelle funzioni di controllo delle persone sottoposte alle misure alternative alla detenzione, pur essendo affermata come in altri atti normativi, diviene qualcosa di altro rispetto a quanto finora conosciuto.

Fenomeni di colonizzazione dei mondi vitali teorizzati da Habermas (1981a; 1981b) e riformulati da Ardigò (1982, 1983) sembrano contribuire ad originare processi che modificano le rappresentazioni del crimine e delle misure necessarie per contenerlo. Questa interpretazione sembra essere applicabile ad alcuni processi che hanno caratterizzato la storia delle misure alternative alla detenzione. L'orientamento della società verso modelli di *security state*, piuttosto che di *welfare state*, e la tendenza a considerare come obiettivo prevalente del sistema di *probation* la gestione del rischio, rappresentato dalla criminalità piuttosto che dalla promozione del benessere sociale, sono due processi che, dopo essere stati analizzati sotto il profilo sociologico e storico (vedi capitoli 3 e 5), sono stati sondati mediante l'analisi del discorso generatosi a proposito del decreto in esame (vedi capitoli 6 e 7).

La tendenza della società italiana ad orientarsi verso un modello di *security state* piuttosto che di *welfare state* soprattutto quando il tema è il crimine, sembra emergere in modo pienamente intelligibile nella vicenda in esame: la concezione di sicurezza sembra essere



intesa prevalentemente come perseguimento dell'ordine pubblico; altre rappresentazioni quali la promozione del benessere sociale, comunque potenzialmente rappresentabili, sono percepite come se fossero in declino e non al centro degli obiettivi politici.

Analoga considerazione può essere fatta a proposito della tendenza a considerare il crimine come una problematica in cui è prioritaria la gestione del rischio. Le teorizzazioni che considerano la razionalità del comportamento come una chiave interpretativa per comprendere il crimine, tendono a percepirlo come un elemento che, più che sondato, va evitato con strategie razionali. È forse per questo motivo che alcune teorizzazioni, quali quelle che Melossi (2001) denomina come dell'ecologia della paura, tentano di individuare criteri utili per costruire una sorta di mappa che dovrebbe permettere di rappresentare il livello di rischio della criminalità nei diversi ambienti. Il rischio della criminalità, piuttosto che la cura e la riabilitazione, divengono il centro di queste teorizzazioni.

La storia delle misure alternative alla detenzione, soprattutto l'analisi di quanto avvenuto nel Regno Unito, ci permette di comprendere che, se ci si concentra sulla gestione del rischio, l'intero sistema del *probation* tende a modificarsi per perseguire questa nuova finalità. Tracce di questo tipo di trasformazione sono state osservate nella vicenda Mastella: in questa vicenda il controllo del rischio sembra essere la forza propulsiva che sollecita a ricombinare le diverse componenti della pena (retributiva, afflittiva, rieducativo-inclusiva) in modo inedito, quantomeno in Italia. L'orientamento sembra essere quello che pene apparentemente miti, ma comunque punitive, siano ritenute un utile strumento per attenuare il rischio che si diffonda la criminalità.

L'obiettivo di ridurre o di gestire il rischio sembra infiltrarsi come concezione che sostituisce quella del riabilitare e dell'includere. Tale rappresentazione sembra riguardare, seppur con diversa intensità e modalità, tutti i centri di *governance* compresi quelli in cui gli assistenti sociali sono la figura professionale principale.

## ***8.2. Che cosa si può apprendere dall'analisi della vicenda Mastella circa le rappresentazioni del servizio sociale nel settore della giustizia penale.***

Come si riverbera nelle rappresentazioni del servizio sociale della giustizia penale la

scarsa applicazione delle teorizzazioni sociologiche nella realtà italiana che Ceretti (2004), Mosconi (2006) e Melossi (2001) hanno evidenziato, seppur con sfumature diverse?

Mentre nell'ambito della criminologia italiana questa tendenza è presente ed è criticata (Mosconi 2006), altrettanto non sembra potersi dire per gli assistenti sociali del settore penitenziario (vedi 5.5, 7.3.2. e 7.6.). Il servizio sociale nella giustizia sembra aver assorbito gli stessi criteri teorici che ha sviluppato la giurisprudenza: la misura alternativa, più che un istituto giuridico a sé stante, viene rappresentata come facente parte della gamma delle pene e, per questo motivo, diviene rappresentabile come una serie di specifiche combinazioni di afflittività, retributività e rieducazione-riabilitazione (vedi sezione 7.3.2.).

Gli assistenti sociali tendono a fare pochi riferimenti, anche impliciti, alle teorie sociologiche, mentre più frequenti sono quelli alle concezioni giurisprudenziali. Paradossalmente chi utilizza una prospettiva di analisi sociologica nominando Wacquant è Margara (2007b), uno dei più importanti giuristi italiani esperti delle misure alternative alla detenzione che ha difeso le posizioni degli assistenti sociali contrari al decreto Mastella. L'utilizzo della conoscenza sociologica da parte degli assistenti sociali sembra rimanere in ogni caso piuttosto limitata: il linguaggio sociologico è scarsamente utilizzato dagli assistenti sociali e Wacquant, dopo che è stato utilizzato da Margara, è l'unico riferimento alla letteratura sociologica.

L'utilizzo di riferimenti giurisprudenziali più che sociologici da parte degli assistenti sociali italiani sembra impedire di rappresentare alcune caratteristiche di trasformazione sia della società, sia delle politiche sociali. L'orientamento, messo in evidenza a proposito della tendenza da parte degli assistenti sociali ad attribuire importanza più alle relazioni individuali che all'analisi politica (Lorenz e Trivellato 2010; Facchini 2010), sembra essere confermato mediante la vicenda che è stata oggetto di analisi.

Gli assistenti sociali sembrano voler descrivere le forme di controllo della Polizia penitenziaria come se fossero antitetiche ed incompatibili con le proprie. I medesimi sembrano percepire la possibile attribuzione di compiti di controllo alla Polizia penitenziaria come se quest'ultima potesse "inquinare" le loro prassi operative. Il controllo della Polizia penitenziaria è rappresentato dagli assistenti sociali come burocratico, quindi autodiretto, formale e semplicistico (vedi sezione 7.5.3.); gli assistenti sociali rappresentano invece il proprio controllo come professionale, quindi regolato dai principi professionali (vedi sezione 7.5.3.). Le tipologie delle rappresentazioni che gli assistenti sociali fanno dei tipi di controllo

da parte di loro stessi o della Polizia penitenziaria sembrano fortemente differenziate, senza lasciare spazio ad ambiguità o a sfumature (vedi sezione 7.5.3.).

La tendenza da parte degli assistenti sociali a rappresentare delle differenze nette tra i propri interventi e quelli della Polizia penitenziaria, in alcuni casi, sembra implicitamente contraddetta. Se le modalità del controllo sembrano rappresentate come se fossero fortemente differenziate, altrettanto non si può dire per le loro finalità. Gli assistenti sociali sembrano infatti presentare se stessi come se fossero capaci di permettere il perseguimento dell'ordine pubblico con una maggiore incisività rispetto a quanto i medesimi ritengono che potrebbe fare la Polizia penitenziaria.

Il perseguimento del controllo dell'ordine pubblico quando è rappresentato come se fosse una finalità del legislatore, viene avvertito dagli assistenti sociali; altre volte, tuttavia, è rappresentato dai medesimi quasi come se fosse un dato di fatto, spesso senza essere sottoposto ad un severo vaglio critico (vedi sezione 7.2.3.).

Anche a proposito del tema del rischio sono percepite alcune ambiguità: il successo che gli assistenti sociali rivendicano circa la capacità di ridurre i livelli di recidiva dei reati significa, almeno implicitamente, che gli assistenti sociali rappresentano se stessi come coloro che riescono a perseguire funzioni di ordine pubblico meglio di altri operatori (7.3.3.). Contemporaneamente a questo tipo di rappresentazione, gli assistenti sociali manifestano la volontà che le proprie prassi rimangano aderenti ai loro principi professionali (inclusione e riabilitazione, per esempio).

Gli assistenti sociali sembrano affermare implicitamente che due finalità, quella dell'ordine pubblico e quella del perseguimento del benessere sociale che nelle loro rappresentazioni sembrano essere quasi prive di punti di contatto (vedi paragrafo 7.2. e figura 2) sono invece raggiungibili contemporaneamente mediante i loro interventi professionali. Tale posizione sembra contraddittoria: è possibile che posizioni come queste generino dei dilemmi tra gli assistenti sociali?

In generale sembra che questi ultimi, innanzi a politiche che sottolineano la necessità di perseguire l'ordine pubblico, ricerchino soluzioni in cui proporsi come valida alternativa all'utilizzo di personale appartenente a corpi di polizia. L'affittività e la retributività, che sono due strumenti che il Ministro della Giustizia del 2007 rappresenta come se fossero di persuasione per mantenere l'ordine pubblico, sono accettati da molti assistenti sociali e forse interio-

rizzati da alcuni di loro.

La difficoltà a sostenere le proprie argomentazioni in presenza di contraddizioni di solito non è esplicitata nei testi, tuttavia è percepibile alla lettura dei medesimi. Alcuni termini, quali quello di accompagnamento, sembrano utilizzati per celare dilemmi a cui invece gli assistenti sociali si sentirebbero esposti nella quotidianità del loro lavoro (vedi sezione 7.3.2.). L'impressione è che le contraddizioni, pur se occultate, siano tendenzialmente riferite alla relazione con l'utente piuttosto che alla dimensione sociale. La pressione sul servizio sociale, esercitata dalla trasformazione della società verso modelli di *security state*, sembra essere scarsamente avvertita, quasi mancassero le categorie di analisi ed il linguaggio che potessero permetterne la percezione.

Questa interpretazione è corroborata dal fatto che l'analisi delle rappresentazioni di inclusione, di riabilitazione, di sicurezza per perseguire il benessere pubblico e di professionalizzazione, mostra come talvolta sono percepite come se fossero sottoposte ad un processo di erosione, talaltra sono trasformate rendendole, implicitamente e forse anche inconsapevolmente, compatibili con il modello sociale del *security state*.

La trasformazione delle concezioni di cura e di riabilitazione riferite al settore penale, come già visto nel paragrafo precedente di questo capitolo, richiama il concetto di colonizzazione del mondo vitale. L'unico limite che sembra essere posto in modo corale a questo processo di colonizzazione è dato dalla percezione che le misure alternative, nel caso dell'approvazione del decreto ministeriale in esame, sarebbero quasi svuotate di senso (vedi sezione 7.4.1. e paragrafo 7.5.). È come se gli assistenti sociali, pur non percependo del tutto i rischi della colonizzazione del mondo vitale in atto, ne avvertissero comunque le estreme conseguenze. Le ragioni di questo comportamento potrebbero essere interpretabili almeno in due modi non del tutto antitetici tra loro:

- gli assistenti sociali del settore della giustizia penale percepiscono i cambiamenti dei confini professionali come se fossero una minaccia per la loro identità e assumono delle posizioni che tentano invece di mantenere questi confini inalterati.
- Gli assistenti sociali assumono atteggiamenti diversi rispetto alle politiche neoliberali in base al livello di percezione dello scollamento tra le nuove prassi organizzative proposte ed i propri valori professionali.

Le due interpretazioni si riferiscono a teorizzazioni che utilizzano diversi paradigmi espli-

cativi delle professioni. La prima, quella che considera i confini della professione come elemento esplicativo del comportamento degli assistenti sociali, attribuisce una forte importanza alla concezione di progetto professionale. La seconda si concentra sugli atteggiamenti che i professionisti assumono innanzi a processi di scollamento tra prassi e valori che orientano la professione.

Nell'ipotesi che si tentino di difendere i confini professionali, le posizioni degli assistenti sociali potrebbero intendersi come legate a processi di *enclosure*: di creazione di differenze tra il proprio gruppo professionale e quelli altrui, coerentemente alla posizione di Larson (1977) presentata alla sezione 2.2.2.. Questa ipotesi non sembra del tutto confermata dall'analisi effettuata: gli assistenti sociali sembrano reclamare una sorta di monopolio nella gestione delle misure alternative alla detenzione, tuttavia non si riscontra la tendenza che caratterizza i processi di *enclosure* consistente in processi di strutturazione di un linguaggio finalizzato a differenziarsi da altri operatori.

Un ulteriore tentativo per interpretare il comportamento degli assistenti sociali mediante la concezione di progetto professionale può essere compiuto riferendosi alle teorizzazioni di Freidson (2001). La conoscenza formale, lungi dall'essere rappresentabile come strumento per un mero processo di *enclosure* potrebbe essere utilizzata, secondo le parole di Freidson (2001), come una sorta di “terza logica” che rende possibile particolari processi di produzione quali quelli che caratterizzano il servizio sociale professionale. Le posizioni dei professionisti, secondo l'interpretazione di Freidson, sarebbero finalizzate a mantenere ed a consolidare i processi di produzione, orientando i medesimi secondo le modalità del proprio sapere professionale. Se le altre modalità di produzione, quella burocratica e quella orientata al mercato, tendono ad infiltrarsi, la reazione dei professionisti è quella di richiamare l'attenzione al fatto che la propria produzione può avvenire solo rispettando i criteri della propria conoscenza professionale. L'analisi compiuta conferma parzialmente l'applicabilità delle teorizzazioni di Freidson (2001) agli assistenti sociali del settore della giustizia: gli assistenti sociali intervistati, o che hanno assunto una propria posizione durante la vicenda, tendono a difendere i legami tra i loro valori e le conoscenze che li contraddistinguono (vedi sezione 7.4.1.); tuttavia la conoscenza che i medesimi utilizzano per consolidare questi legami è prevalentemente quella comune, non quella formale assorbita mediante gli studi che abilitano l'esercizio della loro professione (vedi sezione 7.4.1.).

Questa situazione potrebbe rendere ulteriormente fragili gli sforzi degli assistenti sociali di dimostrare ai loro interlocutori l'esigenza di agire nel settore della giustizia penale conformemente ai loro valori e ai loro principi professionali.

Lo scollamento tra i loro valori professionali e le nuove prassi organizzative, orientate da decisioni politiche quali quelle del decreto Mastella, è intuibile in alcune interviste (intervista 3, 5 e 9) in cui si mette in conto di cambiare lavoro in caso di approvazione del decreto. Questi testi sembrano confermare le ipotesi di Fenton (2011) secondo cui questo scollamento o *disjuncture* orienta gli assistenti sociali più motivati ad abbandonare il loro lavoro. Coloro che rimarrebbero a svolgere il lavoro con le nuove prassi sarebbero gli assistenti sociali il cui orientamento ai valori professionali è più debole.

L'applicazione dei *framework* interpretativi di Freidson (2001) e di Fenton (2011) ai testi analizzati evidenzia che la carenza di riferimenti alle conoscenze formali tende ad indebolire ulteriormente la capacità degli assistenti sociali, operanti nel settore penitenziario, di arginare eventuali processi di scollamento tra i loro valori e le loro prassi. La conseguenza sembra essere un progressivo indebolimento delle competenze cognitive e, quindi, un indebolimento generale delle capacità argomentative degli assistenti sociali del settore della giustizia penale.

### ***8.3. Che cosa si può apprendere dall'analisi della vicenda Mastella circa le rappresentazioni del servizio sociale.***

L'analisi, svolta a proposito della vicenda del cosiddetto decreto ministeriale Mastella, ha permesso di comprendere le posizioni degli assistenti sociali del settore della giustizia penale innanzi a trasformazioni delle politiche interpretabili come se le medesime fossero state assunte entro una direzione ispirata all'ideologia neoliberale. Quanto le considerazioni relative sia a processi di colonizzazione dei mondi vitali, sia alla debolezza di posizioni al cui interno si celano dei dilemmi possono essere estese al servizio sociale in generale?

Si ritiene che la risposta esaustiva a tale domanda potrebbe essere possibile mediante ulteriori ricerche in altri settori del servizio sociale. In ogni caso, ciò che l'analisi svolta ha evidenziato è che il servizio sociale può essere considerato come se fosse un punto di osservazione utile per la comprensione delle trasformazioni della società. Il percorso fatto

analizzando sia le teorie sociologiche, sia le vicende storiche, sia alcune peculiarità del servizio sociale, ha permesso di constatare che i mutamenti sociali sono interpretabili mediante l'analisi delle politiche che si occupano di regolare il servizio sociale. Tale affermazione è corroborata dal fatto che lo studio di uno specifico settore del servizio sociale, quale quello del settore penale, ha permesso di ipotizzare più ampie trasformazioni del *welfare state*.

Gli assistenti sociali, innanzi ai mutamenti politici e sociali analizzati, denunciano il proprio disorientamento e le loro perplessità. La tendenza a stimare da parte degli assistenti sociali l'importanza della relazione con l'utente, peraltro percepita come ricca di dilemmi, rimane forte, ma l'interpretazione politica e sociologica dei processi che coinvolgono il servizio sociale sembra essere molto debole. Tale fenomeno sembra confermare le ipotesi di Lorenz e Trivellato (2010) già verificate in una ricerca fatta mediante interviste agli assistenti sociali iscritti all'ordine nazionale degli assistenti sociali (Facchini 2010). Secondo tale ricerca la relazione con l'utenza, piuttosto che le politiche, sarebbe l'oggetto a cui gli assistenti sociali prestano maggiore attenzione. Nell'analisi che è stata presentata in queste pagine sembrano anche evidenti le conseguenze di questa tendenza a concentrarsi prevalentemente sulla dimensione relazionale con l'utenza: il disorientamento innanzi ai cambiamenti, lo stupore, la rabbia e la rinuncia ad interpretare il fenomeno in cui i medesimi sono coinvolti (vedi paragrafo 7.4.).

L'analisi svolta può forse permettere di comprendere le possibili reazioni degli assistenti sociali innanzi a processi di trasformazione delle politiche in una direzione ispirata all'ideologia neoliberale: le difficoltà di analisi sociologica dei fenomeni rendono forse più permeabili ai processi di colonizzazione dei mondi vitali e alle trasformazioni non del tutto consapevoli circa l'utilizzo del proprio linguaggio professionale. Se tali interpretazioni sono solo ipotetiche per il servizio sociale italiano in generale, le medesime sembrano effettivamente operanti nel settore della giustizia penale e sembrano corroborate dall'analisi empirica effettuata. Quanto osservato può tuttavia essere forse generalizzato come segue: la trasformazione del linguaggio operata da processi di colonizzazione che orientano le trasformazioni sociali in direzione neoliberale possono indebolire le teorie sociali che la medesima professione utilizza.

La colonizzazione dei mondi vitali è per Habermas (1981a; 1981b) collegabile ai processi

di burocratizzazione della medesima società. L'influsso positivo delle professioni sulla burocrazia che Parsons (1951) ma, per altri versi anche Freidson (2001) delineava, non sembra più essere percepito con la stessa valenza dagli assistenti sociali, almeno da quelli del settore della giustizia; è anzi molto forte tra i medesimi assistenti sociali la percezione che la burocratizzazione tenda ad innestare processi di deprofessionalizzazione e che la propria categoria professionale possa fare ben poco per opporvisi.

La vicenda del decreto Mastella sembra testimoniare l'esistenza di processi di deprofessionalizzazione già rappresentati in altre analisi soprattutto nel Regno Unito (Aldridge 1999, May ed Annison 1998). Se la deprofessionalizzazione come tendenza del servizio sociale non è sempre dimostrata mediante ricerche empiriche, nel settore della giustizia questa tendenza sembra riscontrata, sebbene con diverse intensità, sia nel Regno Unito, sia in Italia.

Innanzitutto ai processi di trasformazione della società in una direzione ispirata all'ideologia neoliberale, la professione degli assistenti sociali non sembra essere attrezzata per difendere i propri "confini"; il progetto professionale sembra essere orientato a dimostrare che vi sia convergenza tra i valori ed "i prodotti" del servizio sociale ma, diversamente da quanto fanno i professionisti, debole sembra essere la propensione ad utilizzare la conoscenza formale per consolidare le proprie affermazioni. Emergono così debolezze argomentative che non si riescono a risolvere e che sembrano esporre a processi di effettivo scollamento tra le prassi orientate dalle nuove politiche neoliberali e i valori degli assistenti sociali.

Gli assistenti sociali, per riuscire a difendere i propri confini professionali con una relativa maggior efficacia, o per mantenere l'adesione ai propri valori senza abbandonare la professione, dovrebbero esplorare nuovi percorsi conoscitivi in cui le conoscenze formali, soprattutto quelle appartenenti alla dimensione sociologica e a quella politica, siano valorizzate e il loro pensiero riflessivo sia incoraggiato. Diversamente, come è accaduto nel caso della vicenda Mastella, i loro propositi sembrano essere sostenibili con gravi difficoltà e fragilità.



## Appendice 1 - Tabelle

<b>Tipologia fonte documentale</b>	<b>N. testi</b>
Articoli	26
Discussioni in forum informatici	4
Documenti di associazioni (incluso l'ordine nazionale assistenti sociali)	9
Documenti di sindacati	20
Documenti prodotti da UEPE	29
Documenti o dichiarazioni di politici	8
<b>Totale</b>	<b>96</b>

Tabella 1: ripartizione dei testi analizzati in base alla fonte documentale degli intervistato

<b>Posizioni gerarchiche degli assistenti sociali</b>	<b>N. Interviste</b>
Posizione dirigenziale	3
Posizione subordinata	11
<b>Totale</b>	<b>14</b>

Tabella 2: ripartizione dei testi analizzati in base alla posizione gerarchica degli intervistati.

<b>Zona geografica in cui sono stati intervistati gli assistenti sociali</b>	<b>N. interviste</b>
Nord-Ovest	11
Nord-Est	1
Centro-Sud	2
<b>Totale</b>	<b>14</b>

Tabella 3: ripartizione dei testi analizzati in base alla zona geografica degli intervistati.

<b>Dimensioni bacino di utenza delle sedi UEPE *</b>	<b>N. sedi Uepe</b>
Superiore al 1.000.000 di abitanti	2
Da 1.000.000. a 500.000 abitanti	5
Inferiore a 500.000 abitanti	1
<b>Totale</b>	<b>8</b>

**Tabella 4: ripartizione degli UEPE in cui sono state effettuate le interviste**

<b>Dimensioni bacino di utenza delle sedi UEPE *</b>	<b>N. interviste</b>
Superiore al 1.000.000 di abitanti	5
Da 1.000.000. a 500.00 abitanti	8
Inferiore a 500.000 abitanti	1
<b>Totale</b>	<b>14</b>

\* I dati demografici sono riferiti al 2010.

## **Appendice 2: Traccia dell'intervista per gli assistenti sociali.**

***Può raccontarmi ciò che ricorda a proposito delle vicende legate all'introduzione della Polizia penitenziaria nel processo di controllo delle misure alternative?***

- Fasi relative al conseguimento di questi intenti che loro ricordano.
- Si ritiene terminata la vicenda o meno?
- A quali altri eventi la si ritiene relazionata o relazionabile.
- Vissuto personale a proposito della vicenda.
- Propria posizione in merito alla politica che stiamo prendendo in considerazione.

***Le indicherò ora alcuni momenti salienti della vicenda in esame. Può dirmi che cosa pensa di ognuno di essi?***

- Prima proposta a cui è seguita una reazione massiccia degli assistenti sociali;
- successivi interventi dei sindacati sia a favore che contro al decreto;
- bozze che hanno limitato l'intervento della Polizia penitenziaria ad alcune misure alternative, escludendo l'affidamento al servizio sociale.
- Convegno dell'ordine.
- Comunicato da parte dell'ordine.
- Convegno dell'ISSPE.
- Emanazione del regolamento degli UEPE che riferendosi a precedenti atti normativi prevede la Polizia penitenziaria negli organici degli UEPE.

***Come pensa che potrebbe cambiare il lavoro dell'assistente sociale con l'introduzione della Polizia penitenziaria nel controllo di tutte le misure alternative alla detenzione?***

- Quali funzioni che lei sta esercitando verrebbero trasferite alla Polizia penitenziaria?

- Quali funzioni rimarrebbero agli assistenti sociali per i diversi tipi di misura alternativa?
- Quali sarebbero le conseguenze operative sul suo lavoro?
- Come lei vivrebbe questo cambiamento?
- Con chi si relazionerebbe nella gestione del caso?
- Quale sarebbe la qualità di queste relazioni?

***Come pensa potrebbe definirsi il lavoro della Polizia penitenziaria a proposito del controllo delle diverse misure alternative?***

- Quali sarebbero i compiti attribuibili per le diverse misure alternative alla Polizia penitenziaria?
- Quali sarebbero le caratteristiche del nuovo controllo?

***Quali pensa potrebbero essere i cambiamenti organizzativi conseguenti all'introduzione di compiti di controllo attribuiti alla Polizia penitenziaria operante negli UEPE?***

- Come viene vissuta l'evoluzione organizzativa in termini di rapporti tra pari?
- In termini di rapporti con la Polizia penitenziaria?
- In termini di rapporti con la dirigenza?


***Come ha partecipato attivamente a questa vicenda?***

- Azioni intraprese individualmente.
- Azioni intraprese con altri colleghi.
- Azioni intraprese all'interno di associazioni di categoria.
- Azioni intraprese con sindacati.

***Che cosa pensa a proposito di come sono state formulate le obiezioni alle diverse bozze di decreto da parte degli assistenti sociali?***

- Quanto hanno fatto valere la propria voce.
- Come gli assistenti sociali hanno fatto valere la propria voce.

**Appendice 3: figure.**




**Fig. 1 - Temi rappresentati nella vicenda Mastella**




**Figura 2 - Concezioni di sicurezza**

\$




**Figura 3 - Dimensioni delle concezioni di sicurezza**







**Figura 5 - Concezioni di sicurezza oppositori decreto**




**Figura 4 - Concezioni di sicurezza espresse da proponenti decreto**




**Figura 6 - inclusione sociale e misure alternative**




**Figura 7 - Inclusione sociale e misure alternative per i proponenti del decreto**




**Figura 8 - Inclusione sociale e misure alternative per chi avversa il decreto**




**Figura 9 - Rappresentazioni dell'esclusione sociale**



**Figura 10- Processi di rappresentazione delle misure alternative**




**Figura 11: Rappresentazione della professionalità dell'assistente sociale**




**Figura 12 - Rappresentazione della conoscenza professionale**






**Figura 13: rappresentazione del rapporto tra burocrazia e professionalità**



**Figura 14 - Controllo rappresentato sulla base delle finalità**



**Figura 15: rappresentazione finalità del controllo riferita gli ass. soc.**

**Quad. IV:  
Controllo Implicito  
per ordine pubblico**

Punire  
per garantire  
l'ordine pubblico

**Quad. I:  
Controllo esplicitamente  
per ordine pubblico**

- Riabilitazione  
per garantire  
l'ordine pubblico

Inclusione per  
garantire  
l'ordine  
pubblico

Grado esplicitazione grado di sicurezza

-


+

**Quad. III:  
Controllo implicito  
per promozione benessere pubblico**

**Quad. II:  
Controllo esplicitamente  
per promozione benessere**

**Figura 16**

**Rappresentazione finalità del controllo riferita alla Pol. Pen.**



**Figura 17: caratteristiche controllo sulla base delle finalità e modalità.**

## Bibliografia.

Abbott, A.

1995. Thing of Boundaries, in *Social research*, 62(4): 857-882.

Abadinsky, H.

2009. *Probation and Parole: Theory and Practice*, New Jersey, Pearson Education.

Abrahamsen, D.

1944. *Crime and the Human mind*, New York, Columbia University Press.

Aichorn, A.

1925. *Verwahrloste Jugend*; trad. it. Gioventù disadattata, Roma, Città Nuova, 1978.

Akers, R. L.

1973. *Deviant Behaviour; a Social Learning Approach*, Belmont, Wadsworth

Akers, R. L. e R. L. Burgess

1966. A Differential association-reinforcement Theory of Criminal Behaviour. *Social Problems*, 14: 128-147

Albano, F.

2007. Affidamento in prova con «funzione retributiva»: un binomio possibile? *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 3: 1115-1130.

Aldridge, M.

1999. Probation Officer Training, Promotional Culture and the Public Sphere. *Public Administration*, 77(1): 73-90.

Aldridge, M. e J. Evetts.

2003. Rethinking the Concept of Professionalism: the Case of Journalism. *British Journal of Sociology*, 54(4): 547-564.

Alexander, F. e W. Healy

1935. *Roots of Crime*, New York, Knopf.

Ardigò, A.

1982. La politica sociale e la perdita del centro, in A. Ardigò, P. P. Donati (a cura di), *Politica sociale e perdita del centro: i servizi socio sanitari nella crisi del welfare state*, Milano, Franco Angeli, pp 7-39.
1983. Crisi di governabilità e mondi vitali, in L. Balbo e F. Barbano (a cura di), *Complessità sociale e identità: problemi di teoria e di ricerca empirica*, (materiali di un seminario tenutosi nel marzo 1982 presso l'Università di Torino. Istituto di scienze politiche 'Gioele Solari'), Milano, Franco Angeli, pp 132-149.

Aron, R.

1967. *Les étapes de la pensée sociologique*, Gallimard, Paris. Trad. it. 5 ed.: *Le tappe del pensiero sociologico: Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim, Pareto, Weber*, Milano, Mondadori.

Asitforum

2007. e mail: da UGL a [asitforum@yahoo.com](mailto:asitforum@yahoo.com) "Poveri assistenti sociali della giustizia" 20 giugno.

Atti assemblea nazionale CNVG

- 2007a Gruppo di lavoro Misure alternative alla detenzione e costruzione della rete, (acquisito da [solidarietaasmilano.blogspot.it](http://solidarietaasmilano.blogspot.it) il 30 giugno 2009);
- 2007b Gruppo di lavoro Legislazione e pena, (acquisito da [solidarietaasmilano.blogspot.it](http://solidarietaasmilano.blogspot.it) il 30 giugno 2009);

Atti Convegno CNOAS

- 2007a. Le misure alternative alla detenzione tra proposte di riforma e istanze di sicurezza: il contributo del Servizio Sociale, (contributo di F. Dente, vicepresidente CNOAS). *Assistente sociale: la professione in Italia*, 2:27-29
- 2007b. Come sono organizzati gli uffici di esecuzione penale esterna dove prestano la loro opera tanti professionisti iscritti all'Ordine degli assistenti sociali, contributo di R. Turrini Vita, Direttore Generale Esecuzione Penale Esterna). *Assistente sociale: la professione in Italia*, 2:31-32

Bandura, A.

1969. *Principles of Behaviour Modification*, New York, Holt, Rinehart and Winston

Barber, B.

1963. Some Problems in the Sociology of Professions. *Daedalus* 92(4): 669-688. Trad. it. Alcuni problemi di sociologia delle professioni. In: Willem Tousijn (a cura di), *Sociologia delle professioni*, Bologna, Il Mulino, 1979: 91-110.

Barnett, R.

1994. *The Limits of Competence: Knowledge, Higher Education and Society*, Buckingham, Society for Research into Higher Education & Open University Press.

Beccaria, C.

1764. *Dei delitti e delle pene*, a cura di R. Fabietti, Milano, Mursia, 1973

Beck, U.

1999. *World Risk Society*, Malden, MA, Blackwell. Trad. it. *La società globale del rischio*, Trieste, Asterios, 2001

2009. Critical Theory of World Risk Society: A Cosmopolitan Vision. *Constellations* 16 (1):3-22.

Becker, H. S.

1963. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*, New York, Free Press. Trad. it. *Outsiders*. Saggi di sociologia della devianza, Torino, Ega, 1987.

Bentham, J.

1789. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, New York, Kegan Paul, 1948.

Berger, P. L. e T. Luckmann

1966. *The Social Construction of Reality: a Treatise in the Sociology of Knowledge*, Garden City, New York, Doubleday and Co. Trad.it. *La realtà come costruzione sociale*, Bologna, Il Mulino, 1969.

Bernard, T. J.

1987. Structure and Control. Reconsidering Hirshi's Concept of Commitment. *JusticeQuarterly*, 4: 409-424.

Bernard, T. J. e G. B. Vold

1986. *Theoretical Criminology*, New York, Oxford University Press.

Bettioli, G.

1941. Aspetti etico-politici della pena retributiva, in *Scritti giuridici*, tomo I, Padova, Cedam, 1966: 504 ss.

1960. Punti fermi in tema di pena retributiva, in *Scritti giuridici*, tomo II, Padova, Cedam, 1966: 937 ss.

Bolger, S., P. Corrigan, J. Docking e N. Frost.

1981. *Towards Socialist Welfare Work: Working in the State*, London, Macmillan.



Bohlander, E. W. E. R. J. Michalowski

1976 Repression and Criminal Justice in Capitalist America. *Sociological Inquiry*, 46: 95-106.

Bohm, R.M.

1982. Radical Criminology: an Explanation. *Criminology*, 19, pp. 56-589.

Boltanski, L.

1990. *L'amour et la justice comme compétences*, Paris, Métailié

2000. The Legitimacy of Humanitarian Actions and their Media Representation: The Case of France. *Ethical Perspectives*, 7 (1):3-16.

2003. La natura dei feti. *Agalma. Rivista di studi culturali e di estetica*, n. 4, 2003.

Boltanski, L. e L. Thévenot

1983. Finding One's Way in Social Space. A Study Based on Games. *Social Science Information*, 22(4-5): 631-680.

1991. *De la justification. Les économies de la grandeur*, Paris, Gallimard. Trad. inglese *On Justification: Economies of Worth*, Princeton, University Press.

Boltanski L. e T. Vitale

2006. Una sociologia politica e morale delle contraddizioni. Intervista con Luc Boltanski a cura di Tommaso Vitale. *Rassegna Italiana di Sociologia*, 1:91-116.

Braithwaite, J.

1989. The State of Criminology: Theoretical decay or renaissance. *Australian and New Zeland Journal of Criminology*, 22: 129-135.

Braverman, Harry.

1974. *Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century*, Foreword by Paul M. Sweezy, New York, The Monthly Review Press.

Breda, R.

1999a. Gli anni cinquanta: l'evoluzione e il cambiamento nel settore minorile. L'avvio delle prime esperienze di servizio sociale nell'area della giustizia. In: *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, a cura di R. Breda, C. Coppola, A. Sabatini, Torino, Giappichelli, p. 3-22.

1999b. La riforma del 1975 e la costituzione dei Centri di servizio sociale per adulti come strutture penitenziarie autonome, con competenze riguardanti anche l'esecuzione delle misure alternative al carcere. In *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, a cura di R. Breda, C. Coppola, A. Sabatini,

- Torino, Giappichelli, p. 57-78.
- 1999c. Gli anni successivi alla riforma (1975-1999). In *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, a cura di R. Breda, C. Coppola, A. Sabatini, Torino, Giappichelli, p. 79-113.
- Breda, R., C. Coppola, A. Sabatini (a cura di)
1999. *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, Torino, Giappichelli.
- Breda, R. e G.. Crisia
1996. Quale ruolo per il servizio sociale nell'universo penitenziario? Tra bisogni e diritti del cittadino detenuto. In *Tra carcere e territorio: il lavoro dell'assistente sociale nella giustizia*, a cura di O. Cellentani e S. Piromalli, Milano, Franco Angeli.
- Bridges, W. P.
1996. *Educational Credential and the Labor Market: an Inter-Industry Comparison*, in A. C. Kerckhoff (a cura di), *Generating social stratification: toward a new research agenda*, Boulder CO, Westview Press.
- Brint, S.
1993. Eliot Freidson's Contribution to the Sociology of Professions. *Work and occupations*, 20(3): 259-278.
- Brooks, P.
1984. *Reading for the Plot. Design and Intention in Narrative*. New York, A. A. Knopf. Trad. it. *Trame: intenzionalità e progetto nel discorso narrativo*, Torino, Einaudi, 1995.
- Bronner, A. e W. Healy
1936. *New Light on Delinquency and its Treatment*, New Haven Conn, Yale University Press.
- Burgess, E. W.
1925. The Growth of the City, in R. E. Park, E. W. Burgess e D. R. McKenzie (a cura di), *The City*, Chicago, University of Chicago Press.
- Calhoun, C.
2002. "Neoliberalism". Dictionary of the Social Sciences, Oxford, Oxford University Press, Reference Online. Acquisito il 21 Novembre 2009 <[http://www.oxfordreference.com/ views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t104.e1156](http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t104.e1156)>.

Campanini, A.

2006. Il servizio sociale in Europa. Aspetti comuni e differenze, in *Nuove solidarietà nell'allargamento dell'unione europea*, a cura di Corsi di studio in servizio sociale dell'università di Trieste, Milano, Franco Angeli, p 201-204.

Canepa, M. e S. Merlo

2006. *Manuale di diritto penitenziario*, Milano, Giuffrè.

Canevini, D. M. e E. Neve

2005. Storia del servizio sociale, in *Dizionario di servizio sociale*, a cura di M. Dal Pra Ponticelli, Roma, Carocci, p. 590-600.

Carey, M.

2007. The Order of Chaos: Eexploring Agency Care Managers' Construction of Social Order within Fragmented Worlds of State Social Work. *British Journal of Social Work* 39 (3): 556-573.

Carnelutti, F.

1943. *Il problema della pena*, Bellinzona, A. Salvioni & Co.

Carr-Saunders, A. M. e P. A. Wilson.

1933. *The Professions*, Oxford, The Clarendon Press, trad. it.: *Professioni*, in Tousijn, W. (a cura di) *Sociologia delle professioni*, Bologna, Il Mulino, 1979.

CEP

2010. Conference 'Probation Works' – Malaga, Spain, Friday 28 May to Saturday 29 May 2010, Summary of Conclusions, John Scott, UK, Former President CEP, [http://www.cepprobation.org/uploaded\\_files/John%20Scott.pdf](http://www.cepprobation.org/uploaded_files/John%20Scott.pdf)

Ceretti, A.

2004 *Prefazione a: David Garland, La cultura del controllo: crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, edizione italiana a cura di Adolfo Ceretti, Milano, Il Saggiatore.

Charmaz, K.

2000. Grounded Theory: Objectivist and Constructivist Methods, in N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (a cura di), *Handbook of Qualitative Research*, Thousand Oaks, Sage, pp. 509-536.

Chicchi, F.

2001. *Derive sociali: precarizzazione del lavoro, crisi del legame sociale ed egemonia culturale del rischio*, presentazione di Michele La Rosa, Milano, Franco Angeli.

Christiansen, K. O.

1977a. A Preliminary Study of Criminality: Twins, in Mednick e Christiansen p 89-98

1977b. A Review of Studies of Criminality among Twins, in Mednick e Christiansen p. 45-88.

Clarke, A. E.

2005. *Situational Analysis: Grounded Theory after the Postmodern Turn*, Thousand Oaks, Ca., Sage.

Clarke, R. V, J. M. Hough, P. M. Mayhew, A. Sturman

1976. *Crime as Opportunity*. Home Office Research Study n. 24, London, H.M. Stationary Office

Clarke, R. V. G. e D. B. Cornish (a cura di)

1986. *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives of an Offending*, New York, Springer-Verlag

Clinard M. B.

1964. *Anomie and Deviant Behavior*, New York, Free Press: 1-56 (The Theoretical Implications of Anomie and Deviant Behavior).

Cohen, L. E. e M. Felson.

1979. Social Change and Crime Rate Trends: a Routine Activities Approach. *American Sociological Review*, 44:588-607.

Cohen, S.

1985. *Visions of Social Control: Crime, Punishment and Classification*, Polity Press, Cambridge

Commissione Pisapia

2006. Relazione della Commissione Pisapia per la riforma del Codice Penale (27 luglio 2006),

[http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_12\\_1.wp?previousPage=mg\\_2\\_7\\_6\\_1&contentId=SPS47445](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previousPage=mg_2_7_6_1&contentId=SPS47445) (Acquisito il 30 giugno 2009).

Comunicati stampa:

*Adnkronos.*

- 2006a. *Polizia penitenziaria: Mastella, competenze anche al di là delle mura del carcere*, Adnkronos 4 ottobre 2010, <http://www.adnkronos.com/> (Acquisito il 30 giugno 2009).
- 2006b. *Nuove competenze su difesa testimoni e cattura latitanti*, Adnkronos 4 ottobre 2010, <http://www.adnkronos.com/IGN/Archivio> (Acquisito il 30 giugno 2009).

CASG

2007. *Polizia penitenziaria e misure alternative*, dicembre 2007. (Acquisito da [www.casg.it](http://www.casg.it) il 30 giugno 2008).

*Redattore sociale.*

Consultabile su <http://www.redattoresociale.it/>

- 2007a *Misure alternative al carcere: il controllo passa alla Polizia penitenziaria*, 20 aprile;
- 2007b *Polizia penitenziaria negli UEPE: il dissenso sul blog*, 23 aprile;
- 2007c *“Polizia penitenziaria? No, grazie”. Cresce la protesta contro i nuovi commissariati per le misure alternative*, 23 aprile;
- 2007d *Polizia penitenziaria negli UEPE: “Va sospesa la sperimentazione”*, 24 aprile;
- 2007e *Polizia penitenziaria negli UEPE: “no” deciso del volontariato*, 24 maggio;
- 2007f *Volontari e assistenti sociali non mollano: “No alla Polizia penitenziaria negli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna”*, 24 maggio;
- 2007g *Polizia penitenziaria negli UEPE: nuovo incontro domani tra vertici del DAP e sindacati*, 28 maggio;
- 2007h *Polizia penitenziaria negli UEPE, decreto ministeriale in visione ai sindacati di categoria*, 28 giugno;
- 2007i *Polizia penitenziaria negli UEPE: si riapre il confronto. Assistenti sociali ancora critiche sul decreto*, 10 luglio;
- 2007j *Polizia penitenziaria negli UEPE: accordo non raggiunto. Discussione rinviata a data da definire*, 12 luglio;
- 2007k *Polizia penitenziaria negli UEPE, il CNCA: “Sarebbe un’aberrazione”*, 19 luglio;
- 2007l *I garanti dicono “No” alla polizia penitenziaria negli UEPE. Plauso degli assistenti sociali*, 2 agosto;
- 2007m *Polizia penitenziaria negli UEPE? Il no della Fondazione Michelucci*, 7 novembre;
- 2007n *Margara: i poliziotti non devono stare negli UEPE*, 8 novembre;
- 2007o *Polizia penitenziaria negli UEPE, il progetto va avanti*, 6 dicembre.

*Ristretti orizzonti.*

Consultabile su <http://www.ristretti.it/>

2007 Polizia penitenziaria negli UEPE. Un comunicato del CASG. 12 novembre 2007.

Comunicato CNOAS

2007. Oggetto: Quarta bozza di decreto interministeriale sui nuclei di polizia penitenziaria per l'esecuzione penale esterna, 11 dicembre (acquisito da [solidarietaasmilano.blogspot.it](http://solidarietaasmilano.blogspot.it) il 30 giugno 2009);

Corbetta, P. G.

1999. *Metodologia e tecniche della ricerca del servizio sociale*, Bologna, il Mulino.

Cortes, J. e F. M. Gatti.

1972. *Delinquency and Crime, a Biopsychosocial approach. Empirical Theoretical and practical aspects of criminal behaviour*, New York, Seminar Press.

Correa, M.

1932. L'étude du criminel au Portugal. *Revue de droit pénal et de criminologie*, XII :117-142.

Cressey, D. R. e E. H. Sutherland

1978. *Criminology*, Philadelphia. Trad..it. *Criminologia*, Milano, Giuffrè. 1996

Curry, L., J. F. Wergin, [et al.].

1993. *Educating Professionals: Responding to the New Expectations for Competence and Accountability*, San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Decreto ministeriale concernente l'attribuzione di compiti di verifica nei confronti dei soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione alla Polizia penitenziaria

2007a Prima bozza, inviata dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria il 16 aprile 2007 (acquisita da [www.sappe.it](http://www.sappe.it) il 30 giugno 2009);

2007b Seconda bozza, inviata dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria il 3 luglio 2007 (acquisita da [www.uilpa.it](http://www.uilpa.it) il 30 giugno 2009);

2007c Terza bozza, inviata dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria il 7 settembre 2007 (acquisita da [www.sappe.it](http://www.sappe.it) il 30 giugno 2009);

2007d. Quarta bozza, inviata dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria il 22 novembre 2007 (acquisita

da [www.solidarietaasmilano.blogspot.it](http://www.solidarietaasmilano.blogspot.it) il 30 giugno 2009).

Dalgaard, O. S. e E. Kringlen

1976. A Norwegian Twin Study of Criminality. *British Journal of Criminology*, 16: 215-232.

Debro, J.

1970. Dialogue with Howard S. Becker. *Issues in Criminology*, 5:159-179.

Deleuze, G.

1995. *Negotiations, 1972-1990*, New York, Columbia University Press.

Della Casa, F.

1998. *La magistratura di sorveglianza: organizzazione, competenze, procedure*, Torino, Giappichelli

2010. Le misure alternative. In *Enciclopedia del diritto*, Annali 816-656, Milano, Giuffrè.

Derber, C.

1983. Managing Professionals: Ideological Proletarianization and Post-Industrial Labor. *Theory and Society* 12 (3): 309-341.

Dietrich, M., J. Roberts

1997. *Beyond the Economics of Professionalism*, in J. Broadbent, M. Dietrich, J. Roberts (a cura di), *The End of the Professions? The Restructuring of Professional Work*, 14-33, London: Routledge.

Di Franks, N. N.

2008. Social workers and the NASW Code of Ethics: Belief, behaviour and disjuncture. *Social Work*, 53(2):167-76.

Di Gennaro, G.

1998. Giudicato penale ed esecuzione flessibile. *Diritto penale e processo*, 4(2):252-254.

Diliberto, O.

1999. Intervento introduttivo del Ministro della Giustizia. *Atti del convegno: L'amministrazione penitenziaria del 2000; un nuovo modello organizzativo*, Capri 12-14 novembre 1999. *Rassegna penitenziaria e criminologica*, N. S. 3(1):10-14.

Dominelli, L.

1999. Neo-Liberalism, Social Exclusion and Welfare Clients in a Global Economy, in *International Journal of Social Welfare* 8(1): 14-22. Trad. it. Globalizzazione, neoliberismo e lavoro sociale. *Lavoro sociale*, 1829 (2001): 429-442.
2004. *Social Work: Theory and Practice for a Changing Profession*, Cambridge: Polity Press. Trad. it. *Il servizio sociale, una professione che cambia*, ed. it. a cura di Maria Luisa Raineri, Gardolo, Erikson, 2005.

Donati, P.

1982. *Politica sociale e perdita del centro*, Milano, Franco Angeli.

Duffield, M.

2007. *Development, security, and Unending War: Governing the World of Peoples*. Cambridge:polity

Dugdale, R. L.

1877. *The Jukes: a Study in Crime, Pauperism, Disease and Heredity*, New York, Putnam's.

Durkheim, É.

1893. *De la division du travail social: étude sur l'organisation des sociétés supérieures*, Alcan, Paris. Trad. it.: *La divisione del lavoro sociale*, Milano, Edizioni di Comunità, 1996.
1895. *Les règles de la méthode sociologique*, Paris, Alcan. Trad. it. *Le regole del metodo sociologico*, Milano, Comunità, 1979.
1922. *Leçons de sociologie*, Paris. Trad. it. *La morale professionale*, in Willem Tousijn (a cura di), *Sociologia delle professioni*, Bologna, Il Mulino, 1979, 31-44.

Ellis, L.

1982. Genetics and criminal Behaviour. Evidence through the End of the 1970s. *Criminology*, 20:43-66

Entwistle, T., M. Laffin.

2000. New Problems, Old Professions? The Changing National World of the Local Government Professions. *Policy and Politics*, 28(2): 207-220.

Etzioni, A.

1969. (ed.). *The Semi-Professions and their Organization: Teacher, Nurses, Social Workers*. New York: The Free Press. V-XVII (Preface).



Facchini, C.

2010. (a cura di) *Tra impegno e professione. Gli assistenti sociali come soggetti del welfare*. Bologna: Il Mulino.

Fargion, S.

2002. *Il linguaggio del servizio sociale*, Roma, Carocci.

2007. Theory and Practice. A Matter of Words. *Social Work and Society*, 5(1):62-77.

2009. *Il servizio sociale: storia temi e dibattiti*, Roma, Laterza.

Faulkner, D.

2002. Probation, in *Citizenship and Public Service*, a cura di D. Ward, J. Scott, M. Lacey, Oxford, Oxford University Press: 39-52.

Feeley, M. and J. Simon

1992. The new Penology: Notes on the Emerging Strategy of Corrections and its Implications, *Criminology*, 30:449-474.

Fenton, J.

2011. Bringing Together Messages from the Literature on Criminal Justice. Social Work and 'Disjuncture': the Importance of 'Helping'. *British Journal of Social Work*, 42(5), 2012: 941-956. (Già pubblicato online 30 settembre 2011).

Ferguson, I., M. Lavalette.

2006. Globalization and Global Justice: Toward a Social Work of Resistance. *International Social Work* 49(3): 309-318.

Ferrario, F.

1996. *Le dimensioni dell'intervento sociale: un modello unitario centrato sul compito*, Roma, Carocci.

Ferri, E.

1881. *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Bologna, Zanichelli.

Fiandaca, G.. e E. Musco

2001. *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, Zanichelli (4. ed.).

Fields, C.B.

1984. The Intensive Supervision *probation* Program in Texas: a Two Years Assessment, dattiloscritto, Huntsville, Sam Houston State University.

Flexner, A.

1915. Is Social Work a Profession? relazione tenuta al convegno *National Conference of Charities and Corrections, Forty-second annual session held in Baltimore, Maryland, May 12-19, 1915*. Chicago: Hildmann; in *Research in Social work practice* (2011) 11 p 152-165.

Freidson, E.

1986. *Professional Powers: a Study of the Institutionalization of Formal Knowledge*, Chicago: The University of Chicago Press.
2001. *Professionalism, the Third Logic*, Cambridge UK: Polity Press, trad. it. *Professionalismo: la terza logica*, Bari, Edizioni Dedalo, 2002.

Friedman, M. e S. Smith Kuznets.

1945. *Income from Independent Professional Practice*, Cambridge MA: National Bureau of Economic Research. Trad. it. *Il reddito dei professionisti*, in W. Tussijjn (a cura di), *Sociologia delle professioni*, Bologna, Il Mulino, 1979, 171-182.

Friendlander, K.

1947. *The Psychoanalytic Approach to Juvenile Delinquency*, London, Kegan Paul, Trench and Trubner

Garland, D.

1990. *Punishment and Modern Society : a Study in Social Theory*, Oxford, Clarendon Press.
2000. *The culture of control: Crime and Social Order in Contemporary society*, Oxford, Oxford University Press. Trad. it. *La cultura del controllo: crimine e ordine sociale nella società contemporanea*, edizione italiana a cura di A. Ceretti, Milano, Il Saggiatore, 2004

Garofalo, R.

1885. *Criminologia*, Torino, 1900.

Garofalo, J., M. Gottfredson, M. J. Hindelang

1978. *Victims of Personal Crime: an Empirical Foundation for a Theory of Personal Victimization*, Cambridge, Ballinger.

Gibbons, D. C. e M. D. Krohn

1986. *Delinquent Behaviour*, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.

Giuffrida, M. P.

1999. *I centri di servizio sociale dell'amministrazione penitenziaria: operatori e competenze nel contesto dell'esecuzione della pena*, Roma, Laurus Robuffò.

Glaser, B. G. e A. L. Strauss

1967. *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*, Chicago-New York, Aldine de Gruyter.

Glueck, S.

1939. *Introduction to John Augustus (1852): a Report of the Labors of John Augustus, for the Last ten Years, in Aid of the Unfortunate: Containing a Description of his Method of Operation: striking Incidents, and Observation upon the Improvement of some of Our City Institutions, with a View to the Benefit of the Prisoner and Society*. Boston: Wright and Hasty, Printers, reprinted as John Augustus, First probation Officer by the National probation Association in 1939.

Goffman, E.

1974. *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*. New York: Harper and Row. Trad. it., *Frame analysis: l'organizzazione dell'esperienza*, a cura di Ivana Matteucci, Roma, Armando, 2001.

Gove, W. R.

1976. Deviant Behaviour, Social Interventions, and Labelling Theory, in L. A. Coser e O. N. Larsen (a cura di), *Uses of Controversy in Sociology*, New York, Free Press:219-227.

Greenwood, E.

1957. Attributes of a Profession. *Social work*, 2(3): 44-55 (trad. it. parziale in: *Sociologia delle professioni*, a cura di G. P. Prandstraller, Roma: Città Nuova Editrice, 1980, 103-118).

Gregory, M

2010. Reflection and Resistance: *probation Practice and Ethic of Care*. *British Journal of Social Work*, 40:2274-2290

Grippo, R.

1997. *CSSA: quali strategie per essere più visibili?* In CASG (Cordinamento Assistenti Sociali della Giustizia), 2° convegno nazionale: Sistema penale e operatori sociali. Verso quale futuro? Fiesole, 5-6 ottobre 1996.

Groves, B. W. e M. J. Lynch

1989. *A Primer in Radical Criminology*, New York, Harrow and Heston.

Gruppo Abele

Convegno "Strada Facendo" 3, Cagliari, 19-20-21 ottobre 2007.

Gui, L.

2004. *Le sfide teoriche del servizio sociale: i fondamenti scientifici di una disciplina*, Roma, Carocci.

Habermas, J.

1981a *Theorie des kommunikativen Handelns*, Frankfurt am Main : Suhrkamp. Band 1. *Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung*. Trad. it. *La teoria dell'agire comunicativo*, Bologna, Il Mulino, 1986. Volume 1: Razionalità nell'azione e razionalizzazione sociale.

1981b *Theorie des kommunikativen Handelns*, Frankfurt am Main : Suhrkamp Band 2. *Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft*. Trad. it. *La teoria dell'agire comunicativo*, Bologna, Il Mulino, 1986. Volume 2: Critica della ragione funzionalistica.

Hadley, R., R. Clough.

1996. *Care in Chaos: a Review of Community Care*, London: Cassell.

Hajer, M. e D. Laws

2006. Ordering through Discourse, in *The Oxford Handbook of Public Policy*, a cura di M. Moran, M. Rein e R. Googin, Oxford, Oxford University Press, pp. 251-268.

Hallsworth, S. e J. Lea

2011. Reconstructing Leviathan: Emerging Contours of the Security State. *Theoretical Criminology*, 15(2):141-157.

Hamai, K., R. Villé, R. Harris, M. Hough and U. Zvekic (eds.)

1995. *Probation Round the World: A Comparative Study*, London, Routledge.

Harris, J.

1998. Scientific Management, Bureau-Professionalism, New Managerialism: the Labour Process of State Social Work. *British Journal of Social Work*, 28: 839-862.
2003. "Businessology" and Social Work. *Social work and society, International online journal*, 1(1): 1-5.

Harris, R.

1995. *Probation Round the World: Origins and Development*, in K. Hamai , R. Villé , R. Harris , M. Hough and U. Zvekic , eds, *op. cit.*

Hathaway, S. R. e E. D. Monachesi

1953. *Analyzing and Predicting Juvenile Delinquency with the MMPI*, Minneapolis, University of Minnesota Press.

Healy, W.

1915. *New Light on Delinquency and its Treatment*, New Haven, Yale University Press.

Herrnstein, R. J., J. Q. Wilson

1985. *Crime and Human Nature*, New York, Simon and Schuster.

Hill, L.

2002. Working in the Courts, in *Probation: Working for Justice* a cura di D. Ward, J. Scott, M. Lacey, Oxford, Oxford University Press:83- 94.

Hindelang, M. J.

1973. Causes of Delinquency: a partial Replication and Extension. *Social Problems*, 20:505-528.

Hirshi, T.

1969. Causes of Delinquency, in F. P. Williams e M. D. McShane, *Criminology Theory: Selected Readings*, Berkeley, University of California Press 1998:290-296.
1975. Labelling Theory and Juvenile Delinquency: an Assessment of the evidence, in *Gove*, 1975:181-201.
1979. Separate and Unequal is Better, *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 16:34-38

Holosko, M., D. R. Leslie.

2001. Is Social Work a Profession? The Canadian Response. *Research on Social Work Practice*, 11(2): 201-209.

Hughes, E. C.

1945. Dilemmas and Contradictions of Status. *American Journal of Sociology*, 50:353-359.

1971. *The Sociological Eye: selected papers by Everett C. Hughes*, Chicago: Aldine-Atherton.

Hugman, R.

1998. *Social Work and De-professionalization*, in *The Sociology of the Caring Professions*, a cura di P. Abbott e L. Meerabeau, 2<sup>nd</sup> ed., London, UCL Press, chapter 9.

Husserl, E.

1952. *Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendente Phänomenologie: eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie*, a cura di W. Biemel, Tübingen. Trad. it. *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale*, Milano, Il Saggiatore, 1983.

Ignatieff, M.

1978. *A Just Measure of Pain. The Penitentiary in The industrial Revolution 1750-1850*, Trad it 1982, Le origini del penitenziario, Milano, Arnoldo Mondadori Editore.

#### *Interrogazioni parlamentari*

N. 1: interrogazione a risposta scritta 4-01895 presentata al Senato dai senatori Boccia, Russo Spina, Liotta, Alfonzi, Emprin Gilardini martedì 8 maggio 2007 nella seduta n. 148 (acquisito da [solidarietaasmilano.blogspot.it](http://solidarietaasmilano.blogspot.it) il 30 giugno 2009);

N. 2: interrogazione a risposta scritta 4-03683 presentata alla Camera dall'onorevole Silvio Crapolichio giovedì 17 maggio 2007 nella seduta n. 159 (acquisito da [solidarietaasmilano.blogspot.it](http://solidarietaasmilano.blogspot.it) il 30 giugno 2009);

N. 3: interrogazione a risposta scritta 4-04273 presentata alla Camera dall'On. Giuseppina Servodio giovedì 5 luglio 2007 nella seduta n. 184 (acquisito da [solidarietaasmilano.blogspot.it](http://solidarietaasmilano.blogspot.it) il 30 giugno 2009).

Jeffery, C. R.

1956. The structure of American Criminological Thinking. *The Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science*, 46(5): 658-672

1965. Criminal Behaviour and Learning Theory. *Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science*, 56(3):294-300.

1969 Crime Prevention and Control through Environmental Engineering, *Criminologica*, 7:35-58.

1989a. An Interdisciplinary Theory of Criminal Behaviour, in W. S. Laufer e F. Adler (a cura di), *Advances in Criminological Theory*, New Brunswick, N.J., Transaction, vol 1:69-87.

1989b. *Criminology: an Interdisciplinary Approach*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall.

Johnson, T. J.

1972. *Professions and Power*, (Study in Sociology Series), London: Palgrave Macmillan. (Trad. it. parziale in: *Sociologia delle professioni*, a cura di G. P. Prandstraller, Roma: Città Nuova Editrice, 1980, 118-125).

Jones, C.

1983. *State Social Work and the Working Class*, London: Macmillan.

1999. *Social Work: Regulation and Managerialism*, in: *Professionals and the New Managerialism in the Public Sector*, edited by M. Exworthy and S. Halford, Buckingham [England] ; Philadelphia, PA, USA : Open University Press.

2001. *Voices from the Front Line: State Social Workers and New Labour*, in *British Journal of Social Work*, 31(4): 547-562.

Joyce, P., P. Corrigan, M. Hayes.

1988. *Striking out: Trade Unionism in Social Work*, Basingstoke: Macmillan Education.

Katz, J.

1988 *Seductions of Crime: Moral and Sensual Attractions in Doing Evil*. New York, Basic Books.

Kemshall, H.

1996. Risk Assessment: Fuzzy Thinking or Decision on Action? *Probation Journal*, 43 (1):2-7.

Kessl, F.

2009. Critical Reflexivity, Social Work, and the Emerging European Post-Welfare States. *European Journal of social Work* 12(3): 305-318.

Kornhauser, R. R.

1978. *Social Sources of Delinquency*, Chicago, University of Chicago Press

Lacey, M.

2002. Justice, Humanity and Mercy. In *Probation: Working for Justice*, edited by D. Ward, J. Scott, M. Lacey, Oxford, Oxford University Press, p. 25-38.

Lea, J.

2002. *Crime and Modernity*. London, SAGE.

Larson, M. S.

1977. *The Rise of Professionalism: a Sociological Analysis*, Berkeley, CA: University of California Press.

1998. Le funzioni “nomiche” delle professioni e la fine della modernità, in: *I gruppi professionali*, a cura di M. Giannini e E. Minardi, Collana “Sociologia del lavoro; 70-71”, Milano: Franco Angeli, 81-109.

Lemert, E. M.

1951. *Social Pathology: a Systematic Approach to the Theory of Sociopathic Behaviour*, New York, McGraw- Hill.

1964. Social Structure, Social Control, and Deviation. In *Anomie and Deviant Behaviour: a discussion and Critique*, a cura di M.B. Clinard, London , The Free Press of Glencoe, p. 57-97.

Lombroso, C.

1876. *L'uomo delinquente*, Torino, F.lli Bocca.

1900. Eziologia del delitto, in *Lezioni di medicina legale*, 2 voll. Torino, F.lli Bocca, pp. 157-180.

Lorenz, W.

2004. *Towards a European Paradigm of Social Work. Studies in the History of Modes of Social Work and Social Policy in Europe*. Dissertation, Doktor der Philosophie (Dr.phil.) an der Technischen Universität Dresden, <http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/dissts/Dresden/Lorenz2005.pdf> (consultato il 30 ottobre 2012).

2010. *Globalizzazione e servizio sociale in Europa*, Roma, Carocci Faber.

McDonald, C., J. Harris e R. Wintersteen.

2003. Contingent on Context? Social Work and the State in Australia, Britain, and the USA. *British Journal of Social Work*, 33(2): 191-208.

Macdonald, K. M.

1986. *The Sources of Social Power. Volume I: A History of Power from the Beginning to AD 1760*, Cambridge: Cambridge University Press.

1993. *The Sources of Social Power*. Volume II: The Rise of Classes and Nation-States. 1760-1914, Cambridge: Cambridge University Press.

1995. *The Sociology of the Professions*, London: Sage Publications.

Magri, U.

2006. Intervista a Pietro Fassino. *La Stampa* 30 luglio 2006:3.

Mann, M.

2006a. *Perspectives on European Social Work. From the Birth of the Nation State to the Impact of Globalization*, Opladen and Bloomfield Hills: Barbara Budrich Publishers.



2006b. Education for the Social Professions, in K. Lyons and S. Lawrence (eds.), *Social Work in Europe: Educating for Change*, Birmingham: Venture Press, 39- 57.

Margara, A.

2007a. Al riparo dalla giustizia ripartiva. In *Riparazione e giustizia riparativa*, a cura di M. Cafiero e P. Trecci Milano, Franco Angeli, p. 185-202.

2007b. Pericoloso e illegittimo il Decreto Interministeriale (Bozza) sul Nucleo di verifica della Polizia penitenziaria presso gli UEPE (acquisito da [solidarietaasmilano.blogspot.it](http://solidarietaasmilano.blogspot.it) il 30 settembre 2009).

Martirano, D.

2007. [Napolitano incontra i detenuti: «In carcere solo per reati gravi»](#). Corriere della Sera, 9 maggio

Marx, K., F. Engels.

1848. *Das Manifest der Kommunistischen Partei*, trad. it. *Manifesto del partito comunista*, Roma: Edizioni Rinascita, 1953.

Matthews, R. e Young, J. E (a cura di)

1992. *Rethinking Criminology. The Realist Debate*, Newbury Park, SAGE.

Matza, D.

1964. *Delinquency and Drift*, New York, John Wiley.

1968. *Becoming Deviant*, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall. Trad. it. *Come si diventa deviante*, Bologna, Il Mulino, 1976.

Matza, D. e G. M. Sykes

1957. Techniques of Neutralization: a Theory of Delinquency. *American Sociological Review*, 22(6):664-670.

May, T., J. Annison.

1998. *The De-professionalisation of Probation Officers*, in Pamela Abbott and Liz Meerabeau (eds.), *The Sociology of the Caring Professions* (2nd ed.). London: Falmer, Chapter 8, 157-177.

McCoppin, B., H. Gardner.

1994. *Tradition and Reality: Nursing and Politics in Australia*, Melbourne: Churchill Livingstone.

McKinlay, J. B.

1982. Towards the Proletarianization of Physicians, in Charles Derber, (ed.), *Professionals as Workers:*

- Mental Labor in Advanced Capitalism, Boston: GK Hall.
- McShane, M. D.  
1987. Immigration Processing and the Alien Inmate: Constructing a Conflict Perspective. *Journal of Crime and Justice*, 10(1):171-194.
- Mead, G. H.  
1934. *Mind, Self and Society*, Chicago, University of Chicago Press. Trad. it. *Mente, sé e società*, Firenze, Giunti, 1972.
- Mednick, S. A.  
1977. A Biosocial Theory of the Learning of Law-Abiding Behaviour. In Mednick e Christiansen, 1977:1-9
- Mednick, S. A. e K. O. Christiansen  
1977. *Biosocial Bases of Criminal Behavior*, New York, Gardner Press.
- Meier, R. F.  
1985. (a cura di), *Theoretical Methods in Criminology*, Beverly Hills, SAGE.
- Melossi, D.  
2002. *Stato, controllo sociale, devianza*, Milano, Bruno Mondadori.
- Melossi, D. e M. Pavarini  
1977. *Carcere e fabbrica alle origini del sistema penitenziario*, Bologna, Il Mulino.
- Merton, R. K.  
1964. Anomie, and Social Interactions: Contexts of Deviant Behaviour, in M. B. Clinard (a cura di), *Anomie and Deviant Behaviour*, New York, Free Press, pp, 213-242.  
1968. *Social Theory and Social Structure*, New York, Free Press. Trad. it. *Teoria e struttura sociale*, Bologna, Il Mulino, 1992.
- Millerson, G.  
1964. Dilemmas of Professionalism. *New Society*, 4 (June), 15.
- Mosconi, G.

2006. Traduzione ed evoluzione della criminologia critica nell'esperienza italiana. In *Filosofia e sociologia del diritto penale*, Atti del Convegno in ricordo di Alessandro Baratta (Genova, 6 maggio 2005), a cura di R. Marra, Torino, Giappichelli, p. 65-91.

Muschitiello, A.

1997. Un modello di servizio coerente con la professione. *Tracce* 6-7-8:15-18.

Nettler, G.

1974. *Explaining Crime*, New York, McGraw-Hill.

Neve, E.

2008. *Il servizio sociale: fondamenti e cultura di una professione*, Roma, Carocci.

New York City Department of Probation

<http://www.nyc.gov/html/prob/html/home/home.shtml> (consultato il 12.12.2012).

Olivetti Manoukian, F.

2008. La domanda di sicurezza può non investire i servizi? Tracce per una discussione pubblica. *Animazione Sociale*, 38:1-8.

Oppenheimer, M.

1973. *The Proletarianization of the Professional*, in *Professionalization and Social Change* (a cura di P. Halmos), London, Routledge & Kegan Paul PLC, 213-227. Trad. it.: *La proletarizzazione del professionista*, in *Sociologia delle professioni*, a cura di W. Tousijn, Bologna 1979, 155-170.

Parry-Jones, B., G. Grant, C. K. McGrath., P. Ramcharan e C. A. Robinson.

1998. Stress and Job Satisfaction among Social Workers, Community Nurses, and Community Psychiatric Nurses. Implications for the Care Management Model. *Health and Social Care in the Community*, 6(4), pp 271-285.

Parsons, T.

1951. *The Social System*, London, Routledge & Kegan. Trad. it. *Il sistema sociale*, Milano, Edizioni di Comunità, 1965.

1952. A Sociologist Look at the Legal Profession, in *Essays in Sociological Theory*, New York: The Free Press, 1954, 370-385.

1954. *Professions*, in *International Encyclopedia of the Social Sciences* (a cura di D. L. Sills), vol. XII, New York 1954, 536-547. Trad. it.: *Professioni*, in *Sociologia delle professioni*, a cura di W. Tousijn, Bologna 1979, 73-90.

Pepinsky, H. E.

1988. Violence as Unresponsiveness: toward a New Conception of Crime. *Justice Quarterly*, 5:539-563.

1991. *The Geometry of Violence and Democracy*, Bloomington, Indiana University Press.

Pepinsky, H. E. e R. Quinney

1991. (a cura di), *Criminology as a Peace-Making*, Bloomington, University of Indiana Press.

Perkin, H.

1989. *The Rise of Professional Society*, London: Routledge.

Petralla, E. V.

1997. *Quale struttura per l'esecuzione penale esterna?* in CASG (Coordinamento Assistenti Sociali della Giustizia), 2. Convegno nazionale: Sistema penale e operatori sociali. Verso quale futuro? Fiesole, 5-6 ottobre 1996.

Pironi, G. e M. Dal Pra Ponticelli

2005. *Introduzione al servizio sociale: storia, processi, deontologia*, Roma, Carocci.

2005. Le basi teoriche del servizio sociale, in G. Pironi e M. Dal Pra Ponticelli, *Introduzione al servizio sociale: storia, principi, deontologia*, Roma, Carocci.

Pinatel, J.

1997. Criminologia in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Vol. II, Roma, Treccani

Piromalli S.

1996 *Premessa: tra carcere e territorio. Il ruolo e le problematiche dell'assistente sociale nell'attuazione della riforma penitenziaria* in *Tra carcere e territorio: il lavoro dell'assistente sociale nella giustizia*, a cura di O. Cellentani e S. Piromalli, Milano, Francoangeli.

Pitch T.

1996. Le politiche penitenziarie tra permissivismo e repressione. In *Tra carcere e territorio: il lavoro dell'assistente sociale nella giustizia*, a cura di O. Cellentani e S. Piromalli, Milano, Franco Angeli.

Poggio, B.

2004. *Mi racconti una storia? Il metodo narrativo*, Roma, Carocci.

Postle, K.

2002. Working "between the Idea and the Reality". Ambiguities and Tensions in Care Managers' Work. *British Journal of Social Work*, 32(3): 335-351.

Poulantzas, N.

1975. *Classes in Contemporary Capitalism*, London: New Left Books.

Prandstraller, G. P.

1980. (a cura di), *Sociologia delle professioni*, Roma: Città Nuova Editrice.

Pratt, J.

2005. Elias, punishment, and decivilization, in *The New Punitiveness: Trends, Theories, Perspectives*, a cura di J. Pratt, D. Brown, M. Brown, S. Hallsworth and W. Morrison Cullompton: Willan, pp. 256-271.

Pratt, J., D. Brown, M. Brown, S. Hallsworth, W. Morrison (a cura di)

2005. *The New Punitiveness: Trends, Theories, Perspectives*, Collumpton, Willan

Probation Association

<http://probationassociation.co.uk> (consultato il 12.12.2012).

Quetelet, A.

1831. *Research on the Propensity for Crime at different Ages*, a cura di S. E. Sylvester, Cincinnati, O., Anderson.

Quinney, R.

1970. The Social Reality of Crime. Boston: Little, Brown, and Company. In F. P. Williams e M. D. McShane, *Criminology Theory: Selected Readings*, 1998, p. 243-266

1977. *Class, State and Crime: on the Theory and Practice of Criminal Justice*, New York, Longman.

Ragin, C. e H. S. Becker

1992. *What is a case? Exploring the Foundations of Social Inquiry*. Cambridge: Cambridge University Press.

Randall, G. E., D. H. Kindiak.

2008. Deprofessionalization or Post-professionalization? Reflections on the State of Social Work as a Profession. *Social Work in Health Care*, 47(4): 341-354.

Reckless, W. C

1961. A New Theory of Delinquency and Crime. *Federal probation*, 25:42-46.
- Reid, S. T.  
1985. *Crime and Criminology*, New York, Holt, Rinehart and Winston.
- Reiss, A. J.  
1951. Delinquency as the Failure of Personal and Social Controls. *American Sociological Review*, 16:196-207.
- Roe, E.  
1994. *Narrative Policy Analysis: Theory and Practice*. Durhan, NC: Duke University Press.
- Rueschemeyer, D.  
1964. Doctors and Lawyers: a Comment on the Theory of the Professions. *Canadian review of sociology and anthropology*", 1(1): 17-30. Testo completo [http://works.bepress.com/dietrich\\_rueschemeyer/1](http://works.bepress.com/dietrich_rueschemeyer/1) (consultato il 30 ottobre 2012).
- Rusche, G. e O. Kirchheimer  
1939. *Punishment and Social Structure*, Columbia University Press. Trad. it. *Pena e struttura sociale*, Bologna, Il Mulino, 1978.
- Rutigliano, E.  
2007. *Teorie sociologiche classiche: Comte, Marx, Durkheim, Simmel, Weber, Pareto, Parsons*, Torino: Bollati Boringhieri.
- Sabatier, P. A. e H. C. Jenkins-Smith (a cura di)  
1993. *Policy Change and Learning: an Advocacy Coalition Approach*. Boulder, Colo., Westview Press.
- Sabatini, A.  
1999. L'organizzazione del centro di servizio sociale per adulti (CSSA). In *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, a cura di R. Breda, C. Coppola, A. Sabatini, Torino, Giappichelli, p. 115-174.
- Sampson, R. J. e B. W. Groves  
1989. Community Structure and Crime: Testing Social Disorganization Theory. *American Journal of Sociology*, 94:774-802.
- Samenow, S. S. e S. Yochelson

1976. *The Criminal Personality*, Vol. 1: *A Profile for Change*, New York, Jason Aronson.

Schwartz, R. e J. Skolnick

1962. Two Studies of Legal Stigma. *Social Problems*, 10:133-138.

Scoppola, P.

1998. *La Costituzione contesa*, Torino, Einaudi.

2002. Il contesto storico. *La rivista di servizio sociale*, 42(4) .

Schön D. A. e M. Rein

1996. Frame Critical Policy Analysis and Frame Reflective Policy Practice. Knowledge and policy. *The International Journal of Knowledge Transfer and Utilization*, 9 (1):85-104.

Shaw, C. R. e H. D. McKay

1931. Social Factors in Juvenile Delinquency, in *Report on The Causes of Crime*, National Commission on Law Observance and Enforcement, Report n. 13. Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, vol. 2.

1942 *Juvenile Delinquency in Urban Areas*, Chicago, III, University of Chicago Press

Simpkin, M.

1979. *Trapped within Welfare: Surviving Social Work*, London, Macmillan.

Sheldon, W. H.

1949. *Varieties of Delinquent Youth: an Introduction to Constitutional Psychiatry*, New York, Harper and Row.

Somma, E.

1977. La "giurisdizionalizzazione" dell'esecuzione penale e processo di sorveglianza. In: *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Atti del Convegno di studio svoltosi a Lecce, 3-5 dicembre 1976, Milano, Giuffrè.

Spitzer, S.

1975. Towards a Marxian Theory of Deviance. *Social Problems*, 22:638-651.

Stasio, D.

2007. Un Governo bifronte nell'uso della pena. *Il Sole-24 ore*, n. 285(17 ottobre 2007):14.

Strauss, A. e altri.

1963. *The Hospital and its Negotiated Order*, in *The Hospital in Modern Society* (a cura di E. Freidson), New York : The Free Press of Glencoe. (Trad. it. parziale: *L'ospedale e il suo ordine negoziato*, in Prandstraller, *op. cit.*, 190-206).

Sutherland, E. H.

1939. *Principles of Criminology*, Philadelphia, Lippincott

1947. Principles of criminology, in F. P. Williams e M. D. McShane, *Criminology Theory: Selected Readings* Philadelphia, Lippincott 1998 pp. 77-82.

Sykes, G. M. e D. Matza

1957. Techniques of Neutralization. a Theory of Delinquency. *American Sociological Review*, 22:664-670.

Tarde, Gabriel

1890 *La philosophie pénale*, Lyon, A. Storck ; Paris, G. Masson

Tarozzi, M.

2008. *Che cos'è la grounded theory*, Roma, Carocci.

Tawney, R. H.

1921. *The Acquisitive Society*, New York: Harcourt, Brace and Howe.

Taylor, I., P. Walton e J. Young

1973. *The New Criminology: for a Social Theory of Deviance*, Routledge and Kegan. Trad. it. *Criminologia sotto accusa: devianza o ineguaglianza sociale?*, a cura di M. Ciacci e M. Simondi, Rimini; Firenze, Guaraldi, 1975.

Timasheff, N. S.

1943. *One Hundred Years of Probation 1841-1942. Part Two: probation in Continental Europe, Latin America, Asia, and Africa*. New York, Fordhan University Press.

1949. *Probation in the Light of Criminal Statistics*. New York: Forham University Press.

Tousijn, W.

1979. (a cura di). *Sociologia delle professioni*, Bologna: Il Mulino

1997. *Professioni* in Enciclopedia delle scienze sociali, Vol. VII 48-57, Roma, Treccani.

[http://www.treccani.it/enciclopedia/professioni\\_%28Enciclopedia\\_delle\\_Scienze\\_Sociali%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/professioni_%28Enciclopedia_delle_Scienze_Sociali%29/)

Toren, N.



1969. Semiprofessionalism and Social Work: a Theoretical Perspective. In: A. Etzioni, ed., *The Semiprofessions and their Organization*, op. cit. 141-195.

Travis, H.

2010. Howard is right: Prison works but this is no way to cut crime. *The Guardian*, 7/12/2010 (consultato il 23/10/2012 <http://www.guardian.co.uk/society/2010/dec/07/michael-howard-prison-works-analysis>).

Trecci, P.

2007. Giustizia: allarme sicurezza o conferma delle paure sociali? *Ristretti orizzonti*, 16 aprile

Trivellato, P., W. Lorenz.

2010. Una professione in movimento, in C. Facchini (a cura di), *Tra impegno e professione. Gli assistenti sociali come soggetti del welfare*, Bologna: Il Mulino, 249-278.

Trombadori, D.

1999. *Colloqui con Foucault: pensieri, opere, omissioni dell'ultimo maître-à-penser*, Roma: Castelvecchi.

Trought, T. W.

1927. *Probation in Europe*. Oxford: Basil Blackwell.

Tucci, R.

2003. Riflessioni sulla natura dell'affidamento in prova ai servizi sociali a seguito di una recente sentenza delle Sezioni Unite. *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 3:101-136.

Turk, A. T.

1981. Political criminality, Sage publications, in F. P. Williams e M. D. McShane, 1998, op. cit.:243-266.

Turner, B. S.

1995. *Medical Power and Social Knowledge*, 2. ed., London: SAGE.

Ugolini, G..

2007. Riflessioni su un cambiamento annunciato. In: *Riparazione e giustizia ripartiva*, a cura di M. Cafiero e P. Trecci, Milano, Franco Angeli, p. 107-117.

Vanstone, M.

2007. *Supervising Offenders in the Community: A History of probation Theory and Practice*, Aldershot, Ashgate.
2008. The International Origins and Initial Development of Probation: an Early Example of Policy Transfer. *British Journal of Criminology*, 48 (6): 735-755.

Villa, F.

1992. *Le dimensioni del servizio sociale*, Milano, Vita e Pensiero.

Vold, G. B.

1958. *Theoretical Criminology*, New York, Oxford University Press.

Wacquant, L.

2006. *Punire i poveri, Il nuovo governo della insicurezza sociale*, Roma, DeriveApprodi.

Wagner, P.

1999. After Justification: Repertoires of Evaluation and the Sociology of Modernity. *European Journal of Social Theory*, 2(3): 341-357.

Wagner, P. e B. Zimmermann.

2004. Citizenship and collective responsibility. On the political philosophy of the nation-based welfare state and beyond. In *A European social citizenship? Preconditions for future policies from a historical perspective*, a cura di L. Magnusson e B. Stråth, , Brussels, PIE; New York, Peter Lang.

Walton, P. e J. Young (a cura di)

1998. *The new criminology revisited*, edited by P. Walton and J. Young, Basingstoke, Macmillan.

Weber, M.

1913. Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie. *Logos. Internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur*, 4(3): 253-294. Trad. it. Su alcune categorie della sociologia comprendente. In: *Max Weber: saggi sul metodo delle scienze storico-sociali*, a cura di Pietro Rossi, Torino, Edizioni di Comunità, 2001.
1922. *Wirtschaft und Gesellschaft, Grundriß der verstehenden Soziologie*. Trad. it. *Economia e società*, Torino, Edizioni di Comunità, 1999.

Weiss, I.

2005. Is there a global common core to social work? A cross-national comparative study of BSW graduate students. *Social Work*, 50(2): 101-110.

Wellford, C. F.

1975. Labelling Theory and Criminology: an Assessment. *Social Problems*, 22:332-345.

Whitehead, J. T.

1986. The Criminological Imagination: another View. *Criminal Justice Review*, 10:22-26.

Wilensky, H. L.

1964. The Professionalization of Everyone? *American Journal of Sociology* 70( 2): 137-158. Trad. it. La professionalizzazione di tutti? In: Willem Tousijn (a cura di), *Sociologia delle professioni*, Bologna, Il Mulino, 1979, 113-135.

Wilkins, L. T.

1965. *Social Deviance: Social Policy, Action and Research*, Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall.

Williams, F. P.

1984. The Demise of the Criminological Imagination: a Critique of Recent Criminology. *Justice Quarterly*, 1:141-151.

Williams, F. P. e M. D. McShane

1994. *Criminological Theory*, Englewood Cliffs, Prentice Hall. Trad. it *Devianza e criminalità*, Bologna, Il Mulino, 1999.

Wittengstein, L.

1921. *Tractatus Logico-Philosophicus*. Trad. it. a cura di A. G. Conte, Torino, Einaudi, 1989.